

dossier

XIX Legislatura

6 febbraio 2026

LEGGE DI BILANCIO 2026

Legge 30 dicembre 2025, n. 199

Volume IV

Articolo 1, comma 818-Articolo 21



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 580/5 - Volume IV



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

TEL. 06 6760-2233 - ✉ st_bilancio@camera.it - ✕ [@CD_bilancio](https://www.instagram.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 516/5 - Volume IV

Il presente dossier è articolato in cinque volumi:

- **Volume I** – Articolo 1, commi 1-282;
- **Volume II** – Articolo 1, commi 283-584;
- **Volume III** – Articolo 1, commi 585-817;
- **Volume IV** – Articolo 1, comma 818-Articolo 21;
- **Volume V** – Stati di previsione dei Ministeri.

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE VOLUME I

Tavola di raffronto.....	9
--------------------------	---

SEZIONE I

MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Articolo 1, comma 1 (<i>Risultati differenziali del bilancio dello Stato</i>).....	31
Articolo 1, comma 2 (<i>Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 4 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria</i>).....	34
Articolo 1, commi 3-4 (<i>Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche</i>).....	42
Articolo 1, commi 5-6 (<i>Carta «Dedicata a te» per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità</i>).....	49
Articolo 1, commi 7 e 12 (<i>Imposta sostitutiva su incrementi retributivi contrattuali nel settore privato</i>).....	54
Articolo 1, commi 8-12 (<i>Imposta sostitutiva per i lavoratori dipendenti privati su premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d'impresa nonché su alcune maggiorazioni e indennità</i>)	56
Articolo 1, comma 13 (<i>Norma temporanea di riduzione dell'IRPEF su dividendi di azioni di lavoratori dipendenti</i>).....	60
Articolo 1, comma 14 (<i>Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica</i>).....	61
Articolo 1, comma 15 (<i>Misure in favore delle imprese del settore agricolo</i>).....	63
Articolo 1, comma 16 (<i>Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI)</i>).....	66
Articolo 1, comma 17 (<i>Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi</i>)	69
Articolo 1, commi 18-21 (<i>Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere</i>)	72
Articolo 1, comma 22 (<i>Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici</i>)	74
Articolo 1, comma 23 (<i>Interventi di rigenerazione urbana</i>)	78
Articolo 1, comma 24 (<i>Adeguamento dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota cinque per mille</i>).....	81

Articolo 1, commi 25-26 (<i>Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia</i>)	84
Articolo 1, comma 27 (<i>Condizioni di accesso al regime forfetario</i>)	86
Articolo 1, comma 28 (<i>Disposizioni in materia di criptovalute</i>)	89
Articolo 1, commi 29-31 (<i>Disposizioni in materia di imposta sulle transazioni finanziarie</i>)	92
Articolo 1, commi 32-34 (<i>Disposizioni sul computo del patrimonio mobiliare ai fini dell'ISEE</i>)	95
Articolo 1, commi 35-41 (<i>Assegnazione agevolata beni ai soci ed estromissione dei beni delle imprese individuali</i>)	97
Articolo 1, commi 42-43 (<i>Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali</i>)	104
Articolo 1, commi 44-45 (<i>Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta</i>)	110
Articolo 1, commi 46-50 (<i>Revisione della disciplina dei dividendi infra-UE IRAP e della disciplina delle istanze di rimborso</i>)	114
Articolo 1, commi 51-55 (<i>Modifica alla disciplina dei dividendi</i>)	123
Articolo 1, commi 56-58 (<i>Regime della deducibilità delle svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese</i>)	142
Articolo 1, commi 59-64 (<i>Imposta sui premi assicurativi</i>)	149
Articolo 1, commi 65-67 (<i>Valutazione di talune tipologie di titoli da parte di soggetti che non adottano i principi contabili internazionali</i>)	152
Articolo 1, commi 68-73 (<i>Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva</i>)	154
Articolo 1, commi 74-75 (<i>Incremento dell'aliquota IRAP per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione</i>)	160
Articolo 1, commi 76-81 (<i>Sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA</i>)	163
Articolo 1, commi 82-101 (<i>Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione</i>)	174
Articolo 1, commi 102-110 (<i>Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali</i>)	191
Articolo 1, commi 111-115 (<i>Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto</i>)	198

Articolo 1, comma 116 (<i>Misure di contrasto alle indebite compensazioni</i>).....	208
Articolo 1, commi 117 e 118 (<i>Estensione del patrimonio informativo dell'Agenzia delle entrate – Riscossione</i>)	209
Articolo 1, commi 119-124 (<i>Accise sui tabacchi lavorati e imposte di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo</i>).....	211
Articolo 1, comma 125 (<i>Differimento dell'entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax</i>).....	221
Articolo 1, commi 126-128 (<i>Contributo per le spese amministrative doganali sulle piccole spedizioni</i>).....	224
Articolo 1, comma 129 (<i>Allineamento delle accise sulla benzina e sul gasolio usato come carburante</i>)	226
Articolo 1, comma 130 (<i>Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie</i>)	230
Articolo 1, commi 131 e 132 (<i>Norme di razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d'impresa</i>).....	235
Articolo 1, commi 133-136 (<i>Limiti alla deducibilità degli interessi passivi</i>)	246
Articolo 1, comma 137 (<i>Modifica alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario</i>).....	252
Articolo 1, commi 138 e 139 (<i>Modifiche al calcolo della base imponibile IVA per obbligazioni permutative e dazioni di pagamento</i>).....	254
Articolo 1, commi 140-142 (<i>Estensione dell'obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di intermediazione commerciale</i>).....	258
Articolo 1, comma 143 (<i>Operazioni sui mercati effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze</i>).....	260
Articolo 1, comma 144 (<i>Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni</i>).....	263
Articolo 1, commi 145-146 (<i>Esenzione dall'imposta di bollo su alcuni contratti di credito</i>)	265
Articolo 1, commi 147-150 (<i>Disposizioni in materia di giustizia tributaria</i>).....	267
Articolo 1, commi 151-152 (<i>Gioco numerico a totalizzatore Win for Italia Team</i>)	272
Articolo 1, commi 153-155 (<i>Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2026</i>).....	274
Articolo 1, comma 156 (<i>Lavoro occasionale in agricoltura</i>).....	276

Articolo 1, comma 157 (<i>Contratti di rete in agricoltura</i>).....	279
Articolo 1, commi 158-161 (<i>Modifiche alla disciplina sull'assegno di inclusione</i>).....	281
Articolo 1, commi 162 e 163 (<i>Ape sociale</i>)	287
Articolo 1, commi 164-174 (<i>Proroga ammortizzatori sociali mediante utilizzo del Fondo sociale per occupazione e formazione</i>)	290
Articolo 1, comma 175 (<i>Benefici per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale</i>)	302
Articolo 1, comma 176 (<i>Modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASpI</i>).....	305
Articolo 1, commi 177 e 178 (<i>Dipendenti civili basi militari Usa in Italia</i>).....	308
Articolo 1, comma 179 (<i>Incremento delle maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio</i>)	310
Articolo 1, commi 180-184 (<i>Requisiti pensionistici per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e Risorse per polizze assicurative per il personale suddetto</i>)	312
Articolo 1, commi 185-193, 197 e 198 (<i>Misure in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita e sui termini di liquidazione delle indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici</i>).....	315
Articolo 1, comma 194 (<i>Incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato</i>)	323
Articolo 1, comma 195 (<i>Prestazioni della previdenza complementare al fine del pensionamento anticipato</i>)	325
Articolo 1, comma 196 (<i>Omesso versamento di contributi per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti</i>)	327
Articolo 1, commi 199-200 (<i>Disposizioni per il rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari</i>)	329
Articolo 1, commi 201-202 (<i>Disposizioni in materia di previdenza complementare</i>).....	333
Articolo 1, commi 203-205 (<i>Disposizioni sugli accantonamenti inerenti ai trattamenti di fine rapporto e sul relativo Fondo INPS nonché sulle adesioni alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato</i>)	342

Articolo 1, commi 206 e 207 (<i>Misura di integrazione al reddito delle lavoratrici madri con due o più figli</i>).....	350
Articolo 1, commi 208 e 209 (<i>Modifiche del calcolo dell'ISEE relative alla casa di abitazione e alla scala di equivalenza e valide con riferimento all'applicazione di alcuni istituti e Norme in materia di DSU precompilata</i>).....	356
Articolo 1, commi 210-213 (<i>Esonero contributivo per promuovere l'assunzione di madri lavoratrici</i>).....	361
Articolo 1, commi 214-218 (<i>Incentivi per la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro per alcune categorie di soggetti</i>).....	365
Articolo 1, commi 219 e 220 (<i>Congedi parentali e congedi per malattia di figli minorenni</i>)	369
Articolo 1, comma 221 (<i>Prolungamento del contratto di lavoro stipulato in sostituzione delle lavoratrici in congedo</i>).....	371
Articolo 1, commi 222 e 223 (<i>Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori</i>).....	375
Articolo 1, comma 224 (<i>Comunità estive per bambini e per anziani</i>).....	378
Articolo 1, commi 225 e 226 (<i>Istituzione del fondo Sport famiglia</i>)	380
Articolo 1, comma 227 (<i>Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare</i>).....	382
Articolo 1, comma 228 (<i>Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità</i>).....	387
Articolo 1, commi 229-232 (<i>Incremento del Fondo pari opportunità per interventi a favore delle donne vittime di violenza</i>).....	390
Articolo 1, comma 233 (<i>Fondo per incentivare e sostenere attività educative nelle scuole di ogni ordine e grado in materia di violenza contro le donne, di pari opportunità, diritto all'integrità fisica e rispetto reciproco</i>).....	394
Articolo 1, commi 234-235 (<i>Contributo per il sostegno abitativo dei genitori separati o divorziati</i>)	396
Articolo 1, comma 236 (<i>Potenziamento delle misure contro la tratta degli esseri umani</i>)	398
Articolo 1, comma 237 (<i>Imposta sostitutiva per il trattamento economico accessorio dei lavoratori dipendenti pubblici</i>).....	400
Articolo 1, comma 238 (<i>Armonizzazione del trattamento accessorio del personale dei comuni</i>)	402

Articolo 1, comma 239 (<i>Risorse finanziarie per il trattamento economico accessorio del personale di alcune amministrazioni</i>)	404
Articolo 1, commi 240-246 (<i>Disposizioni in materia di personale del corpo di Polizia penitenziaria e in materia di edilizia penitenziaria</i>)	406
Articolo 1, comma 247 (<i>Disposizioni in materia di edilizia penitenziaria</i>)	410
Articolo 1, commi 248 e 249 (<i>Disposizioni per favorire il rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo dell'amministrazione economico-finanziaria</i>)	415
Articolo 1, commi 250-252 (<i>Personale Capitanerie di porto</i>)	425
Articolo 1, commi 253-254 (<i>Rafforzamento della capacità amministrativa dell'Agenzia ItaliaMeteo</i>).....	427
Articolo 1, comma 255 (<i>Convenzione tra la Consob e la Sogei per l'utilizzo delle infrastrutture informatiche</i>).....	430
Articolo 1, comma 256-257 (<i>Misure relative a benefici di natura assistenziale o sociale applicabili al presidente e ai componenti di autorità indipendenti</i>).....	432
Articolo 1, comma 258 (<i>Personale CONSOB</i>)	434
Articolo 1, commi 259-260 (<i>Personale AGCM</i>).....	436
Articolo 1, comma 261 (<i>Dirigenti di seconda fascia degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'economia</i>)	438
Articolo 1, comma 262 (<i>Potenziamento e sviluppo della SNA</i>).....	440
Articolo 1, comma 263 (<i>Conferimento di incarichi dirigenziali da parte del Ministero della cultura</i>)	443
Articolo 1, comma 264 (<i>Incarichi dirigenziali a professionisti esterni e assunzioni presso il MEF</i>).....	445
Articolo 1, comma 265 (<i>Commissione per la redazione della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva</i>).....	448
Articolo 1, commi 266-267 (<i>Contributi aggiuntivi per la realizzazione di interventi per la realizzazione della competizione "America's cup"</i>)	450
Articolo 1, comma 268 (<i>Autorizzazione al conferimento ai dipendenti MEF di incarichi nelle società partecipate e disciplina dei relativi compensi</i>).....	453
Articolo 1, comma 269 (<i>Disposizioni per il personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli</i>)	455

Articolo 1, comma 270 (<i>Indennità per oneri specifici dei ricercatori e tecnologi dell'ISTAT</i>)	456
Articolo 1, commi 271 e 272 (<i>Comitato nazionale per la bioetica; Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita</i>)	458
Articolo 1 commi 273-275 (<i>Sistema contributivo a carico del mercato di riferimento per il finanziamento di AGCOM</i>)	460
Articolo 1, commi 276-277 (<i>Disposizioni in materia di personale dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza</i>)	466
Articolo 1, commi 278-279 (<i>Rimborsi spese per i membri del Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta</i>)	470
Articolo 1, comma 280 (<i>Misure per il rafforzamento delle capacità industriali della difesa</i>)	473
Articolo 1, comma 281 (<i>Comitato di esperti presso il MEF in materia di economia sociale</i>)	477
Articolo 1, comma 282 (<i>Adeguamento del trattamento accessorio del personale AGEA in sostituzione di dipendenti provenienti da SIN S.p.A</i>)	478

INDICE VOLUME II

Tavola di raffronto	481
----------------------------------	-----

SEZIONE I

MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Articolo 1, commi 283 e 288 (<i>Assunzioni Dipartimento funzione pubblica</i>).....	503
Articolo 1, comma 284 (<i>Riorganizzazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità</i>)	506
Articolo 1, comma 285 (<i>Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità</i>)	510
Articolo 1, commi 286-287 (<i>Incarichi dirigenziali presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali</i>)	512
Articolo 1, commi 289-290 (<i>Collaborazioni Ministero della giustizia</i>).....	514
Articolo 1, commi 291-292 (<i>Limiti utilizzo taxi e autonoleggio nella PA</i>).....	517
Articolo 1, comma 293 (<i>Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato presso il Ministero della giustizia e nell'ambito della giustizia amministrativa</i>).....	519
Articolo 1, comma 294 (<i>Facoltà assunzionali del Ministero della giustizia</i>).....	524
Articolo 1, commi 295 e 296 (<i>Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazione della disciplina sulle forme di previdenza complementare</i>)	526
Articolo 1, commi 297-301 (<i>Rafforzamento della capacità amministrativa dell'Agenzia ItaliaMeteo</i>).....	527
Articolo 1, comma 302 (<i>Assunzione di magistrati ordinari</i>).....	532
Articolo 1, comma 303 (<i>In materia di turn over per i Corpi di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>)	534
Articolo 1, comma 304 (<i>Personale Capitaneria di porto</i>).....	536
Articolo 1, commi 305-315 (<i>Piano di reclutamento straordinario per la valorizzazione del personale ricercatore assunto dalle Università statali e non statali legalmente riconosciute e del personale assunto dagli Enti di ricerca nell'ambito di progetti PNRR</i>).....	537

Articolo 1, comma 316 (<i>Misure relative al personale delle Forze di polizia, anche connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026</i>)	549
Articolo 1, comma 317 (<i>Prestatori di lavoro con contratto a termine per le Commissioni preposte alla protezione internazionale</i>)	550
Articolo 1, commi 318-325 (<i>Riqualificazione dell'area di Pietralata per esigenze logistiche della Polizia di Stato</i>)	553
Articolo 1, comma 326-332 (<i>Misure organizzative e strumentali a sostegno dell'attività del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Garante prezzi</i>).....	557
Articolo 1, commi 333-339 (<i>Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale</i>)	565
Articolo 1, commi 340-343 (<i>Misure di prevenzione</i>)	575
Articolo 1, commi 344-347 (<i>Piano di azioni nazionale per la salute mentale 2025-2030</i>)	584
Articolo 1, comma 348 (<i>Incremento della quota del Fondo sanitario nazionale destinata agli Istituti zooprofilattici sperimentali</i>)	588
Articolo 1, commi 349 e 350 (<i>Finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere per acuti e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica</i>)	590
Articolo 1, commi 351-356 (<i>Farmacia dei servizi</i>)	594
Articolo 1, commi 357-361 (<i>Indennità per il personale sanitario e socio-sanitario e maggiorazioni per prestazioni aggiuntive del personale sanitario</i>)	605
Articolo 1, commi 362-365 (<i>Assunzioni di personale nel Servizio sanitario nazionale</i>)	610
Articolo 1, comma 366 (<i>Emolumenti accessori al personale sanitario e socio-sanitario assegnato ai servizi di pronto soccorso</i>)	616
Articolo 1, comma 367 (<i>Incremento delle risorse per le cure palliative</i>)	618
Articolo 1, comma 368 (<i>Fondo per il finanziamento di corsi sperimentali in materia di primo soccorso</i>).....	622
Articolo 1, commi 369 e 370 (<i>Ripartizione del Fondo farmaci innovativi</i>).....	624
Articolo 1, commi 371 e 372 (<i>Quote premiali del Servizio sanitario nazionale</i>).....	626

Articolo 1, commi 373-375 (<i>Aggiornamento delle piattaforme informatiche dell'INPS per il potenziamento dell'assistenza a tutela della salute psicologica e psicoterapica</i>).....	629
Articolo 1, commi 376-380 (<i>Revisione annuale del Prontuario farmaceutico nazionale</i>).....	633
Articolo 1, commi 381-385 (<i>Dematerializzazione della ricetta per l'erogazione dei prodotti per celiaci</i>)	637
Articolo 1, commi 386-395 (<i>Altre disposizioni in materia di farmaceutica</i>)	644
Articolo 1, comma 396 (<i>Procedure pubbliche di acquisto dei farmaci non biologici</i>).....	655
Articolo 1, commi 397-398 (<i>Finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù</i>)	657
Articolo 1, comma 399 (<i>Spesa per l'acquisto di dispositivi medici</i>)	659
Articolo 1, commi 400-401 (<i>Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati</i>)	663
Articolo 1, commi 402-404 (<i>Ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione</i>)	665
Articolo 1, commi 405-406 (<i>Servizi di scambio transfrontaliero per le ricette mediche elettroniche, il profilo sanitario sintetico, i documenti clinici originali, i referti di laboratorio, le schede di dimissione ospedaliera e i referti di diagnostica per immagini</i>)	670
Articolo 1, commi 407-409 (<i>Contributi annui in favore di organizzazioni internazionali nel settore sanitario</i>)	676
Articolo 1, commi 410-412 (<i>Potenziamento dei servizi di telemedicina</i>).....	678
Articolo 1, commi 413-416 (<i>Accertamento e riscossione del contributo per il governo dei dispositivi medici</i>).....	684
Articolo 1, commi 417-418 (<i>Disposizioni relative al Fondo per il governo dei dispositivi medici</i>)	687
Articolo 1, comma 419 (<i>Modifica all'articolo 2, comma 2-sexies, del D.L. 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2022, n. 29</i>).....	691
Articolo 1, commi 420-421 (<i>Aumento del fondo destinato ai bambini affetti da malattie oncologiche e misure in materia di epilessia farmacoresistente</i>).....	694
Articolo 1, comma 422 (<i>Misure in materia di dipendenze patologiche</i>).....	697

Articolo 1, comma 423-424 (<i>Misure per il contenimento dei consumi energetici delle strutture sanitarie</i>)	700
Articolo 1, comma 425 (<i>Misure in materia di monitoraggio della spesa sanitaria</i>)	703
Articolo 1, comma 426 (<i>Controlli sulle regioni nell'ambito del monitoraggio dell'assistenza sanitaria</i>)	708
Articolo 1, commi 427-436 (<i>Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali</i>)	712
Articolo 1, comma 437 (<i>Comunicazioni concernenti pagamenti in contanti per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo</i>)	720
Articolo 1, commi 438-447 (<i>Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate</i>).....	722
Articolo 1, commi 448-452 (<i>Credito d'imposta aggiuntivo per gli investimenti realizzati nel 2025 nella ZES unica</i>).....	732
Articolo 1, comma 453 (<i>Istituzione di Zone Franche Doganali Intercluse nel Basso Lazio</i>)	736
Articolo 1, commi 454-459 (<i>Credito d'imposta imprese dei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura</i>)	739
Articolo 1, commi 460-466 (<i>Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura nella ZES unica</i>)	745
Articolo 1, comma 467 (<i>Misure in materia di rinnovamento e potenziamento degli impianti da fonti rinnovabili</i>).....	749
Articolo 1, comma 468 (<i>Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese</i>)	752
Articolo 1, commi 469-471 (<i>Interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese</i>).....	756
Articolo 1, comma 472 (<i>Fondo unico nazionale per il turismo - FUNT</i>)	766
Articolo 1, commi 473-474 e 480 (<i>Disposizioni in materia di manutenzione stradale e collegamenti stradali e autostradali</i>).....	771
Articolo 1, comma 475 (<i>Risorse per strade e ferrovie della Basilicata</i>)	775
Articolo 1, comma 476 (<i>Piattaforma logistica di Valle Ufita</i>).....	776
Articolo 1, comma 477 (<i>Linea 2 metropolitana di Torino</i>)	778

Articolo 1, comma 478 (<i>Risorse per linee di intervento in materia di mobilità e sviluppo</i>).....	780
Articolo 1, comma 479 (<i>Sistema idrico del Peschiera</i>).....	783
Articolo 1, commi 481-484 (<i>Esenzione addizionale comunale sui diritti di imbarco negli aeroporti di Rimini, Forlì e Parma</i>).....	785
Articolo 1, comma 485 (<i>Autorizzazioni di spesa per interventi in materia di mobilità</i>).....	789
Articolo 1, comma 486 (<i>Sicurezza gallerie ferroviarie</i>).....	790
Articolo 1, commi 487-494 (<i>Misure in materia di definizione e applicazione dei prezzi relativi ai prodotti, alle attrezzature e alle lavorazioni degli appalti di lavori</i>)	792
Articolo 1, comma 495 (<i>Potenziamento della presenza istituzionale nazionale all'estero</i>).....	803
Articolo 1, comma 496 (<i>Personale diplomatico Ministero affari esteri</i>).....	806
Articolo 1, comma 497 (<i>Elezioni Comitati degli italiani all'estero e Consiglio generale degli italiani all'estero</i>)	808
Articolo 1, comma 498 (<i>Promozione economica e culturale</i>).....	811
Articolo 1, commi 499-500 (<i>Dotazione del Fondo sport per studenti universitari</i>)	813
Articolo 1, comma 501 (<i>Contributo in favore dell'Osservatorio Sud Est Europa della Fondazione Luigi Einaudi</i>)	815
Articolo 1, comma 502 (<i>Contributo in favore della Fondazione Med-Or</i>).....	817
Articolo 1, commi 503-504 (<i>Misure in materia di internazionalizzazione delle imprese</i>).....	819
Articolo 1, commi 505-510 (<i>Interventi in favore dell'Ucraina</i>).....	823
Articolo 1, commi 511-514 (<i>Italiani all'estero, promozione lingua italiana e cittadinanza</i>)	825
Articolo 1, commi 515-517 (<i>Misure in materia di supplenze brevi</i>)	830
Articolo 1, comma 518 (<i>Fondo per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici</i>)	837
Articolo 1, comma 519 (<i>Contributo agli studenti frequentanti una scuola paritaria</i>).....	840
Articolo 1, commi 520-526 (<i>Nuova definizione dell'organico dell'autonomia e soppressione dell'organico triennale del personale ATA delle istituzioni scolastiche</i>)	843
Articolo 1, commi 527-528 (<i>Immissioni in ruolo dirigenti scolastici</i>)	853

Articolo 1, commi 529-533 (<i>Misure per la pianificazione pluriennale dei finanziamenti per la ricerca e istituzione del Fondo per la programmazione della ricerca – FPR</i>).....	857
Articolo 1, comma 534 (<i>Misure volte a favorire le opportunità educative e per il contrasto della povertà educativa, per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline Social Sciences and Humanities</i>).....	864
Articolo 1, comma 535 (<i>Misure per il potenziamento dell'Erasmus italiano</i>).....	865
Articolo 1, commi 536-537 (<i>Fondo per la promozione del dialogo in ambito universitario</i>).....	869
Articolo 1, commi 538-549 (<i>“Bonus valore cultura”</i>).....	870
Articolo 1, comma 550 (<i>Interventi nella città di Matera</i>)	879
Articolo 1, commi 551 e 552 (<i>Istituzione del Fondo nazionale per il federalismo museale</i>)	881
Articolo 1, comma 553 (<i>Contributo al Teatro alla scala di Milano per celebrare il 250° anniversario dalla sua fondazione</i>)	884
Articolo 1, comma 554 (<i>Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220</i>)	886
Articolo 1, commi 555-558 (<i>Fondo per la riduzione dell’esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale</i>)	912
Articolo 1, commi 559-562 (<i>Disposizioni concernente il Comune de L’Aquila e altri comuni del cratere sismico 2009</i>)	914
Articolo 1, commi 563-568 (<i>Esigenze connesse alla ricostruzione nei territori dell’Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012</i>)	916
Articolo 1, comma 569 (<i>Proroga dei finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012</i>).....	924
Articolo 1, commi 570-573 (<i>Proroga gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016/17</i>)	927
Articolo 1, commi 574-579 (<i>Misure fiscali di agevolazione sulle utenze, sulle rate dei mutui e sui finanziamenti nelle zone interessate da eventi sismici 2016 e 2017</i>).....	930
Articolo 1, comma 580 (<i>Proroga delle esenzioni relative a fabbricati interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in Italia centrale</i>).....	937
Articolo 1, commi 581-582 (<i>Gestione di macerie, rifiuti da costruzione e materiali da scavo nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in Italia centrale</i>).....	939

Articolo 1, comma 583 (<i>Riparto somme operate dal Commissario del Governo per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma nel 2016 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria</i>)	941
Articolo 1, comma 584 (<i>Esclusione dal calcolo dell'ISEE di immobili distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali</i>)	943

INDICE VOLUME III

Tavola di raffronto.....	945
--------------------------	-----

SEZIONE I

MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Articolo 1, comma 585 (<i>Compensazione della perdita del gettito TARI in favore dei Comuni interessati da eventi sismici 2016 e 2017</i>	967
Articolo 1, comma 586 (<i>Contratti a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso altri enti compresi nel cratere del sisma 2016</i>).....	968
Articolo 1, comma 587 (<i>Proroga contributo disagio abitativo per il sisma 2016</i>)	969
Articolo 1, comma 588 (<i>Piattaforme informatiche del Commissario straordinario per il sisma 2016</i>)	971
Articolo 1, comma 589 (<i>Misure per gli eventi sismici del 2009 in Abruzzo e del 2016 in Italia centrale</i>).....	972
Articolo 1, comma 590 (<i>Proroga stato d'emergenza sisma 2016</i>).....	974
Articolo 1, comma 591 (<i>Proroga termini in materia di Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia</i>).....	975
Articolo 1, commi 592-594 (<i>Cessazione contributi autonoma sistemazione sisma Marche e Umbria 2022-23</i>).....	978
Articolo 1, comma 595 (<i>Esenzione IMU per eventi sismici del 2022 e 2023 nelle regioni Marche e Umbria</i>).....	981
Articolo 1, commi 596-597 (<i>Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017</i>)	983
Articolo 1, commi 598-599 (<i>Interventi nei territori dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 2017 ed alluvionali del 2022</i>).....	985
Articolo 1, commi 600-603 (<i>Disposizioni per gli eventi sismici del 2018 della Regione Molise e dell'Area Etnea</i>).....	987
Articolo 1, commi 604-607 (<i>Disposizioni per la ricostruzione nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali del 2023-2024</i>)	991
Articolo 1, commi 608-611 (<i>Disposizioni per il contrasto della crisi idrica</i>)	997

Articolo 1, comma 612 (<i>Ricostruzione pubblica e privata post sismica per i territori della provincia di Campobasso ed i territori dei comuni della Città metropolitana di Catania</i>)	1003
Articolo 1, comma 613 (<i>Eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 - Contributi per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese</i>).....	1004
Articolo 1, comma 614 (<i>Autorizzazione di spesa per gli eventi calamitosi dell'Isola di Ischia verificatisi nel 2017 e nel 2022</i>).....	1006
Articolo 1, comma 615 (<i>Risorse per interventi ricostruzione privata eventi sismici Marche e Umbria 2022-23</i>).....	1008
Articolo 1, commi 616-618 (<i>Incremento del contributo per la ricostruzione privata a seguito degli eventi sismici a far data dal 1° aprile 2009</i>)	1010
Articolo 1, comma 619 (<i>Modalità di rifinanziamento del Fondo per la ricostruzione</i>)	1014
Articolo 1, comma 620 (<i>Modifiche alla legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità</i>)	1017
Articolo 1, comma 621 (<i>Ricostruzione privata sisma Abruzzo</i>)	1021
Articolo 1, commi 622 e 623 (<i>Qualità delle acque destinate al consumo umano</i>)	1022
Articolo 1, comma 624 (<i>Modifica al Codice dei contratti pubblici per attuazione PNRR</i>)	1025
Articolo 1, commi 625-627 (<i>Assunzioni regioni ed enti locali interessati dagli eventi sismici del 2016</i>)	1027
Articolo 1, comma 628 (<i>Proroga del tavolo tecnico per la verifica dell'attuazione di disposizioni relative al sisma del 1990</i>)	1030
Articolo 1, commi 629 e 630 (<i>Disposizioni concernenti il Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei</i>)	1031
Articolo 1, commi 631-633 (<i>Misure in materia di protezione civile</i>).....	1035
Articolo 1, comma 634 (<i>Risorse per le politiche della dimensione subacquea</i>)	1040
Articolo 1, commi 635-637 (<i>Riduzione del concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario</i>).....	1042
Articolo 1, commi 638-645 (<i>Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità delle Regioni</i>).....	1049
Articolo 1, commi 646-648 (<i>Modifiche in materia di approvazione del bilancio consolidato e di variazioni di bilancio</i>)	1064

Articolo 1, commi 649-650 (<i>Proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale e comunale dell'IRPEF</i>)	1069
Articolo 1, comma 651 (<i>Misure di ripiano del disavanzo delle regioni a statuto ordinario</i>).....	1072
Articolo 1, commi 652-656 (<i>Recepimento dell'accordo tra il Governo e la Regione autonoma della Sardegna in materia di finanza pubblica</i>).....	1076
Articolo 1, commi 657 e 658 (<i>Misure per le Regioni a statuto speciale e Province autonome</i>)	1083
Articolo 1, commi 659, 661 e 662 (<i>Modifica delle modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità e altre misure per il miglioramento della capacità di riscossione degli enti locali</i>).....	1086
Articolo 1, comma 660 (<i>Revisione della disciplina del Fondo pluriennale vincolato per interventi di investimento di modesto valore</i>)	1097
Articolo 1, commi 663-664 (<i>Contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) per gli enti in dissesto e revisione delle regole di utilizzo degli avanzi vincolati da parte degli enti in disavanzo</i>).....	1100
Articolo 1, comma 665 (<i>Misura del tasso di interesse sui crediti che residuano dalla gestione commissariale</i>).....	1106
Articolo 1, comma 666 (<i>Interventi in materia di federalismo demaniale</i>).....	1108
Articolo 1, commi 667-671 (<i>Area comprensorio Falconera – Palagon nel comune di Caorle</i>)	1110
Articolo 1, comma 672 (<i>Aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte degli enti locali</i>)	1117
Articolo 1, comma 673 (<i>Fondo per l'assistenza ai minori</i>).....	1119
Articolo 1, comma 674 (<i>Fondo per l'armonizzazione dei trattamenti economici del personale dei comuni</i>).....	1121
Articolo 1, comma 675 (<i>Variazioni di bilancio tra i due Fondi perequativi di province e Città metropolitane</i>).....	1124
Articolo 1, comma 676 (<i>Abrogazione di divieti applicabili alle province delle regioni a statuto ordinario concernenti la contrazione di mutui e talune tipologie di spese</i>)	1126
Articolo 1, comma 677 (<i>Proroga del termine per i provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva</i>)	1128

Articolo 1, commi 678-679 (<i>Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali</i>)	1130
Articolo 1, commi 680-681 (<i>Misure in materia di Fondo di solidarietà comunale per Roma Capitale e correzioni per l'aggiornamento dell'elenco dei comuni che beneficiano dell'esenzione dell'IMU agraria</i>)	1135
Articolo 1, comma 682 (<i>Estinzione anticipata prestiti obbligazionari</i>).....	1145
Articolo 1, commi 683-684 (<i>Incremento della tassa di soggiorno</i>)	1147
Articolo 1, commi 685 e 686 (<i>Misure in favore degli enti locali in difficoltà finanziaria</i>)	1150
Articolo 1, comma 687 (<i>Reiscrizione residui e modifica criteri di accesso al Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti</i>).....	1156
Articolo 1, comma 688 (<i>Amministrazione dei beni civici frazionali</i>).....	1162
Articolo 1, comma 689 (<i>Attenuazione blocco trasferimenti in caso di inadempimenti degli enti locali</i>)	1163
Articolo 1, comma 690 (<i>Trasferimenti di risorse delle Province alle loro società in house in vista della relativa chiusura</i>).....	1166
Articolo 1, comma 691 (<i>Disposizioni continuità amministrativa dei comuni di piccole dimensioni – Segretari comunali</i>).....	1170
Articolo 1, commi 692-694 (<i>Istituzione del Parco nazionale “Costa dei Trabocchi”</i>)	1173
Articolo 1, comma 695 (<i>Gazzetta amministrativa</i>).....	1174
Articolo 1, comma 696 (<i>Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni</i>)	1176
Articolo 1, commi 697-705 (<i>Livelli essenziali delle prestazioni nel settore sanitario e delle prestazioni di assistenza nel settore sociale</i>)	1184
Articolo 1, commi 706-711 (<i>Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Assistenza” ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 – Assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità</i>)	1190
Articolo 1, commi 712-714 (<i>Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Istruzione” ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68</i>)	1203
Articolo 1, comma 715 (<i>Risparmi di spesa corrente dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio</i>)	1209

Articolo 1, comma 716 (<i>Riprogrammazione della spesa in conto capitale dei Ministeri</i>)	1221
Articolo 1, comma 717 (<i>Trattamento pensionistico per i cosiddetti lavoratori precoci</i>)	1225
Articolo 1, comma 718 (<i>Riduzione dell'autorizzazione di spesa per il pensionamento dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti</i>)	1227
Articolo 1, comma 719 (<i>Abrogazione esonero contributivo per l'ammodernamento laboratori professionalizzanti e assunzione giovani</i>).....	1228
Articolo 1, comma 720 (<i>Riduzione risorse programma "Accertamento e riscossione delle entrate e gestione beni immobiliari dello Stato"</i>)	1231
Articolo 1, comma 721 (<i>Versamento all'entrata di somme del Fondo sviluppo e coesione</i>).....	1232
Articolo 1, comma 722 (<i>Riduzione del fondo di parte corrente per il rispetto della spesa netta</i>)	1237
Articolo 1, commi 723 e 724 (<i>Verifiche dei requisiti sanitari per permessi dei dipendenti pubblici e Modalità di informazioni su congedi e permessi fruiti da lavoratori pubblici</i>)	1240
Articolo 1, comma 725 (<i>Regolamento contributivo per esercenti di arti e professioni che svolgono attività presso la PA</i>)	1242
Articolo 1, comma 726-730 (<i>Corrispettivo per attività di ricerca, soccorso e salvataggio</i>).....	1244
Articolo 1, commi 731-732 (<i>Atto unilaterale di rinuncia abdicativa della proprietà</i>)	1253
Articolo 1, comma 733 (<i>Riduzione delle risorse Fondo sviluppo e coesione 2021-2027</i>)	1257
Articolo 1, comma 734 (<i>Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria</i>)	1261
Articolo 1, comma 735 (<i>Razionalizzazione dei costi di funzionamento e di gestione della società RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A.</i>).....	1264
Articolo 1, comma 736 (<i>Riduzione del contributo alla finanza pubblica da parte dell'ACI</i>)	1266
Articolo 1, comma 737 (<i>Innalzamento del livello di finanziamento minimo garantito agli organismi del movimento sportivo nazionale</i>).....	1275
Articolo 1, comma 738 (<i>Piano Italia 1 Giga</i>).....	1279
Articolo 1, commi 739 e 740 (<i>Fondo nazionale per la connettività</i>)	1283

Articolo 1, commi 741-743 (<i>Disposizioni in materia di rimodulazione del PNRR</i>)	1285
Articolo 1, commi 744-746 (<i>Contributo alla Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglia</i>).....	1291
Articolo 1, commi 747-749 (<i>Piani di analisi e valutazione della spesa</i>).....	1293
Articolo 1, commi 750-755 (<i>Disposizioni per il controllo della spesa del Fondo per lo sviluppo della coesione</i>)	1298
Articolo 1, comma 756 (<i>Tabelle A e B</i>)	1305
Articolo 1, commi 757 (<i>Fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze</i>)	1320
Articolo 1, comma 758 (<i>Risorse per lavoro straordinario nelle Amministrazioni dello Stato</i>).....	1323
Articolo 1, commi 759-761 (<i>Fondo rotativo per la copertura del rischio di morosità incolpevole</i>).....	1324
Articolo 1, commi 762-765 (<i>Riapertura termine per domanda di accesso al Fondo indennizzo risparmiatori</i>).....	1327
Articolo 1, comma 766 (<i>Risorse per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»</i>).....	1330
Articolo 1, comma 767 (<i>Incremento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro</i>).....	1332
Articolo 1, commi 768-769 (<i>Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane</i>)	1334
Articolo 1, comma 770 (<i>Fondo per il rifinanziamento di "Industria 4.0"</i>)	1337
Articolo 1, comma 771 (<i>Acconto del contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti</i>)	1339
Articolo 1, commi 772-773 (<i>Fondo per l'attuazione di misure in favore degli enti locali e per la realizzazione di interventi in materia economica, sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, sport e cultura nonché di investimenti in materia di infrastrutture, mobilità e riqualificazione ambientale</i>).....	1341
Articolo 1, commi 774-782 (<i>Fondo sociale per il clima</i>)	1347
Articolo 1, commi 783-784 (<i>Disposizioni per il Piano Casa Italia</i>)	1356
Articolo 1, comma 785 (<i>Disposizioni in materia di contenziosi europei e nazionali</i>).....	1360

Articolo 1, comma 786 (<i>Finanziamento di un programma di prevenzione dell'HIV</i>)	1361
Articolo 1, comma 787 (<i>Indennità lavoratori aree crisi industriale complessa della Sicilia</i>).....	1364
Articolo 1, comma 788 (<i>Riconoscimento delle aziende faunistiche venatorie</i>)	1367
Articolo 1, comma 789 (<i>Misure in materia di economia circolare</i>).....	1370
Articolo 1, comma 790 (<i>Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale di immobili degli enti del Terzo settore e delle ONLUS</i>)	1372
Articolo 1, comma 791 (<i>Svolgimento di visite fiscali da parte dei medici specializzandi e dei partecipanti al corso di formazione specifica in medicina generale</i>)	1375
Articolo 1, comma 792 (<i>Assunzioni personale civile del Ministero dell'interno</i>).....	1379
Articolo 1, comma 793 (<i>Misure di stabilizzazione del personale paralimpico del Ministero della difesa</i>).....	1381
Articolo 1, comma 794 (<i>Fondo per la revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare</i>)	1383
Articolo 1, comma 795 (<i>Incremento del Fondo per la prevenzione e la cura dell'obesità</i>)	1388
Articolo 1, comma 796 (<i>Compensazione effetti finanziari derivanti dal comma 570 relativo alla proroga della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016/17</i>)	1390
Articolo 1, comma 797 (<i>Disposizioni per la prevenzione, la formazione e l'informazione in merito alla malattia celiaca</i>)	1391
Articolo 1, comma 798 (<i>Poliambulatorio Montezemolo</i>).....	1394
Articolo 1, commi 799-800 (<i>Disposizioni in materia di genetica agraria</i>)	1397
Articolo 1, commi 801-805 (<i>Contributo alle imprese produttrici di rottami di acciaio</i>).....	1403
Articolo 1, comma 806 (<i>Vie e Cammini di San Francesco</i>)	1408
Articolo 1, commi 807-811 (<i>Destinazione turistica di qualità</i>)	1410
Articolo 1, comma 812 (<i>PSN - Polo Strategico Nazionale</i>)	1414
Articolo 1, commi 813-816 (<i>Finanziamento del progetto "Educare al rispetto – Sport e salute"</i>)	1416
Articolo 1, comma 817 (<i>Fondo per il contrasto del cyberbullismo</i>)	1420

INDICE VOLUME IV

Tavola di raffronto	1423
----------------------------------	------

SEZIONE I

MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Articolo 1, commi 818-819 (<i>Laboratorio didattico per il cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli del 6 maggio 1976</i>).....	1445
Articolo 1, commi 820 e 821 (<i>Misure per la ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie emergenti per la difesa nazionale</i>)	1447
Articolo 1, comma 822 (<i>Istituzione del Fondo cultura terapeutica e cura sociale</i>).....	1450
Articolo 1, co 823, lett. a) (<i>Premio Mattei per la cooperazione culturale</i>).....	1452
Articolo 1, commi 823, lettera b), e 824 (<i>Istituzione del “Premio Olivetti per la cooperazione culturale”</i>).....	1454
Articolo 1, comma 823, lettera c) (<i>Contributo alla Fondazione Maxxi per la realizzazione del progetto “Maxxi Med”</i>).....	1456
Articolo 1, commi 825-827 (<i>Fondo per lo sviluppo, per il rafforzamento e per il rilancio della competitività nonché per la promozione del sistema musicale italiano</i>).....	1458
Articolo 1, comma 828 (<i>Distruzione di armi chimiche</i>).....	1461
Articolo 1, comma 829 (<i>Misure in materia di gestione delle terre e rocce da scavo</i>)	1463
Articolo 1, comma 830 (<i>Misure in materia di investimenti territoriali</i>)	1465
Articolo 1, commi 831-832 (<i>Maggiore flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi</i>)	1468
Articolo 1, comma 833 (<i>Iscrizioni Albo segretari comunali</i>).....	1471
Articolo 1, comma 834 (<i>Disposizioni per la contabilizzazione dei saldi di Province e Città metropolitane</i>).....	1473
Articolo 1, commi 835-839 (<i>Modalità di recupero dei contributi della finanza pubblica e delle risorse Covid-19 eccedenti negli enti locali</i>)	1476
Articolo 1, comma 840 (<i>Modifiche all'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo</i>).....	1480

Articolo 1, comma 841 (<i>Fondo per la promozione delle iniziative di contrasto alla criminalità organizzata</i>)	1484
Articolo 1 comma 842 (<i>Contributo all'Associazione degli Editori Indipendenti (ADEI) per la realizzazione di progetti di educazione alla lettura, in ambito didattico ed extra-didattico, in particolare nelle aree territoriali e nei contesti sociali più svantaggiati</i>).....	1485
Articolo 1, comma 843 (<i>Fondo per il sostegno alla mobilità pediatrica</i>).....	1487
Articolo 1, comma 844 (<i>Contributo all'Associazione alpinistica Alpenverein Südtirol (AVS)</i>).....	1488
Articolo 1, comma 845 (<i>Finanziamento di progetti sportivi in favore del Comune di Trento</i>)	1490
Articolo 1, comma 846 (<i>Misure a favore della Comunità della Val di Non</i>).....	1491
Articolo 1, commi 847- 848 (<i>Contributi per la copertura dei costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali da combattimento o affetti da problematiche comportamentali</i>).....	1493
Articolo 1, comma 849 (<i>Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità</i>).....	1496
Articolo 1, comma 850 (<i>Contributo all'Istituto Superiore di Sanità per il progetto Sentieri</i>).....	1501
Articolo 1, comma 851 (<i>Iniziative per il contrasto all'antisemitismo</i>)	1502
Articolo 1, comma 852 (<i>Contributo ai proprietari delle unità immobiliari site nell'immobile «Torre di via Antonini»</i>)	1504
Articolo 1, commi 853-856 (<i>Disposizioni in materia di esenzione IMU immobili degli enti non commerciali di cui alla lettera g) articolo 1, comma 759, della legge n. 160 del 2019</i>).....	1505
Articolo 1, commi 857 e 858 (<i>Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio</i>)	1512
Articolo 1, comma 859 (<i>Diminuzione dell'accisa sulla birra</i>)	1517
Articolo 1, commi 860-862 (<i>Interpretazione autentica sull'ambito di applicazione di due misure di esonero contributivo, con riferimento a soggetti operanti nell'ambito assicurativo e Norme di varie coperture finanziarie</i>)	1518
Articolo 1, comma 863 (<i>Istituzione del Fondo per il benessere psicologico dei lavoratori e degli studenti</i>)	1521

Articolo 1, commi 864-866 (<i>Misure a favore dell'Ente Parco Gran Paradiso</i>).....	1522
Articolo 1, commi 867-869 (<i>Finanziamento della raccolta dei dati relativi alle misure di contenzione meccanica presso le strutture sanitarie afferenti ai dipartimenti di salute mentale</i>)	1524
Articolo 1, comma 870 (<i>Contributi per programmi internazionali di ricerca sanitaria</i>)	1528
Articolo 1, comma 871 (<i>Piano di rientro sanitario della Regione Molise</i>).....	1530
Articolo 1, commi 872-874 (<i>Fondo per il sostegno alla mobilità delle persone con disabilità</i>)	1534
Articolo 1, commi 875 e 876 (<i>Allevamento cage free</i>)	1536
Articolo 1, comma 877 (<i>Rifinanziamento distretti del cibo</i>)	1539
Articolo 1, commi 878-881 (<i>Fondo di garanzia PMI e Fondo prima casa</i>)	1540
Articolo 1, comma 882 (<i>Sviluppo di poli museali innovativi. Destinazione di risorse ai progetti “Grande Maxxi” e “Maxxi Med”</i>).....	1551
Articolo 1, comma 883 (<i>Disposizioni in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere</i>).....	1554
Articolo 1, commi 884-894 (<i>Attuazione dell’investimento 5 “Fondo per gli alloggi destinati agli studenti” (PNRR M4C1) – contributi per nuovi posti letto in alloggi e residenze universitarie nonché misure per incentivare lo sviluppo della ricerca scientifica in materia di nuove tecnologie nelle regioni del Mezzogiorno</i>)	1557
Articolo 1, comma 895 (<i>Misure di sostegno alle attività del Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights</i>)	1573
Articolo 1, comma 896 (<i>Assegnazione di un contributo straordinario al CNR per lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e la continuità lavorativa del personale precario</i>).....	1575
Articolo 1, commi 897-898 (<i>Finanziamenti in favore della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli e della Fondazione “I Pomeriggi Musicali”</i>)	1578
Articolo 1, commi 899 e 900 (<i>Iniziative per la ricorrenza dei novanta anni dalla morte di Antonio Gramsci</i>)	1581
Articolo 1, comma 901 (<i>Contributi in materia di divulgazione culturale</i>)	1583

Articolo 1, commi 902-903 (<i>Celebrazioni per il centenario della nascita di Pio La Torre</i>).....	1584
Articolo 1, comma 904 (<i>Rifinanziamento Portale fonti delle fonti per la storia della Repubblica</i>)	1586
Articolo 1, comma 905 (<i>Contributo in favore del Festival dei due Mondi di Spoleto</i>).....	1588
Articolo 1, comma 906 (<i>Rifinanziamento della vigente autorizzazione di spesa in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole</i>)	1590
Articolo 1, comma 907 (<i>Contributo per la ricostruzione di immobili artigianali a seguito di calamità naturali</i>).....	1592
Articolo 1, comma 908 (<i>Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli</i>).....	1593
Articolo 1, comma 909 (<i>Completamento della carta geologica e geotematica d'Italia</i>)	1595
Articolo 1, comma 910 (<i>Digitalizzazione del comune di Trento</i>).....	1597
Articolo 1, comma 911 (<i>Modifiche alla disciplina delle zone di rispetto cimiteriale</i>).....	1600
Articolo 1, comma 912 (<i>Ricerca e promozione culturale sul valore della lettura su carta e della scrittura in corsivo a mano</i>)	1602
Articolo 1, comma 913 (<i>Contributo a favore della Fondazione Giorgio Napolitano ETS</i>)	1604
Articolo 1, comma 914 (<i>Misure per il sostegno degli studi e delle ricerche dell'ASviS</i>)	1606
Articolo 1, commi 915-921 (<i>Benefici in favore superstiti vittime civili violenza politica decedute anni 1970-1979</i>)	1608
Articolo 1, commi 922-924 (<i>Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare</i>).....	1612
Articolo 1, commi 925-926 (<i>Proroga del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica</i>)	1616
Articolo 1, commi 927-931 (<i>Contributi a favore di enti e associazioni operanti nel settore della disabilità</i>)	1619
Articolo 1, comma 932 (<i>Regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee</i>)	1624
Articolo 1, comma 933 (<i>Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete di gas naturale</i>).....	1626

Articolo 1, commi 934-936 (<i>Validazione unica delle richieste di rimborso dell'IVA</i>)	1630
Articolo 1, commi 937-939 (<i>Disposizioni urgenti in materia di sanità</i>).....	1632
Articolo 1, comma 940 (<i>Inquadramento nei ruoli dirigenziali di medici veterinari</i>).....	1638
Articolo 1, commi 941-943 (<i>Misure per le dimissioni ospedaliere protette</i>)	1640
Articolo 1, commi 944 e 945 (<i>Imposta sostitutiva sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dipendenti da strutture private accreditate</i>).....	1643
Articolo 1, comma 946 (<i>Tavolo interistituzionale nel settore delle ceramiche</i>).....	1644
Articolo 1, comma 947 (<i>Misure per un efficiente funzionamento dell'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari</i>).....	1645
Articolo 1, commi 948-949 (<i>Disposizioni recanti la istituzione di una centrale unica di committenza dedicata alla ricerca</i>)	1649
Articolo 1, comma 950 (<i>Fondo in favore della minoranza slovena</i>).....	1651
Articolo 1, comma 951 (<i>Prosecuzione del Piano di rientro della Regione Abruzzo</i>)	1652
Articolo 1, commi 952-953 (<i>Misure per il potenziamento degli screening neonatali estesi</i>).....	1655
Articolo 1, commi 954-956 (<i>Programma di screening per le patologie legate all'inquinamento ambientale</i>)	1658
Articolo 1, commi 957-959 (<i>Fondi per Vibo Valentia</i>)	1660
Articolo 1, commi 960-961 (<i>Rafforzamento della struttura del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu - Callinectes sapidus</i>)	1661
Articolo 1, commi 962-965 (<i>Benefici per imprese energivore</i>).....	1666
Articolo 1, comma 966 (<i>Contributo per il comune di Latina e per l'Orchestra sinfonica di Milano</i>)	1668
Articolo 1, comma 967 (<i>Deroga alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche</i>).....	1669
Articolo 1, comma 968 (<i>Potenziamento delle reti del servizio idrico integrato nelle Regioni del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto</i>)	1671
Articolo 1, comma 969 (<i>Programma Tourism Digital Hub-TDH</i>).....	1673

Articolo 1, commi 970-971 (<i>Disposizioni su aeroporto di Pescara</i>)	1674
Articolo 1, comma 972 (<i>Contributo all'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia e alla Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca</i>)	1676
Articolo 1, comma 973 (<i>Clausola di salvaguardia</i>)	1678
Articolo 2 (<i>Stato di previsione dell'entrata</i>)	1680
Articolo 3 (<i>Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative</i>)	1682
Articolo 4 (<i>Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy</i>)	1695
Articolo 5 (<i>Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali</i>)	1698
Articolo 6 (<i>Stato di previsione del Ministero della giustizia</i>)	1701
Articolo 7 (<i>Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i>)	1705
Articolo 8 (<i>Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative</i>)	1708
Articolo 9 (<i>Stato di previsione del Ministero dell'interno</i>)	1710
Articolo 10 (<i>Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica</i>)	1719
Articolo 11 (<i>Stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti</i>)	1721
Articolo 12 (<i>Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca</i>)	1728
Articolo 13 (<i>Stato di previsione del Ministero della difesa</i>)	1730
Articolo 14 (<i>Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste</i>)	1738
Articolo 15 (<i>Stato di previsione del Ministero della cultura</i>)	1742
Articolo 16 (<i>Stato di previsione del Ministero della salute</i>)	1746
Articolo 17 (<i>Stato di previsione del Ministero del turismo</i>)	1749
Articolo 18 (<i>Totale generale della spesa</i>)	1751
Articolo 19 (<i>Quadro generale riassuntivo</i>)	1752
Articolo 20 (<i>Disposizioni diverse</i>)	1755
Articolo 21 (<i>Entrata in vigore</i>)	1765

TAVOLA DI RAFFRONTO

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689-bis Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-bis-A Art. co.</i>	<i>A.C. 2750 Art. 1, co.</i>	<i>Legge n. 199/2025 Art. 1, co.</i>
SEZIONE I – MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI				
Risultati differenziali bilancio dello Stato	1, co. 1	1, co. 1	1	1
Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 4 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria		1-bis	2	2
Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche	2	2	3-4	3-4
Carta «Dedicata a te» per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità	3	3	5-6	5-6
Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali,	4, co. 1	4, co. 1	7	7
Premi di produttività e del trattamento accessorio	4, co. 2-6	4, co. 2-6	8-12	8-12
Norma temporanea di riduzione dell'IRPEF su dividendi di azioni di lavoratori dipendenti		4, co. 7	13	13
Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica	5	5	14	14
Misure in favore delle imprese del settore agricolo	6, co. 1	6, co. 1	15	15
Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI)		6, co. 1-bis	16	16
Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi	7	7	17	17
Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere (precedente scheda DL 48/23)	8	8	18-21	18-21
Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici	9	9	22	22
Interventi di rigenerazione urbana		9-bis	23	23
Adeguamento dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota cinque per mille	10	10	24	24
Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia	11	11	25-26	25-26
Condizioni di accesso al regime forfetario	12	12	27	27
Disposizioni in materia di criptovalute	13, co. 1 <i>Srancio del co. 1 lett b)</i>	13, co. 1	28	28
Incremento aliquota Tobin tax		13, co. 1-bis–1-quater	29-31	29-31
Disposizioni in materia di requisiti patrimoniali per fruire dei servizi erogati dagli enti locali		13-bis	32-34	32-34

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689-bis Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-bis-A Art. co.</i>	<i>A.C. 2750 Art. 1, co.</i>	<i>Legge n. 199/2025 Art. 1, co.</i>
Disposizioni in materia di assegnazione agevolata di beni ai soci e di estromissioni dei beni delle imprese individuali	14	14	35-41	35-41
Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali	15	15	42-43	42-43
Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta	16	16	44-45	44-45
Revisione disciplina dividendi infra-UE IRAP e disciplina delle istanze di rimborso	17	17	46-50	46-50
Modifiche alla disciplina dei dividendi	18, co. 1-4	18, co. 1-5	51-55	51-55
Regime della deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela per perdite attese	19, co. 1-3	19, co. 1-3	56-58	56-58
Disposizioni fiscali inerenti alle assicurazioni veicoli e natanti		19, co. 3-bis–3-septies	59-64	59-64
Valutazione di talune tipologie di titoli da parte di soggetti che non adottano i principi contabili internazionali		19, co. 3-octies–3-decies	65-67	65-67
Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva	20	20	68-73	68-73
Incremento dell'aliquota IRAP per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione	21	21	74-75	74-75
Sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA	22	22	76-81	76-81
Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione	23	23	82-101	82-101
Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali	24	24	102-110	102-110
Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto	25, co. 1	25, co. 1, co. 1-bis-1-quinquies	111-115	111-115
Misure di contrasto alle indebite compensazioni	26, co. 1-2	26, co. 1	116	116
Estensione del patrimonio informativo dell'Agenzia delle entrate – Riscossione	27	27	117-118	117-118
Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo	28, co. 1-5	28, co. 1-5 e 5-bis	119-124	119-124
Differimento dell'efficacia dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate	29, co. 1	29, co. 1	125	125
Contributo per la copertura di spese amministrative relative ad adempimenti doganali sulle piccole spedizioni		29, co. 1-bis–1-quater	126-128	126-128
Misure in materia di accisa sui carburanti	30	30	129	129

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689-bis Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-bis-A Art. co.</i>	<i>A.C. 2750 Art. 1, co.</i>	<i>Legge n. 199/2025 Art. 1, co.</i>
Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie	31	31	130	130
Norme di razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d'impresa	32	32	131-132	131-132
Limiti alla deducibilità degli interessi passivi	33, co. 1-3	33, co. 1-2, 2-bis e 3	133-136	133-136
Modifica alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario		33-bis	137	137
Soppressione dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti	34	<i>Soppresso</i>		
Modifiche al calcolo della base imponibile IVA	35, co. 1-2	35, co. 1-2	138-139	138-139
Estensione obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di intermediazione commerciale		35, co. 2-bis-2-quater	140-142	140-142
Operazioni sui mercati effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze	36	36	143	143
Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni		36-bis	144	144
Esenzione imposta di bollo su alcuni contratti di credito		36-ter	145-146	145-146
Disposizioni in materia di giustizia tributaria		36-quater	147-150	147-150
Disposizioni in materia del gioco numerico a totalizzatore nazionale <i>Win For Italia Team</i>		36-quinquies	151-152	151-152
Misure in materia di assunzioni a tempo indeterminato	37	37	153-155	153-155
Disposizioni in materia di lavoro in agricoltura		37-bis, co. 1	156	156
Disposizioni su imprese agricole piccole e medie nei contratti di rete		37-bis, co. 2	157	157
Misure in materia di assegno di inclusione - ADI	38	38	158-161	158-161
Ape sociale	39	39	162-163	162-163
Misure in materia di ammortizzatori sociali	40, co. 1-10	40, co. 1-10	164-174	164-174
Disciplina sperimentale nuove imprese per la salvaguardia occupazionale		40, co. 10-bis	175	175
Modifiche alla liquidazione anticipata della NaSpI		40-bis	176	176
Disposizioni in materia di accertamento giudiziale dell'applicazione degli standard retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro		40-ter	<i>Soppresso</i>	-
Retribuzioni ai dipendenti civili italiani impiegati presso basi militari statunitensi in Italia		40-quater	177-178	177-178
Incremento delle pensioni in favore dei soggetti in condizioni disagiate	41	41	179	179

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689-bis Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-bis-A Art. co.</i>	<i>A.C. 2750 Art. 1, co.</i>	<i>Legge n. 199/2025 Art. 1, co.</i>
Norma di adeguamento dell'età pensionabile per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e risorse per polizza assicurative per il personale suddetto	42, co. 1	42, co. 1, co. 1-bis-1-quinquies	180-184	180-184
Misure in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita e di incentivazione al posticipo del pensionamento	43, co. 1-9 e 11	43, co. 1-9 e 11	185-193, 197	185-193, 197
Misure di incentivazione al posticipo del pensionamento	43, co. 10	43, co. 10	194	194
Prestazioni della previdenza complementare al fine del pensionamento anticipato		43, co. 10-bis	195	195
Omesso versamento di contributi per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti		43, co. 10-ter	196	196
Misure in materia di liquidazione dei trattamenti di fine rapporto nel pubblico impiego	44	44	198	198
Disposizioni per il rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari	45	45	199-200	199-200
Disposizione in materia di previdenza complementare		45-bis	201-202	201-202
Modifiche in materia di trattamento di fine rapporto e di adesione alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato		45-ter	203-205	203-205
Misura di integrazione del reddito delle lavoratrici madri con due o più figli	46	46	206-207	206-207
Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza	47, co. 1	47, co. 1 e 1-bis	208-209	208-209
Promozione dell'occupazione delle madri lavoratrici	48	48	210-213	210-213
Incentivi per la trasformazione dei contratti (conciliazione vita-lavoro)	49	49	214-218	214-218
Rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori	50	50	219-220	219-220
Rafforzamento del contratto a termine a favore della genitorialità	51	51	221	221
Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori	52, co. 1-2	52, co. 1-2	222-223	222-223
Comunità estive per bambini e per anziani		52, co. 2-bis	224	224
Istituzione del Fondo Sport famiglia		52-bis	225-226	225-226
Fondo per le iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare	53	53	227	227
Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità	54	54	228	228
Rifinanziamento del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza	55, co. 1	55, co. 1 e 1-bis-1-quater	229-232	229-232

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689-bis Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-bis-A Art. co.</i>	<i>A.C. 2750 Art. 1, co.</i>	<i>Legge n. 199/2025 Art. 1, co.</i>
Fondo per incentivare le attività educative nelle scuole in materia di pari opportunità, consenso, diritto all'integrità e rispetto		55, co. 1-quinquies	233	233
Contributo per il sostegno abitativo dei genitori separati o divorziati	56	56	234-235	234-235
Potenziamento delle misure contro la tratta degli esseri umani	57	57	236	236
Disposizioni in materia di detassazione del trattamento accessorio	58, co. 1	58, co. 1	237	237
Armonizzazione trattamento accessorio del personale dei comuni		58, co. 1-bis	238	238
Trattamento economico accessorio del personale di alcune amministrazioni	58, co. 2	58, co. 2	239	239
Disposizioni in materia di personale del corpo di Polizia penitenziaria	59, co. 1-7	59, co. 1-7	240-246	240-246
Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria		59, co. 7-bis	247	247
Disposizioni per favorire il rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo dell'amministrazione economico-finanziaria		59-bis	248-249	248-249
Potenziamento del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto		59-ter	250-252	250-252
ItaliaMeteo	60, co. 1 e 2	60, co. 1 e 2	253-254	253-254
Sistemi informativi CONSOB	60, co. 3	60, co. 3	255	255
Misure relative a benefici di natura assistenziale o sociale applicabili al Presidente e ai componenti di Autorità		60, co. 3-bis	256-257	256-257
Personale CONSOB		60, co. 3-quater	258	258
Personale Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)		60, co. 3-quinquies-3-sexies	259-260	259-260
Dirigenti degli Uffici di diretta collaborazione del MEF		60, co. 3-septies	261	261
Assunzioni presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA)		60, co. 3-octies	262	262
Conferimento di incarichi dirigenziali da parte del Ministero della cultura		60, co. 3-novies (periodo 1)	263	263
Incarichi dirigenziali a professionisti esterni e assunzioni presso il Ministero delle finanze		60, co. 3-novies (periodi 2-5)	264	264
Composizione della Commissione per la Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva		60, co. 3-undecies	265	265
Contributi per la realizzazione di interventi infrastrutturali per l'America's Cup		60, co. 3-duodecies	266-267	266-267

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689-bis Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-bis-A Art. co.</i>	<i>A.C. 2750 Art. 1, co.</i>	<i>Legge n. 199/2025 Art. 1, co.</i>
Incompatibilità per chi esercita poteri o negoziali per conto delle PA		60, co. 3-terdecies	<i>Soppresso</i>	-
Conferimento ai dipendenti MEF di incarichi nelle società partecipati e disciplina dei relativi compensi		60, co. 3-quaterdecies	268	268
Disposizioni per il personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli		60, co. 3-quinquiesdecies	269	269
Indennità ricercatore e tecnologo ISTAT	60, co. 4	60, co. 4	270	270
CNB e CNBBSV presso Presidenza del Consiglio dei ministri	60, co. 5 e 6	60, co. 5 e 6	271-272	271-272
Sistema contributivo a carico del mercato di riferimento per il finanziamento di AGCOM	60, co. 7-9	60, co. 7-9	273-275	273-275
Incarichi dirigenziali presso il Garante infanzia e adolescenza		60, co. 9-bis -9-ter	276-277	276-277
Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta		60, co. 9-quater-9-quinquies	278-279	278-279
Rafforzamento capacità industriali della difesa		60, co. 9-sexies	280	280
Comitato di esperti presso il MEF in materia di economia sociale		60, co. 9-septies	281	281
Garante infanzia e adolescenza	60, co. 10 <i>Stralciato</i>			
Adeguamento del trattamento accessorio del personale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA assunto in sostituzione di dipendenti provenienti da SIN S.p.A.		60, co. 10-bis	282	282
Incarichi dirigenziali presso il Dipartimento funzione pubblica		60-bis, co.1	283	283
Incarichi dirigenziali presso il Dipartimento politiche per la disabilità		60-bis, co.2	284	284
Abrogazione della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità		60-bis, co.3	285	285
Incarichi dirigenziali presso il Ministero del lavoro		60-bis, co.4	286-287	286-287
Copertura oneri per gli incarichi dirigenziali presso il Dipartimento funzione pubblica (comma 283)		60-bis, co.4	288	288
Collaboratori presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della Giustizia		60-bis, co.6	289-290	289-290
Collocamento fuori ruolo dei magistrati		60-bis, co.7	<i>Soppresso</i>	-
Limiti all'utilizzo taxi e autonoleggio nella PA		60-bis, co.8	291-292	291-292
Stabilizzazione del personale presso il Ministero della giustizia e nell'ambito della giustizia amministrativa		60-bis, co.9	293	293
Facoltà assunzionali del Ministero della Giustizia		60-bis, co.10	294	294

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689-bis Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-bis-A Art. co.</i>	<i>A.C. 2750 Art. 1, co.</i>	<i>Legge n. 199/2025 Art. 1, co.</i>
Rafforzamento della capacità amministrativa della COVIP e ulteriori disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazione della disciplina sulle forme di previdenza complementare		60-bis, co.11-16	295 e 296	295 e 296
Comitato per la meteorologia e ItaliaMeteo		60-bis, co.17-19	297-301	297-301
Assunzione di magistrati ordinari	61	61	302	302
Assunzioni Corpi di polizia e Vigili del fuoco	62, co 1	62, co 1	303	303
Riduzione di oneri per le Forze armate (Capitanerie di porto)	62, co 2	62, co 2	304	304
Piano di reclutamento straordinario per la valorizzazione del personale ricercatore assunto dalle Università statali e non statali legalmente riconosciute e del personale assunto dagli Enti di ricerca nell'ambito dei progetti del PNRR		62-bis	305-314	305-314
Misure relative al personale delle Forze di Polizia anche connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina		62-ter	315-316	315-316
Autorizzazione alla Commissione nazionale per il diritto di asilo all'impiego di prestatori di lavoro con contratto a termine per le esigenze del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo		62-quater	317	317
Misure urgenti per la riqualificazione dell'area di Pietralata a Roma		62-quinquies	318-325	318-325
Misure organizzative a sostegno dell'attività del MIMIT e del Garante prezzi		62-sexies	326-332	326-332
Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale	63	63	333-339	333-339
Misure di prevenzione	64	64	340-343	340-343
Piano nazionale di azioni per la salute mentale (PANSM)	65	65	344-347	344-347
Incremento quota del Fondo sanitario nazionale destinata agli Istituti zooprofilattici sperimentali	66	66	348	348
Finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere per acuti e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica	67	67	349-350	349-350
Farmacia dei servizi	68	68	351-356	351-356
Indennità del personale del Servizio sanitario nazionale	69	69	357-361	357-361
Assunzioni personale del ruolo sanitario per il Servizio sanitario nazionale	70, co. 1-3	70 co. 1-3 e 3-bis	362-365	362-365
Disposizioni per la valorizzazione del personale operante nei servizi di pronto soccorso	71	71	366	366
Cure palliative	72	72	367	367
Fondo per il finanziamento di corsi sperimentali di tecniche di primo soccorso		72-bis	368	368

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689-bis Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-bis-A Art. co.</i>	<i>A.C. 2750 Art. 1, co.</i>	<i>Legge n. 199/2025 Art. 1, co.</i>
Ripartizione Fondo farmaci innovativi	73	73	369-370	369-370
Quote premiali SSN	74	74	371-372	371-372
Adeguamento delle piattaforme informatiche dell'INPS per il potenziamento dell'assistenza a tutela della salute psicologica e psicoterapica	75	75	373-375	373-375
Revisione annuale del prontuario	76	76	376-380	376-380
Dematerializzazione della ricetta per l'erogazione dei prodotti per celiaci	77	77	381-385	381-385
Altre disposizioni in materia di farmaceutica	78, co. 1-11	78, co. 1-2, 2-bis, 3-8, 11 (commi 9-10 soppressi)	386-395	386-395
Procedure pubbliche di acquisto di farmaci non biologici a brevetto scaduto		78, co. 11-bis	396	396
Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110	79	79	397-398	397-398
Spesa per l'acquisto di dispositivi medici	80	80	399	399
Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati	81	81	400-401	400-401
Ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione	82	82	402-404	402-404
Realizzazione dei servizi di scambio transfrontaliero per le ricette mediche elettroniche, il profilo sanitario sintetico, i documenti clinici originali, i referti di laboratorio, le schede di dimissione ospedaliera e i referti di diagnostica per immagini	83	83	405-406	405-406
Riparto delle somme da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	84	84	407-409	407-409
Potenziamento dei servizi di telemedicina	85	85	410-412	410-412
Accertamento e riscossione del contributo per il governo dei dispositivi medici	86	86	413-416	413-416
Disposizioni relative al Fondo per il governo dei dispositivi medici	87	87	417-418	417-418
Attribuzione di competenze al Commissario straordinario per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA) per interventi di contenimento del numero dei cinghiali	88	88	419	419
Misure in materia di patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura Generale dello Stato e di litisconsorzio necessario	89 <i>Stralciato</i>			
Aumento del fondo destinato ai bambini affetti da malattie oncologiche e misure in materia di epilessia farmacoresistente	90	90	420-421	420-421
Misure in materia di dipendenze patologiche	91	91	422	422

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689-bis Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-bis-A Art. co.</i>	<i>A.C. 2750 Art. 1, co.</i>	<i>Legge n. 199/2025 Art. 1, co.</i>
Misure per il contenimento dei consumi energetici delle strutture sanitarie	92	92	423-424	423-424
Misure in materia di monitoraggio della spesa sanitaria	93	93	425	425
Controlli sulle regioni nell'ambito del monitoraggio dell'assistenza sanitaria		93-bis	426	426
Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali	94, co. 1-13	94, co. 1-3, 7-13 (commi 4-6 soppressi)	427-436	427-436
Comunicazioni concernenti pagamenti in contanti per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo		94, co.13-bis	437	437
Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate	95, co. 1-10	95, co. 1-10	438-447	438-447
Credito d'imposta aggiuntivo per gli investimenti realizzati nel 2025 nella ZES unica		95, co.10-bis-10-sexies	448-452	448-452
Zone Franche doganali intercluse Basso Lazio		95-bis	453	453
Credito d'imposta, per investimenti in beni strumentali per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura	96, co. 1-6	96, co. 1-6	454-459	454-459
Proroga del credito d'imposta ZES in agricoltura		96, co. 6-bis- 6-octies	460-466	460-466
Rinnovamento e potenziamento degli impianti da fonti rinnovabili		96-bis	467	467
Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese	97	97	468	468
Interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese	98	98	469-471	469-471
Fondo Unico Nazionale per il Turismo - FUNT		98-bis	472	472
Disposizioni in materia di manutenzione stradale e collegamenti stradali e autostradali	99, co. 1-2	99, co. 1-2	473-474	473-474
Risorse per strade e ferrovie della Basilicata		99, co. 2-bis	475	475
Piattaforma logistica di Valle Ufita		99, co. 2-ter	476	476
Linea 2 metropolitana di Torino		99, co. 2-quater	477	477
Risorse per linee di intervento in materia di mobilità e sviluppo		99, co. 2-quinquies	478	478
Sistema idrico del Peschiera	99, co. 3	99, co. 3	479	479
Finanziamento per la realizzazione del collegamento stradale "Cisterna-Valmontone"		99, co. 3-bis	480	480
Esenzione addizionale comunale sui diritti d'imbarco di alcuni aeroporti della regione Emilia-Romagna (Rimini, Forlì e Parma)		99, co. 3-ter-3-sexies	481-484	481-484
Autorizzazione di spesa per interventi normativi in materia di mobilità		99, co. 3-septies	485	485

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689-bis Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-bis-A Art. co.</i>	<i>A.C. 2750 Art. 1, co.</i>	<i>Legge n. 199/2025 Art. 1, co.</i>
Sicurezza nelle gallerie ferroviarie		99-bis	486	486
Misure in materia di definizione e applicazione dei prezzi relativi ai prodotti, alle attrezzature e alle lavorazioni degli appalti di lavori		99-ter	487-494	487-494
Potenziamento della presenza istituzionale nazionale all'estero	100, co. 1	100, co. 1	495	495
Concorso a segretario di legazione Ministero affari esteri		100, co. 1-bis	496	496
Elezioni comitati italiani all'estero e consiglio generale italiani all'estero	101	101	497	497
Promozione economica e culturale e finanziamento per la valorizzazione dei profili internazionali della celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli	102, co. 1	102, co. 1	498	498
Dotazione del Fondo sport agli studenti universitari		102, co. 1-bis e 1-ter	499-500	499-500
Contributo per l'Osservatorio Sud-Est Europa della Fondazione Einaudi ETS		102, co. 1-quater	501	501
Contributo alla Fondazione Med-Or		102, co. 1-quinquies	502	502
Misure in materia di internazionalizzazione delle imprese	103	103	503-504	503-504
Interventi in favore dell'Ucraina	104	104	505-510	505-510
Misure per gli italiani all'estero e per la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero		104-bis	511-514	511-514
Misure in materia di istruzione	105, co. 1-3	105, co. 1-3	515-517	515-517
Fondo per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici		105, co. 3-bis	518	518
Contributo agli studenti delle scuole paritarie		105, co. 3-ter	519	519
Nuova definizione dell'organico dell'autonomia e soppressione dell'organico triennale del personale ATA delle istituzioni scolastiche	106, co. 1-6	106, co. 1-6 e 6-bis	520-526	520-526
Immissioni in ruolo di dirigenti scolastici		106, co. 6-ter e 6-quater	527-528	527-528
Misure per la pianificazione pluriennale dei finanziamenti per la ricerca e Istituzione del Fondo per la programmazione della ricerca- FPR	107	107	529-533	529-533
Misure volte a favorire le opportunità educative e per il contrasto della povertà educativa, per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline SSH (Social Sciences and Humanities)		107, co. 5-bis	534	534
Misure per il potenziamento dell'Erasmus italiano		107-bis	535	535
Fondo per la promozione del dialogo (FPD)		107-ter	536-537	536-537
Carta elettronica "Valore"	108	108	538-549	538-549

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689-bis Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-bis-A Art. co.</i>	<i>A.C. 2750 Art. 1, co.</i>	<i>Legge n. 199/2025 Art. 1, co.</i>
Interventi per Matera “Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026”		108-bis	550	550
Istituzione del Fondo nazionale per il federalismo museale	109	109	551-552	551-552
Contributo per il Teatro alla Scala di Milano		109, co. 2-bis	553	553
Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220 (“Disciplina del cinema e dell'audiovisivo”)	110	110	554	554
Fondo per la riduzione dell’esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale	111	111	555-558	555-558
Disposizioni concernente il Comune de L’Aquila e altri comuni del cratere sismico 2009	112, co. 1-4	112, co. 1-4	559-562	559-562
Interventi di ricostruzione in Emilia-Romagna in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012	112, co. 5-10	112, co. 5-10	563-568	563-568
Disposizioni concernenti i finanziamenti agevolati per le imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012	112, co. 11	112, co. 11	569	569
Proroga gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016/17	112, co. 12-14	112, co. 12, 12-bis, 13 e 14	570-573	570-573
Disposizioni concernenti le utenze localizzate nelle zone interessate dagli eventi sismici 2016 e 2017	112, co. 15-16	112, co. 15-16	574-575	574-575
Differimento termini sospensione rate mutui concessi da CDP ad enti locali interessati da eventi sismici 2016 e 2017	112, co. 17	112, co. 17	576	576
Proroga sospensione pagamenti rate mutui e finanziamenti in favore di soggetti interessati dagli eventi sismici 2016 e 2017	112, co. 18-20	112, co. 18-20	577-579	577-579
Proroga esenzioni dei redditi dei fabbricati ed esenzione IMU per immobili interessati dagli eventi sismici 2016 e 2017	112, co. 21	112, co. 21	580	580
Proroghe in materia di siti di stoccaggio temporaneo delle macerie e di deroghe ai limiti per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi nelle zone interessate da eventi sismici nel 2016 e 2017	112, co. 22 e 23	112, co. 22 e 23	581-582	581-582
Riparto somme operate dal Commissario del Governo per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma nel 2016 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria	112, co. 24	112, co. 24	583	583
Esclusione ISEE immobili inagibili per calamità naturali	112, co. 25	112, co. 25	584	584
Compensazione perdita gettito TARI in favore di Comuni interessati da eventi sismici 2016 e 2017	112, co. 26	112, co. 26	585	585
Contratti a tempo determinato Uffici per la ricostruzione cratere sisma 2016	112, co. 27	112, co. 27	586	586
Proroga contributo disagio abitativo territori sisma 2016	112, co. 28	112, co. 28	587	587
Piattaforme informatiche Commissario straordinario sisma 2016	112, co. 29	112, co. 29	588	588

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689-bis Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-bis-A Art. co.</i>	<i>A.C. 2750 Art. 1, co.</i>	<i>Legge n. 199/2025 Art. 1, co.</i>
Fondo complementare PNRR per interventi territori interessati da eventi sismici 2009 e 2016 (art. 13-ter DL 228/21)	112, co. 30	112, co. 30	589	589
Proroga stato di emergenza sisma 2016	112, co. 31	112, co. 31	590	590
Proroga delle agevolazioni per la zona franca urbana Sisma Centro Italia	112, co. 32	112, co. 32	591	591
Cessazione contributi autonoma sistemazione sisma Marche e Umbria 2022-23	112, co. 33-35	112, co. 33-35	592-594	592-594
Esenzioni IMU per immobili interessati dagli eventi sismici nelle Marche e in Umbria nel 2022-23	112, co. 36	112, co. 36	595	595
Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.	112, co. 37-38	112, co. 37-38	596-597	596-597
Ischia (sisma 2017 e alluvione 2022)	112, co. 39-40	112, co. 39-40	598-599	598-599
Disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell'Area Etna	112, co. 41-44	112, co. 41-44	600-603	600-603
Alluvione Emilia 2023	112,co. 45-46	112,co. 45-46, co. 46-bis e 46-ter	604-607	604-607
Disposizioni per il contrasto alla crisi idrica	112, co. 47-48-ter	112, co. 47, 48, 48-bis e 48-ter	608-611	608-611
Ricostruzione pubblica e privata sisma Campobasso 2018	112, co. 49	112, co. 49	612	612
Eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 - Contributi per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese	112, co. 50	112, co. 50	613	613
Autorizzazione di spesa eventi calamitosi Ischia 2017 e 2022	112, co. 51	112, co. 51	614	614
Risorse per interventi ricostruzione privata eventi sismici Marche e Umbria 2022-23	112, co. 52	112,co. 52	615	615
Incremento del contributo per la ricostruzione privata a seguito degli eventi sismici a far data dal 1° aprile 2009	112, co. 53 e 54	112, co. 53, 53-bis e 54	616-618	616-618
Modalità di ricostruzione del Fondo per la ricostruzione		112, co. 54-bis	619	619
Modifiche alla legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità		112, co. 54-ter	620	620
Ricostruzione privata sisma Abruzzo		112, co. 54-quater	621	621
Disposizioni concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano (PFAS)		112, co. 54-quinquies	622-623	622-623
Modifica al Codice dei contratti pubblici per attuazione PNRR		112, co. 54-sexies	624	624
Assunzioni regioni ed enti locali interessati dagli eventi sismici 2016		112, co. 54-septies–54-novies	625-627	625-627

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689-bis Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-bis-A Art. co.</i>	<i>A.C. 2750 Art. 1, co.</i>	<i>Legge n. 199/2025 Art. 1, co.</i>
Deroga in materia di inconferibilità di incarichi		112. co. 54 decies	-	-
Proroga tavolo tecnico per la verifica dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relative al sisma del 1990		112, co. 54-undecies	628	628
Disposizioni concernenti il Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei		112, co. 54-duodecies-54 terdecies	629-630	629-630
Misure in materia di Protezione civile	113, co. 1-3	113, co. 1-3	631-633	631-633
Risorse per le politiche della dimensione subacquea	113, co. 4	113, co. 4	634	634
Riduzione del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario	114	114	635-637	635-637
Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità delle Regioni	115, co. 1-7	115 co. 1-7 e 7-bis	638-645	638-645
Modifiche in materia di approvazione del bilancio consolidato e di variazioni di bilancio	116	116	646-648	646-648
Proroga disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale e comunale IRPEF	117, co. 1	117, co. 1 e 1-bis	649-650	649-650
Misure di ripiano del disavanzo delle regioni a statuto ordinario		117, co. 1-ter	651	651
Recepimento dell'accordo tra il Governo e la regione autonoma Sardegna in materia di finanza pubblica		117-bis	652-656	652-656
Misure per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome		117-ter e 117-quater	657-658	657-658
Modifica delle modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità e altre misure per il miglioramento della capacità di riscossione degli enti locali	118, co. 1, 2 e 3	118, co. 1, 2-3	659, 661-662	659, 661-662
Revisione della disciplina del Fondo pluriennale vincolato per interventi di investimento		118, co. 1-bis	660	660
Contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) per gli enti in dissesto e revisione delle regole di utilizzo degli avanzi vincolati da parte degli enti in disavanzo	119, co. 1-2	119, co. 1-2	663-664	663-664
Misura del tasso di interesse sui crediti che residuano dalla gestione commissariale		119, co. 2-bis	665	665
Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali	120, co. 1	120, co. 1	666	666
Area comprensorio Falconera-Palagon nel comune di Caorle		120, co. 1-bis-1-sexies	667-671	667-671
Anticipazioni di tesoreria	120, co. 2	120, co. 2	672	672
Fondo per l'assistenza ai minori	120, co. 3	120, co. 3	673	673
Fondo per l'armonizzazione dei trattamenti economici del personale dei comuni	120, co. 4	120, co. 4	674	674

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689-bis Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-bis-A Art. co.</i>	<i>A.C. 2750 Art. 1, co.</i>	<i>Legge n. 199/2025 Art. 1, co.</i>
Autorizzazione variazioni tra capitoli relativi a contributi e i fondi di parte corrente attribuiti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario		120, co. 4-bis	675	675
Abrogazione di divieti di contrazione mutui e di spese applicabili alle province delle regioni a statuto ordinario		120, co. 4-ter	676	676
Proroga termini per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva		120, co. 4-quater	677	677
Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali e utilizzo delle relative risorse per le maggiori spese energetiche		120, co. 4-quinquies e 4-sexies	678-679	678-679
Misure in materia di Fondo di solidarietà comunale per Roma Capitale e per aggiornamento dell'elenco dei comuni per le esenzioni IMU agraria		120-bis	680-681	680-681
Estinzione anticipata prestiti obbligazionari		120-ter	682	682
Proroga disposizioni in materia di imposta di soggiorno – Giubileo 2025	121	121	683-684	683-684
Misure in favore degli enti locali in difficoltà finanziaria	122, co. 1	122, co. 1 e 1-bis	685-686	685-686
Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti		122, co. 1-ter	687	687
Amministrazione dei beni civici frazionali		122-bis	688	688
Attenuazione blocco trasferimenti in caso di inadempimenti degli enti locali		122-ter	689	689
Trasferimenti risorse a società in house da parte delle Province		122-quater	690	690
Disposizioni per la semplificazione e la continuità amministrativa dei comuni di piccole dimensioni – Segretari comunali		122-quinquies	691	691
Istituzioni del Parco Nazionale “Costa dei Trabocchi”		122-sexies	692-694	692-694
Misure per l'attuazione del PNRR – Gazzetta Amministrativa		122-septies	695	695
Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni	123	123	696	696
LEP Sanità	124	124	697	697
LEP Assistenza	125	125	698	698
LEP Prestazioni sociali	126	126	699-705	699-705
LEP Assistenza – Assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità	127	127	706-711	706-711
LEP Istruzione	128	128	712-714	712-714
Riduzioni dotazioni dei Ministeri	129, co. 1 e 2	129, co. 1 e 2	715-716	715-716

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689-bis Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-bis-A Art. co.</i>	<i>A.C. 2750 Art. 1, co.</i>	<i>Legge n. 199/2025 Art. 1, co.</i>
Riduzione autorizzazione di spesa relativa al beneficio dell'anticipo del pensionamento a seguito del monitoraggio	129, co. 3	129, co. 3	717	717
Riduzione degli stanziamenti di spesa per pensionamento dei lavoratori addetti a lavorazione particolarmente faticose e pesanti		129, co. 3-bis	718	718
Abrogazione art. 49-bis del DL 34/2019 (Misure per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro)	129, co. 4	129, co. 4	719	719
Riduzione risorse programma "Accertamento e riscossione delle entrate e gestione beni immobiliari dello Stato"	129, co. 5	129, co. 5	720	720
Somme iscritte in contro residui Fondo Sviluppo e Coesione	129, co. 6	129, co. 6	721	721
Riduzione fondo art. 1, co. 886, L 207/24 (risorse per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica)	129, co. 7	129, co. 7	722	722
Verifiche dei requisiti sanitari per permessi dei dipendenti pubblici e Modalità di informazioni su congedi e permessi fruiti da lavoratori pubblici	129, co. 8 e 9	129, co. 8 e 9	723-724	723-724
Obblighi fiscali e contributivi di liberi professionisti che rendono prestazioni per la PA	129, co. 10	129, co. 10	725	725
Corrispettivo per attività di ricerca, soccorso e salvataggio	129, co. 11-12	129, co. 11-12 e 12-bis 12-quater	726-730	726-730
Atto unilaterale di rinuncia abdicativa della proprietà immobiliare	129, co. 13 e 14	129, co. 13 e 14	731-732	731-732
Riduzione risorse Fondo sviluppo e coesione	129, co. 15	129, co. 15	733	733
Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria		129, co. 15-bis	734	734
Riduzione delle entrate versate a titolo di canone di abbonamento destinate alla RAI		129, co. 15-ter	735	735
Riduzione del contributo alla finanza pubblica da parte dell'ACI		129, co. 15-quater	736	736
Finanziamento del CONI, della Società Sport e salute e della NADO Italia		129, co. 15-quinquies	737	737
Piano Italia 1 Giga		129, co. 15-sexies	738	738
Fondo nazionale per la connettività		129, co. 15-septies-15-octies	739-740	739-740
Disposizioni in materia di rimodulazione del PNRR		129-bis	741-743	741-743
Contributo alla Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie		129-ter	744-746	744-746
Piani di analisi e valutazione della spesa	130	130	747-749	747-749
Disposizioni per il controllo della spesa del Fondo per lo sviluppo della coesione	131	131	750-755	750-755

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689-bis Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-bis-A Art. co.</i>	<i>A.C. 2750 Art. 1, co.</i>	<i>Legge n. 199/2025 Art. 1, co.</i>
Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente e di conto capitale (tabelle A e B)	132, co. 1	132, co. 1	756	756
Fondo per il potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato	132, co. 2	132, co. 2	757	757
Risorse per lavoro straordinario nelle Amministrazioni dello Stato		132, co. 2-bis	758	758
Fondo per copertura del rischio di morosità incolpevole		132, co. 2-ter-2-quinquies	759-761	759-761
Riapertura termini di accesso al Fondo indennizzo risparmiatori		132, co. 2-sexies-2-novies	762-765	762-765
Risorse per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano – Cortina 2026»		132, co. 2-decies	766	766
Incremento del Fondo per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro		132, co. 2-undecies	767	767
Sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane		132, co. 2-duodecies e 2-terdecies	768-769	768-769
Fondo per il rifinanziamento di Industria 4.0		132, co. 2-quaterdecies	770	770
Modifica al Codice delle assicurazioni private concernente il contributo SSN sui premi RCA		132, co. 2-quinquiesdecies	771	771
Fondo per misure a favore degli enti locali, per interventi in materia sociale, socio-sanitaria, di infrastrutture, di sport e di cultura, nonché per investimenti infrastrutturali e ambientali		132, co. 2-sexiesdecies e 2-septiesdecies	772-773	772-773
Fondo sociale per il clima	133	133	774-782	774-782
Disposizioni per il Piano casa Italia		133-bis	783-784	783-784
Fondo per contenziosi nazionali ed europei	134, co. 1	134, co. 1	785	785
Finanziamento Programma di prevenzione dell'HIV		134, co. 1-bis	786	786
Indennità lavoratori imprese in crisi industriale complessa della Regione Siciliana		134, co. 1-ter	787	787
Riconoscimento delle aziende faunistico venatorie		134-bis	788	788
Misure in materia di economia circolare		134-ter	789	789
Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale di immobili degli enti del Terzo settore e delle ONLUS		134-quater	790	790
Svolgimento di visite fiscali da parte dei medici specializzandi e dei partecipanti al corso di formazione specifica in medicina generale		134-quinquies	791	791
Assunzioni personale civile del Ministero dell'interno		134-sexies	792	792
Misure di stabilizzazione del personale paralimpico del Ministero della difesa		134-septies	793	793
Fondo per la revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare		134-octies	794	794

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689-bis Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-bis-A Art. co.</i>	<i>A.C. 2750 Art. 1, co.</i>	<i>Legge n. 199/2025 Art. 1, co.</i>
Programma nazionale di screening per la prevenzione e la gestione dell'obesità in adolescenza		134-novies, co. 1-2	795	795
Compensazione effetti finanziari derivanti dal comma 570 (Proroga gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016/17)			796	796
Disposizioni per la prevenzione, la formazione e l'informazione in merito alla malattia celiaca		134-decies	797	797
Efficientamento del Poliambulatorio "Montezemolo"		134-undecies	798	798
Diposizioni in materia di genetica agraria		134-duodecies	799-800	799-800
Contributo alle imprese produttrici di rottami di acciaio	134-bis	134-terdecies	801-805	801-805
Vie e Cammini di San Francesco	134-bis	134-quaterdecies	806	806
Destinazione turistica di qualità	134-bis	134-quinquiesdecies	807-811	807-811
PSN - Polo strategico nazionale	134-bis	134-sexiesdecies	812	812
Finanziamento progetto «Educare al rispetto - Sport e Salute»	134-bis, co. 1-4	134-septiesdecies, co. 1-4	813-816	813-816
Fondo per il contrasto del cyberbullismo	134-bis, co. 5	134-septiesdecies, co. 5	817	817
Laboratorio didattico per il 50° anniversario del terremoto in Friuli	134-bis	134-duodevicies	818-819	818-819
Ricerca nel settore delle tecnologie emergenti per la difesa nazionale	134-bis	134-undevicies	820-821	820-821
Fondo cultura terapeutica e cura sociale	134-bis, co. 1	134-vicies, co. 1	822	822
Interventi per Matera "Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026"	134-bis, co. 2, lett. a) e co. 3	134-vicies, co. 2, lett. a)	Confluito nel comma 550	
Premio Mattei per la cooperazione culturale	134-bis, co. 2, lett. b) e co. 3	134- vicies, co. 2, lett. b)	823, lett a)	823, lett a)
Premio Olivetti per l'accessibilità culturale	134-bis, co. 2, lett. c) e co. 3	134- vicies, co. 2, lett. c) e co. 3	823, lett b) e 824	823, lett b) e 824
Contributo alla Fondazione MAXXI di Roma per la realizzazione del progetto "MAXXI Med" nella città di Messina	134-bis, co. 2, lett. d)	134- vicies, co. 2, lett. d)	823, lett c)	823, lett c)
Fondo per il rilancio e la promozione del sistema musicale italiano	134-bis	134-vicies semel	825-827	825-827
Disposizione per la distruzione delle armi chimiche	134-bis	134-vicies bis	828	828
Gestione delle terre e delle rocce da scavo	134-bis	134-vicies ter	829	829
Misure in materia di investimenti territoriali	134-bis	134-vicies quater	830	830
Maggiore flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi	134-bis	134-vicies quinquies	831-832	831-832
Disposizioni in materia di segretari comunali	134-bis	Art. 134-vicies sexies	833	833

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689-bis Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-bis-A Art. co.</i>	<i>A.C. 2750 Art. 1, co.</i>	<i>Legge n. 199/2025 Art. 1, co.</i>
Disposizioni per la contabilizzazione dei saldi di Città metropolitane e Province	134-bis	134-vicies septies	834	834
Modalità di recupero dei contributi della finanza pubblica e delle risorse eccedenti negli enti locali	134-bis	134-duodetrichies	835-839	835-839
Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo	134-bis	134-undetrichies	840	840
Fondo per la promozione alle iniziative di contrasto alla criminalità organizzata	134-bis	134-trichies	841	841
Contributo all'Associazione degli editori indipendenti	134-bis	134-trichies semel	842	842
Fondo per il sostegno alla mobilità pediatrica	134-bis	134-trichies bis	843	843
Contributo all'associazione alpinistica Alpenverein Sudtirol	134-bis	134-trichies ter	844	844
Progetti sportivi nel comune di Trento	134-bis	134-trichies quater	845	845
Contributo alla Comunità della Val di Non	134-bis	134-trichies quinqies	846	846
Contributo per la custodia di animali da combattimento o affetti da problematiche comportamentali	134-bis	134-trichies sexies	847-848	847-848
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità	134-bis	134-trichies septies	849	849
Contributo all'Istituto superiore di sanità (ISS) per studi sui rischi da inquinamento	134-bis	134- duodequadrages	850	850
Iniziative per il contrasto all'antisemitismo	134-bis	134- undequadrages	851	851
Contributo per le famiglie evacuate dalla Torre di Via Antonini in Milano	134-bis	134-quadrages	852	852
Disposizioni in materia di esenzione IMU immobili degli enti non commerciali	134-bis, co. 1-4	134-quadrages semel, co. 1-4	853-856	853-856
Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio	134-bis, co. 5-6	134-quadrages semel, co. 5-7	857-858	857-858
Diminuzione dell'accisa sulla birra	134-bis	134-quadrages bis	859	859
Interpretazione autentica sull'ambito di applicazione di due misure di esonero contributivo, con riferimento a soggetti operanti nell'ambito assicurativo	134-bis	134-quadrages ter	860-862	860-862
Fondo per il benessere psicologico dei lavoratori e degli studenti	134-bis	134-quadrages quater	863	863
Misure a favore dell'Ente Parco Gran Paradiso	134-bis	134-quadrages quinqies	864-866	864-866
Raccolta dati relativi alle misure di contenzione meccanica presso le strutture afferenti al dipartimento salute mentale	134-bis	134-quadrages sexies	867-869	867-869

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689-bis Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-bis-A Art. co.</i>	<i>A.C. 2750 Art. 1, co.</i>	<i>Legge n. 199/2025 Art. 1, co.</i>
Contributi per programmi internazionali di ricerca sanitaria	134-bis	134-quadragies septies	870	870
Piano di rientro sanitario della Regione Molise	134-bis	134-duodequingages	871	871
Fondo per il sostegno alla mobilità delle persone con disabilità	134-bis	134-undequingages	872-874	872-874
Fondo per la conversione a metodi di allevamento <i>cage-free</i> , senza uso di gabbia	134-bis	134-quinquages	875-876	875-876
Rifinanziamento dei distretti del cibo	134-bis	134-quinquages semel	877	877
Disposizioni in materia di garanzie (Fondo di garanzia PMI e Fondo prima casa)	134-bis	134-quinquages bis	878-881	878-881
Sviluppo di poli museali innovativi. Destinazione di risorse ai progetti Grande MAXXI di Roma e MAXXIMed di Messina	134-bis	134-quinquages ter	882	882
Finanziamento dell'INDIRE per progetti in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere	134-bis	134-quinquages quater	883	883
Disposizioni in materia di <i>housing</i> universitario (M4C1 del PNRR)	134-bis	134-quinquages quinquies	884-894	884-894
Misure di sostegno alle attività del Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights	134-bis	134-quinquages sexies	895	895
Contributo straordinario al CNR per lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e la continuità lavorativa del personale precario	107-bis	134-quinquages septies	896	896
Contributi per il Monteverdi Festival di Cremona e per la Fondazione "I Pomeriggi Musicali"	134-bis	134-duodesexages	897-898	897-898
Iniziative per la ricorrenza dei novanta anni dalla morte di Antonio Gramsci	134-bis	134-undesexages	899-900	899-900
Contributi in materia di divulgazione culturale	134-bis	134-sexages	901	901
Celebrazioni per il centenario della nascita di Pio La Torre	134-bis	134-sexages semel	902-903	902-903
Rifinanziamento del portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana	134-bis	134-sexages bis	904	904
Contributo per il Festival dei due Mondi	134-bis	134-sexages ter	905	905
Rifinanziamento in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole	134-bis	134-sexages quater	906	906
Contributo per la ricostruzione di immobili artigianali (comune di Altavalle)	134-bis	134-sexages quinquies	907	907
Rifinanziamento del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli	134-bis	134-sexages sexies	908	908

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689-bis Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-bis-A Art. co.</i>	<i>A.C. 2750 Art. 1, co.</i>	<i>Legge n. 199/2025 Art. 1, co.</i>
Misure per il programma di completamento della Carta geologica d'Italia	134-bis	134-sexagies septies	909	909
Contributo al comune di Trento per la digitalizzazione e l'efficienza dei servizi am-ministrativi	134-bis	134-duodeseptuagies	910	910
Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie, in materia di zone di rispetto cimiteriale	134-bis	134-undeseptuagies	911	911
Contributo all'Osservatorio Carta, Penna & Digitale presso la Fondazione Luigi Einaudi ETS di Roma	134-bis	134-septuagies	912	912
Contributo alla Fondazione Giorgio Napolitano	134-bis	134-septuagies semel	913	913
Sostegno degli studi e delle ricerche dell'Alleanza italiana sviluppo sostenibile (ASviS)	134-bis	134-septuagies bis	914	914
Benefici in favore dei superstiti delle vittime civili della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979	134-bis	134-septuagies ter	915-921	915-921
Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare	134-bis	134-septuagies quater	922-924	922-924
Proroga del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica	40-bis	134-septuagies quinquies	925	925
Contributi a favore di enti e associazioni operanti nel settore della disabilità	134-bis	134-septuagies sexies	927-931	927-931
Regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee	134-bis	134-septuagies septies	932	932
Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale	134-bis	134-duodeoctogies	933	933
Semplificazioni in materia di imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell'Unione europea	134-bis	134-undeoctogies	934-936	934-936
Disposizioni urgenti in materia di sanità	134-bis	134-octogies	937-939	937-939
Inquadramento nei ruoli dirigenziali di medici veterinari	134-bis	134-octogies semel	940	940
Misure per dimissioni ospedaliere protette	134-bis	134-octogies bis	941-943	941-943
Misure in favore del personale infermieristico dipendente dalle strutture private accreditate	134-bis, co. 1-2	134-octogies ter, co. 1 e 2	944-945	944-945
Misure in favore dei ceramisti	134-bis, co. 3	134-octogies ter, co. 3	946	946
Misure per un efficiente funzionamento dell'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	134-bis	134-octogies quater	947	947
Istituzione centrale unica di committenza per la ricerca	134-bis	134-octogies quinquies	948-949	948-949
Incremento del fondo in favore della minoranza slovena	134-bis	134-octogies sexies	950	950

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689-bis Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-bis-A Art. co.</i>	<i>A.C. 2750 Art. 1, co.</i>	<i>Legge n. 199/2025 Art. 1, co.</i>
Prosecuzione del piano rientro della Regione Abruzzo	134-bis	134-octogies septies	951	951
Potenziamento degli screening neonatali	134-bis	134-duodenonagies	952-953	952-953
Disposizioni in materia di Screening delle patologie legate all'inquinamento ambientale	134-bis	134-undenonagies	954-956	954-956
Fondi in favore del comune di Vibo Valentia	134-bis	134-nonagies	957-959	957-959
Rafforzamento della struttura del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi connessi alla diffusione della specie granchio blu	112-bis	134-nonagies semel	960-961	960-961
Credito d'imposta per imprese energivore	134-bis, co. 1-4	134-nonagies bis, co. 1-4	962-965	962-965
Contributo per il comune di Latina e per l'Orchestra sinfonica di Milano	134-bis, co. 5	134-nonagies bis, co. 5	966	966
Deroga alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche	134-bis, co. 6	134-nonagies bis, co. 6	967	967
Potenziamento servizio idrico integrato nel Friuli Venezia Giulia e nel Veneto	134-bis	134-nonagies ter	968	968
Funzionalità del programma <i>Tourism Digital Hub</i> - TDH	134-bis, co. 1	134-nonagies quater, co. 1	969	969
Disposizioni su Aeroporto di Pescara	134-bis, co. 2 e 3	134-nonagies quater, co. 2 e 3	970-971	970-971
Contributo all'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia e alla Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca	134-bis	134-nonagies quinquies	972	972
Clausola di salvaguardia	134-bis	134-nonagies sexies	973	973
SEZIONE II - APPROVAZIONE STATI DI PREVISIONE				
Stato di previsione dell'entrata	135	135	Art. 2	Art. 2
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative	136	136	Art. 3	Art. 3
Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e disposizioni relative	137	137	Art. 4	Art. 4
Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative	138	138	Art. 5	Art. 5
Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative	139	139	Art. 6	Art. 6
Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative	140	140	Art. 7	Art. 7
Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative	141	141	Art. 8	Art. 8
Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative	142	142	Art. 9	Art. 9

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689-bis Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-bis-A Art. co.</i>	<i>A.C. 2750 Art. 1, co.</i>	<i>Legge n. 199/2025 Art. 1, co.</i>
Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	143	143	Art. 10	Art. 10
Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative	144	144	Art. 11	Art. 11
Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca	145	145	Art. 12	Art. 12
Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative	146	146	Art. 13	Art. 13
Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative	147	147	Art. 14	Art. 14
Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative	148	148	Art. 15	Art. 15
Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative	149	149	Art. 16	Art. 16
Stato di previsione del Ministero del turismo	150	150	Art. 17	Art. 17
Totale generale della spesa	151	151	Art. 18	Art. 18
Quadro generale riassuntivo	152	152	Art. 19	Art. 19
Disposizioni diverse	153	153	Art. 20	Art. 20
Entrata in vigore	154	154	Art. 21	Art. 21

SEZIONE I**MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
OBIETTIVI PROGRAMMATICI****Articolo 1, commi 818-819*****(Laboratorio didattico per il cinquantesimo anniversario del
terremoto del Friuli del 6 maggio 1976)***

818. In occasione del cinquantesimo anniversario del terremoto che colpì il Friuli Venezia Giulia il 6 maggio 1976, è autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2026 per la realizzazione di un laboratorio didattico regionale rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie della regione Friuli Venezia Giulia, finalizzato a promuovere la memoria dell'evento, la memoria

storica e civile della ricostruzione friulana e la cultura della prevenzione sismica.

819. Il laboratorio di cui al comma 818 è realizzato dal Ministero dell'istruzione e del merito, in collaborazione con la Protezione civile della regione Friuli Venezia Giulia, che ne cura la progettazione tecnica e l'attuazione operativa presso le istituzioni scolastiche partecipanti.

I **commi 818 e 819** autorizzano la spesa di **150.000 euro per l'anno 2026** per la realizzazione di un laboratorio didattico per il cinquantesimo anniversario del **terremoto del Friuli del 6 maggio 1976**.

I commi 818 e 819 producono effetti, in termini di **maggiori spese**, pari a **150.000 euro per l'anno 2026**.

Il **comma 818** stabilisce che, in occasione del cinquantesimo anniversario del terremoto che colpì il Friuli Venezia Giulia il 6 maggio 1976, è **autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2026 per la realizzazione di un laboratorio didattico regionale** rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie della Regione Friuli Venezia Giulia, finalizzato a promuovere la memoria dell'evento, la memoria storica e civile della ricostruzione friulana e la cultura della prevenzione sismica.

Si ricorda che il **6 maggio 1976** un **terremoto di magnitudo 6.4** colpì duramente il **Friuli** e in particolare la media valle del Fiume Tagliamento, coinvolgendo oltre cento paesi nelle Province di Udine e Pordenone. Il terremoto,

avvertito in quasi tutta l'Italia centro-settentrionale, fu seguito da numerose repliche, alcune delle quali molto forti. Il 15 settembre una nuova scossa di magnitudo 5.9 provocò ulteriori distruzioni. Complessivamente persero la vita 965 persone e altre 3.000 rimasero ferite. Il danno al patrimonio edilizio fu enorme (furono distrutte circa 17.000 case), ed altrettanto consistente si rivelò l'impatto sull'economia: circa 15mila lavoratori perdettero il posto di lavoro per la distruzione o il danneggiamento delle fabbriche.

Per un ulteriore approfondimento sull'evento, si rimanda all'apposita [pagina web](#) disponibile sul sito internet del Dipartimento della Protezione Civile, nonché nella [sezione dedicata](#) del sito internet dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Il **comma 819** dispone che il laboratorio di cui al comma 818 è **realizzato dal Ministero dell'istruzione e del merito**, in collaborazione con la Protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia, che ne cura la progettazione tecnica e l'attuazione operativa presso le istituzioni scolastiche partecipanti.

Articolo 1, commi 820 e 821
*(Misure per la ricerca e sviluppo nel settore
delle tecnologie emergenti per la difesa nazionale)*

820. Per la promozione e il sostegno della ricerca e dello sviluppo nel settore delle tecnologie emergenti applicate alla difesa nazionale è autorizzato un contributo di euro 100.000 per l'anno 2026 a favore dell'Agenzia industrie difesa.

821. Per l'attuazione del comma 820, all'articolo 48, comma 1, del

codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: « con uno o più decreti del Ministro della difesa» sono inserite le seguenti: « nonché svolgere e promuovere attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di tecnologie emergenti per la difesa nazionale».

I commi 820 e 821 autorizzano un contributo di **100.000 euro in favore dell'Agenzia Industrie Difesa** per la promozione e il sostegno della ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie emergenti applicate alla difesa nazionale e **modifica l'articolo 48 del COM attribuendo alla stessa Agenzia l'ulteriore scopo di svolgere e promuovere attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di tecnologie emergenti per la difesa nazionale.**

I **commi 820 e 821** prevedono un importo in termini di saldo netto da finanziare pari a **0,1 milioni** di euro per la sola annualità del 2026.

Le disposizioni in esame introducono una misura di sostegno alla **ricerca, sperimentazione e sviluppo** nel campo delle **tecnologie emergenti applicate alla difesa nazionale.**

In particolare, il **comma 820** autorizza un **contributo di 100.000 euro per l'anno 2026** a favore dell'**Agenzia Industrie Difesa**, destinato alla promozione e al sostegno di **attività di ricerca e sviluppo sulle tecnologie emergenti applicate alla difesa nazionale.**

Il contributo ha natura di finanziamento mirato e circoscritto temporalmente (una tantum sul 2026).

Il **comma 821** modifica l'**articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare - COM)** relativo all'**Agenzia Industrie Difesa.**

Attraverso tale modifica apportata viene **inserito** – accanto allo scopo di “gestire unitariamente le attività delle unità produttive e industriali della difesa indicate con uno o più decreti del Ministro della difesa” – **l'ulteriore scopo di “svolgere e promuovere attività di ricerca, sperimentazione e**

sviluppo in materia di tecnologie emergenti per la difesa nazionale”.

Questa integrazione ha la finalità di chiarire in modo espresso che tali attività di R&S rientrano tra le attribuzioni riconosciute all’Agenzia Industrie Difesa.

- Agenzia Industrie Difesa (AID)

L’Agenzia Industrie Difesa (AID), **Ente di Diritto Pubblico vigilato dal Ministro della Difesa**, è stata costituita nel **2001**, per gestire con approccio industriale e commerciale e condurre al pareggio di bilancio le Unità Produttive ad essa affidate con la **riorganizzazione dell’area tecnico-industriale** del Ministero della Difesa. La creazione del valore economico e sociale per lo Stato e la collettività è alla base del lavoro dell’Agenzia che attraverso la valorizzazione del proprio personale e delle sue competenze sviluppa nuovi prodotti e servizi.

QUADRO NORMATIVO

ENTE PUBBLICO VIGILATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA

LEGGE 28 DICEMBRE 1995 N. 549 ART. 1, COMMA C

Viene affidata al governo la delega per emanare uno o più decreti legislativi per la ristrutturazione degli arsenali e stabilimenti militari.

DECRETO LEGISLATIVO 300/99 ART. 22

L’Agenzia Industrie Difesa è costituita con personalità giuridica di diritto pubblico per assicurare la gestione coordinata e unitaria delle Unità Produttive e Industriali della Difesa.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 90/2010 ART. 132

Come personalità giuridica di diritto pubblico, l’Agenzia opera in autonomia nell’area amministrativa, finanziaria, contabile e organizzativa.

DECRETO MINISTERIALE 10/10/1998

Nella riorganizzazione dell’area tecnico-industriale del Ministero della Difesa, alcuni Stabilimenti Militari vengono assegnati al Segretariato Generale della Difesa.

DECRETO MINISTERIALE 8/06/2001

Viene approvato il regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia Industrie Difesa che fa seguito all’emanazione del regolamento con DPR 424 del 2000.

DECRETO MINISTERIALE 18/04/2018

Approvazione del Ministro della Difesa e del Ministro dell’economia e delle finanze del primo Piano Industriale Triennale 2018/2020.

Attraverso i **nove Stabilimenti in gestione**, Agenzia Industrie Difesa opera in **diversi settori**, che includono la cantieristica navale, la produzione di cordame, il munizionamento e la demilitarizzazione, la digitalizzazione e la dematerializzazione. Unitamente a queste attività vi è la produzione, ricerca e sviluppo nel settore chimico-farmaceutico.

Nella tabella che segue vengono riportati sinteticamente i nove stabilimenti in gestione.

STABILIMENTO		DESCRIZIONE ATTIVITÀ
	STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE (Firenze)	Attivo nelle esigenze nazionali di carattere emergenziale con una linea di produzione di farmaci orfani, dispositivi medici e prodotti alimentari, e cannabis di tipo terapeutico.
	ARSENALE MILITARE (Messina)	Solida esperienza nell'ambito del settore navale, maturata nella lunga tradizione della cantieristica navale.
	STABILIMENTO MILITARE PRODUZIONE CORDAMI (Castellammare di Stabia)	La più antica Corderia Italiana, in grado di fornire tutti i tipi di cordami, nonché attrezzature navali manifatturiere.
	STABILIMENTO MILITARE MUNIZIONAMENTO TERRESTRE (Baiano di Spoleto)	Attività di armamento, controllo di efficienza, alienazione dei manufatti esplosivi e allestimento di giubbetti antiproiettile.
	STABILIMENTO MILITARE PIROTECNICO (Capua)	Produzione di munizionamento militare delle tipologie a salve, a corta gittata, F-AIR e ordinarie di vario calibro.
	STABILIMENTO MILITARE RIPRISTINI E RECUPERI DEL MUNIZIONAMENTO (Noceto – Parma)	Demilitarizzazione e produzione di manufatti esplosivi a favore di enti nazionali ed internazionali, pubblici e privati.
	STABILIMENTO MILITARE PROPELLENTI (Fontana Liri)	Vantava impianti per la realizzazione di nitrocellulose, nitroglicerina e polvere sferica, nonché servizi e laboratori per l'effettuazione di test chimico fisici e balistici sui propellenti.
	CENTRO DI DEMATERIALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE UNICO DELLA DIFESA CEDECU (Gaeta)	Dematerializzazione e conservazione digitale a favore di soggetti pubblici e privati, unico centro del sistema della Pubblica Amministrazione in grado di offrire un servizio totalmente conforme alle normative.
	STABILIMENTO MILITARE SPOLETTE (Torre Annunziata)	Ricondizionamento e nella rimessa in efficienza di mezzi leggeri su ruota dismessi dalle Forze Armate e da altre amministrazioni dello Stato. Produzione di mascherine chirurgiche ed FFP2 in risposta alla crisi pandemica.

Fonte: <https://www.agenziaindustriedifesa.it/>

Articolo 1, comma 822
(Istituzione del Fondo cultura terapeutica e cura sociale)

822. Al fine di sostenere gli enti locali, gli enti del Terzo settore, le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni della società civile, che rendono fruibili le arti dello spettacolo e il patrimonio culturale quali strumenti terapeutici per fornire sollievo alle persone con disabilità o in situazione di marginalità sociale e alle loro famiglie, è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo, denominato « Fondo cultura terapeutica

e cura sociale», con uno stanziamento di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro della cultura, sentiti il Ministro per le disabilità, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del predetto Fondo.

Il **comma 822** istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il **Fondo cultura terapeutica e cura sociale** allo scopo di favorire la fruizione delle arti dello spettacolo e del patrimonio culturale, quali strumenti terapeutici, per fornire sollievo alle persone con disabilità o in situazioni di marginalità sociale.

L'**articolo 1, comma 822**, comporta un onere pari a **1 milione di euro** a decorrere dall'anno **2026**.

Il **comma 822** istituisce – nello stato di previsione del Ministero della cultura – il **Fondo cultura terapeutica e cura sociale**, destinato alla copertura finanziaria delle attività di sostegno a enti locali, enti del terzo settore, associazioni, fondazioni e organizzazioni della società civile, che rendono godibili le arti dello spettacolo e il patrimonio culturale quali strumenti terapeutici per fornire sollievo alle persone con disabilità o in situazioni di marginalità sociale e alle loro famiglie. Il comma in esame prevede, per le finalità sopra menzionate, lo stanziamento di **1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026**.

Si stabilisce altresì che, con decreto del Ministro della cultura – da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentiti il Ministro per la disabilità, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali – devono essere definiti i criteri e le modalità di riparto del predetto Fondo.

Si fa presente che, per finalità in parte sovrapponibili, la **legge 30 aprile 1985, n. 163**, ha istituito il **Fondo unico per lo spettacolo**, oggi ridenominato dal **comma 631 dell'art. 1** della legge di bilancio per il 2023 (**legge 29 dicembre 2022, n. 197**) **Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo**. In particolare, come previsto dal Decreto ministeriale recante “Criteri e modalità per l’assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo” (**D.M. 23 dicembre 2024 n. 463**), gli obiettivi che si intendono perseguire sono, tra gli altri, “**favorire l’accesso delle persone con disabilità alle attività dello spettacolo** e alle relative carriere professionali, **come espressione di un diritto** e come valore artistico, culturale e sociale da condividere, e come valore aggiunto sul piano dell’espressione creativa, delle capacità inclusive del sistema e della relazione con il pubblico, abbattendo ogni **barriera sociale, culturale, sensoriale e fisica alle attività di spettacolo**” (art. 2, comma secondo, lettera f); “favorire le attività del **teatro sociale** e lo svolgimento di attività nell’ambito di ospedali, case di riposo, carceri, **aree svantaggiate**, al fine di promuovere la partecipazione, l’inclusione e la coesione sociale (art. 2, comma secondo, lettera m)”.

Articolo 1, co 823, lett. a)
(Premio Mattei per la cooperazione culturale)

823. In attuazione degli obiettivi previsti dal decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, nell'ambito della promozione di progetti di cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo globale nonché dello sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, in coerenza con il Piano Olivetti per la cultura:

a) è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 al fine di istituire il « Premio Mattei per la cooperazione culturale» con l'obiettivo di promuovere progetti e interventi di cooperazione culturale tra enti e istituzioni culturali italiane e intellettuali, artisti, operatori della cultura nonché Stati e organizzazioni internazionali africani o comunque facenti parte del Mediterraneo globale;

La norma in esame – introdotta durante l'esame presso il Senato della Repubblica - autorizzata la spesa di **1 milione di euro annui** per ciascuno degli anni **2026, 2027 e 2028** al fine di istituire il "**Premio Mattei per la cooperazione culturale**".

Lo stanziamento previsto è di 1 milione di euro annui per il triennio 2026-2028, da iscrivere su un capitolo di parte corrente afferente al Centro di responsabilità amministrativa 27 – Dipartimento per le attività culturali - dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura.

La norma finanzia, con **1 milione di euro annui** per ciascuno degli anni **2026, 2027 e 2028** l'istituzione del “Premio Mattei per la cooperazione culturale”, con l'obiettivo di promuovere **progetti e interventi di cooperazione** culturale tra enti e istituzioni culturali italiane e intellettuali, artisti, operatori della cultura nonché Stati e organizzazioni internazionali africane o comunque facenti parte del Mediterraneo globale.

Le modalità di attuazione della disposizione sono stabilite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Si segnala che l'articolo 2 del d.l. n. 201/2024 (c.d. d.l. “cultura”), convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2025, n. 16, ha disposto (commi da 1 a 5), che il **Ministero della cultura** istituisca una **unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato**, al fine di promuovere ulteriori iniziative culturali nelle materie di propria competenza, fissandone le funzioni, la durata, la composizione, nonché la copertura dei relativi

oneri. Il comma 7 prevede che l'unità di missione operi in **stretto raccordo e coordinamento con la cabina di regia del Piano Mattei**.

Tale Piano, come noto, è finalizzato a rafforzare la **collaborazione tra l'Italia e gli Stati del continente africano**, è stato adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2024, come previsto dal decreto-legge n. 161 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2024.

Il Piano si articola su **sei direttrici d'intervento**: istruzione/formazione; sanità; acqua; agricoltura; energia; infrastrutture fisiche e digitali. Accanto a questi settori principali, sta sviluppando **progetti anche in altre aree tematiche**, dalla cultura allo sport, dall'intelligenza artificiale alla cooperazione in ambito spaziale.

Nella sua prima fase, l'iniziativa ha coinvolto quattro Paesi del quadrante nordafricano (Egitto, Tunisia, Marocco e Algeria) e cinque della regione subsahariana (Kenya, Etiopia, Mozambico, Repubblica del Congo e Costa d'Avorio). Nella sua seconda fase, il Piano ha coinvolto anche l'Angola, il Ghana, la Mauritania, il Senegal e la Tanzania.

Sullo **stato di attuazione del Piano Mattei** sono state trasmesse al Parlamento due **relazioni**: la più recente, trasmessa lo scorso 9 luglio è aggiornata al 30 giugno 2025 (su cui si veda il relativo [dossier](#)).

Articolo 1, commi 823, lettera b), e 824
(Istituzione del “Premio Olivetti per la cooperazione culturale”)

823. In attuazione degli obiettivi previsti dal decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, nell'ambito della promozione di progetti di cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo globale nonché dello sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, in coerenza con il Piano Olivetti per la cultura:

b) è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 al fine di istituire il « Premio Olivetti per l'accessibilità culturale» con l'obiettivo di promuovere progetti e interventi volti a favorire lo sviluppo della cultura

come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nonché a promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare di quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica;

824. Con uno o più decreti del Ministro della cultura sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 823. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono individuate le modalità di attuazione della disposizione di cui alla lettera a) del comma 823.

Il comma 823, lettera b), autorizza la spesa di un 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 al fine di istituire il “Premio Olivetti per l’accessibilità culturale”, con l’obiettivo di promuovere progetti e interventi volti a favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nonché a promuovere la rigenerazione culturale dei contesti svantaggiati.

Il comma 823, lettera b), produce effetti, in termini di maggiori spese correnti, pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Il comma 823, lettera b), in attuazione degli obiettivi previsti dal [decreto-legge n. 201 del 2024](#), ed in coerenza con il “Piano Olivetti per la cultura” ivi previsto, autorizza la spesa di un 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 al fine di istituire il “Premio Olivetti per l’accessibilità culturale”, con l’obiettivo di promuovere progetti e interventi volti a favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nonché a promuovere la **rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e**

delle aree svantaggiate, in particolare di quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica.

Il **comma 824** demanda ad uno o più **decreti** del Ministro della cultura l'individuazione delle modalità di **attuazione** della disposizione in parola.

Quanto alle finalità del **Piano Olivetti per la cultura**, è adottato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge n. 201 del 2024, si rinvia alla scheda di lettura riferita ai **commi 551 e 552** dell'articolo 1.

Articolo 1, comma 823, lettera c)
***(Contributo alla Fondazione Maxxi per la realizzazione
del progetto “Maxxi Med”)***

823. In attuazione degli obiettivi previsti dal decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, nell'ambito della promozione di progetti di cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo globale nonché dello sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, in coerenza con il Piano Olivetti per la cultura:

c) è assegnato alla Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma un contributo annuo pari a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2026, al fine di assicurare il funzionamento del polo artistico e culturale internazionale del Mediterraneo, denominato « MAXXI Med», da realizzare nella città di Messina.

Il comma 823, lettera c), assegna un contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2026, in favore della Fondazione Maxxi, al fine di assicurare il funzionamento del polo artistico e culturale internazionale del Mediterraneo, denominato “Maxxi Med”, da realizzarsi nella città di Messina.

Il comma 823, lettera c), produce effetti, in termini di maggiori spese, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2026.

Il comma 823, lettera c), in attuazione degli obiettivi previsti dal [decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 201](#), nell'ambito della promozione di progetti di cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo globale, assegna a decorrere dall'anno 2026, in favore della Fondazione Maxxi – Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma, un contributo annuo pari a 500.000 euro, per assicurare il funzionamento del polo artistico e culturale internazionale del Mediterraneo denominato “Maxxi Med”, che avrà luogo nella città di Messina.

Si ricorda che l'articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 201, ha autorizzato il Ministero della cultura ad istituire una **unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato**, posta alle dirette dipendenze dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro ed operante in stretto raccordo e coordinamento con la Cabina di regia per il **Piano Mattei** di cui all'articolo 2 del [decreto-legge n. 161 del 2023](#). L'Unità di missione, nei limiti

delle competenze attribuite al Ministero della cultura e di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale:

- a) esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento di **progetti e interventi di cooperazione culturale** con Stati e Organizzazioni internazionali africani;
- b) promuove il **dialogo tra enti e istituzioni culturali** italiani e quelli degli Stati africani e del Mediterraneo allargato e sostiene la realizzazione di progetti di rigenerazione culturale nelle aree del Mezzogiorno;
- c) coordina i **programmi di ricerca e alta formazione** promossi dal Ministero della cultura a beneficio di enti e istituzioni dell'Africa e del Mediterraneo allargato e promuove forme di partenariato pubblico-privato per il sostegno alla valorizzazione del patrimonio culturale africano.

Il [museo MAXXI](#) è gestito dalla **Fondazione** costituita nel luglio 2009 dall'allora Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

La Fondazione è ente sottoposto alla [vigilanza](#) del Ministero della cultura, ed in particolare ad opera della Direzione generale Creatività Contemporanea. Come si legge nello [statuto](#), la Fondazione promuove la creatività culturale contemporanea nazionale e internazionale, svolgendo altresì attività di ricerca connesse a tale promozione.

Per quanto concerne la realizzazione del progetto "**Maxxi Med**", si rinvia alla scheda di lettura al comma 882 dell'articolo 1, che – si anticipa – stanZIA la somma di **250.000 euro per l'anno 2027** destinate **all'avvio delle attività preliminari** previste dal protocollo siglato per la realizzazione del progetto.

Articolo 1, commi 825-827

(Fondo per lo sviluppo, per il rafforzamento e per il rilancio della competitività nonché per la promozione del sistema musicale italiano)

825. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il finanziamento di interventi per lo sviluppo, per il rafforzamento e per il rilancio della competitività, nonché per la promozione del sistema musicale italiano costituito da imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli di musica popolare contemporanea, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso al contributo.

826. Ai fini dell'applicazione dei commi da 825 a 827:

a) per « imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli di musica popolare contemporanea» si intendono le imprese che hanno come finalità unica o principale la produzione e

l'organizzazione di spettacoli e manifestazioni musicali;

b) per « musica popolare contemporanea» si intendono forme di espressione musicale, quali, a titolo indicativo, il pop, il rock, la canzone dei cantautori e ambiti musicali creativi che non rientrano nel settore classico, lirico o sinfonico.

827. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 825.

I commi 825-827, prevedono l'istituzione di un Fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il finanziamento di interventi per lo sviluppo, il rafforzamento e il rilancio della competitività, nonché per la promozione del sistema musicale italiano.

Sulla base di quanto riportato dal prospetto degli effetti finanziari, i commi 825-827 producono effetti, in termini di maggiori spese correnti, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Il **comma 825** istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura un **Fondo**, con una dotazione di **1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026** per il finanziamento di interventi per lo sviluppo, il rafforzamento e il rilancio della competitività, nonché per la promozione del **sistema musicale italiano**, costituito da **imprese** produttrici e

organizzatrici di **spettacoli di musica popolare contemporanea**, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso al contributo.

Il successivo **comma 826** reca le **definizioni** e stabilisce che ai fini dell'applicazione del presente articolo:

- a) per **imprese produttrici e organizzatrici** di spettacoli di musica popolare contemporanea si intendono le imprese che hanno come finalità unica o principale, la produzione e l'organizzazione di spettacoli e manifestazioni musicali;
- b) per **musica popolare contemporanea** si intendono forme di espressione musicale, quali, a titolo esemplificativo: il pop, il rock, la canzone dei cantautori e ambiti musicali creativi che non rientrano nel settore classico, lirico o sinfonico.

▪

Il successivo **comma 827** prevede che con **decreto** del Ministro della cultura, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo**.

Si ricorda che una delle forme di sostegno potenzialmente erogabili in favore di soggetti attivi nel settore della **musica popolare contemporanea** è rappresentata dal **Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo** (FNSV).

Quest'ultimo, così ridenominato dal comma 631 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2023 ([legge 29 dicembre 2022, n. 197](#)), è **stato istituito**, con la denominazione precedente di **Fondo unico per lo spettacolo** (FUS) dalla [legge 30 aprile 1985, n. 163](#), al fine di ridurre la frammentazione dell'intervento statale e la conseguente approvazione di apposite leggi di finanziamento.

Esso è attualmente il **principale strumento di sostegno pubblico al settore dello spettacolo dal vivo** mediante l'erogazione di finanziamenti ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché nella promozione e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero. Le attività di spettacolo dal vivo che possono beneficiare delle risorse del Fondo sono quelle a carattere professionale relative alla produzione, programmazione e promozione delle citate attività.

I **criteri di riparto** e le modalità di assegnazione e liquidazione dei contributi a valere sul FNSV sono attualmente definiti dal [decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. 463](#), che, al capo III, disciplina il **supporto alle attività musicali**.

I soggetti che producono e che programmano spettacoli di **musica popolare** possono, in particolare, partecipare ai bandi per l'assegnazione dei contributi del Fondo nei seguenti settori:

- contributi per **Complessi strumentali e Complessi strumentali giovanili** (art. 21), anche di **musica popolare contemporanea di qualità**, di musica delle tradizioni e jazz;

- contributi per i **Circuiti regionali** (art. 23), ossia organismi senza scopo di lucro che nella regione nella quale hanno sede legale, svolgono, in idonei spazi, attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, **anche di musica popolare contemporanea di qualità**;

- contributi ai **Festival** (art. 25), di particolare rilievo nazionale e internazionale, per le attività che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura musicale, all'integrazione della musica con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo, anche con riguardo alla **musica popolare contemporanea di qualità**.

Dalla musica popolare contemporanea, oggetto della disposizione in commento, sembra potersi distinguere la **musica popolare di tradizione**, per la quale è già prevista una specifica linea di finanziamento, rappresentata dai contributi a valere sul **Fondo per il sostegno del settore dei festival, dei cori e delle bande musicali** di cui all'articolo 1, comma 605, della legge di bilancio per il 2025 ([legge n. 207 del 2024](#)). Esso è appostato al capitolo 6688 dello stato di previsione e presenta una dotazione di **1,5 milioni di euro annui** a decorrere dal 2025. I criteri e le modalità di accesso alle risorse in questione sono stati definiti con il [decreto ministeriale 4 aprile 2025, n. 110](#).

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla consultazione del [tema web](#) pubblicato sul sito della Camera dei deputati.

Articolo 1, comma 828 (*Distruzione di armi chimiche*)

<p>828. Allo scopo di garantire al Ministero della difesa il proseguimento delle attività di demilitarizzazione e distruzione delle armi chimiche e di manutenzione dei relativi impianti, in</p>	<p>conformità agli obblighi internazionali, è autorizzata la spesa di euro 850.000 per l'anno 2026 e di euro 900.000 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.</p>
---	--

Il comma 828 finanzia il proseguimento delle attività di distruzione delle armi chimiche, in conformità agli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Il comma 828 autorizza la spesa di euro 850.000 per l'anno 2026 e di euro 900.000 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 per garantire al Ministero della difesa il proseguimento delle attività di demilitarizzazione e distruzioni degli armi chimiche e alla manutenzione dei relativi impianti.

Allo scopo di garantire al Ministero della difesa il proseguimento delle **attività di demilitarizzazione e distruzioni delle armi chimiche**, compresa la manutenzione dei relativi impianti, in conformità agli obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia, è autorizzata la **spesa di euro 850.000 per l'anno 2026 e di euro 900.000 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030**.

Gli obblighi in oggetto derivano dalla **Convenzione di Parigi del 1993 sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinamento ed uso di armi chimiche nonché sulla loro distruzione**, ratificata con la legge 18 novembre 1995, n. 496.

La legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” ha poi fornito i fondi per l'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione, autorizzando una spesa di 1.200.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2009 e fino all'anno 2023.

Le attività in esame sono svolte dal **Centro tecnico logistico interforze CETLI NBC** della Difesa (che si trova nei pressi di Civitavecchia, in provincia di Roma), che provvede al recupero, immagazzinaggio e distruzione delle armi chimiche ai sensi della convenzione, incluse quelle obsolete e abbandonate rinvenute sul territorio nazionale.

Il CETLI NBC – si legge nella relazione alla norma in esame – dovrebbe in tempi brevi dotarsi di un impianto (termossidatore pirolitico) che semplificherà le attività di distruzione delle armi chimiche.

Nelle more dell'entrata in funzione di tale impianto, i fondi previsti dalla norma in esame saranno impiegati, come si legge ancora nella relazione, per le **seguenti attività**:

- manutenzione degli impianti di radiografia e spettroscopia neutronica impiegati per il completamento dell'attività di *Non-Destructive Evaluation*;
- distruzione dei circa 2.600 proietti già identificati al fosforo bianco, attualmente stoccati presso il CETLI NBC e degli ulteriori ordigni dello stesso tipo;
- manutenzione ordinaria degli impianti di filtrazione e aspirazione e di tutti i sistemi di sicurezza esistenti nelle infrastrutture di stoccaggio dei proietti a caricamento chimico e di demilitarizzazione delle vecchie armi chimiche.

Articolo 1, comma 829
(Misure in materia di gestione delle terre e rocce da scavo)

829. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« d-bis) ai residui di lavorazione di materiali lapidei, alle terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto e

ai sedimenti escavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d'acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali, nonché di fondali marini e portuali, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera».

Il **comma 829** amplia l'ambito di applicazione del nuovo regolamento di semplificazione della gestione delle terre e delle rocce da scavo previsto dal decreto-legge 13/2023 ma non ancora emanato.

Il comma in esame non ha effetti finanziari.

Il comma in esame integra il disposto dell'art. 48, comma 1, del D.L. 13/2023, al fine di stabilire che il regolamento in questione dovrà fare particolare riferimento, oltre a quanto già previsto dal testo vigente, anche ai residui di lavorazione di materiali lapidei, alle terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto e ai sedimenti escavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d'acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali, nonché di fondali marini e portuali, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera (nuova lettera *d-bis*) del comma 1 del succitato art. 48).

• ***La disciplina in materia di gestione di terre e rocce da scavo***

L'art. 8 del D.L. 133/2014, al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, ha previsto l'emanazione di un regolamento di delegificazione, per l'adozione di disposizioni di riordino e di semplificazione della materia.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il [D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120](#) (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo).

L'art. 48, comma 1, del D.L. 13/2023 – al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle

opere e delle infrastrutture ivi previste, nonché per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica – ha previsto l’emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge, di un decreto ministeriale (adottato dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro della salute) avente a oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo.

Lo stesso comma ha individuato l’ambito di applicazione di tale nuovo regolamento (a tutt’oggi non ancora emanato), stabilendo che lo stesso dovrà fare particolare riferimento:

- a) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti;
- b) ai casi di esclusione, dalla disciplina in materia di rifiuti, del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato;
- c) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;
- d) all’utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
- e) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;
- e-bis) a ulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni, per i quali è attesa una produzione di terre e rocce non superiore a 1.000 metri cubi;
- f) alle disposizioni intertemporali, transitorie e finali.

A tali lettere il comma in esame aggiunge la nuova lettera d-bis) di cui si è dato conto.

Si ricorda altresì che il comma 2 dell’art. 48 del D.L. 13/2023 precisa che l’emanando regolamento dovrà disciplinare la gestione delle terre e rocce da scavo assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse, anche ai fini della piena attuazione del PNRR.

Il successivo comma 3 prevede l’abrogazione della disciplina attualmente vigente (recata dall’art. 8 del D.L. 133/2014 e dal D.P.R. 120/2017) a partire dall’entrata in vigore del nuovo regolamento

Al fine di pervenire all’adozione del nuovo regolamento il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha predisposto uno schema di decreto sul quale il Consiglio di Stato, con il [parere interlocutorio 11 aprile 2025, n. 327](#), ha richiesto al Ministero di fornire ulteriori elementi e sospeso l’espressione del parere in attesa della trasmissione dei chiarimenti richiesti.

Articolo 1, comma 830 *(Misure in materia di investimenti territoriali)*

830. In considerazione delle regole della nuova governance economica europea applicate agli enti territoriali, a decorrere dall'anno 2027, nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1-ter, del decreto-

legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, si applicano con riferimento al conseguimento, negli esercizi a partire dal 2025, dell'equilibrio definito ai sensi dell'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Il comma 830 stabilisce che, nelle more dell'adeguamento della metodologia di determinazione dell'indicatore di virtuosità sulla base del quale viene distribuito alle regioni a statuto ordinario il dieci per cento dei trasferimenti erariali assegnati per il c.d. "federalismo amministrativo", a decorrere dal 2027 i parametri relativi al surplus di spesa considerati nell'indicatore sono valutati con riferimento al conseguimento dell'equilibrio di bilancio, come definito dall'articolo 1, comma 785, legge n. 207 del 2024.

Al comma 830 non sono ascrivibili oneri in termini di saldo netto da finanziare.

Il comma 830 interviene sulla disciplina relativa alla metodologia di determinazione dell'indicatore di virtuosità sulla base del quale viene distribuito alle regioni a statuto ordinario il dieci per cento dei trasferimenti erariali assegnati per il c.d. "federalismo amministrativo", ai sensi dell'articolo 6, comma 20, decreto-legge n. 78 del 2010.

Tale meccanismo previsto a titolo di **premialità** prevede che le anzidette risorse siano destinate alle regioni a statuto ordinario adempienti agli **obiettivi di contenimento della spesa e agli obblighi derivanti dal concorso alla finanza pubblica.**

Per il **2025** e il **2026**, con riferimento ai risultati conseguiti negli esercizi 2023 e 2024, è stata **mantenuta la metodologia già utilizzata** nei due anni precedenti **in attesa di una riforma metodologica** che, affidata ad un apposito **tavolo tecnico**, tenga conto a decorrere dal 2027 delle regole della nuova *governance* europea (articolo 1, comma 734, legge n. 207 del 2024).

Nella metodologia di cui sopra, come stabilito dall'articolo 6, comma 1-ter, decreto-legge n. 132 del 2023, era già stato previsto a decorrere dal 2023 (risultati 2021) che la **valutazione dei parametri relativi al surplus di spesa** avvenisse con riferimento al **conseguimento dell'equilibrio riguardante il risultato di competenza**, di cui all'articolo 1, comma 821, legge n. 145 del 2018, **al netto dell'importo determinato dal debito autorizzato e non contratto**, come risultante dai prospetti allegati al rendiconto della gestione trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Precedentemente l'analisi dei parametri relativi al surplus di spesa era effettuata in relazione agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e al rispetto del patto di stabilità interno.

Nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico per l'adeguamento della metodologia si dispone pertanto **che a decorrere dal 2027**, con riferimento ai risultati dell'esercizio 2025, **il saldo di riferimento** da conseguire per la valutazione dei **parametri relativi al surplus di spesa** è **l'equilibrio di bilancio**, come definito dall'articolo 1, comma 785, legge n. 207 del 2024.

L'equilibrio di bilancio (legge n. 207 del 2024)

L'articolo 1, comma 785, legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio per il 2025) è intervenuto sulla disciplina di cui alla legge n.145/2018, stabilendo che si debbano considerare in **equilibrio** gli enti che conseguano un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione (o del recupero del disavanzo) e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, ma (a differenza di quanto previsto per il risultato di competenza, di cui all'articolo 1, comma 821, legge n. 145 del 2018) **al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio**.

Nel rispetto di tale definizione, pertanto, ai fini del **computo del saldo di equilibrio gli enti territoriali** considerano conformemente a quanto già previsto dalla legge n. 145 del 2018:

- l'eventuale utilizzo della quota libera del risultato di amministrazione;
- l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa;

laddove **non devono tenere conto delle entrate vincolate e accantonate di competenza del bilancio non utilizzate in corso d'esercizio**.

Dell'anzidetto saldo, definito **equilibrio di bilancio**, è data evidenza nel medesimo prospetto della verifica degli equilibri di bilancio allegato al rendiconto di gestione. L'equilibrio di bilancio rappresenta la capacità dell'ente di **finanziare gli impegni di spesa e l'eventuale ripiano del disavanzo** (analogamente al risultato di competenza) ma anche di **garantire la copertura dei fondi vincolati e accantonati nel bilancio**.

Si evidenzia come prima della legge n. 204 del 2027 il saldo obiettivo da conseguire per gli enti fosse rappresentato dal risultato di competenza, con l'equilibrio di bilancio indicato come obiettivo a cui tendere. **Con la legge di bilancio per il 2025 il saldo di riferimento per il comparto degli enti territoriali diviene l'equilibrio di bilancio.**

Articolo 1, commi 831-832
(Maggiore flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi)

831. All'articolo 187, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le lettere c) e d) sono abrogate;
- b) le parole: « e) per l'estinzione anticipata di prestiti.» sono sostituite dalle seguenti: « La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti.».

832. All'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le lettere c), d) ed e) sono abrogate;
- b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
 « 6-bis. La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti».

I commi 831-832 modificano le norme del TUEL e del D.Lgs. n. 118 del 2011 sull'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione, al fine di consentire un maggiore ambito di autonomia decisionale degli enti territoriali ponendo sul medesimo livello di priorità gli impieghi: per gli investimenti, per le spese correnti a carattere non permanente e per l'estinzione anticipata di prestiti.

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in oggetto.

Con riferimento agli **enti locali**, il vigente **art. 187, comma 2, del TUEL** (D.Lgs. n. 267 del 2000) consente l'**utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione** dell'esercizio precedente, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate **in ordine di priorità**:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Per l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione delle **regioni** il D.Lgs. n. 118 del 2011 (in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi), all'articolo 42, comma 6, dispone una norma del tutto analoga.

Il **comma 831** interviene sull'art. 187, comma 2, del TUEL sopprimendo le lettere c) e d) e ponendo **sullo stesso piano a livello di priorità** le finalità previste dalle lettere c), d) ed e), sostituendo la lettera e) con la seguente disposizione: la quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, **per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti.**

Il **comma 832** esegue la medesima operazione sull'articolo 42, comma 6, del D.Lgs. n. 118 del 2011.

L'avanzo di amministrazione degli enti territoriali

Per un ente territoriale, l'avanzo di amministrazione è costituito dalla differenza tra le entrate e le spese, in accordo con quanto rilevato dalla gestione di competenza, a cui va sommata la gestione dei residui attivi e passivi.

Il risultato di amministrazione è costituito da una serie di componenti disciplinate dall'art. 187 del TUEL e dall'art. 42 del D.Lgs. n. 118 del 2011:

- L'avanzo **accantonato**: costituito dalle risorse per le quali è previsto un obbligo di accantonamento in previsione di spese future. Ne sono un esempio il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), la cui funzione è quella di coprire spese che potrebbero risultare non esigibili, e il Fondo di Anticipazione Liquidità (FAL).
- L'avanzo **vincolato**: raccoglie le risorse vincolate ad una specifica destinazione su disposizione dell'ente che le ha trasferite, o della legislazione vigente.
- L'avanzo **destinato** a finanziare spese per investimenti: le risorse sono appunto indirizzate al finanziamento esclusivo degli investimenti.
- L'avanzo **libero** o disponibile: contiene le risorse di cui l'ente può usufruire liberamente, e si ottiene sottraendo all'avanzo complessivo (risultato complessivo di amministrazione) le altre componenti (avanzo accantonato, vincolato e destinato a finanziare spese per investimenti). Questa parte dell'avanzo risulta fondamentale, in quanto, se negativo, determina la condizione di disavanzo per l'ente locale.

L'utilizzo della quota **libera** dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente è consentito, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

La Corte Costituzionale ha affermato il principio secondo cui “il risultato di amministrazione è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio di bilancio”, sottolineando l'esigenza di assicurare la piena disponibilità dell'avanzo di amministrazione agli enti che lo realizzano, una volta che tale avanzo sia definitivamente accertato in sede di rendiconto. Secondo la Corte, limitazioni a tale disponibilità sarebbero pertanto ammissibili solo su base transitoria (sent. n. 247/2017; si vedano inoltre le sent. n. 101/2018).

Articolo 1, comma 833
(Iscrizioni Albo segretari comunali)

833. Al fine di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'albo e sedi di segreteria, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell'interno, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 441 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 340 segretari comunali nella fascia iniziale dell'albo nazionale dei segretari comunali e

provinciali, indetto con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 18 novembre 2024, è autorizzato, in deroga all'articolo 13, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, a iscrivere al predetto albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.

Il **comma 833** prevede che, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell'interno - in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 441 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 340 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, indetto con decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 18 novembre 2024 - è autorizzato, in deroga all'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ad iscrivere al predetto Albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.

Il **comma 833** prevede che, con riferimento al concorso per l'ammissione di 441 borsisti al corso-concorso di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 340 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, indetto con decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 18 novembre 2024, il Ministero dell'interno è autorizzato a iscrivere al predetto Albo nazionale anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica non comportando l'iscrizione all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali dei

borsisti idonei al citato corso-concorso l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro.

Il **comma 833** dell'articolo 1 prevede, al fine di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria, che, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell'interno, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 441 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 340 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, indetto con decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 18 novembre 2024, è autorizzato, in deroga all'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ad iscrivere al predetto Albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.

Si rammenta che l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 – recante il Regolamento in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali - disciplina l'accesso in carriera degli stessi. La disposizione prevede, al comma 1, che siano iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, nella prima fascia professionale, i laureati in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche, in possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno. Ai sensi del comma 2, l'abilitazione è rilasciata al termine di un corso-concorso di formazione della durata di diciotto mesi, seguito da tirocinio pratico di sei mesi presso uno o più comuni. Al corso, secondo quanto previsto dal comma 3, si accede mediante concorso pubblico per esami bandito per un numero di posti preventivamente determinato. Il successivo comma 6 stabilisce poi che al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello predeterminato ai sensi del comma 3, maggiorato di una percentuale del 30% e che, al termine del corso, si provvede alla verifica finale dell'apprendimento ed alla conseguente predisposizione della graduatoria dei partecipanti ai corsi¹.

¹ Per la disciplina generale relativa ai segretari comunali e provinciali si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 97 e seguenti del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Articolo 1, comma 834
*(Disposizioni per la contabilizzazione dei saldi
 di Province e Città metropolitane)*

834. Le province e le città metropolitane accertano in entrata i valori positivi dei contributi attribuiti ai sensi dell'articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 150-bis, della legge 7 aprile 2014, n.

56, e i valori negativi dei contributi attribuiti ai sensi del medesimo articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel rispetto del principio contabile generale dell'integrità, al lordo dell'importo dei contributi stessi, provvedendo, per la quota riferita ai contributi accertati, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

Il **comma 834** è volto a definire le **procedure per la contabilizzazione dei contributi attribuiti** alle Province e alle Città metropolitane per il finanziamento delle funzioni fondamentali **e delle risorse relative al concorso alla finanza pubblica** a carico dei medesimi enti.

Il comma in esame, che reca una regola di contabilizzazione dei contributi attribuiti alle Province e alle Città metropolitane, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nel dettaglio, il **comma 834** chiarisce in merito alla **modalità di contabilizzazione nel bilancio degli enti** degli importi **dei contributi** attribuiti a valere sui due **fondi perequativi**, istituiti, uno per le province ed uno per le Città metropolitane, dai commi 783 e 784 della legge n. 178 del 2020, nonché degli **importi relativi al concorso alla finanza pubblica** ancora a carico delle Province e delle Città metropolitane, ai sensi all'articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014 e dell'articolo 1, comma 150-bis della legge n. 56 del 2014. In particolare, la norma dispone che gli enti:

- **accertano in entrata i valori positivi dei contributi attribuiti** ad essi a valere sui due **fondi perequativi** di cui ai commi 783 e 784 della legge n. 178 del 2020,
- **impegnano in spesa** gli importi del **concorso alla finanza pubblica** dovuto dalle province e dalle città metropolitane in base alle predette norme, ed i **valori negativi dei contributi** attribuiti a valere sui medesimi due **fondi perequativi**, iscritti, nel rispetto del **principio contabile generale dell'integrità** del bilancio, **al lordo** dell'importo

complessivo dei contributi medesimi, provvedendo, per la quota riferita ai **contributi positivi accertati**, all'emissione di **mandati versati** in quietanza di **entrata**.

Il **principio contabile generale dell'integrità nel TUEL** (Testo Unico Enti Locali) stabilisce che entrate e spese devono essere iscritte in bilancio per il loro importo **interale (al lordo)**, senza compensazioni tra loro, per garantire trasparenza e veridicità. Questo significa che le entrate vanno registrate al lordo delle spese di riscossione, e le spese non devono essere ridotte dalle entrate correlate, garantendo trasparenza, veridicità e rafforzando il principio di universalità, applicandosi sia al bilancio di previsione che al rendiconto.

Si ricorda che con la legge di bilancio per il 2021 (art. 1, **commi 783-785**, legge n. 178 del 2020), riformulata dalla successiva legge di bilancio per il 2022 (art. 1, comma 561, legge n. 234 del 2021) è stato definito il sistema di finanziamento delle province e delle città metropolitane a decorrere dal 2022, prevedendo:

- la costituzione di due **fondi unici perequativi**, uno per le province e uno per le città metropolitane, nei quali sono stati fatti **confluire tutti i contributi e i fondi di parte corrente già attribuiti a tali enti**, con una operazione finanziariamente neutrale, in quanto attuata fermo restando l'importo complessivo dei fondi allora vigenti. I due Fondi sono iscritti, rispettivamente, nei capitoli 1441 e 1442 dello stato di previsione del Ministero dell'interno (**comma 783**, legge n. 178/2020).
- l'attribuzione di un **contributo statale aggiuntivo** per il **finanziamento delle funzioni fondamentali**, inizialmente pari 80 milioni di euro nell'anno 2022, progressivamente crescente fino a raggiungere l'importo di **600 milioni di euro in via strutturale a decorrere dal 2031**, da ripartire sulla base di fabbisogni *standard* e capacità fiscali (**comma 784**, legge n. 178/2020).

La normativa stabilisce che i **due fondi unici unitamente al concorso alla finanza pubblica** ancora a carico delle province e città metropolitane siano **ripartiti** sulla base di **fabbisogni standard e della capacità fiscale**, con un decreto annuale del Ministero dell'interno da adottare, previa **intesa** in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il **31 ottobre di ciascun anno** precedente al triennio di riferimento, tenendo conto dell'assegnazione ai singoli enti del **contributo aggiuntivo**, anch'esso ripartito in base ai fabbisogni *standard* e alle capacità fiscali.

Riguardo al **concorso alla finanza pubblica**, che viene ripartito unitamente alle risorse dei due fondi unici, la norma richiama:

- il **comma 418** della legge n. 190/2014, che impone al comparto provinciale a titolo di concorso alla finanza pubblica **risparmi di spesa corrente** nell'importo di **3 miliardi** di euro **annui** a decorrere **dal 2017**, da versare ad apposito capitolo del bilancio dello Stato,
- il **comma 150-bis** della legge n. 56/2014, che prevede un contributo alla finanza pubblica per le Province/Città metropolitane delle RSO di 100 milioni di euro per il 2014, 60 milioni per il 2015 e a **69 milioni dal 2016**, in considerazione dei **minori costi della politica** derivanti dalla legge n. 56/2014 (gratuità cariche politiche e venir meno sistema elettorale provinciale).

La legge di bilancio per il 2025 (comma 773, legge n. 207/2024) ha previsto un **incremento** del contributo per il finanziamento delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, da iscrivere sui **due Fondi perequativi**, di **50 milioni di euro annui dal 2025 al 2030**, da ripartire tra le province e le città metropolitane sulla base dei fabbisogni *standard* e delle capacità fiscali.

Con il D.M. interno [20 febbraio 2025](#) è stato effettuato il **riparto** dei fondi unici e del concorso alla finanza pubblica per il **triennio 2025-2027**, secondo i criteri dell'[Allegata Nota metodologica](#), predisposta il 25 ottobre 2024 dalla CTFS. Il riparto delle risorse tra i due comparti Province/Città metropolitane è effettuato sulla base del peso di ciascun comparto ottenuto confrontando i fabbisogni *standard* complessivi e le capacità fiscali al netto del differenziale tra fondi e contributi di parte corrente ed il concorso alla finanza pubblica. L'attuale peso dei due comparti – secondo la citata nota metodologica - è pari a 70,59% per le province e 29,41% per le città metropolitane.

Articolo 1, commi 835-839

(Modalità di recupero dei contributi della finanza pubblica e delle risorse Covid-19 eccedenti negli enti locali)

835. A decorrere dall'anno 2026, sono trattenute dal Ministero dell'interno con le modalità di cui ai commi 836, 837 e 838 le seguenti risorse:

a) il contributo alla finanza pubblica dei comuni, delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna di cui all'articolo 1, commi 533 e 534, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

b) le risorse assegnate ai comuni, alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, risultanti in eccedenza a seguito del conguaglio finale della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese e le conseguenti regolazioni finanziarie di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

836. Le risorse di cui al comma 835 sono trattenute prioritariamente a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i comuni e sulle somme spettanti a titolo di fondo unico di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, distinto per le province e

le città metropolitane. Le risorse di cui al comma 835, lettera b), sono trattenute in quote costanti annuali fino al 2027.

837. In caso di incapienza delle risorse assegnate sui fondi di cui al comma 836, le restanti somme da recuperare sono trattenute dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse spettanti a qualsiasi titolo, a esclusione, per i comuni, delle assegnazioni spettanti a titolo di Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi di cui all'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

838. In caso di ulteriore incapienza delle risorse di cui al comma 837, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

839. Fermo restando quanto disposto dai commi da 835 a 838, gli enti locali di cui al comma 835 accertano in entrata le risorse di cui ai commi da 836 a 838 e impegnano in spesa i concorsi alla finanza pubblica di cui al comma 835, lettera a), e la restituzione delle risorse per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ricevute in eccesso di cui al comma 835, lettera b), provvedendo, per la quota riferita ai concorsi alla finanza pubblica e agli importi oggetto di restituzione, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

I **commi da 835 a 839** recano disposizioni volte a definire le modalità attraverso le quali il Ministero dell'interno, **a decorrere dal 2026**, provvede al **recupero di somme dovute dagli enti locali** a titolo di concorso alla finanza pubblica per gli anni 2024-2028 ovvero a titolo di contributi assegnati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, risultanti in eccedenza a seguito del conguaglio finale a consuntivo.

I commi, volti al riordino delle modalità di recupero di somme dovute dagli enti, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, il **comma 835** prevede che, a decorrere **dall'anno 2026**, vengono **trattenute dal Ministero dell'interno**, con le modalità disciplinate ai commi successivi, le seguenti **risorse**:

- il **contributo alla finanza pubblica** dei **comuni**, delle **province** e delle **città metropolitane** delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna, previsto per gli **anni dal 2024 al 2028** dall'art. 1, commi 533 e 534, della **legge n. 213 del 2023**.

Si tratta del contributo stabilito, dal comma 553, nell'importo complessivo di **250 milioni** di euro annui, di cui **200 milioni** annui a carico dei **comuni** e **50 milioni** a carico delle **province** e **città metropolitane** (con esclusione degli enti locali in dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale).

La norma prevede che gli **importi** del contributo alla finanza pubblica a carico di **ciascun ente** vengano determinati con **decreto** del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, **entro il 31 marzo 2024**, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

- i **contributi assegnati** ai predetti enti per far fronte **all'emergenza epidemiologica da COVID-19, risultati in eccedenza** a seguito del conguaglio finale a seguito della verifica a consuntivo.

Si rammenta che l'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 ha comportato la necessità di **interventi straordinari di sostegno alla finanza degli enti territoriali**, principalmente indirizzati alla compensazione della **perdita di gettito** delle entrate proprie connessa all'emergenza sanitaria, al fine di garantire il finanziamento delle funzioni fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni ed evitare che l'insorgere della pandemia potesse comportare un indiscriminato deterioramento degli equilibri di bilancio degli enti locali. Le **risorse** per l'espletamento delle **funzioni fondamentali degli enti locali** sono state garantite, nel **2020** e nel **2021**, mediante la costituzione di un apposito **Fondo** che ha assicurato agli enti locali il ristoro delle minori entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa, per un complesso di risorse pari a

5,2 miliardi di euro nel **2020** e a **1,5 miliardi** di euro nel **2021** (c.d. **Fondone COVID**)².

Agli enti beneficiari delle risorse del Fondo è stato prescritto l'**obbligo** di periodiche **certificazioni** – da presentare al Ministero dell'economia e finanze (RGS) entro i termini perentori stabiliti dalle norme – volte ad attestare che la **perdita di gettito** nei singoli esercizi fosse **riconducibile esclusivamente all'emergenza** Covid-19, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell'ente. Tali certificazioni sono state tenute in conto ai fini della **verifica a consuntivo**, fissata da ultimo al **31 ottobre 2023**, con conseguente **regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti e tra i comparti** (art. 106 del D.L. n. 34/2020).

La legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213 del 2023, art. 1, commi 506-508) ha definito le modalità finanziarie per il conguaglio dei **ristori assegnati** agli enti locali in relazione **all'emergenza COVID-19**, stabilendo che le eventuali **risorse ricevute in eccesso** sono **acquisite all'entrata** del bilancio dello Stato **in quote costanti** in ciascuno degli **anni 2024, 2025, 2026 e 2027**, secondo i criteri da definirsi in sede di verifica a consuntivo con apposito decreto del Ministero dell'interno.

Con il [D.M. interno del 19 giugno 2024](#) è stata definitivamente determinata l'entità dei ristori specifici di spesa COVID non utilizzati al 31 dicembre 2022 da restituire, nonché il **riepilogo delle risorse COVID** complessive **risultanti in eccesso e da restituire**, al netto dell'eventuale deficit finale. In particolare, i dati definitivi delle risorse da restituire relative ai ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 sono indicati, per ciascun ente, nella Tabella di cui all'[Allegato A](#) per i **comuni**, unioni di comuni e comunità montane e nella Tabella di cui all'[Allegato B](#) per le **province** e **città metropolitane**, del decreto del 19 giugno 2024. Dalle tabelle sono esclusi gli importi dei singoli ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 uguali o inferiori a 100 euro che, pertanto, non devono essere restituiti.

Le risorse sono **trattenute prioritariamente** a valere sulle somme spettanti a titolo di **Fondo di solidarietà comunale** per i comuni e a titolo di **Fondo unico distinto per le province e le città metropolitane**.

Le risorse relative ai **contributi Covid** da restituire sono **trattenute in quote costanti annuali** fino al 2027, come peraltro già previsto dalla normativa vigente, di cui ai commi 506 e 507 della legge di bilancio n. 213/2023 e del [D.M. Interno del 19 giugno 2024](#) (**comma 836**).

Il richiamato decreto prevede, infatti, per i **comuni**, che le risorse ricevute in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato, capitolo di capo X di

² Le relative risorse sono state **stanziare**, per il **2020**, dall'art. 106 del decreto-legge n. 34/2020 ("decreto rilancio"), istitutivo del Fondo, e poi rifinanziate dal decreto-legge n. 104/2020 ("decreto agosto") e, per quanto riguarda l'anno 2021, dall'art. 1, **comma 822**, della legge di bilancio per il 2021 (**legge n. 178/2020**) e dal decreto-legge n. 41/2021 ("decreto sostegni"), ed **assegnate** con successivi decreti del Ministero dell'interno, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali.

entrata n. 3465, in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, mediante trattenuta effettuata dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale. Per le **province** e le città metropolitane, le risorse ricevute in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato, capitolo di capo X di entrata n. 3465, in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, mediante trattenuta effettuata dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane.

In caso di **incapienza** dei citati fondi, le somme sono trattenute dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse spettanti **a qualsiasi titolo**, con **l'esclusione**, per i comuni, delle assegnazioni a titolo di **Fondo speciale per l'equità** del livello dei servizi (**comma 837**).

In caso di **ulteriore incapienza** delle risorse, il **comma 838** prevede l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale prevede che le somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno sono recuperate **dall'Agenzia delle Entrate**, che provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'**imposta municipale propria** e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'**imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile** derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il **comma 839** reca, infine, una disposizione di carattere contabile che chiarisce le **procedure di contabilizzazione** nei bilanci degli enti locali **delle risorse** interessate dai commi in esame, stabilendo che gli enti:

- **accertano in entrata le risorse dei contributi**, di cui ai commi da 836 a 838;
- **impegnano in spesa i concorsi alla finanza pubblica**, di cui al comma 835, lettera a), e la **restituzione delle risorse COVID-19 ricevute in eccesso** di cui al comma 835, lettera b), provvedendo, per la quota riferita ai concorsi alla finanza pubblica e agli importi oggetto di restituzione, all'emissione di **mandati** versati in quietanza di entrata.

Articolo 1, comma 840
*(Modifiche all'indennità di discontinuità in favore
 dei lavoratori del settore dello spettacolo)*

840. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), la cifra: « 30.000» è sostituita dalla seguente: « 35.000»;

b) alla lettera d), dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per i soli attori cinematografici o di audiovisivi, il requisito di cui al primo periodo si intende soddisfatto anche qualora il lavoratore abbia maturato

almeno quindici giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno precedente ovvero almeno trenta giornate complessive nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda» e, all'ultimo periodo, le parole: « nel medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno o negli anni considerati ai fini della presente lettera».

Il **comma 840**, modifica la disciplina in materia di requisiti di accesso **all'indennità di discontinuità** in favore dei **lavoratori** del settore dello **spettacolo**, innalzando, in primo luogo, da 30.000 a **35.000 euro** il **tetto massimo di reddito dichiarato** al di sotto del quale è possibile avere accesso al beneficio e prevedendo, in secondo luogo, un **regime derogatorio per i lavoratori del cinema e dell'audiovisivo**, più favorevole in termini di **numero minimo di giornate di contribuzione richieste**.

La relazione tecnica **non ascrive effetti finanziari** alla disposizione in oggetto, argomentando come, sulla base della quantificazione degli oneri e del monitoraggio della spesa dell'ultimo triennio, gli oneri derivanti dalle modifiche legislative introdotte possono trovare copertura **nell'ambito del limite di spesa previsto a legislazione vigente**.

L'unico comma di cui si compone la disposizione in commento, modifica, taluni aspetti della disciplina di cui al [decreto legislativo n. 175 del 2023](#), recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e l'introduzione di **un'indennità di discontinuità** in favore dei **lavoratori del settore dello spettacolo**.

In particolare, sono apportate due novelle all'[articolo 2](#), comma 1, del decreto legislativo citato, che elenca i **requisiti per il riconoscimento dell'indennità di discontinuità**. Più nello specifico:

- con una modifica alla lettera c) del comma 1, è portato da 30.000 a **35.000 euro il tetto massimo di reddito**, dichiarato ai fini IRPEF nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, richiesto per l'accesso all'indennità (lettera a));

- con una modifica alla lettera d) - ai sensi della quale, per ottenere l'indennità, è necessario aver maturato **cinquantuno giornate** di contribuzione accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda - si prevede un **trattamento derogatorio per i soli attori cinematografici o di audiovisivi**, prevedendo che per costoro il requisito si intenda soddisfatto anche qualora siano state maturate un minimo di **quindici giornate di contribuzione nell'anno precedente** ovvero almeno **trenta giornate complessive nei due anni precedenti** a quello di presentazione della domanda. È estesa anche a tale regime derogatorio la disposizione di cui al periodo successivo della lettera d) novellata, ai sensi della quale, ai fini del calcolo delle giornate, non si computano quelle eventualmente riconosciute, negli anni presi in considerazione, a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (**ALAS**) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l'impiego (**NASpI**) (lettera b)).

Si ricorda che il **decreto legislativo n. 175 del 2023** è l'unico decreto attuativo della **legge delega in materia di spettacolo dal vivo** ([legge n. 106 del 2022](#)) sinora entrato in vigore.

In particolare, esso è stato adottato ai sensi del comma 4, lettera c), dell'articolo 2 di tale legge, in materia di tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro, e del comma 6 del medesimo articolo, in materia di riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente.

Ai sensi di tale decreto, l'[indennità di discontinuità](#) è un sostegno economico a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo e, in particolare, dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori nello spettacolo, erogata dall'INPS. Essa persegue il fine di sostenere economicamente la richiamata categoria di lavoratori, tenuto conto della **specificità delle prestazioni di lavoro nel predetto settore** e del loro carattere **strutturalmente discontinuo**.

L'indennità di discontinuità spetta:

a) **ai lavoratori, dipendenti o autonomi** (ivi compresi i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa), che prestino **a tempo determinato attività artistica o tecnica**, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;

b) **agli altri lavoratori discontinui del settore dello spettacolo** (individuati dal [decreto ministeriale 25 luglio 2023](#)), ed in particolare gli operatori di cabine di sale cinematografiche, gli impiegati amministrativi e tecnici

dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, le maschere, i custodi, i guardarobieri, gli addetti alle pulizie e al facchinaggio, gli autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, gli impiegati e gli operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti, i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;

c) **ai titolari**, nel settore dello spettacolo, di **contratti di lavoro intermittente a tempo indeterminato** privi della clausola relativa alla disponibilità (del lavoratore) a rispondere alle chiamate e del conseguente diritto **all'indennità di disponibilità** di cui all'[art. 16 del decreto legislativo n. 81 del 2015](#).

Ai lavoratori delle sopra indicate categorie, l'indennità è riconosciuta, previa domanda, solo in caso di iscrizione al **Fondo pensione lavoratori dello spettacolo** e nel caso di possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti **requisiti**:

a) essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;

b) essere residente in Italia da almeno un anno;

c) essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, **non superiore a euro 30.000** (ora portati a 35.000 dalla novella in commento) nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;

d) aver maturato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, **almeno cinquantuno giornate di contribuzione** accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nel medesimo anno (a questa lettera la disposizione in commento aggiunge il **regime derogatorio** di cui si è dato conto sopra, destinato ai **lavoratori del cinema e dell'audiovisivo**);

e) avere, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del [decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#);

g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.

L'indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo

nell'anno civile precedente la presentazione della domanda dell'indennità, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo. La **misura** giornaliera dell'indennità è calcolata sulla **media delle retribuzioni imponibili** in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative all'anno precedente la presentazione della domanda dell'indennità.

L'indennità è **corrisposta in un'unica soluzione**, previa domanda presentata dal lavoratore all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), **entro il 30 aprile di ogni anno** a pena di decadenza, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno precedente, nella misura del 60 per cento del valore calcolato. L'INPS procede alla valutazione delle domande entro il 30 settembre successivo alla presentazione delle stesse.

L'indennità concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi.

La [circolare INPS 3 gennaio 2024, n. 2](#) fornisce informazioni di dettaglio in merito a: destinatari dell'indennità; requisiti per l'accesso; durata e misura della prestazione; presentazione della domanda; contribuzione figurativa e prestazioni accessorie; percorsi di formazione e aggiornamento; incompatibilità e incumulabilità; regime fiscale.

Con riguardo agli **effetti finanziari** ascrivibili alla disposizione in commento, la relazione tecnica li stima in un valore crescente nel tempo che, a partire dai **3,1 milioni di euro** previsti per il **2026**, sale fino ai **4 milioni di euro** previsti per il **2035**. Sulla base del monitoraggio della spesa relativa all'ultimo triennio, che si è rivelata assai contenuta rispetto agli stanziamenti previsti, la relazione conclude che gli oneri derivanti dalle modifiche legislative introdotte e sopra illustrate possono trovare copertura **nell'ambito del limite di spesa previsto a legislazione vigente**.

Articolo 1, comma 841
***(Fondo per la promozione delle iniziative di contrasto
alla criminalità organizzata)***

841. Al fine di incentivare le iniziative di contrasto alla criminalità organizzata, anche attraverso la realizzazione di attività divulgativa, formativa e di sensibilizzazione delle azioni comuni poste in essere dalle istituzioni per la prevenzione e la repressione dei connessi reati, è istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo di euro 500.000 annui a decorrere

dall'anno 2026. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono ripartite annualmente le risorse del fondo di cui al primo periodo tra enti, associazioni, organismi ed esperti qualificati, operanti nel settore della giustizia e della legalità, che promuovono la realizzazione di programmi, corsi formativi, materiali divulgativi ed eventi finalizzati al contrasto della criminalità organizzata.

Il **comma 841** istituisce nello stato di previsione del Ministero della giustizia un **fondo di euro 500.000 a decorrere dal 2026**. Tali risorse dovranno essere ripartite tra soggetti operanti nel settore della giustizia e della legalità che promuovono la realizzazione di programmi, corsi formativi, materiali divulgativi ed eventi finalizzati al **contrasto della criminalità organizzata**.

Il comma 841 istituisce nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026 al fine di incentivare le iniziative di contrasto alla criminalità organizzata.

Più nel dettaglio la disposizione istituisce un **Fondo con una dotazione di 500.000 euro annui** a decorrere dal 2026 al fine dichiarato di **incentivare le iniziative di contrasto alla criminalità organizzata**, anche attraverso la realizzazione di attività divulgativa, formativa e di sensibilizzazione delle azioni comuni poste in essere dalle istituzioni per la prevenzione e la repressione dei connessi reati.

Le **risorse** dell'istituendo fondo, dovranno essere ripartite, annualmente, con decreti del Ministro della giustizia, tra enti, associazioni, organismi ed esperti qualificati, operanti nel settore della giustizia e della legalità che promuovono la realizzazione di programmi, corsi formativi, materiali divulgativi ed eventi finalizzati al contrasto della criminalità organizzata.

Articolo 1 comma 842

(Contributo all'Associazione degli Editori Indipendenti (ADEI) per la realizzazione di progetti di educazione alla lettura, in ambito didattico ed extra-didattico, in particolare nelle aree territoriali e nei contesti sociali più svantaggiati)

842. Per la realizzazione di progetti di educazione alla lettura, in ambito didattico ed extra-didattico, in particolare nelle aree territoriali e nei contesti sociali più svantaggiati, è concesso all'Associazione degli editori indipendenti (ADEI) un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Il **comma 842** concede all'**Associazione degli Editori Indipendenti (ADEI)** un **contributo di 100.000** euro per ciascuno degli anni **2026 e 2027** per la realizzazione di progetti di educazione alla lettura, in ambito didattico ed extra-didattico, in particolare nelle aree territoriali e nei contesti sociali più svantaggiati.

Il prospetto riepilogativo allegato alla RT di passaggio presentata alla Camera espone una maggiore spesa pari a € 100.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto.

Come sopra anticipato, la disposizione in esame concede all'[Associazione degli Editori Indipendenti \(ADEI\)](#) un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione di progetti di educazione alla lettura, in ambito didattico ed extra-didattico, in particolare nelle aree territoriali e nei contesti sociali più svantaggiati.

In base allo [statuto](#), l'Associazione non ha fini di lucro e si propone la rappresentanza e la tutela degli interessi della categoria degli “**Editori Indipendenti Italiani**”, con tale definizione intendendosi le imprese, costituite come società di capitali o di persone, attive nel settore dell’editoria libraria e aventi tutti i seguenti requisiti: a) che abbiano sede legale in Italia e svolgano come attività prevalente e prevalentemente a proprie spese quella della pubblicazione di libri su qualunque supporto, e quindi ad esempio su supporto materiale, digitale e audio; b) che non

facciano parte di un gruppo rispetto a cui sussistano tutte e tre le seguenti condizioni: che sia (i) titolare di più marchi editoriali in Italia; (ii) svolga anche attività di promozione e/o distribuzione; (iii) sia titolare di una catena di librerie. A tale fine, per “fare parte di un gruppo” si intende essere un’impresa controllante, direttamente o indirettamente, altre imprese, oppure controllata, direttamente o indirettamente, da altre imprese, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2359 commi 1 e 2 del codice civile.

Per gli scopi di cui sopra, e cioè la rappresentanza e la tutela degli interessi della categoria degli Editori Indipendenti Italiani, e in particolare degli Editori Indipendenti Italiani associati (“**Associati**”), l’Associazione si propone di: a) rappresentare gli interessi degli Associati nei rapporti con enti e istituzioni (sia pubblici che privati), nonché con le associazioni rappresentative dei consumatori, per tutelare e promuovere lo sviluppo dell’editoria indipendente italiana; b) promuovere la partecipazione, la promozione e lo svolgimento di attività e iniziative volte a contribuire alla crescita e al sostegno dell’editoria indipendente italiana in generale e degli Associati nello specifico; c) organizzare e/o partecipare a qualsivoglia manifestazione editoriale ovvero a qualsivoglia ulteriore iniziativa volta (direttamente e/o indirettamente) alla promozione dell’editoria indipendente italiana; d) promuovere, studiare e seguire l’elaborazione di leggi e provvedimenti comunque interessanti il settore dell’editoria indipendente, a livello nazionale, comunitario e internazionale; e) pubblicare periodici, newsletter, e ogni altro materiale, su qualsiasi supporto, al fine di diffondere studi, ricerche, notizie; f) promuovere e favorire la formazione e la crescita degli Associati; g) promuovere e attuare iniziative volte a valorizzare l’immagine ed il ruolo degli Associati; h) promuovere e attuare ricerche e studi, anche di natura economica e sociologica al fine di approfondire la conoscenza dell’editoria indipendente italiana o estera e la sua collocazione nell’ambito del panorama socio-economico del Paese e del contesto internazionale; i) erogare servizi agli Associati, anche per il tramite di società appositamente costituita, quali, in via esemplificativa e non esaustiva, corsi di formazione, prestazione di servizi legali/fiscali/amministrativi, stipula di convenzioni, organizzazione di manifestazioni.

L’Associazione può altresì compiere, in genere, tutte quelle attività e operazioni, anche di natura commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, che in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, valgano a raggiungere gli scopi associativi.

Articolo 1, comma 843
(Fondo per il sostegno alla mobilità pediatrica)

843. Presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per il sostegno alla mobilità pediatrica, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse del Fondo di cui al presente comma sono destinate a sostenere	economicamente i genitori per gli spostamenti e le altre spese sostenute durante il periodo di degenza e trattamento dei loro figli di età inferiore a 21 anni in un centro ospedaliero fuori dalla provincia di residenza.
---	---

Il comma 843 istituisce presso il Ministero della salute il **Fondo per il sostegno alla mobilità pediatrica**, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Le risorse del Fondo sono destinate a sostenere economicamente i genitori per gli spostamenti e le altre spese di degenza e trattamento dei propri figli di età inferiore ai 21 anni in un centro ospedaliero fuori dalla provincia di residenza.

Il comma in esame prevede interventi pari a un importo di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026-2027 per la dotazione del descritto Fondo.

Il comma 843 istituisce presso il Ministero della salute il **Fondo per il sostegno alla mobilità pediatrica**, con una dotazione **di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027**.

Viene specificato che le risorse del Fondo sono destinate al sostegno economico dei genitori per **gli spostamenti e le altre spese di degenza e trattamento dei propri figli di età inferiore ai 21 anni** in un **centro ospedaliero fuori dalla provincia di residenza**.

Articolo 1, comma 844
(Contributo all'Associazione alpinistica Alpenverein Südtirol (AVS))

<p>844. Al fine di sostenere le attività di interesse pubblico svolte dall'associazione alpinistica Alpenverein Südtirol (AVS), di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, in particolare quelle connesse al soccorso alpino, alla formazione in materia di sicurezza e</p>	<p>prevenzione degli incidenti in montagna, alla manutenzione della rete escursionistica, dei rifugi propri e della provincia autonoma di Bolzano e alla tutela dell'ambiente montano, è destinato, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, un contributo annuo pari a 100.000 euro.</p>
--	---

Il comma 844 autorizza un **contributo** annuo di **100.000 euro** per il **2026** e per il **2027** in favore dell'associazione alpinistica *Alpenverein Südtirol* (AVS).

Il comma 844 reca oneri pari a **100.000 euro** sia per il **2026** che per il **2027**.

Il comma 844 autorizza un **contributo** annuo di **100.000 euro** per il **2026** e per il **2027** in favore dell'associazione alpinistica *Alpenverein Südtirol* (AVS) al fine di sostenere le attività di interesse pubblico da essa svolte, in particolare quelle connesse al soccorso alpino, alla formazione in materia di sicurezza e prevenzione degli incidenti in montagna, alla **manutenzione della rete escursionistica, dei rifugi propri e della Provincia autonoma di Bolzano** e alla tutela dell'ambiente montano.

L'*Alpenverein Südtirol* (AVS) è l'associazione alpina dell'Alto Adige di lingua tedesca e ladina, fondata nel 1946³ ed avente sede a Bolzano. Attualmente l'AVS conta 36 sezioni giuridicamente indipendenti, sparse nella provincia di Bolzano e gestisce 12 rifugi alpini.

Sul territorio sono altresì presenti 15 Sezioni del Club Alpino Italiano (CAI), che costituiscono il Gruppo Provinciale CAI Alto Adige.

L'*Alpenverein Südtirol* (AVS) riceve – unitamente al CAI Alto Adige - contributi pubblici dalla Provincia Autonoma di Bolzano per diversi scopi, tra cui

³ L'*Alpenverein Südtirol* prende origine dal *Deutscher und Österreichischer Alpenverein* (DuÖAV). Nel 1869 a Bolzano e a Villabassa (Alta Pusteria), nel 1870 a Merano e nel 1875 a Bressanone furono costituite le prime sezioni locali del DuÖAV; nel 1910 le sezioni divennero 15, e gestivano ben 19 rifugi. Dopo la fine della Prima guerra mondiale e con l'annessione del Tirolo meridionale all'Italia nel 1919, l'AVS fu dapprima espropriata dei suoi rifugi e poi vietata nel 1923. Il 31 dicembre 1945, gli Alleati permisero la rifondazione dell'associazione che fu attiva dal 14 giugno 1946.

la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio alpinistico provinciale (costruzione e ristrutturazione di rifugi, bivacchi, ecc.) e il soccorso alpino. I contributi possono anche essere erogati per la manutenzione dei sentieri escursionistici.

Per quanto riguarda le attività di **soccorso in montagna** svolte dall'*Alpenverein Südtirol* (AVS) si ricorda che l'**articolo 12 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 267** (*Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate*) dispone che il soccorso alpino dello *Alpenverein Südtirol* è equiparato a quello del Club alpino italiano.

Inoltre l'articolo 80, comma 39, della legge finanziaria 2023 (legge n. 289/2002) precisa che "il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, è, di norma, attribuito al CNSAS del CAI ed al **Bergrettungs - Dienst (BRD) dell'Alpenverein Südtirol (AVS)**. Al CNSAS ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità.

Relativamente ai **rifugi**, la legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, ha definito gli interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini. Successivamente è intervenuta la legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, recante la "*Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale*".

Da ultimo, con la delibera della Giunta Provinciale n. 481 del 1° luglio 2025 sono stati definiti i criteri per la concessione di contributi a favore del patrimonio alpinistico provinciale (Allegato A), mentre con la successiva delibera 16 settembre 2025, n. 740 sono stati approvati i criteri di applicazione della legge provinciale n. 5 del 1997.

Va precisato che sul territorio sono presenti oltre ai rifugi di proprietà del CAI Alto Adige (14 rifugi) e dell'*Alpenverein Südtirol* (12 rifugi e 6 bivacchi) anche **rifugi di proprietà della Provincia autonoma di Bolzano** (per i quali la disposizione in esame ne attribuisce la manutenzione all'*Alpenverein Südtirol*). Si tratta di 25 rifugi (c.d. ex MDE) che dopo la Prima guerra mondiale erano stati acquisiti dal Ministero della difesa e poi assegnati al CAI. Nel 1999, con la normativa di attuazione dello statuto di autonomia (D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 495, art. 3⁴) venne stabilito il trasferimento dei rifugi alla Provincia Autonoma di Bolzano (ma il passaggio effettivo è avvenuto nel 2011 e gli accordi finanziari di ristoro verso il CAI sono stati definiti negli anni successivi). Attualmente sono di proprietà della Provincia (e dati in gestione a soggetti privati) 27 rifugi⁵.

⁴ D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 495, art. 3, co. 1. "Gli immobili adibiti a rifugi alpini indicati nell'allegato B, tabella a), sono trasferiti alla Provincia di Bolzano. Le concessioni in atto sono prorogate al 31 dicembre 2010".

⁵ <https://patrimonio.provincia.bz.it/it/rifugi-alpini-provinciali>

Articolo 1, comma 845
(Finanziamento di progetti sportivi in favore del Comune di Trento)

<p>845. E' autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del comune di Trento per finanziare, nell'ambito di interventi finalizzati all'inclusione sociale e al benessere psicofisico, progetti che utilizzano lo sport come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico. Tali progetti, finalizzati alla socializzazione,</p>	<p>al recupero e all'integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze, possono essere realizzati anche attraverso la collaborazione con associazioni, società sportive dilettantistiche ed enti del Terzo settore operanti nel campo dello sport sociale, con l'obiettivo di abbattere barriere e offrire nuove opportunità di incontro e crescita.</p>
--	---

Il comma 845 autorizza la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del Comune di Trento per finanziare progetti che utilizzano lo sport come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico.

Il comma 845 produce effetti, in termini di maggiori spese, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

La disposizione in esame autorizza la spesa di **200.000 euro** per ciascuno degli anni **2026 e 2027** in favore del **Comune di Trento** per finanziare, nell'ambito di interventi finalizzati all'inclusione sociale e al benessere psicofisico, **progetti che utilizzano lo sport come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico**. La norma prosegue precisando che tali progetti, finalizzati alla socializzazione, al recupero e all'integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze, potranno essere realizzati anche attraverso la **collaborazione con associazioni, società sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore** operanti nel campo dello sport sociale, con l'obiettivo di abbattere barriere e offrire nuove opportunità di incontro e crescita.

Quanto al riparto delle **competenze legislative in materia di finanza locale tra lo Stato e la Regione Trentino-Alto Adige**, si rinvia alle più diffuse riflessioni svolte nella scheda di lettura riferita al **comma 910** dell'articolo 1.

Articolo 1, comma 846
(Misure a favore della Comunità della Val di Non)

<p>846. E' autorizzata la spesa di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a favore della Comunità della Val di Non, ente costituito ai sensi della legge della provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3, per sostenere le attività di studio, di redazione dello statuto e di</p>	<p>approfondimento normativo, nonché per il potenziamento delle iniziative culturali, educative e sociali legate alla comunità linguistica ladino-retica della Val di Non, incluse quelle relative alla costituzione dell'« Istituto Anaune di cultura ladino-retica».</p>
---	--

Il comma 846 autorizza la spesa di **50 mila euro** per ciascuno degli anni **2026 e 2027** in favore della **Comunità della Val di Non** in provincia di Trento.

Il comma 846 prevede un impatto nel biennio sul bilancio dello Stato in termini di maggiori spese pari a **100 mila euro**.

In particolare, la disposizione individua le seguenti attività che possono essere finanziate:

- attività di **studio**;
- redazione dello **Statuto**;

Si segnala che lo [Statuto della Comunità della Val di Non](#) risulta adottato ed è disponibile sul sito istituzionale dell'ente

- approfondimento **normativo**;
- potenziamento delle **iniziative culturali, educative e sociali** legate alla **comunità linguistica ladino-retica** della Val di Non, incluse quelle relative alla costituzione dell'**Istituto Anaune di cultura ladino-retica** (non ancora istituito).

Le **comunità di valle** sono enti locali intermedi previsti dalla legge della **provincia autonoma di Trento** del 16 giugno 2006, n. 3, per l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative dei comuni.

Le comunità sono dotate di un proprio statuto che disciplina tra l'altro le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi della comunità (art. 14, LP 3/2006) che sono il consiglio dei sindaci; il presidente; l'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo (art. 15, LP 3/2006).

Nella Val di Fassa, situata nella parte nord-orientale della provincia, è costituito il *Comun general de Fascia* istituito dalla legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1, ente sovracomunale al quale la regione e la provincia di Trento possono attribuire, trasferire o delegare funzioni amministrative, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina ivi residente.

La Comunità della Val di Non, con capoluogo Cles, comprende i comuni situati nella parte nord-occidentale della provincia di Trento, tra la Valle di Sole e la Provincia di Bolzano. Anche nella Val di Non è presente un gruppo linguistico, quello degli Anauni o Nònesi, parlante una variante della lingua ladina, conosciuta come **ladino-retica**, derivante dalla lingua parlata dai Reti che popolavano l'area in epoca pre-romana.

Per quanto riguarda la costituzione dell'Istituto Anaune di cultura ladino-retica, compresa tra le finalità della disposizione in commento, si segnala che al Senato è stata presentata una proposta di legge di iniziativa parlamentare di cui non è ancora iniziato l'esame, finalizzata al riconoscimento e alla tutela del gruppo linguistico ladino - retico della Val di Non nella provincia autonoma di Trento. Tra le misure previste vi è l'**istituzione un istituto culturale**, espressione dei comuni e delle altre risorse identitarie del territorio ([A.S. 1539](#), art. 3). A Sanzeno, nei pressi di Cles, si trova il [Museo Retico](#).

Articolo 1, commi 847- 848

(Contributi per la copertura dei costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali da combattimento o affetti da problematiche comportamentali)

847. Al fine di provvedere alla copertura dei costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali impiegati nei combattimenti tra animali, ai sensi degli articoli 544-quinquies e 544-sexies del codice penale, nonché di animali affetti da problematiche comportamentali, affidati a strutture, gestite o affiancate

da enti del Terzo settore, specializzate nel recupero comportamentale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

848. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di attuazione del comma 847.

Il **comma 847** stanZIA **1 milione di euro** per ciascuno degli anni 2026 e 2027 da destinare alla copertura dei **costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali** impiegati nei combattimenti tra animali, nonché di animali affetti da problematiche comportamentali, affidati a strutture, gestite o affiancate da enti del terzo settore, specializzate nel recupero comportamentale. Il **comma 848** demanda a un decreto del Ministero del lavoro la definizione delle modalità di attuazione del comma 847.

Il comma 847 autorizza la spesa per 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, da destinare alla copertura dei costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali impiegati nei combattimenti tra animali, nonché di animali affetti da problematiche comportamentali affidati a strutture specializzate nel recupero comportamentale, gestite o affiancate da enti del terzo settore.

Nel dettaglio il comma 847 autorizza la spesa di **1 milione di euro** per ciascuno degli anni 2026 e 2027 al fine di provvedere alla copertura dei costi di **custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali impiegati nei combattimenti** tra animali, ai sensi dell'articolo 544-quinquies c.p., nonché di animali **affetti da problematiche comportamentali**, affidati a strutture, gestite o affiancate da enti del terzo settore, specializzate nel recupero comportamentale.

L'articolo 544-quinquies c.p. – come modificato dall'articolo 3 della legge n 82 del 2025 – punisce attualmente chiunque **promuove, organizza o dirige**

combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. Il secondo comma dell'articolo prevede tre **aggravanti ad effetto speciale**, in quanto comportano un aumento superiore ad un terzo della pena edittale. Il concorso nell'attività delittuosa con minori è punito con una pena più aspra; detta previsione è spiegabile alla luce della crescente prassi invalsa, in seno alla criminalità organizzata, di avvalersi, ai fini dell'esecuzione di attività illecite, di persone non imputabili. Quanto all'ipotesi di partecipazione di persone armate, l'inasprimento della pena consegue, evidentemente, al maggiore allarme sociale che desta la disponibilità di armi da parte dei soggetti agenti. Le altre due aggravanti concernono le riproduzioni di scene di combattimenti: è vietato l'utilizzo a fini pubblicitari ed è interdetta la mera attività di riproduzione. Quest'ultima disposizione è diretta ad evitare che le relative immagini vengano diffuse e poste in commercio. Il terzo comma prevede un'ipotesi autonoma di reato che opera per colui che abbia agito al di fuori dei casi di concorso, allevando o addestrando animali e destinandoli ai combattimenti. La pena individuata è la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro. Tale pena è applicata anche a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni suddetti. Ulteriore ipotesi di reato è prevista dal quarto comma, che punisce le scommesse sui combattimenti e sulle competizioni vietate ai sensi del comma 1 prevedendo la pena della reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Ai sensi dell'articolo 544-*sexies*, nel caso di condanna o di patteggiamento per una serie di delitti contro gli animali, ivi incluso il reato di cui all'articolo 544-*quinquies*, è sempre ordinata la **confisca** dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Con la citata legge n. 82 del 2025 è stato inserito nel codice di procedura penale l'art. 260-*bis* al fine di disciplinare **l'affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca** nell'ambito dei procedimenti per una serie di reati contro gli animali inclusi il delitto di cui all'articolo 544-*quinquies*, consumati o tentati. Si prevede che l'autorità giudiziaria quando dispone il sequestro o la confisca di animali vivi, al fine di garantire la loro effettiva protezione e il mantenimento in condizioni di salute adeguate, possa affidare gli stessi, in via definitiva, alle associazioni previste all'art. 19-*quater* disp. att. (si tratta di associazioni o enti individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno) o a loro subaffidatari previo versamento, da parte dell'associazione interessata, di una cauzione per ciascun animale affidato. Le associazioni, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, possono individuare singole persone fisiche o enti e associazioni a cui affidare gli animali. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini dell'esecuzione delle variazioni anagrafiche, ove previste, relative agli animali affidati e si estende anche a eventuali cuccioli nati nelle more del sequestro o della confisca. La disciplina per l'individuazione delle associazioni e degli enti affidatari degli animali sequestrati o confiscati è dettata dall'art. 12 del d.lgs.

05/08/2022, n. 135, di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali.

Il **comma 848** demanda a un successivo decreto del Ministero del lavoro la definizione delle modalità di attuazione del comma 847.

Articolo 1, comma 849
(Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)

849. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per le medesime finalità previste dal citato articolo 26-bis.

Il **comma 849**, incrementa di **due milioni di euro** il Fondo per le pari opportunità al fine di assicurare la tutela dalla violenza di genere e la prevenzione della stessa e specificamente per recuperare gli **uomini autori di violenza**.

Secondo quanto precisato nella relazione tecnica, la disposizione prevede interventi pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

La disposizione incrementa di due milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, il **Fondo per le politiche relative ai diritti e alla pari opportunità**.

Con l'intento di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, l'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223/2006 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio, un Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, dotandolo di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Tale autorizzazione è stata successivamente incrementata sulla base di singole disposizioni nell'ambito delle manovre finanziarie (su cui v. *box*).

L'incremento in oggetto – secondo quanto chiarito nel richiamo normativo presente nella disposizione (*ex art. 26-bis* del decreto-legge n. 104/2020) – è disposto al fine di assicurare la tutela dalla violenza di genere e la prevenzione della stessa e specificamente per contrastare tale fenomeno favorendo il **recupero degli uomini autori di violenza**. Nello specifico, la disposizione in commento intende dare concreta attuazione alle finalità anzidette. In proposito, si ricorda che il secondo periodo del comma 1 del già richiamato articolo 26-bis precisa che le risorse stanziare da tale disposizione (1 milione a decorrere dal 2020 in favore del Fondo per le pari

opportunità) possono essere destinate esclusivamente per l'istituzione e il potenziamento dei **centri di riabilitazione per uomini maltrattanti**.

• *Il Fondo per le pari opportunità nella legislazione finanziaria*

La **legge finanziaria 2007** (L. n. 296/2006, art. 1, comma 1261), ha incrementato il Fondo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. La disposizione ha inoltre stabilito che una quota parte dell'incremento fosse destinata al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere, successivamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità.

La **legge finanziaria 2008** (L. n. 244/2007) ha rideterminato lo stanziamento per il Fondo in 44,4 milioni per il 2008, a 44,4 milioni per il 2009 e a 4,9 milioni per il 2010, nonché ha istituito, per il solo anno 2008, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato ad un Piano contro la violenza alle donne, le cui risorse sono confluite nel citato cap. 2108 dello stato di previsione del Ministero dell'economia. Pertanto, la legge di bilancio 2008 (legge n. 245/2007) esponeva sul capitolo 2108 uno stanziamento pari a 64,4 milioni per il 2008.

La **legge finanziaria 2009** (L. n. 203/2008) ha rideterminato lo stanziamento del Fondo nella misura di circa 30,0 milioni nel 2009, di 3,3 milioni nel 2010 e di 2,5 milioni nel 2011. Inoltre l'articolo 10, comma 5 del D.L. n. 39/2009 destinava 3 milioni di euro del Fondo pari opportunità per l'anno 2009 al sostegno alla ricostruzione di centri di accoglienza per le donne e le madri in situazioni di difficoltà nelle zone dell'aquilano colpite dal sisma dell'aprile 2009.

Nel corso dell'esercizio 2009, l'articolo 13, comma 3 del D.L. n. 11/2009 (legge n. 38/2009), ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro a decorrere dal 2009 per l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento pari opportunità del numero verde per le vittime degli atti persecutori mediante l'utilizzo del Fondo pari opportunità. L'articolo 6, comma 2 del medesimo D.L. n. 11/2009 (legge n. 38/2009) ha disposto un rifinanziamento del Fondo di 3 milioni di euro per il 2009 al sostegno e alla diffusione sul territorio dei progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere (articolo 1, comma 1261, legge n. 296/2006).

La **legge finanziaria 2010** (L. n. 191/2009) ha rideterminato lo stanziamento in 4,3 milioni per il 2010, per il 2011 in 2,4 milioni e per il 2012 in 2,4 milioni.

La **legge di stabilità 2011** (L. n. 220/2010) ha ridefinito le risorse del Fondo in circa 18,1 milioni per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

La **legge di stabilità 2012** (L. n. 183/2011) ha rideterminato le risorse del Fondo in circa 10,5 milioni per il 2012, in 11,6 milioni per il 2013 e in 12,8 milioni per il 2014.

La **legge di stabilità 2013** (L. n. 228/2012) ha rideterminato lo stanziamento del Fondo in 10,8 milioni per il 2013, in 11,6 milioni per il 2014 e in 11,7 milioni per il 2013.

Importanti misure sono state adottate con il D.L. 93/2013 (conv. L. n. 119/2013) che:

- ha disposto un incremento del predetto Fondo di 10 milioni di euro, limitatamente all'anno 2013, vincolati al finanziamento del piano contro la violenza di genere (art. 5, comma 4). Per gli anni 2014, 2015, e 2016 ha provveduto la legge di stabilità 2014, aumentando ulteriormente il Fondo di 10 milioni per ciascuno di questi anni, con vincolo di destinazione al piano medesimo (art. 1, comma 217, L. n. 147/2013). Per il triennio 2017–2019 è intervenuta la legge di bilancio 2017, che ha aumentato di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio la dotazione finanziaria del Fondo sempre in favore del Piano (art. 1, co. 359, L. n. 232/2016). Per il triennio 2019–2022 la legge di bilancio 2020 ha incrementato la dotazione del Fondo di 4 milioni di euro per ciascun anno del triennio per la realizzazione del piano (L. n. 160 del 2019);

- ha incrementato il Fondo di 10 milioni di euro per il 2013, di 7 milioni per il 2014 e di 10 milioni annui a decorrere dal 2015 per il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza (art. 5-bis, co. 2).

Successivamente, le **leggi di bilancio 2017** (L. n. 232 del 2016) e **2018** (L. n. 205 del 2017) hanno disposto, con interventi di sezione seconda, un rifinanziamento del Fondo per le politiche di pari opportunità di circa 40 milioni di euro annui aggiuntivi fino al 2020. La legge di bilancio 2017 (art. 1, co. 358) aveva altresì stabilito la possibilità di destinare risorse aggiuntive in favore delle politiche di pari opportunità, nel limite massimo di 20 milioni di euro per il 2017, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020. Tale disposizione era prevista per il solo 2017.

La **legge di bilancio 2019** (L. n. 145 del 2018) ha operato con interventi di sezione seconda un definanziamento del Fondo di 1,75 milioni di euro nel 2019, nonché di 1,78 mln nel 2020 e 1,79 nel 2021, facendo risultare le previsioni del bilancio integrato pari a 62,3 milioni di euro per il 2019.

La **legge di bilancio 2020** (L. n. 160 del 2019), da un lato, ha operato, con interventi di sezione seconda, un definanziamento di 1,28 milioni di euro nel 2020, nonché di 1,44 mln nel 2021 e 2,2 nel 2022 delle previsioni a legislazione vigente. Al contempo, la dotazione del Fondo è stata incrementata di 0,1 milioni di euro per l'anno 2020 per l'attuazione delle nuove disposizioni sul numero telefonico nazionale anti violenza e anti stalking (art. 1, co. 352), nonché di 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni del triennio 2019-2022, al fine di finanziare il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (art. 1, co. 353).

Tra gli **interventi legislativi approvati nel corso degli ultimi anni**, che prevedono una specifica destinazione delle risorse del Fondo, si ricorda in particolare che:

- il decreto-legge n. 34 del 2020, il c.d. decreto-legge rilancio, ha incrementato la dotazione del Fondo di 4 milioni di euro a decorrere dal 2020 (art. 105-*quater*) al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno

delle vittime. Nei limiti delle risorse stanziare, è istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, che garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime, nonché a soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento;

- con un'ulteriore disposizione (art. 105-bis), il medesimo D.L. n. 34 del 2020 ha integrato il Fondo con 3 milioni di euro per il 2020, finalizzando le risorse incrementali a contenere i gravi effetti economici derivanti dal COVID-19 sulle donne in condizione di maggiore vulnerabilità e a favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. Per la medesima finalità la legge di bilancio 2021 (L. n. 178 del 2020) ha destinato 2 mln di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (art. 1, comma 28);

- il decreto legge n. 104 del 2020 (articolo 26-bis), ha incrementato la dotazione del Fondo di un ulteriore milione di euro a decorrere dal 2020, destinando tale incremento esclusivamente all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti.

La **legge di bilancio 2022** (L. n. 234 del 2021) ha incrementato il Fondo: di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022 per il finanziamento del Piano strategico di genere (art. 1, co. 139-148); di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022 per il finanziamento del Piano strategico nazionale contro la violenza di genere (art. 1, co. 149-150); di 2 milioni di euro per il 2022, per misure di recupero degli uomini autori di violenze (art. 1, co. 661-667); di 5 milioni di euro per l'anno 2022, destinando tali risorse ai centri antiviolenza e alle case rifugio (art. 1, co. 668); di 5 milioni di euro per il 2022 per l'istituzione e il potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti (art. 1, co. 669) e di ulteriori 5 milioni per il 2022 al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà (art. 1, co. 670).

Il Fondo è stato ulteriormente rifinanziato, per il 2023, di circa 13 milioni di euro con la **legge di bilancio 2023** (L. n. 199 del 2022), destinati alle diverse finalità. In particolare, la legge: ha incrementato – portandole da 5 a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 – le risorse del fondo al fine di potenziare le azioni previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne (art. 1, co. 338); ha stanziato 2 milioni di euro per il 2023 e 7 milioni di euro annui dal 2024 per l'attuazione del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani (co. 339); ha incrementato il Fondo rispettivamente di 4 milioni di euro per il 2023 e di 6 milioni di euro annui dal 2024 – da destinare al potenziamento dell'assistenza e del sostegno alle donne vittime di violenza – e di 1,85 milioni di euro per il 2023 da destinare al c.d. reddito di libertà delle donne vittime di violenza (co. 340 e 341).

Con la **manovra finanziaria per il 2024** (legge n. 213/2023) è stato previsto un rifinanziamento del Fondo per complessivi 22 milioni di euro, così destinati: un finanziamento permanente, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni

2024–2026 e a 6 milioni annui a decorrere dal 2027, in favore del c.d. reddito di libertà per le donne vittime di violenza (art. 1, co. 187); l’incremento da 1 a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024–2026 della quota del Fondo riservata all’istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per il recupero degli uomini autori di violenza di genere (art. 1, co. 188); il rifinanziamento – pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024–2026 – delle risorse del Fondo destinate alla realizzazione di centri contro la violenza nei confronti delle donne (art. 1, co. 189); l’incremento di 3 milioni di euro dal 2024 delle risorse del Fondo al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, in particolare attraverso iniziative formative (art. 1, co. 190).

Da ultimo, con la **legge di bilancio 2025** (legge n. 207/2024) si prevede: l’incremento di 3 milioni di euro a decorrere dal 2025 finalizzato ad attività di orientamento e formazione al lavoro per le donne vittime di violenza allo scopo di consentirne l’emancipazione e l’indipendenza economica (art. 1, comma 221); l’ulteriore incremento di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2025 da destinare al c.d. reddito di libertà per garantire l’effettiva indipendenza economica e l’emancipazione delle donne vittime di violenza (art. 1, comma 222); l’incremento di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 per le finalità di cui all’articolo della legge n. 187/2023 (art. 1, commi 575–576), tra le quali si ricorda la promozione della partecipazione femminile e l’incentivazione di azioni in favore delle donne per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere.

Articolo 1, comma 850
(Contributo all'Istituto Superiore di Sanità per il progetto Sentieri)

850. Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, è assegnato un contributo di 300.000 euro all'Istituto superiore di sanità al fine di garantire l'attività del progetto Sentieri, Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento.

Il **comma 850** assegna per ciascuno degli anni **2026 e 2027** un contributo di **300 mila euro all'Istituto Superiore di sanità (ISS)** al fine di garantire l'attività del progetto Sentieri, Studio epidemiologico nazionale dei territori degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento.

L'**articolo xx** prevede per ciascuno degli anni 2028 e 2027 un contributo di 300.000 euro all'ISS per le attività connesse al progetto "Sentieri".

Il **comma 850** assegna per ciascuno degli anni **2026 e 2027** un contributo di **300 mila euro all'Istituto Superiore di sanità (ISS)** al fine di garantire l'attività del progetto Sentieri, Studio epidemiologico nazionale dei territori degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento.

Si ricorda che il progetto Sentieri - Studio epidemiologico nazionale dei territori degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento è il sistema di monitoraggio epidemiologico permanente delle comunità residenti nelle principali aree contaminate industrialmente in Italia (Per approfondimenti si rinvia alla [pagina dell'ISS dedicata al progetto](#)).

Articolo 1, comma 851
(Iniziative per il contrasto all'antisemitismo)

851. Per l'anno 2026 è autorizzata la spesa di 300.000 euro da ripartire a favore dei comuni con popolazione superiore a 80.000 abitanti, per l'organizzazione di eventi celebrativi relativi al contrasto dell'antisemitismo e al ricordo delle vittime delle leggi

razziali, nonché alla promozione dei valori di pace, dialogo e interculturalità. Con decreto del Ministero dell'interno sono stabiliti i termini e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al presente comma.

Il comma 851– introdotto al Senato - finanzia con 300.000 euro iniziative per il contrasto all’antisemitismo a favore dei comuni.

Il comma 851 autorizza la spesa di 300.000 euro per l’anno 2026 da ripartire a favore dei comuni con più di 80.000 abitanti per l'organizzazione di eventi celebrativi relativi al contrasto all'antisemitismo e al ricordo delle vittime delle leggi razziali rinviando ad un decreto del Ministero dell'interno la determinazione dei termini e modalità per la ripartizione delle risorse.

La norma autorizza per il 2026 la spesa di **300.000 euro, da ripartire tra i comuni con più di 80.000 abitanti**, per l'organizzazione di eventi celebrativi per il **contrasto all'antisemitismo** e il **ricordo delle vittime delle leggi razziali**, nonché per la **promozione dei valori di pace, dialogo e interculturalità**. I termini e le modalità per la ripartizione delle risorse saranno stabiliti con decreto del ministro dell’Interno.

Di seguito, l’elenco dei comuni italiani con più di **80.000** abitanti ordinati per popolazione residente. Dati Istat aggiornati al 01/01/2025

ROMA	2.746.984	BERGAMO	120.580
MILANO	1.366.155	SASSARI	120.497
NAPOLI	908.082	TRENTO	118.911
TORINO	856.745	PESCARA	118.419
PALERMO	625.956	FORLI'	117.609
GENOVA	563.947	SIRACUSA	115.636
BOLOGNA	390.734	VICENZA	110.492
FIRENZE	362.353	BOLZANO	106.463
BARI	315.473	TERNI	106.411
CATANIA	297.517	PIACENZA	103.464
VERONA	255.133	NOVARA	102.573
VENEZIA	249.466	ANCONA	99.469
MESSINA	216.918	UDINE	98.320
PADOVA	207.694	ANDRIA	96.607
BRESCIA	199.949	AREZZO	96.527

PARMA	198.986	CESENA	95.887
TRIESTE	198.668	PESARO	95.360
PRATO	198.326	LECCE	94.253
TARANTO	185.909	LA SPEZIA	92.711
MODENA	184.739	ALESSANDRIA	92.518
REGGIO EMILIA	172.518	BARLETTA	92.010
REGGIO CALABRIA	168.572	PISA	89.450
PERUGIA	162.467	GUIDONIA MONTECELIO	89.165
RAVENNA	156.444	PISTOIA	88.943
LIVORNO	152.916	LUCCA	88.614
RIMINI	150.630	TREVISO	85.770
CAGLIARI	146.627	BUSTO ARSIZIO	83.995
FOGGIA	145.447	CATANZARO	83.247
FERRARA	129.384	COMO	83.228
LATINA	127.732	FIUMICINO	83.075
SALERNO	125.958	BRINDISI	81.664
GIUGLIANO IN CAMPANIA	124.633	GROSSETO	81.412
MONZA	123.131		

Articolo 1, comma 852
***(Contributo ai proprietari delle unità immobiliari
site nell'immobile «Torre di via Antonini»)***

852. All'articolo 1, comma 758, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: « 50.000 euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: « 50.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026».

L'articolo 1, **comma 852**, prevede anche per l'anno 2026, l'erogazione di un contributo a favore dei proprietari delle unità immobiliari site nella Torre di via Antonini di Milano, dichiarata inagibile a seguito dell'incendio del 29 agosto 2021. colpito dall'incendio del 29 agosto 2021.

La disposizione determina oneri pari a **50.000** euro per l'anno **2026**.

L'articolo in esame introduce modifiche all'articolo 1, comma 758, primo periodo della legge 30 dicembre 2024, n. 207 prevedendo che lo stanziamento di 50.000 euro, originariamente previsto per l'anno 2025 sia previsto nella stessa misura anche per l'anno 2026.

L'articolo 1, comma 758, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un Fondo, finalizzato all'erogazione di un contributo a favore dei proprietari delle unità immobiliari site nella Torre di via Antonini di Milano, dichiarata inagibile a seguito dell'incendio del 29 agosto 2021. Si dispone che a tali oneri, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili (articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), come rifinanziato ai sensi del comma 884 della medesima legge. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stato incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Si precisa che la legge 23 dicembre 2014, n. 190- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) all'art. 1 comma 200 istituiva un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

Articolo 1, commi 853-856

(Disposizioni in materia di esenzione IMU immobili degli enti non commerciali di cui alla lettera g) articolo 1, comma 759, della legge n. 160 del 2019)

853. In considerazione dei principi contenuti nella decisione 2013/248/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012, e nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, ai fini dell'applicazione dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie si intende effettuato, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con modalità non commerciali quando le stesse:

a) sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale;

b) se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi

medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

854. Gli enti non commerciali di cui al comma 853, lettera a), del presente articolo, beneficiano dell'esenzione IMU, laddove rispettino i requisiti prescritti dalla norma, indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente o dei familiari in quanto tale forma di cofinanziamento risulta necessaria al fine di garantire la copertura del servizio universale.

855. Non è rilevante ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 853 l'inserimento degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie in una specifica categoria catastale; si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

856. L'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le attività didattiche, svolte negli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,

lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono svolte con modalità non commerciali quando il loro corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per

studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito nonché dal Ministero dell'università e della ricerca. In ogni caso non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.

I **commi 853-856** recano disposizioni di **interpretazione autentica** in relazione all'**esenzione IMU sugli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali e delle attività sanitarie, nonché di attività didattiche.**

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in oggetto.

• ***Esenzione ICI (IMU) immobili enti non commerciali***

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *i*), del [decreto legislativo n. 504 del 1992](#), nel sistema previgente all'IMU, si riconosceva l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (c.d. "ICI") per gli **immobili utilizzati da enti non commerciali**, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *d*), del TUIR, **e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, nonché attività di religione e di culto.**

Il richiamato articolo 73, comma 1, lettera *c*), del TUIR, definisce come enti non commerciali, ai fini IRES, gli **enti pubblici e privati** diversi dalle società, i trust **che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale** nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, **residenti nel territorio dello Stato.**

Nel vigente regime "IMU", tale disposizione è stata riproposta dall'articolo 1, comma 759, lettera *g*), della [legge n. 160 del 2019](#), ai sensi del quale, sono **esenti dall'IMU: gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali** [dai soggetti di cui alla lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,] **e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività** previste nella medesima lettera *i*). Inoltre, per espressa previsione normativa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 91-*bis* del [decreto-legge n. 2012, n. 1](#) e quelle del regolamento di cui al [decreto](#) del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

Tale esenzione ha formato oggetto di decisione da parte della Commissione europea.

Nello specifico, con la [Decisione 2013/284/UE](#), del 19 dicembre 2012, la Commissione ha dichiarato che l'**esenzione concessa, nel regime dell'ICI, agli enti non commerciali che svolgevano, negli immobili in loro possesso, attività specifiche costituiva un aiuto di Stato incompatibile** con il mercato interno e illecitamente posto in essere dalla Repubblica italiana, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Nello specifico, secondo la Commissione, le nuove norme sull'IMU, che esprimono in modo chiaro che l'esenzione **può essere garantita soltanto se non vengono svolte attività economiche**, non sono incompatibili con i principi europei concernenti la definizione di attività di natura non economica ai fini dell'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato. Infatti, a seguito della nuova formulazione delle disposizioni oggi vigenti, non sono più possibili le situazioni ibride create dalla previgente normativa ICI, in base alla quale, in alcuni immobili che beneficiavano di esenzioni fiscali, si svolgevano attività di natura commerciale.

Successivamente, la Commissione europea nella Decisione 2023/2103/UE, del 3 dicembre 2023, ha stabilito che l'aiuto di Stato sotto forma di esenzione dall'imposta comunale (ICI) sugli immobili concessa agli enti non commerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente le attività elencate all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992 illecitamente posto in essere dall'Italia in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, è incompatibile con il mercato interno.

In tal senso, il **comma 853** reca disposizioni di interpretazione autentica ai fini dell'applicazione, per gli **enti non commerciali**, dell'**esenzione dall'imposta municipale propria** (c.d. "IMU"), di cui dall'**articolo 1, comma 759, lettera g)**, della [legge n. 160 del 2019](#), in conformità ai **principi** contenuti nella [Decisione 2013/284/UE](#) della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e nel **regolamento** di cui al [decreto](#) del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

Secondo la relazione tecnica, i commi da 853 a 856 hanno l'obiettivo di chiarire, in via normativa e interpretativa, l'ambito di applicazione dell'esenzione IMU per gli immobili nei quali gli enti non commerciali svolgono attività assistenziali o sanitarie meritevoli. Inoltre, la medesima relazione tecnica precisa che le disposizioni in commento, nel limitarsi a confermare una normativa già esistente e consolidata nell'ordinamento, non determinando effetti negativi sui bilanci degli enti locali.

Nello specifico, **al comma 853** si precisa che, agli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 212 del 2000, lo **svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie** si intende **effettuato con modalità non commerciali** nei seguenti casi:

- tali attività sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali **gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale** (lettera *a*) del comma 853);
- **se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate** con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, tali attività **sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico** e, comunque, **non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali** nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio (lettera *b*) del comma 853).

In altre parole, il comma 1 richiama gli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettere *a*) e *b*), del citato decreto ministeriale n. 200 del 2012, al fine di verificare se lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie sia effettuato con modalità commerciali o meno.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della n. 212 del 2000 (c.d. "Statuto del contribuente"), l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.

Con riguardo agli **enti non commerciali** individuati alla precedente **lettera a)** del comma 853, il **comma 854** stabilisce che tali soggetti **beneficiano dell'esenzione IMU, qualora rispettino i requisiti prescritti dalla norma e indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente e/o dei familiari**. Si precisa che la *ratio* di esenzione è riconducibile al fatto che **tale forma di cofinanziamento risulta necessaria allo scopo di garantire la copertura del servizio universale**.

Secondo la relazione tecnica, il comma 854 si limita a chiarire che l'esenzione IMU si applica anche in presenza di forme di compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza, necessarie per garantire la copertura del servizio universale

Il **comma 855** precisa ulteriormente che, ai fini dell'applicazione di tale esenzione, **non è rilevante l'inserimento in una specifica categoria**

catastale degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie.

Inoltre, ai sensi del medesimo comma, si conferma, in ogni caso, l'**applicazione dell'articolo 91-bis del [decreto-legge n. 1 del 2012](#)** e del citato regolamento n. 200 del 2012.

La disposizione in questione dispone, al comma 2, che qualora l'**unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione dall'IMU si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale**, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'**[articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006](#)**.

Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, il successivo comma 3 stabilisce che **l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione**. Per espressa previsione normativa, con il citato **decreto ministeriale n. 200 del 2012** sono state stabilite le **modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale**, nonché i **requisiti**, generali e di settore, **per qualificare le attività**, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, **come svolte con modalità non commerciali**.

In particolare, l'articolo 3 definisce i **requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali** delle attività istituzionali, ovvero sia quando l'**atto costitutivo o lo statuto dell'ente non commerciale prevedono**:

- a) il **divieto di distribuire**, anche in modo indiretto, **utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente**, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;
- b) l'**obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente** per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello **scopo istituzionale di solidarietà sociale**;
- c) l'**obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale** in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

I requisiti specifici per settore sono individuati all'articolo 4, che, come ricordato in precedenza, al comma 2 individua quelli affinché lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie sia effettuato con modalità commerciali.

L'articolo 5 stabilisce che il **rapporto proporzionale**, di cui al comma 3 dell'articolo 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012, **è determinato con**

riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali e al tempo, secondo quanto di seguito indicato:

- per le **unità immobiliari destinate ad una utilizzazione mista**, la proporzione è prioritariamente determinata **in base alla superficie destinata allo svolgimento delle attività diverse** da quelle di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo n. 504 del 1992, e delle attività di cui alla citata lettera *i*), svolte con modalità commerciali, rapportata alla superficie totale dell'immobile;
- per le unità immobiliari che sono **indistintamente oggetto di un'utilizzazione mista**, la **proporzione è determinata in base al numero dei soggetti nei confronti dei quali le attività sono svolte con modalità commerciali**, rapportato al numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali è svolta l'attività;
- qualora l'**utilizzazione mista sia effettuata limitatamente a specifici periodi dell'anno**, la proporzione è determinata **in base ai giorni durante i quali l'immobile è utilizzato per lo svolgimento delle attività diverse** da quelle previste dall'articolo 7, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo n. 504 del 1992, ovvero delle attività di cui alla citata lettera *i*) svolte con modalità commerciali;

Le percentuali, determinate in base ai rapporti che risultano dall'applicazione delle regole di cui sopra, si applicano alla rendita catastale dell'immobile in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell'IMU dovuta.

L'articolo 6 reca delle disposizioni con riguardo agli obblighi dichiarativi che fanno capo agli enti non commerciali. Più precisamente, tali enti sono tenuti a presentare apposita dichiarazione indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, anche a seguito dell'applicazione del comma 2 dell'articolo 91-*bis*, del decreto-legge n. 1 del 2012, nonché gli immobili per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi, secondo le disposizioni del presente regolamento. La dichiarazione non è presentata negli anni in cui non vi sono variazioni.

Tra le definizioni recati all'articolo 1 del decreto ministeriale, si riportano le seguenti:

- **attività istituzionali**: le attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e quelle dirette all'esercizio del culto, di cui alle lettere da *f*) a *n*) del presente articolo, **volte alla realizzazione di fini di utilità sociale** (lettera *o*) dell'articolo 1, comma 1);
- **modalità non commerciali**: **modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro** che, conformemente al diritto dell'Unione Europea, **per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato** che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà (lettera *p*) dell'articolo 1, comma 1);
- **utilizzazione mista**: **l'utilizzo dello stesso immobile per lo svolgimento di una delle attività** individuate dall'articolo 7, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo n. 504 del 1992, **con modalità non commerciali, unitamente ad**

attività di cui alla stessa lettera *i*) **svolte con modalità commerciali**, ovvero ad attività diverse da quelle di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo n. 504 del 1992 (lettera *q*) dell'articolo 1, comma 1).

Il **comma 856** reca un'**ulteriore disposizione di interpretazione autentica** dell'articolo 1, comma 759, lettera *g*), della legge n. 160 del 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 212 del 2000, con riguardo alle **attività didattiche svolte negli immobili posseduti e utilizzati** dai soggetti che si qualificano, ai fini delle imposte sui redditi, come **enti non commerciali** (articolo 73, comma 1, lettera *c*), del TUIR).

Nello specifico, ai fini dell'esenzione IMU, le **attività didattiche si intendono svolte con modalità non commerciali quando il loro corrispettivo medio percepito è inferiore al Costo Medio per Studente** (c.d. "CMS") **pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito**, nonché dal Ministero dell'università e della ricerca.

Il medesimo comma precisa ulteriormente che, in ogni caso, **non si dà luogo al rimborso delle somme già versate**.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale n. 200 del 2012, lo svolgimento di attività didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali se:

- a) l'attività è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni;
- b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio;
- c) l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.

Secondo la relazione tecnica, il comma 856, di natura interpretativa, mira a chiarire il criterio per determinare l'esenzione IMU applicabile agli immobili nei quali si svolgono attività didattiche.

In aggiunta, la relazione tecnica chiarisce che tale disposizione si limita a confermare criteri già previsti dalle istruzioni ministeriali allegate al decreto del Direttore generale delle finanze del 24 aprile 2024, in attuazione dell'articolo 4, comma 3, del predetto Regolamento. Pertanto, la norma non introduce nuovi parametri, ma consolida l'interpretazione già fornita dal Dipartimento delle Finanze nelle istruzioni alla dichiarazione IMU-ENC (*i.e.* istruzioni approvate con decreto ministeriale 26 giugno 2014 e decreto ministeriale 24 aprile 2024).

Articolo 1, commi 857 e 858***(Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio)***

857. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) “punti di accesso”: ubicazioni fisiche comprendenti, tra l'altro, sportelli e cassette postali messi a disposizione del pubblico dal fornitore del servizio universale»;

2) alla lettera f-ter) le parole: « per il quale sono fissati obiettivi medi per il recapito da effettuare entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale» sono soppresse;

b) all'articolo 3:

1) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. A decorrere dal 1° maggio 2026, la posta prioritaria è esclusa dall'ambito del servizio universale ed è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 6»;

2) al comma 5, lettera c), al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e può includere, in aggiunta ai punti di accesso del fornitore del servizio universale, anche quelli di soggetti terzi» e al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenuto conto dell'efficientamento della rete, del livello di utilizzo dei singoli punti di accesso e della disponibilità di canali alternativi nonché, relativamente alle cassette postali, del criterio del loro utilizzo e della necessità di assicurare

la loro prossimità alla rete degli sportelli postali»;

3) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Il recapito degli invii postali universali è effettuato entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete postale, sulla base di obiettivi medi percentuali definiti dall'autorità di regolamentazione»;

c) l'articolo 3, comma 12, lettera b), l'articolo 7, comma 3-quinquies, e l'articolo 10 sono abrogati con effetto sui procedimenti in corso alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale;

d) all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 6, comma 1-bis, le parole: « ovvero a obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo 10 del presente decreto» sono soppresse;

e) all'articolo 12, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se il fornitore del servizio universale, nel rispetto dei criteri di distribuzione dei punti di accesso, si avvale di soggetti terzi rispetto alla propria rete per l'erogazione di uno o più specifici servizi, rimane comunque responsabile della corretta erogazione dei servizi medesimi.»;

f) all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il fornitore del servizio universale, in caso di violazione degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale, anche tramite i

punti di accesso dei soggetti terzi di cui all'articolo 12, comma 4, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da quindicimila euro a cinquecentomila euro»;

g) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

« Art. 23. - (Norme transitorie) - 1. Sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, comma 11, il servizio universale postale è affidato, a decorrere dal 1° maggio 2026, a Poste Italiane S.p.A. fino al 31 dicembre 2036. Ogni cinque anni il Ministero delle imprese e del made in Italy verifica, sulla base di un'analisi effettuata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che l'affidamento del servizio sia conforme ai criteri di cui alle lettere da a) ad f) del comma 11 dell'articolo 3 e che nello svolgimento dello stesso si registri un miglioramento di efficienza, sulla base di indicatori definiti e quantificati dalla medesima Autorità. In caso di esito negativo della verifica di cui al primo periodo, il Ministero

delle imprese e del made in Italy dispone la revoca dell'affidamento. La durata del contratto di programma tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e Poste Italiane S.p.A. per la fornitura del servizio postale universale di cui all'articolo 1, comma 274, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è fissata in cinque anni, fatta comunque salva la scadenza del primo contratto al 31 dicembre 2031, e non può essere superiore alla durata dell'affidamento del servizio universale di cui al primo periodo».

858. Il primo periodo del comma 279 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo contratto di programma, il servizio continua ad essere assicurato da Poste italiane S.p.A., nell'ambito delle risorse previste a legislazione e a contratto di programma vigenti, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea.

I **commi 857 e 858**, inseriti nel corso dell'**esame parlamentare**, modificano la disciplina del servizio postale universale, tra l'altro:

- escludendovi, dal 1° maggio 2026, la posta prioritaria, la quale passa a regime autorizzatorio;
- ridefinendo in modo più flessibile la rete dei punti di accesso (anche con punti di soggetti terzi), ma mantenendo ferma la responsabilità del fornitore;
- fissando il recapito degli invii universali entro il quinto giorno lavorativo, con obiettivi medi AGCOM.

Il servizio universale è affidato a Poste Italiane fino al 31 dicembre 2036 con verifiche quinquennali e sanzioni rafforzate in caso di violazioni.

La relazione tecnica evidenzia che dai **commi 857 e 858** non derivano nuovi o maggiori oneri, in quanto l'onere a carico della finanza pubblica per il servizio universale postale è coperto a valere delle risorse disponibili a legislazione vigente iscritte sul capitolo 1502 dello stato di previsione della

spesa del Ministero delle economie e finanze, pari a 262,4 milioni di euro annui.

In particolare, il **comma 857** apporta delle modifiche al decreto legislativo n. 261 del 1999, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio.

Il d.lgs. n. 261/1999 disciplina il **servizio postale universale**, cioè il complesso minimo di prestazioni postali che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale a condizioni determinate (continuità, qualità, accessibilità). In questo quadro, la normativa definisce anche la **rete dei punti di accesso** (sportelli, cassette postali e altri luoghi fisici di raccolta/accettazione), stabilisce **obblighi di qualità e tempi medi di recapito**, prevede un sistema di **autorizzazioni** per specifiche attività e un regime di **vigilanza e sanzioni**.

La disposizione in esame, anzitutto – modificando, alla **lettera a)**, l'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo di cui sopra –, riscrive la definizione di “**punti di accesso**”, qualificandoli come “ubicazioni fisiche” – tra cui sportelli e cassette postali – **messe a disposizione del pubblico dal fornitore del servizio universale**. La scelta lessicale tende a rendere più netta la nozione di punto di accesso come elemento della rete che assicura l'accessibilità del servizio.

In parallelo, viene eliminato, in un'altra definizione (lettera *f-ter*), il richiamo agli obiettivi di recapito “entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale” per l'invio di corrispondenza ordinaria, essenzialmente a fini di **coordinamento** con la successiva modifica degli standard di recapito (v. *infra*).

Alla **lettera b)**, la disposizione in esame aggiunge il comma 4-*bis* all'articolo 3, prevedendovi che, a decorrere dal maggio 2026, la **posta prioritaria è esclusa dall'ambito del servizio universale** ed è soggetta all'autorizzazione prevista all'articolo 6 del decreto.

Secondo tale disposizione, l'offerta al pubblico di servizi non rientranti nel servizio universale, compreso l'esercizio di casellari privati per la distribuzione di invii di corrispondenza, è soggetta, per l'appunto, ad autorizzazione generale del Ministero dello sviluppo economico.

Modificando il comma 5, lettera c), dell'articolo 3, la norma in commento incide poi sui criteri di distribuzione dei punti di accesso, precisando che essi **possono includere**, oltre ai punti del fornitore del servizio universale, **anche punti di accesso di soggetti terzi**.

Contestualmente, la norma orienta la definizione dei criteri, da parte dell'autorità di regolamentazione, tenendo conto:

- dell'**efficientamento della rete**;
- del **livello di utilizzo** dei singoli punti di accesso;
- della presenza di **canali alternativi**;
- e, con riferimento alle **cassette postali**, anche del loro utilizzo effettivo e della necessità di garantirne la **prossimità** alla rete degli sportelli.

▪

Aggiungendo il nuovo comma 6-*bis*, si stabilisce, inoltre, che il recapito degli invii postali universali sia effettuato **entro il quinto giorno lavorativo** successivo all'inoltro nella rete postale, sulla base di **obiettivi medi percentuali** definiti dall'Autorità di regolamentazione.

Alla **lettera c)**, la norma in commento prevede l'abrogazione di specifiche disposizioni del decreto (art. 3, comma 12, lett. b); art. 7, comma 3-*quiquies*; art. 10), con effetto anche sui procedimenti in corso alla data di pubblicazione della presente legge nella GU.

Inoltre, in coerenza con l'abrogazione dell'art. 10, alla **lettera d)** vengono soppressi, all'art. 5, comma 2 e all'art. 6, comma 1-*bis*, i riferimenti agli "obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi" previsti proprio dall'art. 10.

Alla **lettera e)**, modificando l'articolo 12, comma 4, del decreto, viene rafforzato il presidio sulla **responsabilità** del fornitore del servizio universale. Si precisa infatti che, anche quando il fornitore si avvale di soggetti terzi per l'erogazione di uno o più servizi, **rimane comunque responsabile** della corretta erogazione.

Di conseguenza, alla **lettera f)**, la disposizione riscrive anche la norma sulle **sanzioni** (articolo 21, comma 1), prevedendo che, in caso di violazione degli obblighi connessi al servizio universale, il fornitore è sanzionato con una pena pecuniaria amministrativa **da 15.000 a 500.000 euro**. La disposizione chiarisce che le violazioni rilevano anche quando si verificano "tramite" i punti di accesso dei soggetti terzi.

Alla **lettera g)** viene sostituito l'articolo 23.

Il nuovo art. 23 dispone che il **servizio universale postale** sia affidato, dal **1° maggio 2026**, a **Poste Italiane S.p.A.**, fino al **31 dicembre 2036**.

La durata lunga dell'affidamento è però accompagnata da un meccanismo di **verifica quinquennale**, stabilendosi, per l'appunto, che ogni cinque anni il Ministero delle imprese e del made in Italy verifica, sulla base di un'analisi effettuata dall'AGCOM, che:

- l'affidamento rispetti i criteri richiamati dall'art. 3, comma 11 (lett. a-f);

- nello svolgimento del servizio si registri un **miglioramento di efficienza**, misurato con indicatori definiti e quantificati dall'Autorità.

Se la verifica ha esito negativo, il Ministero delle imprese e del made in Italy dispone la **revoca** dell'affidamento.

Sul versante programmatico, la norma stabilisce anche che il **contratto di programma** tra Ministero e Poste abbia durata **quinquennale** – con la precisazione della scadenza del primo contratto al 31 dicembre 2031 – e comunque non superiore alla durata dell'affidamento.

Al **comma 858** si dispone, anzitutto, l'abrogazione del primo periodo del comma 279 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a mente del quale gli obiettivi percentuali medi di recapito dei servizi postali universali sono riferiti al recapito entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale, salvo quanto previsto per gli invii di posta prioritaria.

Ivi si stabilisce inoltre che, nelle more della entrata in vigore del nuovo contratto di programma, il servizio continua ad essere assicurato da Poste Italiane S.p.A., nell'ambito delle risorse previste a legislazione e a contratto di programma vigenti, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea.

Articolo 1, comma 859
(Diminuzione dell'accisa sulla birra)

<p>859. Al comma 986 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, in euro 2,99 per</p>	<p>ettolitro e per grado-Plato, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, in euro 2,98 per ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2028, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato».</p>
--	--

Il comma 859 diminuisce l'accisa sulla birra per gli anni 2026-2027 a 2,98 euro per ettolitro e per grado-Plato.

Alla misura si ascrivono effetti finanziari in termini di **minori entrate pari a 2,29 milioni** di euro per l'anno **2026**, **2,08 milioni** di euro per l'anno **2027**, **0,12 milioni** di euro per l'anno **2028** e **0,09 milioni** di euro per l'anno **2029**.

In particolare, il comma in commento ridetermina nelle seguenti misure l'accisa:

- per gli **anni 2026 e 2027: 2,98 euro per ettolitro e per grado-Plato;**
- per gli **anni 2028 e successivi: 2,99 euro per ettolitro e per grado-Plato.**

Con riferimento al **2026 e 2027 l'aliquota risulta così diminuita** rispetto alla misura di **euro 2,99** per ettolitro e per grado-Plato **precedentemente vigente**.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 986, della legge di bilancio per il 2022 fissa la misura dell'accisa sulla birra nella misura di 2,99 euro per ettolitro, a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Articolo 1, commi 860-862

(Interpretazione autentica sull'ambito di applicazione di due misure di esonero contributivo, con riferimento a soggetti operanti nell'ambito assicurativo e Norme di varie coperture finanziarie)

860. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178:

a) i commi da 10 a 15 si interpretano nel senso che, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'esonero contributivo ivi disciplinato si applica anche ai datori di lavoro privati che, nel tempo di applicazione dello stesso, svolgevano una delle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella di cui all'allegato XIV alla presente legge, ai sensi della decisione della Commissione (C (2023) 4061 final), del 19 giugno 2023, recante «Exemption from the payment of social security contributions for hiring young workers», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima decisione;

b) i commi da 161 a 167 si interpretano nel senso che, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'esonero contributivo ivi disciplinato si applica anche ai datori di lavoro privati che, nel tempo di applicazione dello stesso, svolgevano una delle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella di cui all'allegato XIV alla presente legge, ai sensi della decisione della Commissione (C (2022) 4499 final), del 24 giugno 2022, recante «Decontribuzione SUD - Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate colpite dall'aggressione militare russa in Ucraina», e successive proroghe e modificazioni, e nei limiti e alle condizioni di cui ai medesimi provvedimenti.

861. Il credito derivante dal riconoscimento dei corrispondenti

periodi dell'esonero contributivo di cui al comma 860 può essere fatto valere dall'interessato dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

862. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui ai commi 860 e 861, valutati in 21,5 milioni di euro per l'anno 2026, in 0,4 milioni di euro per l'anno 2027 e in 0,1 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede, quanto a 21,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, con conseguente rideterminazione degli importi dell'alinea del predetto articolo 13, comma 9, del decreto-legge n. 48 del 2023 e, quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2028, mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 0,58 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,15 milioni di euro per l'anno 2028 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Per la copertura di quota parte degli oneri di cui al comma 7 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9,

lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2026, con conseguente rideterminazione degli importi dell'alinea del predetto articolo 13, comma 9, del decreto-legge n. 48 del 2023, e il Fondo sociale per

occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 143 milioni di euro nell'anno 2026 e di 28 milioni di euro nell'anno 2027.

I **commi 860 e 861** prevedono, mediante norme di interpretazione autentica e con decorrenza dal 1° luglio 2022, che l'ambito di applicazione di due misure di esonero contributivo, poste in favore dei datori di lavoro privati, si applichino anche ai datori privati che, nel tempo di applicazione delle misure – e ferma restando la suddetta data di decorrenza –, svolgevano attività rientranti nei [codici ATECO](#) relativi a: broker di assicurazioni; agenti di assicurazioni; sub-agenti di assicurazioni; produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni. La prima delle due misure di esonero interessate dall'intervento normativo in esame concerneva: le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, relative a lavoratori con meno di 30 anni di età ed effettuate nel biennio 2021-2022⁶. La seconda delle due misure era costituita da un esonero contributivo, per il periodo 2021-2024, in favore dei datori di lavoro del settore privato operanti in alcune regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia)⁷. Il **comma 862** provvede sia alla quantificazione e alla copertura finanziaria dell'onere derivante dall'intervento di interpretazione autentica sia al concorso alla copertura finanziaria dell'onere di cui al **comma 7** del presente **articolo 1**.

La **relazione tecnica di passaggio** presentata alla Camera dei deputati (in seconda lettura) e l'allegato **prospetto riepilogativo** quantificano gli oneri finanziari derivanti dai **commi 860 e 861** in termini identici (21,5 milioni di euro per l'anno 2026, 0,4 milioni per l'anno 2027 e 0,1 milioni per l'anno 2028) a quelli indicati dal successivo **comma 862**.

Il credito derivante dal riconoscimento, ai sensi dell'estensione in esame, dei corrispondenti periodi di esonero contributivo può essere fatto valere dall'interessato dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

⁶ Misura di cui all'articolo 1, commi da 10 a 15, della [L. 30 dicembre 2020, n. 178](#).

⁷ Misura di cui ai commi da 161 a 167 dell'articolo 1 della citata L. n. 178 del 2020; cfr. anche l'articolo 1, comma 404, della [L. 30 dicembre 2024, n. 207](#).

Il **comma 862** provvede, in primo luogo, alla quantificazione e alla copertura finanziaria dell'onere derivante dall'intervento di interpretazione autentica. La copertura è reperita mediante riduzioni: del limite di spesa per il beneficio economico inerente all'istituto del Supporto per la formazione e il lavoro⁸; del Fondo sociale per occupazione e formazione⁹.

Il **comma**, inoltre, concorre alla copertura finanziaria dell'onere di cui al **comma 7** del presente **articolo 1**, stabilendo un'ulteriore riduzione del limite di spesa e del Fondo summenzionati.

⁸ Limite di spesa di cui al richiamato articolo 13, comma 9, lettera *a*), del [D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85](#), e successive modificazioni.

⁹ Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del [D.L. 29 novembre 2008, n. 185](#).

Articolo 1, comma 863
***(Istituzione del Fondo per il benessere psicologico
 dei lavoratori e degli studenti)***

863. Al fine di favorire il benessere psicologico e psicofisico, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per il benessere psicologico, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse del Fondo di cui al presente comma sono finalizzate:

a) alla promozione di incentivi per le aziende e per le imprese volti a introdurre o rafforzare un sistema di aiuto psicologico ai dipendenti;

b) a istituire e implementare servizi e sportelli psicologici forniti dalle università in favore delle studentesse e degli studenti.

Il **comma 863** istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il benessere psicologico dei lavoratori e degli studenti, la cui dotazione è determinata in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

La **relazione tecnica di passaggio** presentata alla Camera dei deputati (in seconda lettura) e l'allegato **prospetto riepilogativo** confermano che l'onere finanziario derivante dal **comma in esame** corrisponde alla suddetta dotazione del Fondo.

La norma in esame specifica che il Fondo in oggetto è destinato a favorire l'equilibrio psicologico e psicofisico dei lavoratori e degli studenti. In particolare, le risorse sono destinate ai seguenti ambiti d'intervento: promozione di incentivi per le imprese, volti a introdurre o rafforzare sistemi di supporto psicologico per i dipendenti; istituzione e implementazione, presso le università, di servizi di supporto psicologico e di presidi di ascolto in favore delle studentesse e degli studenti. *Si consideri l'opportunità di chiarire le procedure di utilizzo delle risorse e di valutare l'esigenza di prevedere un ruolo, in seno alle procedure, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle competenze costituzionali delle regioni in materia di tutela della salute e di tutela e sicurezza sul lavoro.*

Articolo 1, commi 864-866
(Misure a favore dell'Ente Parco Gran Paradiso)

864. Per il triennio 2026-2028, l'Ente parco nazionale Gran Paradiso, in deroga a quanto previsto dagli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle ordinarie previsioni della programmazione triennale dei fabbisogni del personale (PTFP 2026-2028), è autorizzato, nell'ambito della vigente dotazione organica come rideterminata ai sensi del comma 833 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ad assumere, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, n. 5 unità di personale amministrativo e tecnico, di cui 4 funzionari e 1 assistente, nonché 1 assistente del personale di sorveglianza,

corrispondenti alle cessazioni del personale di ruolo dell'Ente parco avvenute nell'anno 2025.

865. Le assunzioni di cui al comma 864 sono autorizzate in deroga all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per tali finalità, l'Ente è altresì autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche per le suddette unità, senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

866. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 864 e 865 si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali dell'Ente parco maturate e disponibili a legislazione vigente.

I commi 864-866 autorizzano l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso ad assumere 6 unità di personale in misura corrispondente alle cessazioni del personale di ruolo dell'Ente Parco avvenute nell'anno 2025.

Il comma in esame non comporta effetti finanziari.

Il comma 864 autorizza l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso ad assumere a tempo pieno e indeterminato, per il triennio 2026-2028, 5 unità di personale amministrativo e tecnico (di cui 4 funzionari e 1 assistente) nonché 1 assistente del personale di sorveglianza, corrispondenti alle cessazioni del personale di ruolo dell'Ente Parco avvenute nell'anno 2025.

La disposizione specifica che le assunzioni avvengono nell'ambito della vigente dotazione organica, come rideterminata per effetto dell'art. 1, comma 833, della legge di bilancio 2025 (legge 207/2024) – ai sensi del quale per rendere strutturali le economie realizzate nel 2025 conseguenti alla riduzione del turn over, le amministrazioni, nell'ambito dei piani

triennali dei fabbisogni, provvedono ad adeguare in riduzione la propria dotazione organica – in deroga agli articoli 6 e 6-*ter* del d.lgs. 165/2001, che concernono l'organizzazione degli uffici e il fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche e alle ordinarie previsioni della programmazione triennale dei fabbisogni del personale (PTFP 2026-2028).

Il **comma 865** dispone che le assunzioni disposte dal comma precedente sono autorizzate in deroga all'articolo 35, comma 4, del d.lgs. 165/2001 – che prevede che l'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione sulla base del piano triennale dei fabbisogni – autorizzando altresì l'Ente Parco a bandire procedure concorsuali pubbliche per le suddette unità, senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del d.lgs. 165/2001.

Il **comma 866**, relativo alla **copertura finanziaria**, dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni in esame si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali dell'Ente Parco maturate e disponibili a legislazione vigente.

Articolo 1, commi 867-869***(Finanziamento della raccolta dei dati relativi alle misure di contenzione meccanica presso le strutture sanitarie afferenti ai dipartimenti di salute mentale)***

867. Al fine di potenziare, per il biennio 2026-2027, il coordinamento tra il Ministero della salute, le amministrazioni regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché i dipartimenti di salute mentale mediante idonee risorse informatiche e attraverso l'istituzione di un'apposita banca di dati, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, destinati ad alimentare la collazione dei dati relativi alle misure di contenzione meccanica, alla loro durata e al regime di trattamento di degenza sanitaria, volontario o obbligatorio, presso ciascuna struttura sanitaria afferente ai dipartimenti di salute mentale.

868. Al fine di prevenire il ricorso alla contenzione meccanica degli utenti dei servizi di salute mentale, i dati di cui al comma 867 sono raccolti dalla direzione di ciascun dipartimento di salute mentale e sono censiti nel registro di raccolta regionale che alimenta il flusso di dati del Sistema informativo per il monitoraggio e la tutela della salute mentale curato dai competenti uffici del Ministero della salute.

869. Con decreto del Ministero della salute da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 867 e 868 anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 867.

I **commi 867-869** prevedono un'autorizzazione di spesa per la **raccolta dei dati** relativi alle **misure di contenzione meccanica** presso le strutture sanitarie afferenti ai dipartimenti di salute mentale.

In particolare, il **comma 867** autorizza la spesa di **100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027**, al fine di alimentare la collazione dei dati relativi alle misure di contenzione meccanica, alla loro durata e al regime di trattamento di degenza sanitaria, volontario o obbligatorio, presso ciascuna struttura sanitaria afferente ai dipartimenti di salute mentale.

Il **comma 868** prevede che, al fine di prevenire il ricorso alla contenzione meccanica degli utenti dei servizi di salute mentale, i predetti dati sono raccolti dalla direzione di ciascun dipartimento di salute mentale e sono censiti nel registro di raccolta regionale che alimenta il flusso di dati del Sistema informativo per il monitoraggio e la tutela della salute mentale curato dai competenti Uffici del Ministero della salute.

Il **comma 869** stabilisce che con decreto del Ministero della salute da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono

stabile le modalità di attuazione dei commi 867-868, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato dal comma 867.

I commi in esame autorizzano la spesa di 100.000 euro **per ciascuno degli anni 2026 e 2027**, al fine di alimentare la collazione dei dati relativi alle misure di contenzione meccanica, alla loro durata e al regime di trattamento di degenza sanitaria, volontario o obbligatorio, presso ciascuna struttura sanitaria afferente ai dipartimenti di salute mentale.

I commi 867-869 prevedono un'autorizzazione di spesa per la raccolta dei dati relativi alle misure di contenzione meccanica presso le strutture sanitarie afferenti ai dipartimenti di salute mentale.

In particolare, il **comma 867** prevede che, al fine di potenziare, per il biennio **2026-2027**, il coordinamento tra il Ministero della salute, amministrazioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché i dipartimenti di salute mentale mediante idonee risorse informatiche e attraverso l'istituzione di un'apposita banca dati, è **autorizzata la spesa di 100.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027**, destinati ad alimentare **la collazione dei dati relativi alle misure di contenzione meccanica**, alla loro durata e al regime di trattamento di degenza sanitaria, volontario o obbligatorio, presso ciascuna struttura sanitaria afferente ai dipartimenti di salute mentale.

Il **comma 868** stabilisce che, al fine di prevenire il ricorso alla contenzione meccanica degli utenti dei servizi di salute mentale, i predetti dati sono raccolti dalla direzione di ciascun dipartimento di salute mentale e sono censiti nel registro di raccolta regionale che alimenta il flusso di dati del Sistema informativo per il monitoraggio e la tutela della salute mentale curato dai competenti Uffici del Ministero della salute.

Il **comma 869** demanda a un decreto del Ministero della salute da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di attuazione dei commi 867 e 868 anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato dal comma 867.

• *La contenzione meccanica*

La contenzione meccanica è una delle modalità attraverso cui si attua la contenzione psichiatrica.

Poiché nell'utilizzo di tale tecnica vengono in rilievo i diritti fondamentali della persona, si pone sul piano giuridico la necessità di prevedere limiti rigorosi per il suo utilizzo, come evidenziato tra l'altro nell'aprile 2015 dal Comitato Nazionale di Bioetica (CBN) nel [parere "la Contenzione: problemi bioetici"](#).

Tuttavia, la materia non è mai stata normata nel dettaglio: un primo riferimento era presente nel regio decreto n. 615 del 1909, ormai abrogato dalla Legge n. 180

del 1978 (c.d. Legge Basaglia). Pertanto, attualmente, l'unica disposizione che fa riferimento alla contenzione meccanica è dettata all'art. 41 della [Legge n. 354 del 1975](#) (Legge sull'Ordinamento penitenziario, O.P.).

Quest'ultimo, nel prevedere il ricorso a tali misure nei confronti dei detenuti esclusivamente nei casi previsti dal Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario ([D.P.R. del 30 giugno 2000, n. 230](#)), stabilisce che il loro uso deve essere diretto unicamente al fine di evitare danni a persone e cose o di assicurare l'incolumità del soggetto stesso, dovendosi garantire altresì che tale misura sia applicata per un tempo limitato, strettamente necessario e sotto il costante controllo del personale sanitario.

la Legge n. 180 del 1978, poi confluita nella [Legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale n. 833 del 1978](#), pone al centro il rispetto della libertà del paziente attraverso la previsione secondo cui «gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari» (art. 33 della legge n. 833/1978).

Nell'assenza di una disciplina normativa che procedimentalizzi l'applicazione della contenzione meccanica, la Corte di cassazione n. sez. V, con la sentenza del 20 giugno 2018, n. 50497¹⁰, ha rinvenuto la legittimazione normativa di tale pratica nella scriminante dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p.

Pertanto, il ricorso all'uso della contenzione meccanica da parte dei medici e del personale sanitario è scriminato al ricorrere di una concreta situazione di pericolo attuale di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile e rispondente al criterio di proporzionalità.

Perché il pericolo possa dirsi attuale occorre, secondo tale sentenza, «un costante monitoraggio del paziente – non solo al momento dell'applicazione della contenzione, ma anche ai fini del suo mantenimento – e il medico deve dar conto in modo fedele delle condizioni di quest'ultimo e delle scelte che lo riguardano in cartella clinica, in modo tale da consentire ai sanitari che gli subentreranno di avere a loro volta un quadro preciso dell'evoluzione clinica».

Il pericolo deve essere altresì inevitabile, non essendovi pertanto «la possibilità di salvaguardare la salute del paziente con strumenti alternativi, la cui valutazione di inidoneità è rimessa al prudente apprezzamento del medico».

Occorre, infine, il rispetto del requisito della proporzionalità tra la condotta e il pericolo: tale valutazione non attiene solo al momento dell'applicazione della misura, ma anche alle sue modalità, in ragione dell'estrema invasività della contenzione. Per questo, secondo la Cassazione «tale presidio deve essere applicato, oltre che nei limiti dello stretto necessario, verificando anche in conseguenza dell'evoluzione clinica, se sia sufficiente il blocco solo di alcuni arti o se il pericolo di pregiudizio sia tale da imporre il blocco ad entrambi i polsi e caviglie».

L'assenza di precisi limiti normativi nell'uso di tale pratica ha posto alcuni problemi di compatibilità con l'articolo 3 CEDU, relativo al divieto di trattamenti inumani e degradanti.

¹⁰ Decisione relativa al caso Mastrogiovanni.

In particolare, con sentenza [Lavorgna c. Italia](#)¹¹, con cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per la violazione suddetta, la Corte di Strasburgo ha riconosciuto l'impostazione seguita dalla Corte di cassazione poc' anzi richiamata.

In particolare, la Corte EDU ha ribadito che l'articolo 54 c.p. prevede la scriminante dello stato di necessità, che può giustificare l'uso della contenzione meccanica soltanto in casi eccezionali in cui sussiste il rischio oggettivo di un grave e imminente danno per il paziente o per altri.

In tale contesto, nella Conferenza Stato-Regioni del 23 ottobre 2025 sono state adottate, con accordo, le “[Linee di indirizzo per il superamento della contenzione meccanica nei luoghi di cura della salute mentale](#)”.

Con tali Linee guida sono indicate le buone pratiche per la prevenzione della contenzione meccanica. Sono poi indicate alcune azioni per il progressivo superamento della contenzione, rivolte ai differenti livelli di governance dei servizi sanitari e socio sanitari, coinvolgendo tutti gli attori interessati al percorso assistenziale, a partire dalle amministrazioni centrali, le Regioni e Province autonome, le Aziende sanitarie e ospedaliere, negli Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC), nei reparti ospedalieri di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA) e nelle REMS e a tutti gli operatori della salute mentale, oltretutto gli assistiti, i familiari e i caregiver. A tal fine, il documento evidenzia la necessità che ogni Regione e Provincia autonoma definisca un proprio modello di intervento al fine di mettere in atto, attraverso passaggi gradual e progressivi, le indicazioni fornite, tenendo conto del contesto, dei modelli organizzativi e delle esperienze già presenti sul territorio e avvalendosi di tutte le risorse disponibili.

¹¹ Causa Lavorgna c. Italia, ricorso n. 8436/21.

Articolo 1, comma 870

(Contributi per programmi internazionali di ricerca sanitaria)

870. Il contributo ordinario di cui all'articolo 21-ter del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si intende destinato al Consorzio CNCCS (Collezione nazionale di composti

chimici e centro screening), per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico nell'ambito dei programmi di collaborazione internazionale, in merito alla promozione e all'innovazione della ricerca oncologica avanzata.

Il **comma 870** stabilisce che il contributo per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico, **pari a 4 milioni di euro annui previsto dal [D.L. 25/2025](#)¹² è destinato per intero** al Consorzio Collezione nazionale di composti chimici e centro *screening* (CNCCS), in merito alla promozione e all'innovazione della ricerca oncologica avanzata.

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alla disposizione in commento.

Il **comma 870** stabilisce che il contributo ordinario di cui all'articolo 21-ter del [decreto legge 14 marzo 2025, n. 25](#),¹³ convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, pari a **4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025**, si intende destinato interamente al **Consorzio Collezione nazionale di composti chimici e centro *screening*** (CNCCS), per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico nell'ambito dei programmi di collaborazione internazionale, in merito alla promozione ed innovazione della ricerca oncologica avanzata.

Pertanto, la norma dispone quindi che il contributo per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico, pari a 4 milioni di euro annui previsto dal D.L. 25/2025 è destinato per intero al Consorzio CNCCS. Invero, il **comma 1 dell'articolo 21-ter** del D.L. 25/2025 (*Contributo per acquisto apparecchiature e per il Consorzio collezione nazionale di composti chimici e centro screening finalizzati alla ricerca oncologica avanzata*), nell'attuale formulazione, prevede che il Ministero dell'università e della ricerca partecipi con un contributo ordinario a valenza internazionale di euro 4 milioni a

¹² Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.

¹³ Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.

decorrere dall'anno 2025, per l'acquisto di apparecchiature e la gestione del programma scientifico, al progetto già finanziato dall'art. 1, comma 392, [Legge n. 207 del 2024 \(Legge di bilancio 2025\)](#)¹⁴, di cui un importo di **2 milioni di euro annui a favore del Consorzio CNCCS**.

La norma in esame stabilisce quindi che al consorzio CNCCS spettano i 4 milioni di euro annui nell'interesse del contributo previsto per l'acquisto di apparecchiature e gestione del programma scientifico.

¹⁴ *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.*

Articolo 1, comma 871 (Piano di rientro sanitario della Regione Molise)

871. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 382 è abrogato;

b) il comma 383 è sostituito dai seguenti:

« 383. La struttura commissariale, nominata con delibera del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2023, adotta entro il 28 febbraio 2026 il Programma operativo 2026-2028, di prosecuzione del Piano di rientro sanitario della regione Molise, anche avvalendosi dell'AGENAS, ed entro il 31 marzo 2026 i Tavoli tecnici e i Ministeri affiancanti valutano il predetto Programma operativo, anche con prescrizioni vincolanti per la struttura commissariale da recepire entro i successivi trenta giorni. A seguito dell'adozione del Programma operativo da parte della struttura commissariale e della positiva valutazione da parte dei Tavoli tecnici e dei Ministeri affiancanti oltre che del recepimento delle eventuali relative prescrizioni vincolanti di cui al primo periodo, le risorse di cui al comma 381 sono assegnate ed erogate nella misura del 50 per cento entro il termine di sessanta giorni dalla definitiva approvazione del

Programma operativo da parte dei suddetti Tavoli tecnici e Ministeri affiancanti. In caso di mancata adozione del Programma operativo nei termini di cui al primo periodo o in caso di Programma operativo valutato negativamente da parte dei Tavoli tecnici e dei Ministeri affiancanti ovvero in caso di mancata attuazione di quanto disposto dal comma 383-bis, non si procede al riconoscimento delle risorse di cui al comma 381.

383-bis. Entro il 28 febbraio 2026 la regione Molise adotta il piano finalizzato a coprire, entro il 31 dicembre 2027, il disavanzo sanitario residuo.

383-ter. Nel caso di cui al secondo periodo del comma 383, in sede di verifica dell'attuazione del Programma operativo, i Tavoli tecnici e i Ministeri affiancanti verificano il rispetto e l'attuazione di quanto programmato da parte della struttura commissariale, valutando il riconoscimento progressivo delle restanti risorse statali di cui al comma 381. Restano ferme le ordinarie procedure di copertura degli eventuali disavanzi successivi al 2023».

Il **comma 871** abroga il comma 382 e sostituisce il comma 383 dell'articolo 1 della [L. n. 207 del 2024](#) (legge di bilancio per il 2025), modificando le disposizioni relative al **Piano di Rientro sanitario della regione Molise**. In particolare, viene prevista l'adozione, **entro il 28 febbraio 2026**, del **Programma Operativo 2026-2028** di prosecuzione del suddetto Piano di Rientro sanitario e del **piano finalizzato a coprire il disavanzo sanitario residuo entro il 31 dicembre 2027**. Inoltre, viene subordinata

l'assegnazione delle **risorse previste in favore della regione Molise** dal comma 381 della citata legge di bilancio per il 2025 alla **valutazione positiva** del suddetto Programma Operativo e alla **verifica del rispetto e dell'attuazione di quanto programmato dalla Struttura Commissariale**, da parte dei ministeri affiancanti e dei competenti tavoli Tecnici. Viene disposto, infine, che restano ferme le ordinarie procedure di copertura degli eventuali disavanzi successivi al 2023.

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alla disposizione in oggetto.

Il comma 871 abroga il comma 382 dell'articolo 1 della [legge n. 207 del 2024](#) (legge di bilancio per il 2025) (**lett. a**)); inoltre, **sostituisce il comma 383** della medesima legge n. 207 del 2024 con tre nuovi (383, 383-bis, 383-ter) (**lett.b**)).

Si ricorda che il comma 381 dell'articolo 1 della citata legge di bilancio per il 2025 (L. n. 207 del 2024) dispone, in relazione alla grave situazione economico-finanziaria e sanitaria determinatasi nella regione Molise e alla rilevante dimensione delle perdite pregresse del relativo servizio sanitario regionale, l'autorizzazione di spesa di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore della regione stessa, come contributo per la chiusura delle perdite pregresse del servizio sanitario regionale al 31 dicembre 2023, al fine di ricondurre la gestione nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e finanziaria, nonché di ricondurre i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea.

Il comma 382 (oggetto di abrogazione da parte della disposizione in commento) stabilisce che la predetta regione è tenuta a predisporre, entro il 31 gennaio 2025, un piano di copertura del disavanzo pregresso del proprio servizio sanitario regionale al 31 dicembre 2023, al netto delle somme di cui al comma 381, con l'indicazione delle modalità e delle tempistiche di attuazione, da recepire nel Programma Operativo 2025-2027 di prosecuzione del piano di rientro.

Il comma 383 (sostituito da parte della disposizione in esame) subordina l'assegnazione del contributo previsto dal comma 381 (v. *supra*) alla predisposizione e attuazione, da parte della struttura commissariale per l'attuazione del piano di rientro della Regione Molise, del Programma Operativo 2025-2027 di prosecuzione del piano di rientro, previa approvazione da parte dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze e dei competenti Tavoli tecnici¹⁵. Inoltre, precisa che il Programma anzidetto deve indicare le azioni necessarie a garantire il riassetto della gestione del servizio sanitario regionale della regione Molise, nonché recepire il piano di copertura del disavanzo

¹⁵ Previsti dall'articolo 9 (concernente il Comitato LEA) e dall'articolo 12 (concernente il Tavolo di verifica degli adempimenti) dell'[intesa](#) sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 23 marzo 2005.

pregresso. Viene specificato che il riassetto gestionale è perseguito anche mediante incremento previsto dall'articolo 2, comma 86, della [legge n. 191 del 2009](#)¹⁶ (legge finanziaria 2010). Infine, stabilisce che, in sede di verifica del Piano di rientro, i succitati Tavoli tecnici verificano il rispetto di quanto programmato, valutando l'erogabilità del contributo.

Il comma 384 prevede che, a decorrere dall'anno 2025, in sede di riparto del fabbisogno sanitario *standard*, si tenga conto delle caratteristiche territoriali e delle dimensioni delle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, riservando in favore delle medesime regioni una quota annuale non inferiore a 20 milioni di euro.

Il nuovo comma 383 stabilisce l'adozione **entro il 28 febbraio 2026**, da parte della struttura commissariale nominata con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2023, anche avvalendosi di Agenas, del **Programma Operativo 2026-2028**, di prosecuzione del **Piano di Rientro sanitario della Regione Molise** (v. *box infra*). Tale Programma Operativo deve essere valutato entro il 31 marzo 2026 dai Tavoli Tecnici e dai Ministeri affiancanti, anche con prescrizioni vincolanti per la struttura commissariale, da recepire entro i successivi trenta giorni.

Inoltre, prevede che, a seguito dell'adozione del Programma Operativo da parte della Struttura Commissariale e della positiva valutazione da parte dei Tavoli tecnici e dei Ministeri affiancanti – e del recepimento delle eventuali prescrizioni sopra citate – le risorse previste dal comma 381 (v. *supra*) siano **assegnate ed erogate nella misura del 50 per cento entro il termine di sessanta giorni dall'approvazione definitiva**, da parte dei citati tavoli tecnici e Ministeri affiancanti, del suddetto Programma Operativo.

Infine, dispone che non si procede all'assegnazione delle risorse previste dal comma 381 nei seguenti casi:

- mancata adozione del Programma Operativo entro il 28 febbraio 2026;
- valutazione negativa del Programma Operativo da parte dei tavoli tecnici e dei Ministeri affiancanti;
- mancata attuazione di quanto previsto dal comma 383-*bis* (v. *infra*).

Il nuovo comma 383-*bis* stabilisce l'adozione da parte della regione Molise, **entro il 28 febbraio 2026**, del **piano finalizzato a coprire il disavanzo sanitario residuo entro il 31 dicembre 2027**.

¹⁶ In base al citato articolo 2, comma 86, della legge finanziaria 2010 (L. n. 191 del 2009), il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta, tra l'altro, l'incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti.

Il nuovo comma 383-ter prevede che, nel caso di valutazione positiva Programma Operativo e di conseguente assegnazione ed erogazione delle risorse, come previsto dal comma 383 (v. *supra*), i Ministeri affiancanti e i competenti Tavoli tecnici, in sede di verifica dell'attuazione del Programma Operativo, procedono alla **verifica del rispetto e dell'attuazione di quanto programmato dalla Struttura Commissariale**, valutando il **progressivo riconoscimento delle restanti risorse statali previste dal comma 381** (v. *supra*). Inoltre, dispone che restano ferme le ordinarie procedure di copertura degli eventuali disavanzi successivi al 2023.

• **Regione Molise e piano di rientro**

L'Accordo per il Piano di rientro dal disavanzo sanitario è stato sottoscritto dalla Regione Molise il 27 marzo 2007 (poi recepito con Deliberazione della Giunta Regionale - DGR 362 del 30 marzo 2007) e prevede una serie di interventi per la riqualificazione strutturale ed il rientro dai disavanzi del settore sanitario regionale.

Il predetto Piano di Rientro, non essendosi concluso nei termini previsti, è proseguito dapprima con il Programma Operativo 2010 (DCA 17/2010) e successivamente con il Programma Operativo 2011-2012 (DCA 80/2011), il Programma Operativo 2013-2015 (DCA 21/2014), il Programma Operativo Straordinario 2015-2018 adottato con DCA n. 52/2016 (art. 34-bis, D.L. 24 aprile 2017 n. 50 convertito, con modificazione dalla L. 21 giugno 2017 n. 96).

Dopo il Programma Operativo 2019-2021, approvato con DCA 94/2021, è stato adottato il Programma Operativo 2023-2025 (DCA 79/2024)¹⁷.

¹⁷ V. <https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20539>

Articolo 1, commi 872-874***(Fondo per il sostegno alla mobilità delle persone con disabilità)***

872. Al fine di sostenere la mobilità per le persone con disabilità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito Fondo con dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

873. Le risorse del Fondo di cui al comma 872 sono finalizzate all'erogazione di un contributo a fondo perduto per le seguenti finalità:

a) interventi di adattamento dei veicoli dei servizi pubblici non di linea al trasporto di persone con disabilità, nonché adattamento dei veicoli di enti privati senza scopo di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità;

b) acquisto di veicoli adattati al trasporto di persone con disabilità in favore di esercenti di servizi pubblici non di linea, nonché di enti privati senza scopo di lucro che svolgono

attività di trasporto di persone con disabilità;

c) parziale rimborso della tassa di circolazione per i veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea adattati al trasporto delle persone con disabilità, nonché per i veicoli degli enti privati senza scopo di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità.

874. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento e di riparto dei contributi a fondo perduto di cui al comma 873, nonché i requisiti dei soggetti che possono accedervi anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 872.

Ai **commi 872-874**, inseriti nel corso dell'**esame parlamentare**, è istituito un apposito **Fondo** con dotazione pari a **1 milione di euro**, per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di sostenere la **mobilità per le persone con disabilità**.

Ai **commi 872-874** sono ascrivibili effetti finanziari pari a **1 milione di euro** per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027.

Nel dettaglio, le risorse del Fondo istituito al **comma 872** sono finalizzate, ai sensi del **comma 873**, all'erogazione di un contributo a fondo perduto per le seguenti finalità:

a) interventi di adattamento dei veicoli dei servizi pubblici non di linea al trasporto di persone con disabilità, nonché adattamento dei veicoli di enti

privati senza scopo di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità;

b) acquisto di veicoli adattati al trasporto di persone con disabilità in favore di esercenti di servizi pubblici non di linea, nonché di enti privati senza scopo di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità;

c) parziale rimborso della tassa di circolazione per i veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea adattati al trasporto delle persone con disabilità, nonché per i veicoli degli enti privati senza fine di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità.

Secondo il **comma 874**, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilità entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti **i criteri e le modalità di funzionamento e di riparto dei contributi a fondo perduto** di cui al comma 873, nonché i **requisiti dei soggetti** che possono accedervi anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 872.

Articolo 1, commi 875 e 876 (Allevamento cage free)

875. Al fine di dare attuazione a investimenti a favore delle forme di allevamento più sostenibili, che garantiscano un migliore livello di benessere animale e che soddisfino maggiormente le esigenze comportamentali degli animali, evitandone o riducendone al minimo le sofferenze in tutte le fasi della loro vita, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo denominato « Fondo per la conversione a metodi di allevamento cage-free, senza uso di gabbie», con una dotazione pari a 500.000 euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro per l'anno 2027, per contributi da erogare

entro il 31 dicembre di ciascuna delle predette annualità.

876. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse di cui al comma 875, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Il **comma 875** dispone che, al fine di sostenere forme di allevamento più sostenibili, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, venga istituito il "Fondo per la conversione a metodi di allevamento *cage-free*, senza uso di gabbie", con una dotazione pari a 500.000 euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro per l'anno 2027. Il **comma 876** stabilisce che si provveda a dare attuazione agli interventi previsti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Le disposizioni recano oneri pari a 500.000 euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro per l'anno 2027.

Il **comma 875** dispone che, al fine di sostenere forme di allevamento più sostenibili, che garantiscano un migliore livello di **benessere animale** e che soddisfino maggiormente le esigenze comportamentali degli animali, evitandone o riducendone al minimo le sofferenze, nello stato di previsione

del [Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste](#), venga istituito il “**Fondo per la conversione a metodi di allevamento cage-free, senza uso di gabbie**”, con una dotazione pari a **500.000 euro per l'anno 2026** e a **1 milione di euro per l'anno 2027**, per contributi da erogare entro il 31 dicembre di ciascuna delle predette annualità.

Il **comma 876** stabilisce che si provveda a dare attuazione agli interventi di cui al comma 875 con **decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute**, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Le risorse indicate al comma 875 costituiscono il limite di spesa per il provvedimento in oggetto, che dovrà inoltre rispettare la **normativa europea in materia di aiuti di Stato**.

Le norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato sono individuate dagli artt. 107-109 del [trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) (TFUE).

L'articolo 107 del TFUE definisce ciò che costituisce un aiuto di Stato e ne dichiara in via di principio l'incompatibilità con il mercato interno: “salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.”

Tuttavia, sono compatibili con il mercato interno gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti, nonché gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

Inoltre, conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*), del TFUE, possono considerarsi compatibili con il mercato interno: *a*) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni laddove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349 TFUE, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale; *b*) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; *c*) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; *d*) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune; *e*) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

La competenza in materia di **aiuti di Stato nel settore agricolo** è esercitata dalla **Direzione Generale Agricoltura e dello sviluppo rurale** ([DG AGRI](#)), che

inquadra la politica della concorrenza nell'ambito della [Politica agricola comune](#) (PAC).

Per approfondimenti, si rimanda al [dossier n. 67](#) “Gli aiuti di Stato - Disciplina europea e nazionale”, a cura della Camera dei deputati.

Si segnala inoltre che la **politica agricola comune (PAC)** è volta a gestire la transizione verso un sistema alimentare sostenibile e a intensificare gli sforzi degli agricoltori europei per contribuire agli obiettivi climatici dell'UE e alla protezione dell'ambiente. In particolare, l'**obiettivo specifico 9** è indirizzato al miglioramento del **benessere degli animali** e al contrasto delle resistenze antimicrobiche.

Fra le pratiche stabilite negli strumenti politici dell'UE, definite nel [regolamento \(UE\) 2018/848](#), sono compresi piani sull'allevamento e sul benessere degli animali, fra cui ‘condizioni di alloggiamento favorevoli’: aumento dello spazio disponibile per animale, miglioramento della pavimentazione (ad esempio, lettiera di paglia fornita quotidianamente), parto libero, presenza di un ambiente arricchito (ad esempio, insediamenti per i suini, trespoli, materiali per la costruzione di nidi, ecc.), oscuramento/irrigatori/ventilazione per ovviare allo stress da calore.

Articolo 1, comma 877
(Rifinanziamento distretti del cibo)

877. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è incrementata di 1.400.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Il **comma 877** incrementa la dotazione finanziaria per gli interventi a sostegno della creazione e del consolidamento dei distretti del cibo per le annualità 2026 e 2027.

Il comma prevede un intervento pari a 1,4 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2026 e 2027.

La misura in oggetto modifica il limite di spesa fissato dall'[articolo 13, comma 6 del Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#), incrementandolo della somma di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, al fine di fornire ulteriori risorse per gli interventi a sostegno dei cosiddetti distretti del cibo.

• ***Distretti del cibo***

I distretti del cibo sono strumenti, introdotti nel 2017, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari.

I distretti del cibo sono individuati dalle Regioni e dalle Province autonome, sono comunicati al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e vengono iscritti presso il Registro nazionale dei distretti del cibo.

Articolo 1, commi 878-881
(Fondo di garanzia PMI e Fondo prima casa)

878. Le risorse finanziarie apportate al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, libere da impegni, sono utilizzate ai fini della concessione della garanzia del predetto Fondo su portafogli di finanziamenti ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

879. Al fine di una razionalizzazione degli schemi di garanzia pubblica, anche nella prospettiva di una più efficace ed efficiente allocazione delle risorse pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2026, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 260 è inserito il seguente:

« 260-bis. Ferma restando la percentuale massima di copertura del 70 per cento di cui al comma 260, lettera e), primo periodo, la misura effettiva di tale percentuale è determinata dalla SACE S.p.A. per livelli proporzionalmente crescenti al crescere del grado di addizionalità, la cui sussistenza è valutata dalla medesima società sulla base di una specifica metodologia, allegata al piano annuale di attività e al sistema dei limiti di rischio, di cui al comma 261».

880. Al fine di potenziare le attività di monitoraggio sull'andamento delle garanzie pubbliche concesse, ciascun gestore di tali garanzie

comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con frequenza almeno trimestrale o con diversa cadenza temporale da individuare con il decreto di cui al secondo periodo, ogni dato o informazione indispensabile alla quantificazione dell'esposizione in essere, all'evoluzione del profilo di rischio, aggregato e distinto per singola posizione, sottostante alle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato, alla stima della perdita attesa, ad una corretta quantificazione degli accantonamenti indispensabili alla relativa copertura, nonché alla valutazione degli impatti di finanza pubblica, per ciascuno degli schemi di garanzia pubblica istituiti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i gestori dei singoli schemi di garanzia pubblica, possono essere individuati eventuali ulteriori criteri e modalità operative di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

881. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: « Il Fondo opera entro il limite massimo degli impegni assumibili su base cumulata, fissato annualmente dalla legge di bilancio, tenendo conto dell'esposizione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento alle nuove garanzie che si prevede di concedere nel corso dell'anno di riferimento. Per l'anno 2026, il limite massimo degli impegni assumibili è fissato in 43.000 milioni di euro».

La previsione reca disposizioni volte a riordinare alcune previsioni relative al sistema delle garanzie pubbliche.

Il **comma 878** rialloca risorse residue non impegnate del Fondo di garanzia PMI – affluite al Fondo tramite il cd. decreto “Sostegni-*bis*” – **destinandole alla garanzia su portafogli di finanziamenti**.

Il **comma 879** interviene sulla cd. “Garanzia Archimede” di SACE, prevedendo che la **percentuale effettiva** della garanzia sia **graduata** da SACE in modo proporzionalmente **crescente** in funzione del grado di **addizionalità** dell’intervento, secondo una **metodologia** allegata al Piano annuale delle attività e al Sistema dei limiti di rischio.

Il **comma 880** introduce obblighi di trasparenza informativa periodica verso il MEF per i gestori delle garanzie pubbliche.

Il **comma 881** interviene sul **Fondo prima casa**, prevedendo che esso operi entro un tetto massimo e fissando le modalità di determinazione di tale limite operativo. Per il **2026** il limite massimo degli impegni è fissato a **43.000 milioni di euro**.

A tali previsioni, secondo la relazione tecnica, non sono ascritti effetti finanziari.

Nello specifico, il **comma 878** interviene sul **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese** (in seguito, Fondo di garanzia PMI), istituito presso il Mediocredito Centrale s.p.a., ai sensi dell’[art. 2, comma 100, lett. a\)](#), della legge n. 662 del 1996. Nello specifico, **destina le risorse finanziarie** residue, libere da impegni, apportate al **Fondo di garanzia PMI** per il tramite dell’[articolo 12, comma 2](#), del decreto-legge n. 73/2021, cd. “Sostegni-*bis*” (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021), ricollocandole verso la specifica modalità della **garanzia su portafogli di finanziamenti** di cui all’[articolo 39, comma 4](#), del decreto-legge n. 201/2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011).

Si ricorda quanto segue:

- L’articolo 12 del decreto-legge n. 73/2021, al primo comma, ha introdotto uno **strumento di garanzia pubblica**, attraverso il **Fondo di garanzia PMI**, su **portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine** (6-15 anni) concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (dunque, PMI e imprese cd. *mid cap*) finalizzati per almeno il **60%** a progetti di **R&S e innovazione** e/o a programmi di investimenti. La quota di copertura del Fondo sulle “**prime perdite**” di tali portafogli copre **fino al 25% del portafoglio** e, in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre **fino**

all'80% della perdita registrata **sul singolo finanziamento**. Inoltre, sono previste le seguenti semplificazioni: **ammissione** alla garanzia del Fondo **senza valutazione** economico finanziaria del gestore; **probabilità di default** calcolata dal richiedente con i propri modelli interni; la durata della fase di costruzione del portafoglio (*ramp-up*) è di 24 mesi.

Il secondo comma, per le finalità espresse dal comma 1, ha rifinanziato il Fondo di garanzia PMI di 1 miliardo per il 2021.

- La concessione delle **garanzie su portafogli di finanziamenti** da parte del Fondo di garanzia PMI trova la sua disciplina, a livello legislativo primario, nell'**art. 39, comma 4, del decreto-legge n. 201/2011**. La norma prevede che la garanzia del Fondo possa essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati da banche e intermediari finanziari alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 (l'estensione alle imprese cd. *mid cap* è stata operata dalla legge di stabilità 2015). L'efficacia di tale estensione è stata sospesa - fino al 31 dicembre 2015 - dal decreto-legge n. 192/2014 ([articolo 3-bis](#)). Dopo l'approvazione del metodo di calcolo di tale tipologia di aiuto a favore delle imprese *mid cap* da parte della Commissione europea, nel maggio 2016, la misura è entrata per esse in operatività. Per le garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è 3,5 milioni di euro¹⁸. In attuazione delle previsioni sopra descritte, è stato adottato, dapprima, il D.M. 24 aprile 2013, e, successivamente, il [D.M. 14 novembre 2017](#). Tale decreto, modificato dal **D.M. 21 giugno 2019**, costituisce la normativa secondaria di riferimento, unitamente alle [modalità operative](#) per la concessione di garanzie su portafogli di finanziamenti (pubblicate con **circolare** del Gestore del Fondo n. 13/2019 del 18 dicembre 2019).

• **Fondo di garanzia PMI**

Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito presso il Mediocredito Centrale s.p.a., ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a), della [legge n. 662 del 1996](#), costituisce uno dei **principali strumenti di sostegno pubblico** finalizzati a garantire la liquidità delle PMI. Con l'intervento del Fondo, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la **possibilità di ottenere finanziamenti, senza garanzie aggiuntive** – e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative – **sugli importi garantiti dal Fondo** stesso.

Il Fondo, **in via ordinaria**, garantisce o contro-garantisce operazioni, aventi natura di finanziamento ovvero partecipativa, a favore di piccole e medie imprese, ad eccezione di alcune rientranti in determinati settori economici secondo la classificazione ATECO (ad es., talune attività finanziarie e assicurative). Le condizioni di ammissibilità valide per la disciplina ordinaria del Fondo sono dettate dal [D.M. 6 marzo 2017](#).

¹⁸ Rispetto ai 2,5 milioni previsti per i finanziamenti all'impresa. L'articolo 39, comma 4 del D.L. n. 201/2011 è stato novellato dall'art. 17 del D.L. n. 34/2019.

Alla disciplina ordinaria del Fondo, si è aggiunta - in ragione della necessità di sostenere le PMI fortemente colpite dagli effetti della crisi pandemica - una **disciplina speciale, straordinaria e temporanea** approntata appositamente per potenziare lo strumento ed estenderne la portata, per ciò che attiene sia agli importi garantibili, che ai beneficiari finali, nell'ottica di assicurare la necessaria liquidità al tessuto imprenditoriale italiano. Il Fondo di garanzia è rientrato, in questo senso, tra le principali misure che sono state utilizzate per **controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi** provocata dalla pandemia e, anche, dalla crisi energetica.

L'intervento straordinario del Fondo - introdotto in pieno periodo pandemico dall'articolo 13 del [D.L. n. 23/2020](#) e ss. mod. e int. - è stato via via esteso, sino al 30 giugno 2022 (in linea con quanto consentito dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato) dalla **legge di bilancio 2022** ([L. n. 234/2021](#)) articolo 1, comma 54. Contestualmente, la stessa legge di bilancio, all'articolo 1, comma 55, ha ridimensionato l'intervento straordinario del Fondo, in una logica di un **graduale phasing out dal periodo emergenziale**, introducendo una disciplina transitoria, parzialmente ripristinatoria delle modalità operative ordinarie. Il periodo di operatività di questa disciplina transitoria - inizialmente previsto dal 1 luglio 2022 sino al 31 dicembre 2022 - è stato prorogato di un anno, **sino al 31 dicembre 2023** dalla **legge di bilancio 2023** ([L. n. 197/2022](#), articolo 1, commi 392-393)¹⁹. La legge di bilancio 2023 ha anche introdotto **disposizioni di carattere strutturale**, le quali prevedono che il Fondo operi entro il **limite massimo di impegni assumibile**, fissato annualmente dalla legge di bilancio, sulla base:

- di un **piano annuale di attività**, che definisce previsionalmente la tipologia e l'ammontare preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative stime di perdita attesa;
- del **sistema dei limiti di rischio** che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello *stock* in essere e delle operatività considerate ai fini della redazione del piano annuale di attività, la misura, in termini percentuali ed assoluti, degli accantonamenti prudenziali a copertura dei rischi nonché l'indicazione delle politiche di governo dei rischi e dei processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

Il Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio che sono approvati, entro il 30 settembre di ciascun

¹⁹ La legge di bilancio 2023 ha poi **prorogato** - dal 31 dicembre 2022 al **31 dicembre 2023** - il termine finale di applicazione del **sostegno speciale e temporaneo** del **Fondo** di garanzia alle imprese colpite dagli effetti della **crisi ucraina**. Tale specifico sostegno ha trovato disciplina nei **commi 55-bis e 55-ter** della legge di bilancio 2022, come inseriti dall'articolo 16 del [D.L. n. 50/2022](#) ([L. n. 91/2022](#)) e la sua legittimazione nel [Quadro europeo temporaneo di aiuti di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina](#) (2022/C 131 I/01). Il quadro, a decorrere dal 9 marzo 2023, è stato sostituito dal nuovo Quadro temporaneo **di crisi e transizione per gli aiuti di Stato a seguito dell'aggressione della Russia all'Ucraina**. Il nuovo Quadro è stato approvato il **9 marzo 2023**. Per quanto qui interessa, per il sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie (sezione 2.2, punti 65-67) il nuovo Quadro conferma il precedente: il sostegno è consentito **fino al 31 dicembre 2023**.

anno, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

Il Piano annuale delle attività e il sistema dei limiti di rischio per l'esercizio finanziario 2025, è stato adottato con [delibera CIPESS del 25 febbraio 2025](#), pubblicata in G.U. del 13 maggio 2025. Il **Piano annuale delle attività e del sistema dei limiti di rischio per l'esercizio finanziario 2026** è stato invece approvato nella [riunione del CIPESS del 10 dicembre 2025](#) ma allo stato non risulta ancora pubblicato: si prevedono risorse per il 2026 pari a circa **2,9 miliardi di euro**.

Successivamente, l'[articolo 15-bis, comma 1](#), del D.L. n. 145/2023, ha disposto che dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024, il Fondo di garanzia per le PMI, fermo restando il limite massimo di impegni annualmente assumibile, fissato dalla legge di bilancio, operi secondo specifiche **modalità**. Segnatamente, l'articolo, al comma 1, ha indicato in **5 milioni** di euro l'**importo massimo garantito** dal Fondo per singola impresa (lett. *a*). La garanzia è stata concessa mediante applicazione del **modello di valutazione** di cui alla Parte IX delle disposizioni operative (DO) di carattere generale del Fondo, con esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione (lettera *b*)).

L'articolo 15-bis ha indicato le seguenti percentuali massime di copertura del Fondo:

- **55%** per le operazioni finanziarie riferite alle **micro, piccole e medie imprese**²⁰, rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, concesse **per** il finanziamento **di esigenze di liquidità**. La suddetta percentuale è **elevata al 60%** per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle **fasce 3 e 4** del modello di valutazione;
- **80%** nel caso di **finanziamento di programmi di investimento**, nonché per le operazioni finanziarie riferite a **PMI** costituite o **che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima** della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione;
- **50%** per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali (lettera *b*));
- **80%** in relazione alle operazioni finanziarie di **importo fino a 40 mila euro**, ovvero fino a **80 mila euro nel caso di riassicurazione** richiesta da garanti autorizzati, nonché in relazione alle operazioni finanziarie di micro credito di importo massimo sino a 50.000 euro. Per tali operazioni, il modello di valutazione

²⁰ Ai fini della definizione di micro, piccola e media impresa, si richiama la definizione di cui all'**allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014**. Ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato, la categoria delle **PMI** è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. All'interno della categoria delle PMI, si definisce micro-impresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

di cui alla citata Parte IX, Par. A, delle DO di carattere generale del Fondo, è applicato, ove possibile, esclusivamente ai fini della gestione e presidio dei rischi assunti dal Fondo (lettera c));

Lo stesso articolo ha riconosciuto, previa [autorizzazione della Commissione UE](#) (comma 8), la **garanzia** del Fondo alle imprese con un **numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499** (cd. “*mid cap*”) nei limiti del 15 per cento della dotazione finanziaria annua del Fondo stesso. Le garanzie hanno operato, oltre che su portafogli di finanziamenti, anche in relazione a singole operazioni finanziarie, con esclusione degli investimenti nel capitale di rischio. In favore di queste imprese, la garanzia del Fondo, ferma restando l’esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione, è stata riconosciuta fino al **30 per cento** per il finanziamento di esigenze di liquidità e al **40 per cento** in caso di finanziamento di programmi di **investimento** nonché per le operazioni finanziarie riferite a **imprese di nuova costituzione** o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo (lettera e)).

L’autorizzazione della Commissione europea è stata rilasciata a marzo 2024, ai sensi della Sezione 2.1 del Quadro temporaneo di crisi per sostenere l’economia nel contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, cd. *Temporary Framework*²¹. L’operatività della Sezione 2.1 è **scaduta** il 30 giugno 2024, e per le imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura, il 31 dicembre 2024.

Ai sensi del **comma 2** dell’articolo 15-*bis* e per quanto non diversamente disposto, si applicano le condizioni di ammissibilità previste dalla disciplina ordinaria del Fondo ([D.M. 6 marzo 2017](#)). Si segnala al riguardo che, dal 1° gennaio 2024, il Fondo di garanzia applica il nuovo regime di **aiuti di stato *de minimis*** di cui al nuovo regolamento 2831/2023/UE della Commissione europea (si rinvia sul punto alle [circolari n. 2/2024](#) e [3/2024](#) del Mediocredito Centrale).

Per una analisi più approfondita del regime speciale introdotto dal D.L. n. 145/2023, si rinvia al [sito istituzionale](#) del Fondo di garanzia PMI.

Si ricorda che la legge di bilancio 2025, L. n. 207/2024 (articolo 1, comma 450), ha prorogato dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine di operatività della disciplina speciale del Fondo di cui all’articolo 15-*bis* del D.L. n. 145/2023. Contestualmente, ha apportato alla stessa disciplina talune modifiche:

- la **percentuale massima di copertura** del Fondo per il finanziamento di esigenze di liquidità viene portata al **50%, per tutte le MPMI**, a prescindere dalle fasce del modello di valutazione cui appartengono;
- si riconosce la percentuale massima di copertura del Fondo dell’80% in relazione alle **operazioni finanziarie** di importo **fino a 100 mila euro** – anziché 80 mila euro – nel caso di **riassicurazione** richiesta da garanti autorizzati;
- si **rimuove il limite minimo dei 250 dipendenti** ai fini dell’individuazione delle imprese in ordine alle quali trovano applicazione le percentuali di copertura del Fondo già consentite per le cd. “*mid cap*”.

²¹ La previsione è divenuta quindi operativa a decorrere **dal 27 marzo 2024** ([qui](#) la circolare del Fondo).

In attuazione di tali disposizioni, è stata adottata la [circolare n. 20/2024 del Mediocredito Centrale](#), nella quale si evidenzia, tra l'altro, che la proroga e la modifica delle disposizioni per le *mid cap* opererà dopo l'autorizzazione della Commissione europea.

A legge di bilancio 2025, il **capitolo 7345/MIMIT** è il capitolo “di transito” relativo alle somme da assegnare al Fondo di garanzia PMI, iscritto fuori bilancio, in contabilità speciale.

Si ricorda poi che l'[articolo 5, comma 7](#), del decreto-legge n. 95/2025 (legge n. 118/2025), alla sezione speciale del Fondo di garanzia ha assegnato una dotazione di 10 milioni di euro, al fine di sostenerne l'operatività e le finalità.

Con la legge n. 199/2025 (la legge di bilancio 2026), in commento, per il capitolo 7345/MIMIT sono previsti i seguenti stanziamenti: 1,1195 milioni nel 2026, 152, 1 milioni nel 2027 e 0 nel 2028. Il comma 878, in questa sede analizzato, rialloca risorse residue non impegnate del Fondo di garanzia PMI destinandole alla garanzia su portafogli di finanziamenti.

Infine, l'[articolo 14](#) del decreto-legge n. 200/2025 (cd. milleproroghe, attualmente all'esame, in prima lettura, alla Camera) ha prorogato il termine di operatività della disciplina speciale del Fondo fino al **31 dicembre 2026** (si rinvia al relativo [dossier](#) curato dal Servizio Studi).

Il **comma 879** introduce modifiche alla legge di bilancio per il 2024 ([L. n. 213/2023](#), articolo 1, commi 259-268), nell'ambito di un processo di **razionalizzazione degli schemi di garanzia pubblica** e con l'obiettivo di favorire una più efficace ed efficiente allocazione delle risorse.

In particolare, introduce nell'articolo unico di quella legge un **nuovo comma 260-bis** tra le disposizioni dedicate alla disciplina della cd. “**Garanzia Archimede**” di SACE s.p.a., strumento previsto a supporto degli investimenti delle imprese italiane in innovazione, infrastrutture e transizione sostenibile, effettuati sul territorio nazionale.

Nello specifico, l'articolo 1, comma 259, della legge di bilancio 2024, ha autorizzato **SACE** a **rilasciare**, fino al 31 dicembre 2029, **garanzie connesse a investimenti** nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali, dell'industria e ai processi di transizione verso un'economia pulita e circolare e la mobilità sostenibile, l'adattamento ai cambiamenti climatici la sostenibilità e la resilienza ambientale e l'innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese.

Il comma 260 indica i **beneficiari** delle garanzie: *partner* esecutivi nell'ambito del programma *InvestEU*, banche e gli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia (lett. *a*)), nonché imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni (per fidejussioni e garanzie) e sottoscrittori di prestiti obbligazionari e di altri strumenti finanziari partecipativi e non convertibili, anche di rango subordinato (lett. *c*)). Le garanzie possono riguardare i finanziamenti, inclusi portafogli di finanziamenti, concessi alle imprese, con

sede legale in Italia o con una stabile organizzazione in Italia, diverse dalle PMI e dalle imprese in difficoltà (lett. *b*)). Le garanzie possono essere concesse da SACE previa istruttoria, svolta in linea con le migliori pratiche bancarie e assicurative, inclusa la previa valutazione dell'idoneità a generare elementi di addizionalità (lett. *d*)). Le garanzie sono concesse per una durata massima di 25 anni e per una **percentuale massima di copertura** non eccedente il **70 per cento** (lett. *e*)).

La nuova disposizione prevede che – a decorrere **dal 1° gennaio 2026** – ferma restando la percentuale massima di copertura pari al 70% (prevista dal comma 260, lettera *e*)), dell'articolo unico della legge di bilancio per il 2024), la **misura percentuale della copertura è determinata da SACE** secondo livelli proporzionalmente crescenti in funzione del grado di “**addizionalità**” dell'intervento. La valutazione operata da SACE sull'addizionalità avverrà sulla base di una metodologia specifica, allegata al Piano annuale delle attività e al Sistema dei limiti di rischio di cui al comma 261 della medesima legge di bilancio.

Ai sensi del **comma 261**, gli impegni derivanti dall'attività di garanzia qui in esame sono assunti da SACE nella misura del 20% e dallo Stato nella misura del 80% del capitale e degli interessi di ciascun impegno, senza vincolo di solidarietà.

Gli impegni sono assunti da SACE coerentemente con:

- un **piano annuale di attività**, che definisce l'ammontare previsto di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori tematici, ed
- un **sistema dei limiti di rischio** (*Risk Appetite Framework* - “*RAF*”), che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o settori di attività nonché i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

Il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio sono approvati, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con **delibera** del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

Per un approfondimento sulla cd. “Garanzia Archimede”, si rimanda al [dossier](#) del Servizio Studi di Camera e Senato sulla legge di bilancio 2024 relativa ai commi 259-268, ed al contestuale approfondimento degli interventi straordinari in garanzia di SACE.

Il **comma 880** disciplina un **obbligo di trasparenza informativa** a carico dei gestori delle garanzie pubbliche nei confronti del Ministero

dell'economia e delle finanze (MEF), al fine di potenziare le attività di monitoraggio sull'andamento delle garanzie stesse.

Si prescrive a ciascun gestore di comunicare ogni dato o informazione indispensabile:

- alla **quantificazione dell'esposizione** in essere;
- all'evoluzione del profilo di **rischio**, aggregato e distinto per singola posizione, sottostante alle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato,
- alla stima della perdita attesa;
- ad una corretta quantificazione degli **accantonamenti** indispensabili alla relativa copertura;
- alla valutazione degli **impatti di finanza pubblica**, per ciascuno degli schemi di garanzia pubblica istituiti.

Tali informazioni vanno comunicate con cadenza trimestrale o con diversa cadenza temporale da individuarsi con decreto del MEF, con il quale potranno stabilirsi altresì, sentiti i gestori dei singoli schemi di garanzia pubblica, eventuali ulteriori criteri e modalità operative di attuazione delle disposizioni di cui al comma in esame.

Il **comma 881** interviene sull'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013, che disciplina il **Fondo di garanzia per la prima casa**, integrandone il testo con un ulteriore periodo volto a precisare i limiti operativi del Fondo. In particolare, si stabilisce che il Fondo può assumere impegni di garanzia entro un **limite massimo complessivo**, calcolato su base cumulata, determinato annualmente dalla legge di bilancio. La quantificazione del tetto tiene conto dell'esposizione già in essere al 31 dicembre dell'anno precedente alle nuove garanzie che si prevede di concedere nell'anno di riferimento. Per l'anno **2026**, il limite massimo degli impegni assumibili è fissato in **43.000 milioni di euro**.

• *Fondo prima casa*

L'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge di stabilità per il 2014 ([legge 27 dicembre 2013, n. 147](#)) ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il **Fondo di garanzia per la prima casa** ("Fondo prima casa"), nell'ambito di un riordino generale del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese e in sostituzione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa. Il Fondo prevede la concessione di garanzie a prima richiesta su mutui, dell'importo massimo di 250 mila euro, per l'acquisto - ovvero per l'acquisto anche con interventi di ristrutturazione purché con accrescimento dell'efficienza energetica - di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario.

Con [decreto ministeriale](#) 31 luglio 2014, pubblicato nella G.U. n. 226 del 29 settembre 2014 sono state emanate le **norme di attuazione** della disciplina ed è stata individuata **Consap** quale soggetto gestore del Fondo.

Il Fondo concede garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, nella misura massima del 50% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con le priorità sopra ricordate. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

Con il [Protocollo d'intesa](#) tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ABI, siglato l'8 settembre 2014, sono state disciplinate le modalità di adesione all'iniziativa da parte delle banche e degli intermediari finanziari.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 658, della legge di bilancio per il 2019 ([l. n. 145/2018](#)), dispone che il Fondo possa essere alimentato, oltre che mediante il versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, con l'intervento della Cassa depositi e prestiti, anche a valere su risorse di soggetti terzi e al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo. Si prevede inoltre che le norme di rango secondario di attuazione del Fondo stabiliscano le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo, in caso di cessione del mutuo.

La legge di bilancio 2025 ([l. n. 207/2024](#)) ha indicato che i soggetti beneficiari delle misure del Fondo sono esclusivamente (e non più prioritariamente):

- 1) giovani coppie;
- 2) nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
- 3) conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati;
- 4) giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età.

Ferma l'ipotesi di accesso alla garanzia al 50%, è stata prevista, dall'[articolo 64, comma 3](#), del decreto-legge n. 73 del 2021, la possibilità di richiedere l'innalzamento della garanzia all'80% per i soggetti non superiore a 40 mila euro annui e richiedono un mutuo superiore all'80% del prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo di oneri accessori. Tale possibilità originariamente prevista fino al 31 dicembre 2021 è stata più volte prorogata, da ultimo fino al 31 dicembre 2027, dalla legge di bilancio 2025. Si ricorda che con riferimento all'utilizzo del citato Fondo, Consap presenta annualmente alle Camere un'apposita relazione.

Inoltre, la legge di bilancio per il 2025 (art. 1, commi 112-116) ha prorogato al 31 dicembre 2027 le misure previste per agevolare l'acquisto della prima casa di abitazione a favore dei soggetti ammessi (fino al 31 dicembre 2024, prioritari), in particolare:

- l'elevazione della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa fino all'80% della quota capitale prevista dall'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021;
- la **possibilità di riconoscere l'accesso a tale regime anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio**

(TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore (prevista originariamente per i contratti di mutui conclusi dal 2022 al 31 dicembre 2024);

- **l'estensione, prevista dalla legge di bilancio 2024, della categoria dei soggetti beneficiari** del regime di maggior favore per l'accesso al Fondo, **includendovi anche le famiglie con 3, 4, ovvero 5 o più figli minori di 21 anni** con la contestuale elevazione rispettivamente a 45.000 del valore massimo dell'ISEE, e all'85% dell'importo della garanzia per i nuclei familiari con quattro figli di età minore di 21 anni ed a 50.000 e al 90% per i nuclei familiari con 5 o più figli minori di 21 anni.

- la **permanenza dell'operatività della garanzia del Fondo**, prevista dalla legge di bilancio 2024, **anche nelle ipotesi di surroga del mutuo originariamente acceso per l'acquisto della prima casa**, nel caso in cui le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie e comunque non abbiano impatti negativi sull'equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo.

Si ricorda che il Fondo di garanzia per la prima casa è stato rifinanziato, nel corso della legislatura con l'assegnazione di 430 milioni di euro per l'anno 2023 ([articolo 1, comma 75](#) della legge n. 197 del 2022), di 282 milioni per l'anno 2024 ([articolo 1, comma 8](#), della legge di bilancio 2024), di 130 milioni di euro per l'anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 ([articolo 1, comma 114](#) della legge di bilancio 2025). Da ultimo, l'[art. 2, comma 1](#), del decreto-legge n. 156/2025 ha incrementato la dotazione del Fondo di 75,6 milioni di euro per l'anno 2025.

Con riferimento alle misure introdotte per favorire l'accesso alla proprietà della prima casa, si veda l'[approfondimento tematico](#) pubblicato sul portale della documentazione della Camera dei deputati.

Articolo 1, comma 882

(Sviluppo di poli museali innovativi. Destinazione di risorse ai progetti "Grande Maxxi" e "Maxxi Med")

<p>882. Al fine di sostenere la valorizzazione del patrimonio culturale nazionale e di favorire lo sviluppo di poli museali innovativi con ricadute economiche e sociali per i territori, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2027 da destinare, quanto a</p>	<p>250.000 euro, per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto « Grande Maxxi» di Roma e, quanto a 250.000 euro, per l'avvio delle attività preliminari previste dal protocollo siglato per la realizzazione del progetto « Maxxi Med».</p>
---	---

Il **comma 882**, autorizza la spesa di **500.000 euro per l'anno 2027** da destinare, quanto a 250.000 euro, alla prosecuzione degli interventi relativi al **progetto "Grande Maxxi"** di Roma e, quanto a 250.000 euro, per l'avvio delle attività del **progetto "Maxxi Med"**.

Il comma 882 produce effetti, in termini di **maggiori spese**, pari a **500.000 euro per l'anno 2027**.

La disposizione in commento, al fine di sostenere la **valorizzazione del patrimonio culturale nazionale** e di favorire lo **sviluppo di poli museali innovativi** con ricadute economiche e sociali per i territori, autorizza la spesa di **500.000 euro per l'anno 2027** da destinare, quanto a 250.000 euro, alla prosecuzione degli interventi relativi al progetto "[Grande Maxxi](#)" di Roma e, quanto a 250.000 euro, all'avvio delle attività preliminari previste dal protocollo siglato per la realizzazione del progetto "**Maxxi Med**".

Si ricorda che il "**Grande MAXXI**" è un progetto di ampliamento del Museo nazionale delle arti del XXI secolo con sede in Roma dedicato all'arte e all'architettura contemporanea, progettato dall'architetto Zaha Hadid (per un approfondimento sul progetto si consulti la [brochure](#)).

Il MAXXI è gestito dalla **Fondazione** costituita nel luglio 2009 dall'allora Ministero per i beni e le attività culturali. La Fondazione è ente sottoposto alla [vigilanza](#) del Ministero della cultura, ed in particolare ad opera della Direzione generale Creatività contemporanea. Come si legge nello [statuto](#), la Fondazione promuove la creatività culturale contemporanea nazionale e internazionale, svolgendo altresì attività di ricerca connesse a tale promozione.

Per quanto concerne la realizzazione del progetto "**Maxxi Med**", si rappresenta che il Ministro della cultura, il 4 novembre 2025, rep. n. 10, ha firmato il [protocollo d'intesa](#) con la [Fondazione MAXXI](#), il Comune di Messina e

l'Università di Messina per avviare in maniera strutturale la realizzazione e la gestione del **MAXXI Med**, il nuovo polo artistico e culturale internazionale del Mediterraneo allargato.

L'accordo, come si legge nel [comunicato stampa](#) del Ministero, sancisce la collaborazione tra i soggetti coinvolti e definisce il quadro operativo per lo sviluppo di programmi congiunti nei settori delle arti contemporanee, della formazione, della ricerca, della documentazione e della cooperazione culturale con i Paesi dell'Africa e dell'area mediterranea.

Tra gli impegni assunti dalle parti con l'adozione del protocollo d'intesa, si prevede che il Ministero della cultura, per il tramite della Direzione generale Creatività contemporanea, dell'Unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato e della Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali, e la Fondazione MAXXI si impegnano a elaborare, in forma congiunta e condivisa, il **progetto scientifico del MAXXI Med**.

Il 3 dicembre 2025, la Direzione generale Creatività contemporanea e la Fondazione MAXXI hanno sottoscritto la [Convenzione](#) che regola le attività volte a garantire l'attuazione del **Progetto culturale del polo artistico internazionale del Mediterraneo** denominato "MAXXI Med" da realizzarsi nella città di Messina.

Il MAXXI Med intende rappresentare un polo culturale ed espositivo dedicato alla scena artistica contemporanea del Mediterraneo allargato volta a esplorare e approfondire il patrimonio identitario comune e le culture dei Paesi che si affacciano nel bacino, creando occasioni di confronto e scambio, promuovendo anche formazione e ricerca nell'ambito del dialogo interculturale tra Europa, Africa e Medio Oriente.

Nella convenzione si prevede che le attività necessarie per la realizzazione del progetto riguardano: le **attività preliminari e di progettazione** (analisi di fattibilità culturale, tecnico-scientifica ed economica, predisposizione della programmazione culturale; elaborazione del progetto museologico: missione, valori, target, temi, narrazione); **attività didattiche, culturali e di valorizzazione**: (elaborazione di un piano educativo rivolto a scuole, famiglie, adulti e pubblici fragili; progettazione di laboratori, visite guidate e percorsi tematici; creazione di contenuti divulgativi: pannelli, cataloghi, brochure, guide, video; realizzazione di attività di divulgazione scientifica e formativa: seminari, incontri, *workshop* collaborazione all'organizzazione dell'inaugurazione e degli eventi culturali); **comunicazione e promozione** (elaborazione del piano di comunicazione del progetto; creazione e gestione del sito web e dei profili social collegati al futuro museo; ideazione dell'identità visiva del nuovo museo: logo, immagine coordinata; rapporti con media, stampa e stakeholder territoriali); **attività amministrative, gestionale e di coordinamento** (coordinamento generale del progetto e delle attività di partner e fornitori; relazioni periodiche sull'avanzamento lavori alla DGCC; gestione amministrativa delle attività: rendicontazione, monitoraggio della spesa; elaborazione del piano di sostenibilità economica del museo nel medio-lungo periodo); **monitoraggio e valutazione**: (monitoraggio dei risultati e valutazione dei pubblici; report finale delle attività svolte e delle prospettive future).

Si ricorda che il **comma 823, lettera c)**, dell'articolo 1 della legge in commento, alla cui scheda di lettura si rinvia, assegna alla Fondazione MAXXI un **contributo annuo pari a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2026**, al fine di assicurare il **funzionamento** del polo artistico e culturale internazionale del Mediterraneo, denominato «**MAXXI Med**», da realizzare nella città di Messina.

Articolo 1, comma 883

(Disposizioni in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere)

883. Al fine di potenziare i percorsi formativi e didattici già attivati dal Ministero dell'istruzione e del merito, per il tramite dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), nelle istituzioni scolastiche,	in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere, è autorizzata, a favore dell'INDIRE, la spesa di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
---	--

Il comma 883, autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a favore dell'INDIRE, al fine di potenziare i percorsi formativi e didattici in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere.

Il comma 883 produce effetti, in termini di maggiori spese, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Il comma 883, autorizza la spesa a favore dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027, al fine di potenziare i percorsi formativi e didattici già attivati dal Ministero dell'istruzione e del merito, per il tramite dell'INDIRE, nelle istituzioni scolastiche in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere.

In assenza di indicazioni più puntuali su quali siano “i percorsi formativi e didattici già attivati dal Ministero dell'istruzione e del merito, per il tramite dell'INDIRE”, sembra potersi fare riferimento, quantomeno a titolo indicativo, al **piano di formazione e monitoraggio con INDIRE** [comunicato](#) in data 8 aprile 2025 dal Ministro dell'istruzione e del merito. In tale circostanza il Ministro ha affermato che “serve una grande mobilitazione delle coscienze per educare al **rispetto verso le donne**. La scuola è impegnata a fare la sua parte. Abbiamo previsto per la prima volta, nelle linee guida sulla Educazione civica, **l'educazione al rispetto e a relazioni corrette** come specifico obiettivo di apprendimento, che deve interessare ogni disciplina. Ora è necessario che le scuole si attivino e siano nel contempo messe nelle condizioni di realizzare al meglio gli obiettivi previsti. Proprio per questo abbiamo deciso di avviare con Indire un piano strategico di supporto”. Nel medesimo comunicato, si riporta che su indicazioni del Ministro, INDIRE, alla luce delle sue competenze in termini di

ricerca educativa, formazione e monitoraggio, ha individuato **tre macro-attività** per accompagnare le scuole in questo percorso.

In primo luogo, **azioni di sostegno dirette agli istituti scolastici**, che saranno chiamati ad autovalutare le proprie necessità. INDIRE si occuperà di strutturare percorsi di **formazione continua per i docenti** così da sviluppare competenze pedagogiche, metodologiche e relazionali che permettano di inserire i temi del rispetto e della parità di genere in modo sistematico nelle discipline. Altri percorsi di formazione riguarderanno la dirigenza scolastica, anche in considerazione del ruolo di “sentinella” svolto dalla comunità scolastica, quale luogo di crescita e sviluppo personale e sociale. Infine, saranno definiti percorsi di formazione tra pari, in cui gli istituti scolastici potranno condividere tra loro buone pratiche e diffondere modelli educativi innovativi.

La seconda macro-attività fa riferimento ad **azioni educative rivolte a studentesse e studenti**, con un’analisi e un monitoraggio dei comportamenti e dei sistemi valoriali dei giovani e l’avvio di una serie di attività di sensibilizzazione e di percorsi educativi mirati a potenziare le competenze relazionali, civiche e comunicative secondo strategie di engagement studentesco, creando spazi di ascolto e di dialogo con e tra gli studenti.

La terza macro-attività prevede un **monitoraggio permanente di sistema** circa le **strategie di intervento adottate e l’attuazione della normativa relativa alla parità di genere**, che permetterà di individuare le buone pratiche e di documentare le attività di formazione tra pari realizzate.

Si ricorda che l’**Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)** è un **ente pubblico di ricerca**, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del [decreto-legge n. 98 del 2011](#), con funzioni di agenzia nazionale per la gestione del programma europeo Erasmus+ e di articolazione del Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione. Nel rispetto dell’articolo 33, sesto comma, della Costituzione, l’Istituto è dotato di autonomia statutaria, scientifica, organizzativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’istruzione e del merito e del Ministero dell’università e della ricerca, che esercitano funzioni di controllo sugli atti di indirizzo, programmazione e gestione. La sede legale è a Firenze e l’attività si svolge anche nelle sedi di Torino, Roma e Napoli.

Ai sensi dell’[articolo 7-bis del decreto-legge n. 71 del 2024](#), l’INDIRE è stato di recente oggetto di riordino. È stato quindi approvato, con delibera n. 25 del 20 dicembre 2024, il nuovo [statuto](#), che reca, tra le altre cose, i compiti, la missione e gli obiettivi dell’Istituto.

In particolare, nel quadro degli obiettivi europei e internazionali, INDIRE svolge **compiti** di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, alla formazione in servizio del personale della scuola e alla documentazione e ricerca didattica. In coerenza con il Piano Nazionale per la Ricerca, opera con funzioni di rilevante interesse economico e sociale, promuovendo sinergie con enti di ricerca, amministrazioni pubbliche, Regioni, enti locali, università e mondo dell’impresa, secondo modelli organizzativi orientati alla valorizzazione e alla

partecipazione della comunità scientifica. L'azione dell'Istituto si ispira alla Carta europea dei ricercatori, al Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori e all'*European framework for research careers*, e si sviluppa nel rispetto delle priorità strategiche e degli indirizzi definiti dai Ministri vigilanti.

INDIRE cura la formazione in servizio del personale scolastico, anche attraverso modalità in presenza ed *e-learning*, in raccordo con i processi di innovazione tecnologica, e sviluppa sistemi di documentazione per la diffusione e valorizzazione delle esperienze di ricerca e innovazione didattica e pedagogica a livello nazionale e internazionale. Sostiene la ricerca sull'innovazione digitale, realizza progetti nazionali di ricerca e ne diffonde i risultati, collabora con i Ministeri vigilanti nella gestione dei programmi dell'Unione europea e, su incarico delle autorità nazionali, gestisce i programmi europei in materia di istruzione e formazione, favorendo reti di scambio tra scuole, studenti, istituzioni e imprese. L'Istituto svolge inoltre attività di raccolta, elaborazione e diffusione dell'informazione, promuove l'uso delle nuove tecnologie nella didattica e nell'autonomia scolastica e cura la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico, iconografico e archivistico. Nell'ambito del Sistema nazionale di valutazione partecipa allo sviluppo di azioni di autodiagnosi e di miglioramento della didattica e dei comportamenti professionali.

La **missione di INDIRE** è contribuire alla crescita e alla valorizzazione del capitale umano, operando in coerenza con il Piano Nazionale per la Ricerca, il Documento di visione strategica decennale, il Piano triennale delle attività e con le priorità delle politiche educative nazionali, nonché, per l'istruzione e formazione professionale, secondo le linee guida definite d'intesa con la Conferenza unificata. In raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito, l'Istituto svolge attività di ricerca educativa e di innovazione pedagogico-didattica, di formazione e aggiornamento del personale scolastico, inclusi i docenti neoassunti e, nei limiti temporali previsti, i percorsi di specializzazione per il sostegno, sviluppa servizi di documentazione e sperimentazione, supporta i sistemi nazionali per l'istruzione degli adulti e per l'istruzione tecnica superiore, promuove strumenti per il miglioramento delle performance professionali e degli apprendimenti, sviluppa ambienti di *e-learning* e sostiene l'innovazione digitale e amministrativa delle istituzioni scolastiche. INDIRE fornisce inoltre supporto al Sistema nazionale di valutazione, ai processi di inclusione e di riduzione dei divari territoriali, al monitoraggio e alla valutazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, alla Scuola di alta formazione dell'istruzione e alla promozione della cultura umanistica e delle arti. L'Istituto può infine svolgere ulteriori compiti sulla base di nuove disposizioni normative, direttive dei Ministri vigilanti e accordi o convenzioni.

Articolo 1, commi 884-894

(Attuazione dell'investimento 5 "Fondo per gli alloggi destinati agli studenti" (PNRR M4C1) – contributi per nuovi posti letto in alloggi e residenze universitarie nonché misure per incentivare lo sviluppo della ricerca scientifica in materia di nuove tecnologie nelle regioni del Mezzogiorno)

884. Il Ministero dell'università e della ricerca può affidare alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'attuazione dell'investimento 5 « Fondo per gli alloggi destinati agli studenti» della missione 4, componente 1, del PNRR, per l'importo di 599 milioni di euro, sulla base di apposita convenzione, che può prevedere il coinvolgimento di società controllate dal predetto istituto.

885. La convenzione di cui al comma 884 definisce, per quanto non espressamente regolato dai commi da 886 a 893:

a) i soggetti beneficiari dell'investimento;

b) la tipologia e i criteri di selezione degli interventi ammissibili all'investimento;

c) l'entità del contributo spettante a ciascuno dei soggetti beneficiari;

d) le fasi di esecuzione dell'investimento;

e) la disciplina del processo di istruttoria e valutazione delle candidature, nonché delle attività di controllo e monitoraggio ai fini dell'assegnazione e della successiva erogazione delle risorse;

f) gli adempimenti, gli obblighi e le responsabilità delle parti;

g) le modalità di gestione e di trasferimento delle risorse dell'investimento, le quali costituiscono patrimonio autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di Cassa depositi e prestiti S.p.A.;

h) l'entità del compenso omnicomprensivo spettante alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il limite complessivo massimo di 20 milioni di euro previa adeguata rendicontazione. Il compenso di cui alla presente lettera è a valere sulle risorse destinate all'investimento di cui al comma 884;

i) le modalità di coordinamento fra la procedura di attuazione dell'investimento di cui al comma 884 e la procedura disciplinata dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 481 del 26 febbraio 2024, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2024, in attuazione della riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del PNRR (M4C1-R1.7);

l) ogni ulteriore elemento necessario all'esecuzione della misura.

886. L'investimento di cui al comma 884 prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di soggetti pubblici e privati per la messa a disposizione di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore. Tali contributi sono erogati nella misura massima di 20.000 euro

per ciascun nuovo posto letto realizzato.

887. L'investimento di cui al comma 884 è attuato nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) il canone di locazione per gli studenti è fissato ad un livello inferiore rispetto ai prezzi di mercato locali di almeno il 15 per cento;

b) il 30 per cento dei nuovi posti letto è riservato agli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, così come definiti dagli organismi per il diritto allo studio, in coerenza con le previsioni del citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 481 del 2024;

c) non possono essere finanziati alloggi o residenze per studenti, utilizzati a tale scopo al momento della pubblicazione dell'avviso di cui al comma 888.

888. Ai fini dell'assegnazione dei contributi a fondo perduto di cui al comma 886, il soggetto incaricato dell'esecuzione dell'investimento di cui al comma 884 pubblica un avviso che disciplina la presentazione delle domande. La verifica di ammissibilità delle stesse è affidata ad un Comitato di investimento nominato da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e composto da cinque membri effettivi, di cui uno designato dal Ministro dell'università e della ricerca, che svolge funzioni di presidente, e quattro da Cassa depositi e prestiti S.p.A. o dai soggetti eventualmente incaricati dell'esecuzione della misura. Tre dei componenti del Comitato di investimento sono individuati tra soggetti, estranei al Ministero dell'università e della ricerca, iscritti, da almeno dieci anni, all'albo degli architetti, sezione A, settore

architettura, o iscritti, da almeno dieci anni, all'albo degli ingegneri, sezione A, settore civile ambientale. Gli altri due componenti sono individuati tra persone di comprovata ed elevata qualificazione professionale. Con le stesse modalità sono nominati i cinque membri supplenti del Comitato di investimento. Il compenso dei componenti del Comitato grava sul compenso omnicomprensivo di cui al comma 885, lettera h).

889. L'erogazione dei contributi di cui al comma 886 è subordinata alla verifica da parte dell'Agenzia del demanio, anche per il tramite della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'avvenuta realizzazione degli alloggi e residenze per studenti. Per lo svolgimento delle attività Cassa depositi e prestiti S.p.A. rifonde all'Agenzia del demanio le spese da essa sostenute a valere sul compenso omnicomprensivo di cui al comma 885, lettera h).

890. Le candidature già presentate ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 481 del 2024 sono ammissibili al contributo di cui al comma 886 nei seguenti casi:

a) rinuncia volontaria alla candidatura presentata e riproposizione della domanda di accesso al contributo nell'ambito della procedura di cui ai commi da 884 a 893;

b) domande non rinunciate per le quali la dotazione finanziaria della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7, così come ridotta a seguito della rimodulazione dell'obiettivo M4C1-30 del medesimo PNRR, risulta in concreto incapiente, se lo stato di

avanzamento dei lavori al 28 febbraio 2026 è incompatibile con una ragionevole previsione di messa a disposizione dei posti letto entro il 15 luglio 2026, in base al giudizio del Commissario straordinario di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

c) domande non rinunciate per le quali la dotazione finanziaria della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7, così come ridotta a seguito della rimodulazione dell'obiettivo M4C1-30, risulta in concreto incapiante, se lo stato di avanzamento dei lavori al 28 febbraio 2026 è compatibile con una ragionevole previsione di messa a disposizione dei posti letto entro il 15 luglio 2026, in base al giudizio del Commissario straordinario di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

891. Nelle ipotesi di cui al comma 890, lettere a) e b), i candidati concorrono all'avviso di cui al comma 888 per l'ammissione ad un contributo ridotto, che è dettagliato quanto alle percentuali di riduzione e alle categorie di beneficiari nella convenzione di cui al comma 885. Con riferimento ai casi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 890, il Ministero dell'università e della ricerca identifica con l'ausilio del Commissario straordinario di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le domande non ammissibili a valere sul bando di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 481 del 2024 entro e non oltre il 28 febbraio 2026 e

comunica ai candidati la possibilità di ricandidarsi nell'ambito della procedura di cui ai commi da 884 a 893 alle condizioni ad essi rispettivamente applicabili.

892. Con riferimento alle domande di cui al comma 890 per le quali sia già intervenuto un provvedimento di ammissione nell'ambito della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7, al fine di semplificare l'istruttoria relativa all'investimento di cui al comma 884, il Ministero dell'università e della ricerca, con l'ausilio del Commissario straordinario di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, produce una attestazione dei controlli e delle verifiche effettuati, che sono impiegati ai fini della valutazione di ammissibilità delle candidature a valere sull'avviso di cui al comma 888. A tal fine i candidati producono un'autodichiarazione attestante l'assenza di modifiche di fatto e di diritto sopravvenute rispetto a quanto dichiarato e documentato nella procedura di cui alla misura M4C1-R1.7.

893. A decorrere dal 28 febbraio 2026 è preclusa la facoltà di presentazione di ulteriori domande nell'ambito della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7. Agli interventi di cui ai commi da 884 a 892 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi da 8 a 12, all'articolo 1-quater e all'articolo 2-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338. Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dal comma 11 dell'articolo 1-bis della medesima legge n. 338 del 2000, è

aggiornato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto dal quarto periodo del medesimo comma 11. Per la registrazione da parte degli organi di controllo della convenzione di cui al comma 885, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti di un terzo.

894. Al fine di potenziare le macro-filiere strategiche per la ricerca localizzate nelle regioni del Mezzogiorno, in linea con le politiche di investimento e di riforma attuate dal PNRR, nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera c),

della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della medesima legge n. 178 del 2020, imputate programmaticamente al Ministero dell'università e della ricerca con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 77/2024 del 29 novembre 2024, l'importo di euro 56.434.065 è destinato al finanziamento di infrastrutture strategiche di ricerca e di iniziative progettuali riguardanti, in particolare, le tecnologie

quantistiche, l'high performance computing (HPC) e l'intelligenza artificiale.

I **commi 884-894** consentono al **Ministero dell'università e della ricerca** ad affidare a Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di Istituto nazionale di promozione, l'attuazione dell'investimento 5 "Fondo per gli alloggi destinati agli studenti" della Missione 4, Componente 1 del PNRR, per l'importo di **599 milioni** di euro, sulla base di apposita convenzione che può prevedere il coinvolgimento di società controllate dalla stessa Cassa depositi e prestiti S.p.A. **È prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto** per la realizzazione di nuovi posti letto in alloggi o residenze per studenti, nella misura massima di **20.000 euro per ciascun nuovo posto letto**. L'accesso ai contributi è subordinato, tra l'altro, a canoni di locazione inferiori ai prezzi di mercato locali di almeno **15%**, alla riserva del **30% dei posti letto** a favore di studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi e al divieto di finanziare posti letto già utilizzati a tale scopo alla data di pubblicazione dell'avviso per l'assegnazione dei contributi a fondo perduto. La procedura è attuata tramite avviso pubblico, l'ammissibilità delle domande è valutata da un Comitato di investimento e l'erogazione è subordinata alla verifica dell'avvenuta realizzazione degli alloggi e delle residenze per studenti da parte dell'Agenzia del demanio. Esso destina l'importo di euro 56.434.065 al finanziamento di infrastrutture strategiche di ricerca e di iniziative progettuali riguardanti, in particolare, le **tecnologie quantistiche, l'high performance computing (HPC) e l'intelligenza artificiale**, al fine di **potenziare macro-filiere strategiche per la ricerca localizzate nelle regioni del Mezzogiorno**, in linea con le politiche di

investimento e di riforma attuate dal PNRR, nell'ambito dell'accordo per la coesione da definire tra il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente alle risorse del [Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027](#), già imputate programmaticamente al Ministero dell'università e della ricerca con la [delibera del CIPESS n. 77/2024 del 29 novembre 2024](#).

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in oggetto.

Secondo quanto si evince dalla relazione tecnica di passaggio presentata alla Camera, gli oneri discendenti dai **commi da 884 a 892** sono integralmente coperti dalle risorse previste dalla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 5 - “*Fondo per gli alloggi destinati agli studenti*” del PNRR, pari ad euro 599.000.000. Sempre secondo il documento citato, il **comma 894**, operando nell’ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione già imputate al Ministero dell'università e della ricerca con la delibera CIPESS n. 77 del 29 novembre 2024, oggetto di registrazione da parte della Corte dei Conti, non comporta alcun ulteriore onere a carico della finanza pubblica.

In relazione alla M4C1-R1.7 si rinvia [alla Sesta relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sezione II](#), del 27 marzo 2025, pp. 312-314 nonché alla [Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza \(PNRR\)](#) della Corte dei conti, dicembre 2025, p. 26.

Come sopra anticipato, il **comma 884** autorizza il **Ministero dell’università e della ricerca** ad affidare a Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di Istituto nazionale di promozione²², l’attuazione dell’investimento 5 “[Fondo](#) per gli alloggi destinati agli studenti” della Missione 4, Componente 1 del PNRR, per l’importo di **599 milioni** di euro, sulla base di apposita convenzione che può prevedere il coinvolgimento di società controllate da Cassa depositi e prestiti S.p.A. In base al **comma 893**,

²² L’articolo 1, comma 826, della legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015), individua Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale Istituto nazionale di promozione, definito, nell’ambito del fondo europeo per gli investimenti strategici («FEIS»), dall’articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 come l’entità giuridica che espleta attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un’entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione. Il FEIS, istituito dal regolamento prima citato, intende sostenere nell’Unione, mettendo capacità di rischio a disposizione della BEI: a) gli investimenti; b) un maggiore accesso ai finanziamenti da parte di entità che contano un massimo di 3.000 dipendenti, con particolare attenzione per le PMI e per le piccole imprese a media capitalizzazione.

per la registrazione da parte degli organi di controllo della convenzione, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 20/1994, sono ridotti di un terzo.

La disposizione sopra richiamata prevede che i provvedimenti sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorso trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.

Il comma 885 elenca gli elementi essenziali della convenzione:

- l'individuazione dei beneficiari dell'investimento;
- la tipologia e i criteri di selezione degli interventi ammissibili all'investimento;
- l'entità del contributo spettante a ciascuno dei soggetti beneficiari;
- fasi di esecuzione dell'investimento;
- la disciplina del processo di istruttoria e valutazione delle candidature, nonché delle attività di controllo e monitoraggio ai fini dell'assegnazione e della successiva erogazione delle risorse;
- gli adempimenti, gli obblighi e le responsabilità delle parti;
- le modalità di gestione e di trasferimento delle risorse dell'investimento, le quali costituiscono patrimonio autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
- l'entità del compenso onnicomprensivo spettante alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il limite complessivo massimo di 20 milioni di euro previa adeguata rendicontazione. Il compenso è a valere sulle risorse destinate all'investimento di cui al comma 884 (e cioè sull'importo di 599 milioni di euro);
- le modalità di coordinamento fra la procedura di attuazione dell'investimento di cui al comma 884 e la procedura disciplinata dal [decreto del Ministro dell'università e della ricerca 26 febbraio 2024, n. 481](#);

Il DM in questione è finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, in attuazione della Riforma 1.7- "Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti" prevista dalla Missione 4, Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università" del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza a titolarità del Ministero dell'università e della ricerca, dell'articolo 1-*bis* della Legge 14 novembre 2000, n. 338 e del Decreto Ministeriale 27 dicembre 2022, n. 1437. Le risorse complessive disponibili per l'azione specifica attuata dal Decreto sono pari a 1.198.000.000,00 euro al fine di finanziare almeno 60.000 posti letto aggiuntivi entro il 31 agosto 2026.

-ogni ulteriore elemento necessario all'esecuzione della misura.

Il **comma 886** dispone che l'investimento prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di soggetti pubblici e privati per la messa a disposizione di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore. I contributi sono erogati nella misura massima di 20.000 euro per ciascun nuovo posto letto realizzato.

Il **comma 887** prevede che l'investimento è attuato nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) il canone di locazione per gli studenti è fissato ad un livello inferiore rispetto ai prezzi di mercato locali di almeno il 15 per cento;

b) il 30 per cento dei nuovi posti letto è riservato agli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, così come definiti dagli organismi per il diritto allo studio, in coerenza con le previsioni del citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 481 del 2024;

In base al DM citato, i posti letto per studenti della formazione superiore dovranno essere resi disponibili per l'assegnazione agli studenti fuori sede capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nell'ambito degli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore nella regione o provincia autonoma in cui ha sede legale l'università o l'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica (i quali costituiscono la categoria descritta dall'articolo 4, co. 1, del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68), sulla base delle graduatorie definite dagli Organismi regionali competenti per il diritto allo studio, nella percentuale non inferiore al 30%, ovvero disponibili per l'assegnazione agli studenti inseriti in graduatorie di merito.

c) non possono essere finanziati alloggi o residenze per studenti, utilizzati a tale scopo al momento della pubblicazione dell'avviso di cui al comma 888, che disciplina la presentazione delle domande ai fini dell'assegnazione dei contributi a fondo perduto.

Il **comma 888** prevede che il soggetto incaricato dell'esecuzione dell'investimento di cui al comma 884 pubblica un avviso che disciplina la presentazione delle domande ai fini dell'assegnazione dei contributi a fondo perduto di cui al comma 886. La verifica di ammissibilità delle stesse è

affidata ad un Comitato di investimento nominato da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e composto da cinque membri effettivi, di cui uno designato dal Ministro dell'università e della ricerca, che svolge funzioni di presidente, e quattro da Cassa depositi e prestiti S.p.A. o dai soggetti eventualmente incaricati dell'esecuzione della misura. Tre dei componenti del Comitato di investimento sono individuati tra soggetti, estranei al Ministero dell'università e della ricerca, iscritti, da almeno dieci anni, all'albo degli architetti, sezione A, settore architettura, o iscritti, da almeno dieci anni, all'albo degli ingegneri, sezione A, settore civile ambientale. Gli altri due componenti sono individuati tra persone di comprovata ed elevata qualificazione professionale. Con le stesse modalità sono nominati i cinque membri supplenti del Comitato di investimento. Il compenso dei componenti del Comitato grava sul compenso onnicomprensivo spettante a Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Il **comma 889** subordina l'erogazione dei contributi alla verifica, da parte dell'Agenzia del demanio (anche per il tramite della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici), dell'avvenuta realizzazione degli alloggi e delle residenze per studenti. Per lo svolgimento delle attività Cassa depositi e prestiti S.p.A. rifonde all'Agenzia del demanio le spese da essa sostenute, a valere sul compenso onnicomprensivo spettante a Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Il **comma 890** prevede che le candidature già presentate ai sensi dell'articolo 9 del D.M. n. 481/2024 (che disciplina i termini e le modalità di presentazione della richiesta di contributo) sono ammissibili al contributo di cui al comma 886 nei seguenti casi:

a) rinuncia volontaria alla candidatura e ripresentazione della domanda nell'ambito della nuova procedura di cui ai commi da 884 a 893;

b) domande non rinunciate per le quali la dotazione finanziaria della [procedura di cui alla misura M4C1-R1.7](#), così come ridotta a seguito della rimodulazione dell'obiettivo M4C1-30, risulta in concreto incapiente, se lo stato di avanzamento dei lavori al 28 febbraio 2026 è incompatibile con una ragionevole previsione di messa a disposizione dei posti letto entro il 15 luglio 2026, in base al giudizio del Commissario straordinario per gli alloggi universitari (la nomina e le funzioni del quale sono disciplinate dall'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 19/2024 – L. n. 56/2024);

Con [DPCM 1849 del 30 aprile 2024](#) si è proceduto alla nomina del commissario.

c) domande non rinunciate per le quali la dotazione finanziaria della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7, così come ridotta a seguito della rimodulazione dell'obiettivo M4C1-30, risulta in concreto incapiente, se lo stato di avanzamento dei lavori al 28 febbraio 2026 è compatibile con una

ragionevole previsione di messa a disposizione dei posti letto entro il 15 luglio 2026, in base al giudizio del Commissario straordinario per gli alloggi universitari.

In base al **comma 891**, nell'ipotesi di cui al comma 890, lettere a) e b), i candidati concorrono all'avviso di cui al comma 888 per l'ammissione a un contributo ridotto, che è dettagliato quanto alle percentuali di riduzione e alle categorie di beneficiari nella convenzione di cui al comma 885 tra il Ministero dell'università e della ricerca e Cassa depositi e prestiti S.p.A. Con riferimento ai casi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 890, il Ministero dell'università e della ricerca identifica con l'ausilio del Commissario straordinario per gli alloggi universitari, le domande non ammissibili a valere sul bando di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 481 del 2024 entro e non oltre il 28 febbraio 2026 e comunica ai candidati la possibilità di ricandidarsi nell'ambito della procedura di cui ai commi da 884 a 893 alle condizioni ad essi rispettivamente applicabili.

Ai sensi del **comma 892**, con riferimento alle domande di cui al comma 890 per le quali sia già intervenuto un provvedimento di ammissione nell'ambito della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7, al fine di semplificare l'istruttoria relativa all'investimento di cui al comma 884, il Ministero dell'università e della ricerca, con l'ausilio del Commissario straordinario per gli alloggi universitari, produce una attestazione dei controlli e delle verifiche effettuati, che sono impiegati ai fini della valutazione di ammissibilità delle candidature a valere sull'avviso di cui al comma 888. A tal fine i candidati producono un'autodichiarazione attestante l'assenza di modifiche di fatto e di diritto sopravvenute rispetto a quanto dichiarato e documentato nella procedura di cui alla misura M4C1-R1.7.

Il **comma 893** stabilisce che a decorrere dal 28 febbraio 2026 è preclusa la facoltà di presentazione di ulteriori domande nell'ambito della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7.

Agli interventi di cui ai commi da 884 a 892 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, commi da 8 a 12, all'articolo 1-*quater* e all'articolo 2-*bis* della L. n. 338/2000.

L'articolo 1-*bis* - inserito dall'art. 25, comma 1, del D.L. n. 144/2022 (L. n. 175/2022) – ha stabilito che le risorse previste dalla Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR siano destinate all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, ai fini del perseguimento delle finalità previste dalla medesima riforma.

Il comma 2 prevede che le risorse destinate ai sensi del precedente comma 1 siano assegnate alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), del codice dei contratti pubblici, agli altri soggetti

privati di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 388/2000 e agli altri soggetti pubblici, sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, secondo le procedure definite dal decreto di cui al successivo comma 7. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 3 prevede che la ripartizione delle risorse tra le proposte selezionate ai sensi del precedente comma 2 sia effettuata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sulla base del numero dei posti letto previsti in base a ciascuna proposta e tenuto conto dei fabbisogni espressi dalla ricognizione effettuata con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 7, nonché della quota da riservare alle regioni del Mezzogiorno. L'erogazione di tali risorse è effettuata in esito alla effettiva messa a disposizione, anche tramite appositi bandi, dei posti letto relativi alle proposte ammesse a finanziamento.

Ai sensi del comma 4, le risorse assegnate ai sensi del comma 3 sono destinate al pagamento del corrispettivo, o parte di esso, dovuto per il godimento dei posti letto resi disponibili ai sensi dell'articolo in commento presso alloggi o residenze per i primi tre anni dalla effettiva fruibilità degli stessi. È possibile erogare anticipatamente il contributo relativo ai primi tre anni di gestione dell'immobile, in un'unica soluzione, a fronte di idonea garanzia bancaria o assicurativa condizionata al rispetto del vincolo di destinazione nel periodo di riferimento del contributo di gestione.

Il comma 5, poi, prevede che i soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 assicurano la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalità dell'articolo in commento ad alloggio o residenza per studenti con possibilità di destinazione ad altre finalità, anche a titolo oneroso, delle parti della struttura eventualmente non utilizzate, ovvero degli stessi alloggi o residenze in relazione ai periodi non correlati allo svolgimento delle attività didattiche.

Il comma 6, inoltre, dispone che la riduzione della disponibilità di posti letto rispetto al numero degli stessi indicato in sede di proposta comporta la riduzione delle somme erogate e dei benefici di cui ai successivi commi 9 e 10 in misura proporzionale alla riduzione della disponibilità prevista. In caso di mutamento della destinazione d'uso prevalente ad alloggio o residenza per studente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo, il soggetto aggiudicatario decade dai benefici di cui ai commi 9, 10 e 11 dell'articolo in commento.

Ai sensi del comma 7, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza Stato-regioni sono definiti: a) la composizione della commissione di valutazione di cui al precedente comma 2; b) le procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di posti letto; c) le procedure per la presentazione delle proposte di intervento e per la loro valutazione, nonché il numero minimo di posti letto per intervento; d) le procedure e i criteri volti ad individuare il corrispettivo unitario per i posti letto, tenendo

conto dell'ambito territoriale, dei valori di mercato di riferimento, delle tipologie degli immobili e del livello dei servizi offerti agli studenti nonché della riduzione del 15 per cento in ragione della finalità sociale delle misure di cui al presente articolo; e) le garanzie patrimoniali minime per accedere alle misure di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare un vincolo di destinazione, pari ad almeno nove anni successivi al terzo anno, con decorrenza dall'acquisizione della disponibilità degli alloggi o delle residenze per l'utilizzo previsto; f) gli standard minimi qualitativi degli alloggi o delle residenze e degli ulteriori servizi offerti, in relazione sia allo spazio comune per studente che alle relative dotazioni strumentali, fermo restando il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH).

Il comma 8 prevede che i posti letto ottenuti con le misure di cui all'articolo in commento sono destinati agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio, ovvero di quelle di merito.

A mente del comma 9, con decorrenza dall'anno di imposta 2024, le somme corrisposte ai sensi del precedente comma 4 non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché alla formazione del valore netto della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. I redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari di cui all'articolo in commento, salvo quanto previsto nel precedente periodo, non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 40 per cento, a condizione che tali redditi rappresentino più della metà del reddito complessivamente derivante dall'immobile.

Il comma 10, poi, prevede che gli atti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari stipulati in relazione alle proposte ammesse al finanziamento di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo (di cui al DPR n. 642 del 1972), e dall'imposta di registro (di cui al DPR n. 131 del 1986). Ferma restando la decadenza dal beneficio prevista dal comma 6 (in caso – si ricorda - di mutamento della destinazione d'uso prevalente ad alloggio o residenza per studente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo), qualora a seguito della stipula degli atti di cui al precedente periodo non venga dato seguito, entro i termini previsti, agli interventi finalizzati alla realizzazione e messa a disposizione degli alloggi o delle residenze universitarie, si determina la decadenza dal beneficio fiscale di cui al presente comma.

A mente del comma 11, ai soggetti aggiudicatari ai sensi del precedente comma 3 ovvero ai proprietari dei relativi immobili, ove non coincidenti con i primi, così come risultanti dalla domanda di partecipazione alle procedure per la presentazione delle proposte di intervento, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di imposta municipale propria (IMU), in

relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti ai sensi del presente articolo. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni attuative della misura, con particolare riguardo alle procedure di concessione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui a seguire, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11 in commento si provvede nel limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. In attuazione della previsione precedente, è stato adottato il DM n. 1439/2022 del 29 dicembre 2022 (*Credito d'imposta per le residenze universitarie*).

Il comma 12, poi, prevede che, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, secondo periodo (relativo ai benefici fiscali per i redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari), valutati in 19,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 10,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, e del suddetto comma 11, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provveda: a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 12,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione per 12,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca; b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2025 e 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Infine, il comma 13 prevede che l'efficacia delle misure di cui al presente articolo sia subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'università e della ricerca.

L'articolo 1-*quater* della legge n. 338 del 2000, recante "Semplificazioni in tema di cambi di destinazione d'uso degli immobili da destinare a residenze universitarie", al comma 1 prevede che, al fine di favorire la dotazione di alloggi e residenze per studenti mediante l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, sia sempre ammesso il mutamento di destinazione d'uso funzionale all'impiego di tali immobili quali residenze universitarie anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dalle previsioni degli strumenti urbanistici o dalle specifiche normative regionali e statali, fermo restando il rispetto della normativa in materia di sicurezza e di requisiti igienico-sanitari.

A mente del comma 2, primo periodo, gli interventi connessi al mutamento della destinazione d'uso, di cui al precedente comma 1, sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA). Il secondo periodo del medesimo comma 2 prevede che tali interventi, qualora debbano

essere eseguiti in aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza (articoli 131-159) del codice dei beni culturali e del paesaggio, se implicano modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e incrementi di volumetria, sono realizzabili secondo quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; ove richiesta nei casi previsti dall'articolo 146 del citato codice (in materia di autorizzazione paesaggistica) e dall'allegato B al regolamento di cui al DPR n. 31 del 2017 (che riporta l'elenco degli interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato in materia paesaggistica), in luogo dell'autorizzazione paesaggistica è presentata una segnalazione alla soprintendenza la quale, in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. L'attività oggetto della segnalazione - prosegue la disposizione in esame - può essere comunque iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti, la soprintendenza competente per territorio adotta comunque i provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990 (che disciplina l'annullamento d'ufficio). Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di cui al secondo periodo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR n. 445 del 2000 (articoli 73-76).

Il comma 2-*bis* prevede che, ai fini della realizzazione di alloggi e residenze per studenti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono di interesse pubblico gli interventi finalizzati alla riconversione di aree già interamente impermeabilizzate, per cui è consentito il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici. Le predette disposizioni non si applicano alle aree sottoposte a tutela.

Il comma 3 prevede poi, che sugli edifici interessati dagli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 2 permane un vincolo di destinazione funzionale per la durata prevista dal decreto di finanziamento, o comunque per una durata non inferiore a dodici anni.

Secondo il successivo comma 4, gli alloggi e le residenze per studenti, rientranti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, non sono assoggettati al reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968 (in materia di "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli

insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti”) e dalle disposizioni di legge regionale, né sono soggetti al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi prevista dalla legge urbanistica.

Il comma 5 fa salve le normative regionali e comunali che prevedono disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione nell'ambito della disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso.

Ai sensi del comma 6, qualora, a seguito del mutamento della destinazione d'uso di cui al precedente comma 1 il valore della rendita catastale dell'immobile dovesse variare in aumento, tale incremento, nel periodo del finanziamento, non si applica ai fini della determinazione della tassazione sugli immobili, nonché delle imposte ipotecarie e catastali.

Il successivo comma 7 prevede che, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 relativi ad immobili da destinare ad alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, gli interventi di cui al comma 1 possono determinare incrementi di volumetria non superiori al 35 per cento della volumetria originaria, legittima o legittimata.

Il comma 8, infine, prevede che, al fine di assicurare il monitoraggio degli immobili suscettibili di essere destinati a residenze universitarie, fino al 30 giugno 2026, le università statali comunicano al Ministro dell'università e della ricerca, che si esprime con parere entro sessanta giorni dalla ricezione, le ipotesi di acquisizione di diritti reali o di godimento su immobili aventi durata ultranovennale.

Ai sensi dell'art. 2-*bis* della L. 388/2000, le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell'università e della ricerca al finanziamento delle attività di cui alla medesima legge non sono soggette ad esecuzione forzata e non sono oggetto di accantonamento. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui alla legge 388/2000 sono nulli e la nullità è rilevabile d'ufficio.

Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dal comma 11 dell'articolo 1-*bis*, della medesima legge 388/2000 – cioè il sopra richiamato DM n. 1439/2022 del 29 dicembre 2022 (*Credito d'imposta per le residenze universitarie*) - è aggiornato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto dal quarto periodo del medesimo comma.

Il **comma 894** destina l'importo di euro 56.434.065 al finanziamento di infrastrutture strategiche di ricerca e di iniziative progettuali riguardanti, in

particolare, le **tecnologie quantistiche**, *l'high performance computing* (HPC) e l'**intelligenza artificiale**, al fine di **potenziare le macro-filiere strategiche** per la **ricerca** localizzate nelle **regioni del Mezzogiorno**, in linea con le politiche di investimento e di riforma attuate dal PNRR, nell'ambito dell'accordo per la coesione da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera c), della legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020)²³, relativamente alle risorse del [Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027](#), di cui all'articolo 1, comma 177, della medesima legge n. 178 del 2020, imputate programmaticamente al Ministero dell'università e della ricerca con la [delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile \(CIPESS\) n. 77/2024 del 29 novembre 2024](#), pubblicata nella GU n. 76 del 1° aprile 2025.

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione - FSC reca le **risorse finanziarie aggiuntive nazionali** (allocate sul cap. 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) destinate ad attuare le politiche nazionali per lo sviluppo orientate alla coesione territoriale e alla rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La programmazione del fondo ha durata **pluriennale** e la sua dotazione è ripartita dal CIPESS secondo il vincolo **dell'80% da destinare alle aree del Mezzogiorno** e del **20% per cento alle aree del Centro-Nord**.

Le risorse del Fondo per il periodo di programmazione 2021-2027 sono state originariamente stanziare dall'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) nell'importo di **50 miliardi**. La **dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione**, iscritta nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sul capitolo 8000, presenta, nel disegno di legge di bilancio per il 2026-2028 i seguenti stanziamenti:

²³ L'articolo 1, comma 178, lettera c), della legge n. 178 del 2020 prevede che, sulla base della delibera di cui alla lettera b), numero 1) – il riferimento è alla delibera del CIPESS mediante la quale sono imputate in modo programmatico le risorse del Fondo eventualmente destinate alle Amministrazioni centrali, con l'indicazione di ciascuna Amministrazione beneficiaria e dell'entità delle risorse per ciascuna di esse, assicurando una quota prevalente per gli interventi infrastrutturali - dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro interessato definiscono d'intesa un accordo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, denominato "Accordo per la coesione", con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento.

(milioni di euro)

<i>capitolo 8000</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>
Residui al 31/12/2025	54.985,6	-	-
Competenza	8.716,8	11.113,6	9.761,0
Cassa	12.473,7	10.881,8	8.964,5

Per quanto riguarda la programmazione del Fondo, il D.L. n. 124 del 2023 ha riformulato l'articolo 1, comma 178, legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) definendo **nuove modalità di imputazione e utilizzo delle risorse del Fondo**, prevedendo, in particolare, il ricorso al nuovo strumento degli "Accordi di coesione" (in luogo dei precedenti "Piani di sviluppo e coesione") sottoscritti dal Presidente del Consiglio dei ministri sia con i Ministri interessati sia con i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. La normativa prevede che, con delibera del CIPESS, si provveda a un'imputazione programmatica di risorse, cui segue la sottoscrizione di specifici accordi per la coesione (nel rispetto della regola dell'80% al Mezzogiorno e del 20% alle regioni del Centro-Nord).

L'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1, della legge di bilancio per il 2021, prevede che con una o più delibere del CIPESS, adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, sono imputate in modo programmatico, nel rispetto delle proporzioni dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, e tenuto conto delle assegnazioni già disposte, le risorse del Fondo eventualmente destinate alle Amministrazioni centrali, con l'indicazione di ciascuna Amministrazione beneficiaria e dell'entità delle risorse per ciascuna di esse, assicurando una quota prevalente per gli interventi infrastrutturali.

Per le regioni e le province autonome, l'assegnazione programmatica è stata disposta con la delibera CIPESS n. 25 del 2023; successivamente, si è provveduto alla sottoscrizione di tutti e 21 gli accordi per la coesione nel periodo settembre 2023-novembre 2024. Per le amministrazioni centrali si è provveduto all'imputazione programmatica delle risorse con la delibera CIPESS n. 77 del 29 novembre 2024 (successivamente integrata dalla delibera n. 78 del 2024, per quanto riguarda le risorse destinate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

L'assegnazione complessiva **relativa al Ministero dell'università e della ricerca** è esposta nella tabella sottostante:

(milioni di euro)

Amministrazioni centrali	Anticipazioni	Imputazione netta	CIPESS n. 77/2024
Ministero dell'università e della ricerca	150	156,8	306,8

Articolo 1, comma 895

(Misure di sostegno alle attività del Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights)

<p>895. Al fine di sostenere e salvaguardare l'attività del Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights, ente di rilevanza internazionale, partner operativo di organismi delle Nazioni</p>	<p>Unite, dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa, impegnato nella promozione della giustizia penale, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2026.</p>
--	---

Il comma 895 prevede che venga autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2026 al fine di sostenere e salvaguardare l'attività del *Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights*.

La disposizione reca oneri pari a 300.000 euro per l'anno 2026.

Il comma 895 autorizza la spesa di **euro 300.000 per l'anno 2026** al fine di sostenere e salvaguardare l'attività del [*Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights*](#).

La disposizione sottolinea che il *Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights* è un ente di rilevanza internazionale, nonché partner operativo di organismi delle [Nazioni Unite](#), dell'[Unione europea](#) e del [Consiglio d'Europa](#), impegnato nella promozione della giustizia penale, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali.

Il *Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights* è una fondazione italiana senza scopo di lucro dedicata all'istruzione, alla formazione e alla ricerca nei campi della **giustizia penale internazionale e comparata** e dei **diritti umani**.

La missione principale del *Siracusa International Institute* è contribuire alla pace e alla sicurezza internazionale attraverso l'effettiva implementazione della giustizia penale oltre che promuovere lo Stato di diritto e la tutela dei diritti umani nel mondo. L'Istituto mira inoltre a rafforzare la giustizia penale internazionale, a porre fine all'impunità dei più nefasti crimini internazionali - in particolare il genocidio e i crimini contro l'umanità - e a supportare la lotta al crimine organizzato transnazionale.

Il *Siracusa International Institute* è stato istituito a Siracusa nel settembre 1972 dall'[Associazione internazionale di diritto penale](#) (*International Association of Penal Law* - AIDP/IAPL), in collaborazione con il Comune, la Provincia e la Camera di Commercio di Siracusa (successivamente è stata stipulata anche una

Convenzione con la Regione siciliana). È inoltre stato riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 16 maggio 1980. In precedenza era noto come “Istituto Internazionale di Studi Superiori in Scienze Penali” (*International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences* - ISISC).

Iscritto nell'elenco delle [Organizzazioni della società civile](#) e altri soggetti senza finalità di lucro dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, l'Istituto gode dello *status* di organismo consultivo presso le Nazioni Unite e dello *status* partecipativo presso il Consiglio d'Europa. Nel 1992 ha firmato un accordo speciale di cooperazione con l'Ufficio delle Nazioni Unite a Vienna ed è divenuto una delle diciannove organizzazioni che compongono la Rete del programma delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine e la giustizia penale ([United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme Network](#)), che supporta l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (*United Nations Office on Drugs and Crime* - UNODC) nel rafforzamento della cooperazione internazionale in materia penale.

L'Istituto fa inoltre parte dell'[International Legal Assistance Consortium](#) (ILAC), composto da oltre 50 organizzazioni ed esperti nella riforma del settore giudiziario a favore degli Stati più fragili e interessati da conflitti.

Il programma scientifico svolto dall'Istituto si articola in tre macroaree di interesse:

- **diritto penale internazionale e diritti umani;**
- **assistenza sullo Stato di diritto;**
- **minacce transnazionali.**

Per il raggiungimento dei suoi obiettivi, l'Istituto si occupa di attività di formazione e *capacity building*, di programmi di assistenza tecnica e di progetti di ricerca. Dalla sua fondazione, il *Siracusa International Institute* ha organizzato 793 conferenze, seminari formativi ed educativi e incontri di esperti cui hanno partecipato 67.653 giuristi provenienti da 173 Paesi e 527 università. Ha inoltre collaborato con 60 organizzazioni intergovernative, numerosi enti governativi italiani e stranieri, 69 organizzazioni non governative e 77 organizzazioni della società civile in tutto il mondo.

Articolo 1, comma 896

(Assegnazione di un contributo straordinario al CNR per lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e la continuità lavorativa del personale precario)

896. Al fine di garantire lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e la continuità lavorativa del personale precario in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio

2017, n. 75, al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è attribuito un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027.

Il **comma 896** attribuisce al **Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)** un **contributo straordinario di 1,5 milioni** di euro per il 2026 e di **1,5 milioni** di euro per il 2027, al fine di garantire lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e la continuità lavorativa del personale precario in possesso di determinati requisiti di servizio.

Il prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica di passaggio evidenzia una maggiore spesa, pari a € 1,5 mln, per il 2026 e il 2027, in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto.

Si rinvia alla [Determinazione del 17 giugno 2025, n. 79](#) della Corte dei conti (*Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consiglio nazionale delle ricerche – CNR 2023*), p. 16.

La tabella che segue espone la consistenza del personale a tempo determinato.

Tabella 5 – Consistenza del personale a tempo determinato finanziato con risorse ordinarie e con fondi esterni

	2022			2023		
	Fondi ordinari	Fondi esterni	Totale	Fondi ordinari	Fondi esterni	Totale
Ricercatori	3	40	43	1	479	480
Tecnologi		21	21	3	234	237
Liv. IV-VIII	6	8	14	5	59	64
	9	69	78	9	772	781

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati CNR

A seguito dell'ampio processo di stabilizzazione effettuato dall'Ente, al termine del 2022 il personale a tempo determinato, finanziato con i fondi ordinari e con quelli esterni, era pari a 78 unità (a fronte delle 147 unità del 2021), mentre al termine del 2023 era pari a 781 unità, con un aumento di

703 unità (a fronte della diminuzione di 42 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato), in controtendenza rispetto al biennio precedente in cui si è cercato di superare forme di lavoro precario da dover stabilizzare in un secondo momento, dovuto per il reclutamento di personale per i progetti del PNRR.

Come sopra anticipato, la disposizione in esame attribuisce al **Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)** un **contributo straordinario di 1,5 milioni** di euro per il 2026 e di **1,5 milioni** di euro per il 2027, al fine di garantire lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e la continuità lavorativa del personale precario in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 75/2017.

L'articolo 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017 prevede che le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023 (da ultimo differito al 31 dicembre 2025 per il personale con profilo di assistente sociale), in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente al 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022 (da ultimo differito al 31 dicembre 2025 per il personale con profilo di assistente sociale), alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede che fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente al 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre

anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

Articolo 1, commi 897-898
(Finanziamenti in favore della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli e della Fondazione “I Pomeriggi Musicali”)

897. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1-*quinquies*, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, è rifinanziata per l'importo di 1 milione

di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

898. E' assegnato un contributo di euro 500.000 per l'anno 2026 a favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali.

I commi 897-898 autorizzano il rifinanziamento della spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2028 a favore della **Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli. Prevedono, inoltre, l'assegnazione di un contributo pari a **500.000 euro** per l'anno 2026 a favore della Fondazione “**I Pomeriggi Musicali**”, che gestisce il Teatro Dal Verme di Milano.**

I commi 897-898 producono effetti, in termini di maggiori spese correnti, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2028 e a 500.000 euro per l'anno 2026.

Il **comma 897** rifinanzia, per l'importo di **1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028**, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1-*quinquies* della [legge 20 dicembre 2012 n. 238](#), in favore della **Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli** di Cremona per la realizzazione del **Monteverdi Festival di Cremona**.

La legge sopracitata n. 238 del 20 dicembre 2012 reca disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani e delle orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale.

Nello specifico, l'articolo 2 prevede l'erogazione di **contributi straordinari** in favore di diversi soggetti, tra i quali è appunto ricompresa la [Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli](#) di Cremona per la realizzazione del [Monteverdi Festival di Cremona](#). In particolare, il citato **articolo 2, comma 1-*quinquies***, di cui la norma di odierno esame stabilisce il rifinanziamento della spesa a decorrere dal 2028, prevede l'assegnazione di un contributo di **un milione di euro** per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a favore della predetta **Fondazione** per la realizzazione del **Monteverdi Festival di Cremona**.

La **Fondazione** è persona giuridica di diritto privato senza fine di lucro, dotata di piena capacità e piena autonomia statutaria e gestionale. Essa è stata costituita nel 2012 e come si evince dallo [statuto](#), persegue finalità di promozione e

sviluppo delle attività di rilevante interesse e valore artistico e culturale e, in particolare, delle arti musicali e teatrali in ogni loro forma.

La Fondazione, tra gli scopi che si propone di perseguire, promuovere, agevolare e coordinare le tradizioni artistiche e musicali del territorio della provincia di Cremona; **gestisce il Teatro “Amilcare Ponchielli”**; realizza iniziative a carattere artistico e musicale, mediante l’allestimento, la produzione ed il coordinamento di spettacoli di musica lirica, di concerti di musica sinfonica, corali e di ogni altro genere, di spettacoli di danza, di spettacoli di prosa e di festival, anche in collaborazione e coproduzione con altri Teatri di Tradizione, fondazioni, enti o istituzioni pubbliche e privati nazionali e internazionali.

Si fa presente che, oltre che del contributo straordinario che riceva ai sensi della predetta legge n. 238 del 2012, finalizzato alla realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona, la **Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli**, ai sensi del [decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. 463](#), è destinataria, **per l’anno 2025** di diverse tipologie di contributo a valere sul **Fondo nazionale per lo spettacolo da vivo**.

Per quanto concerne l’**ambito “Musica”** ([decreto direttoriale n. 1125 del 23 luglio 2025](#)):

- **808.965,00 euro** ai sensi dell’articolo 17 del citato decreto ministeriale, settore “Teatri di tradizione”.

- **135.000,00 euro** ai sensi dell’articolo 25, comma 4 concernente i Festival di assoluto prestigio "Prime istanze triennali".

Per quanto concerne l’**ambito “Danza”** ([decreto direttoriale n. 1154 del 24 luglio 2025](#)):

- **89.879,00 euro** ai sensi dell’articolo 32 del citato decreto ministeriale, settore “Festival e Rassegne”.

Il **Monteverdi Festival**, è una manifestazione musicale internazionale che si svolge ogni anno a Cremona, intitolata al compositore Claudio Monteverdi, uno dei più grandi compositori italiani del Rinascimento e del primo Barocco, nato a Cremona nel 1567. La manifestazione musicale si prefigge lo scopo di diffondere in Italia e nel **mondo l’opera di Claudio Monteverdi** e, più in generale, il repertorio musicale sacro e profano del Cinque-Seicento.

L’edizione 2025 del Festival è dedicata agli Eroi, figure emblematiche della tradizione musicale e teatrale che incarnano valori di coraggio, sacrificio e destino.

Il successivo **comma 898** assegna un contributo di **500.000 euro per l’anno 2026** a favore della **Fondazione “I Pomeriggi Musicali”**.

La Fondazione **“i Pomeriggi Musicali”**, come si legge nello [statuto](#), è un organismo di produzione, distribuzione ed esercizio musicale che svolge la sua opera ininterrottamente dal 1946. La Fondazione persegue senza fini di lucro lo scopo di stimolare ed educare i cittadini all’apprendimento ed all’ascolto della musica sinfonica, lirica e da camera, sia vocale che strumentale.

Essa **gestisce dall'anno 2001 il [Teatro Dal Verme](#)** di Milano, che costituisce la sede dell'attività sinfonica dell'orchestra "I Pomeriggi Musicali". Esso vanta una programmazione musicale molto articolata ed eterogenea che va dal repertorio classico e sinfonico alla scena del rock indipendente, dal jazz alla musica elettronica, dal pop alle maggiori espressioni della musica folk contemporanea internazionale.

Si fa presente che la predetta Fondazione, ai sensi del [decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. 463](#), è destinataria, **per l'anno 2025** di due tipologie di contributo a valere sul **Fondo nazionale per lo spettacolo da vivo**, ambito "**Musica**" ([decreto direttoriale n. 1125 del 23 luglio 2025](#)):

- 1.968.146,00 euro ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto ministeriale, settore "**Istituzioni concertistico-orchestrali**"

- 95.260,00 euro ai sensi dell'articolo 22 concernente i Centri di produzione musica "**Prime istanze triennali**".

Articolo 1, commi 899 e 900
*(Iniziative per la ricorrenza dei novanta anni
dalla morte di Antonio Gramsci)*

899. In occasione della ricorrenza dei novanta anni dalla morte di Antonio Gramsci, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2027 per la realizzazione delle iniziative di promozione della conoscenza del suo impegno civile e politico e della diffusione dei valori della giustizia sociale e della partecipazione democratica.

900. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per lo svolgimento delle iniziative, in collaborazione con le associazioni e le fondazioni impegnate nella diffusione della memoria di Antonio Gramsci e con le regioni e gli enti locali interessati.

I commi 899 e 900 stanziavano 300.000 euro per l'anno 2027 per la realizzazione di iniziative in occasione della ricorrenza dei novanta anni dalla morte di Antonio Gramsci.

I commi 899 e 900 producono effetti, in termini di maggiori spese, pari a 300.000 euro per l'anno 2027.

La disposizione in commento è composta da due commi.

Il **comma 899**, in occasione della ricorrenza dei **novanta anni dalla morte di Antonio Gramsci**, autorizza la spesa di **300.000 euro per l'anno 2027** per la realizzazione delle iniziative di promozione della conoscenza del suo impegno civile e politico e della diffusione dei valori della giustizia sociale e della partecipazione democratica.

Il **comma 900** affida ad un **decreto** del Ministro della cultura, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il compito di definire i criteri e le modalità di svolgimento delle **iniziative**, in collaborazione con le associazioni e le fondazioni impegnate nella diffusione della memoria di Antonio Gramsci, nonché con le regioni e gli enti locali interessati.

Si ricorda che la figura di **Antonio Gramsci**, deputato, politico ed influente intellettuale comunista, nato nel 1891 e deceduto nel 1937, era già stata oggetto di **interventi legislativi** circa un decennio fa, in occasione della ricorrenza degli **ottanta anni della sua scomparsa**. In particolare:

- con la [legge n. 207 del 2016](#), è stata dichiarata **monumento nazionale** la [Casa Museo Gramsci](#) di Ghilarza, in provincia di Oristano;
- con l'articolo 16-*novies* del [decreto-legge n. 91 del 2017](#) era stata autorizzata la spesa di **350.000 euro per l'anno 2017** al fine di consentire lo svolgimento delle celebrazioni in particolare nelle **regioni del Mezzogiorno**.

Articolo 1, comma 901
(Contributi in materia di divulgazione culturale)

901. Per la realizzazione, attraverso la collaborazione con gruppi editoriali di servizio pubblico e con canali e piattaforme televisivi specializzati, di contenuti e programmi audiovisivi di sviluppo e divulgazione, nazionale e internazionale, del	patrimonio culturale e in particolare delle attività culturali dal vivo, con specifica attenzione a teatro, musica e danza, nonché del Patrimonio Mondiale dell'Unesco, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
--	---

Il comma 901, autorizza la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per la realizzazione di contenuti e programmi audiovisivi di sviluppo e divulgazione del patrimonio culturale e, in particolare, delle attività culturali dal vivo, nonché del Patrimonio Mondiale Unesco.

Il comma 901 produce effetti, in termini di maggiori spese, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Il comma 901 autorizza la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per la realizzazione, attraverso la collaborazione con gruppi editoriali di servizio pubblico e con canali e piattaforme televisive specializzati, di contenuti e programmi audiovisivi di sviluppo e divulgazione, nazionale e internazionale, del patrimonio culturale e, in particolare, delle attività culturali dal vivo, con specifica attenzione a teatro, musica e danza, nonché del Patrimonio Mondiale Unesco.

Articolo 1, commi 902-903***(Celebrazioni per il centenario della nascita di Pio La Torre)***

902. In occasione della ricorrenza dei cento anni dalla nascita di Pio La Torre, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione di iniziative di promozione della conoscenza del suo impegno civile, politico e antimafia e della diffusione dei valori della legalità, della giustizia sociale e della partecipazione democratica.

903. Le iniziative di cui al comma 902 sono promosse e coordinate dal Ministero della cultura, anche in collaborazione con la Regione siciliana, gli enti locali interessati e le associazioni e fondazioni impegnate nella diffusione della memoria e dell'opera di Pio La Torre, secondo modalità definite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

I **commi 902-903**, autorizzano la spesa di **0,5 milioni di euro annui** per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione, in occasione della ricorrenza dei cento anni dalla nascita di **Pio La Torre**, di iniziative di promozione della conoscenza del suo impegno civile, politico e antimafia.

I commi 902-903 producono effetti, in termini di **maggiori spese**, pari a **0,5 milioni di euro annui** per ciascuno degli **anni 2026 e 2027**.

Il **comma 902** stabilisce che in occasione della **ricorrenza dei cento anni dalla nascita di Pio La Torre**, è **autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro** per ciascuno degli **anni 2026 e 2027** per la realizzazione di iniziative di promozione della conoscenza del suo impegno civile, politico e antimafia e della diffusione dei valori della legalità, della giustizia sociale e della partecipazione democratica.

Si ricorda che **Pio La Torre** – nato a Palermo il 24 dicembre 1927 – è stato un politico e sindacalista, deputato del Partito Comunista Italiano e Segretario regionale del partito in Sicilia, ucciso da Cosa Nostra il 30 aprile del 1982.

Per ulteriori **informazioni biografiche**, si rimanda alla [biografia](#) pubblicata sul sito ufficiale del “Centro studi Pio La Torre”.

Il **comma 903** dispone che le iniziative di cui al comma 902 sono **promosse e coordinate dal Ministero della cultura**, anche in collaborazione con la Regione Siciliana, gli enti locali interessati e le associazioni e fondazioni impegnate nella diffusione della memoria e dell'opera di Pio La Torre, secondo **modalità definite con decreto** del

Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 1, comma 904
***(Rifinanziamento Portale fonti delle fonti
per la storia della Repubblica)***

904. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa al progetto culturale Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana, è rifinanziata per l'anno 2026 per l'importo di euro 200.000.

L'**articolo 1, comma 904** autorizza una spesa di euro 200.000 per l'anno 2026 al fine di rifinanziare il *Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana*, un progetto coordinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

La disposizione reca maggiori oneri pari a **200.000 euro per il 2026**.

Il **comma 904** rifinanzia per l'anno 2026 il progetto denominato *Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana*, autorizzando a tal fine una spesa di euro 200.000. Si tratta di un progetto coordinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, e sviluppato con la collaborazione dell'Archivio storico della Presidenza della Repubblica, dell'Archivio storico del Senato, dell'Archivio storico della Camera dei Deputati, dell'Archivio Centrale dello Stato, nonché di un gruppo di fondazioni e istituti culturali aderenti alla AICI (Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiane), con cui è stato stipulato un accordo-quadro. Il progetto ebbe origine nel 2014, a seguito di un ordine del giorno votato alla Camera dei Deputati il 30 novembre 2014 e accolto dal Governo, che prevedeva di sostenere la digitalizzazione e la salvaguardia dei materiali, delle testimonianze e dei documenti relativi alla storia delle culture politiche del XX secolo - anche attraverso la realizzazione di un portale della storia della Repubblica - al fine di assicurarne la conservazione e la fruizione. Il *Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana* si caratterizza per la ricchezza di dati e la loro piena interoperabilità, nonché per una serie di approfondimenti, anche in forma di video e di podcast. Tra i contenuti offerti, vi sono anche percorsi didattici per le scuole.

Il sostegno finanziario dell'iniziativa, a suo tempo, fu garantito dall'articolo 1, comma 381, della [legge di bilancio per il 2020](#) (legge 27 dicembre 2019, n. 160). Il **comma 904** provvede al rifinanziamento facendo

referimento appunto all'autorizzazione di spesa recata dalla legge di bilancio per il 2020.

Articolo 1, comma 905
(Contributo in favore del Festival dei due Mondi di Spoleto)

905. Al fine di sostenere e valorizzare il Festival dei due Mondi di Spoleto, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2026 in favore della Fondazione Festival dei due Mondi.

Il **comma 905**, autorizza la spesa di **1 milione di euro per l'anno 2026** in favore della **Fondazione “Festival dei due Mondi”**, al fine di sostenere e valorizzare l'omonima manifestazione culturale.

Il comma 905 produce effetti, in termini di **maggiori spese**, pari a **1 milione di euro per l'anno 2026**.

Il **comma 905**, al fine di sostenere e valorizzare il **Festival dei due Mondi di Spoleto**, autorizza la spesa di **1 milione di euro per l'anno 2026** in favore della **Fondazione “Festival dei due Mondi”**.

Il **Festival dei Due Mondi** è una **manifestazione internazionale di musica, arte, cultura e spettacolo** che si svolge annualmente nella città di Spoleto, dal 1958. La continuità della manifestazione, e la sua concreta realizzazione, sono affidate alla **Fondazione Festival dei Due Mondi**, ente senza scopo di lucro istituito a tal fine nel 1986. Lo **Statuto** della Fondazione ne disciplina funzionamento e *governance*.

Lo scopo della Fondazione è quello di assicurare continuità alla Manifestazione spoletina, ideata dal Maestro Gian Carlo Menotti e voluta dal Comune di Spoleto sostenendone le attività culturali.

Gli **organi della fondazione** sono l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Collegio dei Sindaci revisori.

Si fa presente che la predetta Fondazione, per l'anno 2025 è destinataria di diverse tipologie di contributi, tutti erogati dal Ministero della cultura:

- **1.103.460,00** euro ai sensi dell'articolo 44 del **decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. 463** a valere sul **Fondo nazionale per lo spettacolo da vivo**, ambito “Multidisciplinare”, settore “Festival multidisciplinari riconosciuti per legge come festival di assoluto prestigio” (**decreto direttoriale n. 1173 del 28 luglio 2025**);

- **902.500,00** euro, quale **contributo straordinario** erogato ai sensi dell'articolo 2 della **legge 238 del 2012**; (si veda il **decreto ministeriale n. 6 del 14**

[gennaio 2025](#), di assegnazione delle risorse ai centri di responsabilità di spesa del Ministero della cultura per il 2025, capitolo di bilancio 6632, piano gestionale 2);

- **2.130.364,08** euro, quale **contributo ordinario** erogato ai sensi della tabella A allegata alla [legge n. 549 del 1995](#) (per il riparto delle risorse in questione, relativamente all'anno finanziario 2025, appostate sul capitolo di bilancio 2570, si veda il [decreto interministeriale n. 385 del 30 ottobre 2025](#), per un approfondimento sul quale si rinvia al dossier prodotto in occasione dell'esame parlamentare del relativo schema, [AG 261](#)).

Articolo 1, comma 906

(Rifinanziamento della vigente autorizzazione di spesa in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole)

<p>906. All'articolo 7, comma 7-ter, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « e di 2,7 milioni</p>	<p>di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: « di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 3 milioni di euro per l'anno 2026».</p>
---	---

Il comma 906, incrementa di 300.000 euro per l'anno 2026, da 2,7 a 3 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa finalizzata a garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole.

Il comma 906 produce effetti, in termini di maggiori spese, pari a 300.000 euro per l'anno 2026.

La disposizione in commento, tramite una novella all'articolo 7, comma 7-ter, primo periodo, del [decreto-legge n. 198 del 2022](#), **incrementa di 300.000 euro per l'anno 2026** (da 2,7 a 3 milioni di euro), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del [decreto-legge n. 34 del 2011](#), per la parte finalizzata a garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole. Le risorse aggiuntive, come del resto quelle già stanziare, saranno ripartite **in parti eguali** tra i tre enti citati.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 1, lettera c), del [decreto-legge n. 34 del 2011](#) autorizzava la spesa di 7 milioni di euro annui, a decorrere dal 2011, per **interventi a favore di enti e istituzioni culturali**. Tale autorizzazione è stata più volte rimodulata negli anni successivi.

In particolare, per quanto qui rileva, si ricorda che l'articolo 1, comma 781, della [legge n. 234 del 2021](#) (legge di bilancio 2022), e poi l'articolo 7, comma 7-ter del [decreto-legge n. 198 del 2022](#), qui novellato, nell'incrementare l'autorizzazione di spesa sora citata, ne hanno anche parzialmente modificato la destinazione, stanziando specifiche risorse destinate all'erogazione, in parti eguali, di contributi in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana e della Scuola di musica di Fiesole, per il proseguimento della loro attività. La dotazione inizialmente prevista era di 2,1 milioni per il

2022, poi innalzati a 2,7 milioni annui a decorrere dal 2023, attualmente previsti fino al 2029 (come da ultimo disposto dall'articolo 6, comma 4-ter, del [decreto-legge n. 202 del 2024](#)).

Le **risorse in questione** sono appostate sul **capitolo 2562, piano gestionale 2**, dello stato di previsione del Ministero della cultura, che presenta una dotazione iniziale di competenza per il 2025 pari a **2.436.750 euro**.

Articolo 1, comma 907
***(Contributo per la ricostruzione di immobili artigianali
a seguito di calamità naturali)***

907. E' autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del comune di Altavalle per il riconoscimento di contributi per la ricostruzione di immobili artigianali gravemente compromessi o distrutti a causa di	calamità naturali o incendi, da erogare entro il 31 dicembre di ciascun anno, al fine di sostenere le imprese artigiane nel territorio comunale. L'importo assegnato a ogni singola azienda non può superare il 20 per cento dell'investimento complessivo.
---	---

L'articolo 1, comma 907 prevede per gli anni 2026 e 2027 un contributo in favore del Comune di Altavalle per il riconoscimento di contributi per la ricostruzione di immobili artigianali gravemente compromessi o distrutti a causa di calamità naturali o incendi.

La disposizione autorizza la spesa di **250.000 euro** per ciascuno degli anni **2026 e 2027**.

L'articolo in esame autorizza la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del Comune di Altavalle per il riconoscimento di contributi per la ricostruzione di immobili artigianali gravemente compromessi o distrutti a causa di calamità naturali o incendi, da erogare entro il 31 dicembre di ciascun anno, al fine di sostenere le imprese artigiane nel territorio comunale. Si prevede che l'importo assegnato ad ogni singola azienda non potrà superare il 20% dell'investimento complessivo.

Articolo 1, comma 908
(Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli)

908. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Il **comma 908** incrementa lo stanziamento del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

L'**articolo 1, comma 908** prevede interventi pari a un importo di **2 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2026 e 2027**.

Il comma in esame incrementa il **Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli**, introdotto dall'art. 6, comma 5, del D.L. 102/2013, di **2 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2026 e 2027**.

L'articolo 6, comma 5, del D.L. 102/2013 ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Da ultimo, l'articolo 1, commi 117-119, della legge di bilancio 2025 (legge 207/2024) ha rifinanziato il fondo nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026.

Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad alta tensione abitativa che abbiano avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto, bandi o altre procedure amministrative per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi.

Il decreto del 30 marzo 2016 prevede che il comune verifichi che il richiedente sia in possesso dei seguenti criteri per l'accesso ai contributi:

a) abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;

b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;

c) sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;

d) abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.

Si ricorda anche che i commi 759-761 della presente legge (legge 199/2025) istituiscono un fondo rotativo per sostenere i conduttori in condizione di morosità incolpevole e ne disciplinano il funzionamento.

Articolo 1, comma 909 ***(Completamento della carta geologica e geotematica d'Italia)***

909. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 704 è sostituito dal seguente:

« 704. Ai fini del completamento del programma di realizzazione della Carta geologica e geotematica d'Italia alla scala 1:50.000, della sua

informatizzazione e delle relative attività strumentali, il contributo di cui all'articolo 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».

Il **comma 909** incrementa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 il contributo destinato al completamento del programma di realizzazione della Carta geologica e geotematica d'Italia alla scala 1:50.000, della sua informatizzazione e delle relative attività strumentali.

Gli effetti finanziari ascritti al comma in esame sono pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Il comma in esame incrementa, di **2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027**, il contributo, previsto dall'art. 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), destinato al completamento del programma di realizzazione della Carta Geologica e Geotematica d'Italia alla scala 1:50.000, della sua informatizzazione e delle relative attività strumentali.

Al fine di operare tale incremento, la disposizione in esame riscrive integralmente il comma 704 della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024), il cui testo vigente prevede un rifinanziamento del contributo in questione per un importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

• ***La carta geologica e geotematica d'Italia e le risorse a essa destinate***

Come evidenziato nel [sito web dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale](#) (ISPRA), "l'ISPRA sta realizzando, in proprio e attraverso appositi atti contrattuali stipulati con regioni, province autonome, università e istituti di ricerca, il progetto di cartografia geologica alla scala 1:50.000 (Progetto CARG), la cui finalità è la realizzazione e informatizzazione dei 636 Fogli geologici e geotematici alla scala 1:50.000 che compongono il puzzle della copertura al 50.000 dell'intero territorio nazionale".

In relazione alle risorse recentemente destinate all'ISPRA per la realizzazione del citato progetto, si ricorda che il comma 103 dell'art. 1 della legge di bilancio

2020 (legge 160/2019), come modificato dal comma 742 dell'art. 1 della legge di bilancio 2021 (legge 178/2020), prevede che per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è assegnato all'ISPRA un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2020, nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Tale stanziamento è stato integrato dal comma 823 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) che ha incrementato di 6 milioni di euro per il 2022 l'autorizzazione di spesa recata dal citato comma 103, portando quindi a 31 milioni di euro lo stanziamento complessivo per il triennio 2020-2022.

Il comma 702 della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha poi previsto l'assegnazione, al Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, di un contributo di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il completamento e l'informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000 nell'ambito del Progetto cartografia geologica (progetto CARG), nonché per le connesse attività strumentali.

Tale contributo è stato incrementato di un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, dal comma 704 dell'art. 1 della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024), che viene riscritto dalla norma in esame al fine di prevedere che l'incremento per gli anni 2026 e 2027 è pari a 3 milioni di euro (cioè 2 milioni in più rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente).

Si ricorda inoltre che il comma 706 della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) – al fine di procedere al completamento della Carta geologica d'Italia (CARG), quale infrastruttura di ricerca strategica per il raggiungimento degli obiettivi finalizzati a uno sviluppo sostenibile, in considerazione dell'estrema vulnerabilità del territorio italiano – prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Fondo per il completamento della carta geologica d'Italia, destinato all'ISPRA, con una dotazione di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Si ricorda altresì che l'art. 6 della legge n. 132/2016 (recante “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”) include, tra le funzioni di indirizzo e di coordinamento attribuite all'ISPRA, quelle relative al “rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera g), della legge 11 marzo 1988, n. 67²⁴”.

²⁴ La citata lettera g) ha previsto l'avvio “dei rilevamenti e delle altre attività strumentali alla formazione e all'aggiornamento della carta geologica nazionale e della relativa restituzione cartografica”, prevedendo per tale finalità un'autorizzazione di spesa di 20 miliardi di lire.

Nel [sito web della Regione Emilia-Romagna](#) viene ricordato che “nel 1976 viene completata la ‘Carta geologica d'Italia’ alla scala 1:100.000. Nel 1988, il Servizio Geologico Nazionale decide di avviare un nuovo progetto di cartografia geologica nazionale alla scala 1:50.000. Nasce così il ‘Progetto CARG’ per dotare l'Italia di una cartografia geologica digitale e di dettaglio come base indispensabile per la pianificazione territoriale. Le risorse statali, pari a circa € 81.260.000, sono state erogate fino al 2004 e hanno permesso, insieme agli impegni finanziari a carico delle Regioni e Province autonome, di realizzare e informatizzare 281 fogli geologici, pari a circa il 44% del territorio nazionale. Grazie alla nuova stagione del CARG

Articolo 1, comma 910 ***(Digitalizzazione del comune di Trento)***

910. E' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del comune di Trento per sostenere le attività di digitalizzazione e innovazione dei processi interni della pubblica amministrazione, nonché per il miglioramento dell'efficienza dei servizi al cittadino attraverso soluzioni digitali per il back office.

Il comma 910 autorizza la spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per favorire la digitalizzazione del comune di Trento.

Il comma 910 prevede un impatto nel biennio sul bilancio dello Stato in termini di maggiori spese pari a 1 milione di euro.

In particolare, la disposizione interviene in due ambiti:

- il sostegno delle attività di digitalizzazione ed innovazione dei **processi interni** della pubblica amministrazione;
- il miglioramento dell'efficienza dei **servizi al cittadino** mediante soluzioni digitali per il *back office*.

Sul punto si ricorda, in via generale, che l'**articolo 119** della Costituzione, al quinto comma prevede che lo Stato possa destinare “risorse aggiuntive” ed effettuare “interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni” “per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni”.

sono stati finanziati, al marzo 2023, altri 79 fogli geologici portando la copertura quasi al 58% del territorio nazionale”.

Nel [sito web dell'ISPRA](#) viene precisato che i finanziamenti destinati al progetto CARG “possono essere distinti in due diverse fasi temporali. La prima iniziata alla fine degli anni ottanta (1988-2004) in cui sono stati stanziati dallo Stato più di 81 milioni di euro e circa 30 milioni dalle Regioni. La seconda, cosiddetta nuova fase, ha avvio con l'approvazione della Legge di Bilancio 160/2019”. Di tale seconda fase si dà conto nel box sopra riportato.

Insieme, si ricorda che la Regione **Trentino - Alto Adige** ha **competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali** (e relative circoscrizioni), secondo quanto disposto dallo **Statuto di autonomia – fonte di rango costituzionale** - e dalle norme di attuazione. La competenza riguarda tutti gli aspetti dell'ordinamento - circoscrizioni territoriali, conferimento di funzioni, sistema elettorale - ed anche la finanza locale.

In particolare l'art. 4 dello Statuto (D.P.R. n. 670 del 1972) conferisce alla Regione potestà di emanare norme legislative nella materia dell'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica».

Per quanto concerne la **finanza locale**, secondo quanto stabilito dall'articolo 80 dello statuto, «Le province hanno competenza legislativa in materia di finanza locale».

In attuazione di tale principio sono intervenuti il D.P.R. 28 marzo 1975, n. 473, Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di finanza locale e il D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268, Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale

L'esistenza di un **sistema territoriale regionale integrato** è espressamente prevista per il Trentino-Alto Adige dall'art. 79 dello statuto il quale prevede che «Il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci (...) al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti; (...) le province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali».

Si segnala infine che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha stanziato oltre 6 miliardi per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (M1C1). Quasi la metà di queste risorse sono destinate alle PA locali, con un'attenzione specifica ai 7.896 comuni italiani, le istituzioni più vicine alle istanze dei cittadini. Per facilitare l'accesso alle risorse da parte degli enti, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha lanciato PA digitale 2026, la piattaforma unica di accesso alle risorse PNRR dedicate alla digitalizzazione della PA: dalla migrazione in cloud all'utilizzo di piattaforme condivise per favorire l'interoperabilità pubblica passando per la diffusione di strumenti e servizi standard per pagamenti, siti internet,

comunicazioni, notifiche a valore legale e identità digitale ([Rapporto sullo stato di digitalizzazione dei comuni italiani. Mappa dei comuni digitali 2025](#), luglio 2025, p. 7).

Secondo i dati di [ICity Rank 2025](#), la ricerca annuale sulla trasformazione digitale dei 108 Comuni capoluogo realizzata da ForumPA, Trento è tra “le 16 città capoluogo leader dell’innovazione digitale in Italia”.

Articolo 1, comma 911
(Modifiche alla disciplina delle zone di rispetto cimiteriale)

911. All'articolo 338 del testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo il quinto comma è inserito il seguente:

« All'interno della zona di rispetto, purché a distanza non inferiore a 50 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, quale esistente in fatto, e nel rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il consiglio comunale può dare esecuzione, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie e previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale:

a) alle previsioni urbanistiche degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 18 agosto 2002;

b) alla realizzazione di interventi urbanistici separati dal perimetro dell'impianto cimiteriale da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari;

c) alla realizzazione di interventi urbanistici da localizzare, in contiguità a interventi urbanistici già attuati, sul lato opposto rispetto al perimetro dell'impianto cimiteriale».

L'articolo 1, comma 911 modifica l'articolo 338 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 testo unico delle leggi sanitarie.

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in oggetto.

Il **comma in esame** aggiunge dopo il quinto comma dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie un nuovo comma che prevede che all'interno della zona di rispetto, purché a distanza non inferiore a 50 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, quale esistente in fatto, e nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il consiglio comunale può dare esecuzione, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie e previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale:

a) alle previsioni urbanistiche vigenti negli strumenti urbanistici alla data del 18 agosto 2002;

b) alla realizzazione di interventi urbanistici separati dal perimetro dell'impianto cimiteriale da strade pubbliche almeno di livello comunale,

sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari;

c) alla realizzazione di interventi urbanistici da localizzarsi, in contiguità ad interventi urbanistici già attuati, sul lato opposto rispetto al perimetro dell'impianto cimiteriale.

Articolo 1, comma 912***(Ricerca e promozione culturale sul valore della lettura su carta e della scrittura in corsivo a mano)***

912. Per lo svolgimento delle attività di studio, ricerca e promozione culturale sul valore della lettura su carta e della scrittura in corsivo a mano, nonché sugli effetti della diffusione delle tecnologie digitali sui processi cognitivi e di apprendimento

dei giovani, è concesso all'Osservatorio Carta, Penna & Digitale, istituito presso la Fondazione Luigi Einaudi per studi di politica, economia e storia ETS di Roma, un contributo di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Il **comma 912**, concede all'**Osservatorio Carta Penna & Digitale** un **contributo di 300.000 euro**, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per lo svolgimento delle attività di studio, ricerca e promozione culturale sul **valore della lettura su carta e della scrittura in corsivo a mano**.

Il comma 912 produce effetti, in termini di **maggiori spese**, pari a **300.000 euro** per ciascuno degli **anni 2026 e 2027**.

Il **comma 912** concede all'**Osservatorio Carta Penna & Digitale**, istituito presso la Fondazione Luigi Einaudi ETS di Roma, un **contributo di 300.000 euro**, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per lo svolgimento delle attività di studio, ricerca e promozione culturale sul **valore della lettura su carta e della scrittura in corsivo a mano**, nonché sugli effetti della diffusione delle tecnologie digitali sui processi cognitivi e di apprendimento dei giovani.

Si ricorda che l'**Osservatorio permanente Carta, Penna & Digitale** è stato costituito dalla Fondazione Luigi Einaudi - centro di ricerca che promuove la conoscenza e la diffusione del pensiero politico liberale - per favorire il contributo dei principali esperti e operatori del settore che, attraverso un Comitato scientifico designato *ad hoc*, sviluppi una costante attività di analisi, ricerca e sensibilizzazione sull'**imprescindibilità della lettura su carta e della scrittura a mano** e sulla ricerca di una giusta ed efficace **dieta mediatica** che includa prodotti di carta e prodotti digitali, ciascuno in funzione del valore che è in grado di esprimere. Secondo quanto riportato nella pagina dell'Osservatorio tale interesse costituisce la risposta alla crescita negli ultimi anni dei **disturbi dell'apprendimento** degli studenti italiani.

Per ulteriori informazioni sulla **Fondazione Luigi Einaudi**, si rinvia a quanto più diffusamente esposto nella scheda di lettura riferita all'articolo 102, comma 1-ter.

Si segnala che il **tema della valorizzazione della scrittura a mano** trova riscontro nelle **Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo**, sia nel testo emanato dall'allora MIUR nel 2012, sia nel testo delle nuove indicazioni nazionali elaborate nel 2025 ove, tra l'altro, si stabilisce che nelle scuole del primo ciclo di istruzione la scrittura è fondamentale e va curata con particolare attenzione, a partire dall'apprendimento della scrittura a mano con riferimento al corsivo e alla calligrafia.

È espressione dell'attualità dell'interesse per la scrittura a mano, inoltre, il **progetto di legge [A.C. 758](#)** che prevede l'istituzione della **Giornata nazionale della scrittura a mano** e la promozione di tutte le iniziative necessarie per la valorizzazione della stessa, in considerazione dell'importanza che essa riveste nel preservare parte della storia della lingua italiana e tenuto conto del valore della calligrafia e della scrittura per lo sviluppo delle capacità cognitive e creative. Il provvedimento, presentato alla Camera, è stato **esaminato**, al Senato, **dalla Commissione Cultura**, che ne ha avviato l'esame in data 4 dicembre 2023, concludendolo poi il 26 marzo 2025, con il conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea. Per un approfondimento su tale progetto di legge, si rimanda al [dossier](#) prodotto dal Servizio studi della Camera dei deputati.

Articolo 1, comma 913
(Contributo a favore della Fondazione Giorgio Napolitano ETS)

913. In coerenza con quanto già previsto a beneficio della Fondazione Luigi Einaudi di Roma dall'articolo 1, comma 395, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di altre associazioni e fondazioni intitolate ai Presidenti della Repubblica, allo scopo di favorire l'attività di diffusione e valorizzazione, anche mediante specifiche iniziative rivolte alle giovani generazioni,

dell'opera dei Presidenti della Repubblica a tutela dell'unità nazionale, dei valori costituzionali e del ruolo dell'Italia nel processo di integrazione europea e per la cooperazione nelle relazioni internazionali, per ciascuno degli anni 2026 e 2027 è attribuito un contributo di 100.000 euro annui a favore della Fondazione Giorgio Napolitano ETS.

Il **comma 913**, attribuisce un contributo di **100.000 euro annui** per ciascuno degli anni **2026 e 2027** a favore della **Fondazione Giorgio Napolitano ETS**.

Il comma 913 produce effetti, in termini di **maggiori spese** correnti, pari a **100.000** per ciascuno degli **anni 2026 e 2027**.

Il **comma 913**, in coerenza con quanto già previsto a beneficio della Fondazione Luigi Einaudi Onlus di Roma dall'articolo 1, comma 395, della [legge n. 160 del 2019](#) e di altre associazioni e fondazioni intitolate ai Presidenti della Repubblica, allo scopo di favorire l'attività di **diffusione e valorizzazione**, anche mediante specifiche iniziative rivolte alle giovani generazioni, **dell'opera dei Presidenti della Repubblica** a tutela dell'unità nazionale, dei valori costituzionali e del ruolo dell'Italia nel processo di integrazione europea e per la cooperazione nelle relazioni internazionali, attribuisce, per ciascuno degli anni **2026 e 2027**, **un contributo di 100.000 euro annui a favore della Fondazione Giorgio Napolitano ETS**.

Come emerge dallo **Statuto della Fondazione Giorgio Napolitano ETS**, rinvenibile dal [Registro Unico Nazionale del Terzo Settore](#) (provvedimento G 15710 del 24 novembre 2025), la stessa ha per oggetto in via principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, la Fondazione svolge con esclusiva finalità di solidarietà sociale, le attività nel settore della **promozione della cultura storica, politica e istituzionale e della tutela dei diritti civili e sociali** indicate dall'articolo 3 dello Statuto, tra cui si ricordano quelle della promozione, coordinamento e diffusione di **interventi, studi e ricerche su temi di riforma economico-sociale**, al fine di

favorire l'eguaglianza delle opportunità, l'inclusione sociale e lo sviluppo economico anche nel mezzogiorno, nonché su **temi di riforma istituzionale, a livello nazionale, europeo e internazionale**, allo scopo di incoraggiare una partecipazione democratica consapevole e politiche di governo stabili e responsabili.

Si ricorda che l'**articolo 1, comma 395, della legge n. 160 del 2019** (legge di bilancio 2020) stabilisce che, al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico ed archivistico della [Fondazione Luigi Einaudi Onlus di Roma](#), è riconosciuto un contributo straordinario pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, in favore della medesima Fondazione allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso della medesima Fondazione.

Articolo 1, comma 914
(Misure per il sostegno degli studi e delle ricerche dell'ASviS)

914. Per il funzionamento e lo svolgimento delle attività di educazione per lo sviluppo sostenibile orientata principalmente alle future generazioni, delle attività di studio e ricerca, la pubblicazione e la diffusione dei	rapporti annuali e lo svolgimento con cadenza annuale del Festival dello sviluppo sostenibile, è concesso all'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile ASviS un contributo di 300.000 euro per l'anno 2026.
--	--

Il **comma 914** prevede un contributo di 300.000 euro, per l'anno 2026, in favore dell'Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), per il funzionamento e lo svolgimento delle attività di educazione per lo sviluppo sostenibile orientata principalmente alle future generazioni, delle attività di studio e ricerca, la pubblicazione e la diffusione dei rapporti annuali e lo svolgimento con cadenza annuale del Festival dello sviluppo sostenibile.

Gli effetti finanziari ascritti al comma in esame sono pari a 300.000 euro per l'anno 2026.

Come evidenziato nel [sito web dell'ASviS](#), "l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ETS (ASviS), nata il 3 febbraio del 2016 su iniziativa della Fondazione Unipolis e dell'Università di Roma 'Tor Vergata', è una rete di oltre 300 soggetti impegnati per l'attuazione dell'[Agenda 2030 delle Nazioni unite](#) e dei suoi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs). L'Alleanza si pone come obiettivi di: favorire lo sviluppo di una cultura della sostenibilità a tutti i livelli, orientando in tal senso gli stili di vita, i sistemi di convivenza civile e i modelli di produzione e di consumo; analizzare le implicazioni e le opportunità per l'Italia legate all'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile; contribuire alla definizione di strategie nazionali e territoriali per il conseguimento degli SDGs e alla realizzazione di un sistema di monitoraggio dei progressi a livello nazionale e territoriale verso gli SDGs". Nello stesso sito internet viene ricordato che "l'Alleanza è diventata Ente del Terzo settore dal 2024".

In relazione alle pubblicazioni dell'ASviS si ricorda – come evidenziato nel sito *web* dell'Alleanza – che "il [Rapporto ASviS](#) (pubblicato con cadenza annuale, *n.d.r.*) rappresenta la pubblicazione principale dell'Alleanza per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile in Italia. Il documento, oltre a fornire aggiornamenti sull'impegno della comunità internazionale per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell'Onu, sottoscritta dai Governi di 193 Paesi il 25 settembre del 2015, si focalizza sul contesto nazionale, articolandosi su due piani: un'analisi sullo stato di avanzamento del nostro Paese rispetto all'attuazione dell'Agenda 2030 e ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs), condotta sia a livello macro per

valutare gli impegni del Governo e della società italiana, sia a livello micro con un'analisi approfondita per singolo Goal; un quadro organico di raccomandazioni di policy, da sottoporre ai vertici, per segnalare gli ambiti in cui bisogna intervenire per assicurare la sostenibilità economica, sociale e ambientale del nostro modello di sviluppo e influenzare in questo modo le strategie e le attività del Governo”.

Articolo 1, commi 915-921
***(Benefici in favore superstiti vittime civili violenza politica
 decedute anni 1970-1979)***

915. Ai superstiti delle vittime civili decedute a causa di atti criminosi di matrice politica commessi ai danni di cittadini italiani, compiuti sul territorio nazionale negli anni dal 1970 al 1979, come individuati dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è riconosciuta, con le modalità di cui all'articolo 7 della citata legge n. 302 del 1990, anche in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, che ne attesti la predetta matrice e nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026, l'elargizione di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Tale elargizione è unica anche in caso di concorso di più beneficiari ed è corrisposta a condizione che la vittima non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale e risulti essere del tutto estranea ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che, al tempo dell'evento, si era già dissociata o comunque estraniata dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.

916. Per la concessione dell'elargizione, le condizioni di estraneità alla commissione degli atti criminosi e agli ambienti e ai rapporti delinquenziali di cui al comma 915 sono altresì richieste nei confronti di tutti i beneficiari.

917. La domanda per la corresponsione dell'elargizione di cui al

comma 915 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale per i diritti civili del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, la cittadinanza e le minoranze del Ministero dell'interno, competente alla concessione dell'elargizione medesima nel limite di spesa di cui al comma 915. Qualora dall'accoglimento delle domande, secondo l'ordine cronologico, dovesse emergere, anche in via prospettica, il superamento del limite di spesa di cui al comma 915, non sono prese in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio di cui al comma 915. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

918. L'elargizione di cui al comma 915 non è cumulabile con altre provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze.

919. L'elargizione di cui al comma 915 non è cumulabile con il risarcimento del danno spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi. Tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione. Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato è surrogato, fino all'ammontare

dell'elargizione, nel diritto del beneficiario verso i responsabili.

920. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 915 a 919, le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relativo alle spese per assegni vitalizi, speciali elargizioni e altre provvidenze da corrispondere ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi, vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata di stampo

mafioso, o alle loro famiglie sono incrementate nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

921. Agli oneri derivanti dal comma 920, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente versamento da parte della società CONSAP S.p.A. ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, delle risorse disponibili, che restano acquisite all'erario.

I **commi 915-921** prevedono il riconoscimento di un'elargizione in favore dei superstiti delle vittime civili di atti di violenza politica decedute negli anni compresi tra il 1970 e il 1979.

I **commi 915-921** prevedono intervento pari a un importo di **10 milioni** per l'anno 2026.

Con i **commi 915-921** si intende riconoscere **un beneficio in favore dei superstiti delle vittime civili italiane di atti di violenza politica compiuti sul territorio nazionale decedute negli anni tra il 1970 e il 1979**.

In tal modo si integra la disciplina vigente risultante da una pluralità di norme, tra le quali la [legge 20 ottobre 1990, n. 302](#) (*Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata*), la [legge 23 novembre 1998, n. 407](#) (*Nuove norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata*) e la [legge 3 agosto 2004, n. 206](#) (*Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice*). La materia e l'obiettivo di fondo sono sostanzialmente i medesimi di un disegno di legge, [A.S. 991](#) (d'iniziativa del senatore Gasparri) dal 2024 all'esame della Commissione permanente I del Senato.

Il beneficio di cui **commi 915-921** consiste nella concessione di un'elargizione, a condizione della sussistenza di determinati requisiti che nei suddetti commi sono indicati dettagliatamente.

L'arco di tempo considerato, 1970-1979, è in parte - ma non del tutto - corrispondente ai cosiddetti "anni di piombo", locuzione che spesso si adopera partendo dal 1969 e proseguendo fino agli anni Ottanta inoltrati del secolo scorso.

La norma è applicabile ai casi di vittime italiane - ma non straniere - di atti di terrorismo avvenuti sul territorio nazionale in quell'epoca.

Conseguentemente, anche a episodi di terrorismo internazionale avvenuti in Italia, come la strage presso l'aeroporto di Roma Fiumicino del 1973.

Al comma 915, si definisce la platea dei potenziali beneficiari. A tal fine, si fa esplicito riferimento all'articolo 4 della [legge 20 ottobre 1990, n. 302](#). Quindi, essi sono i componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, o soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi *more uxorio*. La qualifica di superstiti sarà riconosciuta **anche in assenza di sentenza**, ancorché non definitiva, che ne attesti la matrice politica dell'atto criminoso. Pare da ritenersi che il riconoscimento anche in assenza di sentenza sia stato previsto allo scopo di non precludere l'applicazione della norma a casi tuttora dubbi, in cui la natura politica dell'atto criminoso appariva incerta e non è stata mai formalmente dichiarata giudiziarmente. Come si dirà più avanti, le richieste di ammissione al nuovo beneficio di legge andranno presentate al Ministero dell'Interno, talché parrebbe che finisca per spettare a quest'ultimo valutare se l'atto criminoso cui si riferiscono possa essere considerato di matrice politica.

In ogni caso, come si è detto, si tratta di **superstiti di vittime civili**, il che esclude i superstiti delle vittime che appartenevano alle Forze dell'Ordine, per le quali tuttavia a legislazione vigente esistono altre forme di assistenza e di sostegno. Inoltre, ai sensi della formulazione della norma proposta, sono esclusi dalla platea dei potenziali beneficiari i superstiti di vittime le quali, pur essendo state colpite in data compresa tra 1° gennaio 1970 e 31 dicembre 1979, sono decedute in epoca successiva. Da notare che la citata legge 302/1990 non poneva un termine *ad quem* riguardo alla data dei decessi; piuttosto, il suo articolo 12 recava (e reca) il termine *a quo* del 1° gennaio 1969.

Il **comma 915** stabilisce altresì che l'elargizione in favore dei superstiti sia corrisposta a condizione che la vittima non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi, salvo casi di coinvolgimento passivo accidentale ovvero risulti che, al tempo dell'evento, si era già dissociata o comunque estraniata dagli ambienti e rapporti delinquenziali cui partecipava. Riguardo alla condizione della dissociazione, per motivi cronologici quest'ultima sembra non poter essere intesa in relazione alla condotta di dissociazione dal terrorismo i cui contorni furono delineati dalla nota [legge introdotta nell'ordinamento il 18 febbraio 1987, n. 34](#) (*Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo*).

Sempre ai sensi del **comma 915**, l'elargizione è unica anche in caso di concorso di più beneficiari. Viene stabilito un limite di spesa complessiva, che sarà di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

Né il comma 915 né gli altri commi in questione mettono un tetto all'elargizione che può spettare ad un singolo beneficiario, all'interno del limite complessivo di 10 milioni di euro.

Il **comma 916**, sulle condizioni necessarie per l'elargizione, afferma che l'estraneità alla commissione degli atti criminosi e agli ambienti e ai rapporti delinquenziali di cui al precedente comma 915 sono richieste nei confronti di tutti i beneficiari.

Il **comma 917** espone le modalità di presentazione della domanda di ammissione al beneficio, la quale comunque dovrà essere presentata entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Ministero dell'interno. Poiché il limite di spesa di cui al comma 915 è invalicabile, le domande saranno esaminate ed eventualmente accolte in ordine cronologico e, qualora si prospettasse uno sfioramento del tetto di 10 milioni di euro suddetto, ulteriori domande non saranno prese in considerazione.

Il **comma 918** puntualizza che l'elargizione non è cumulabile con altre provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze.

In tema di cumulabilità, il **comma 919** aggiunge che l'elargizione non è cumulabile con il risarcimento del danno spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi. Tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione.

I **commi 920 e 921** sono di natura prettamente finanziaria. Il **comma 920** prevede che le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relativo alle spese per "assegni vitalizi, speciali elargizioni e altre provvidenze da corrispondere ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi, vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata di stampo mafioso, o alle loro famiglie" siano aumentate nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Il **comma 921** dispone che agli oneri suddetti si provveda mediante corrispondente versamento da parte di Consap S.p.A. ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, delle risorse disponibili, che restano acquisite all'erario.

Articolo 1, commi 922-924
(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)

922. L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. - (Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare) - 1. Ai grandi invalidi di guerra affetti dalle invalidità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo periodo, A-bis), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è concesso, a domanda, un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, non reversibile ed esente da imposte, da corrispondere per dodici mensilità. Per gli invalidi di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3), 4), secondo periodo, e A-bis) della medesima tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, la misura dell'assegno è fissata in 1.000 euro mensili a decorrere dal 1° gennaio 2026. Per i soggetti con infermità di cui alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E, tale assegno è corrisposto in misura ridotta al 50 per cento.

2. L'assegno di cui al comma 1 spetta altresì ai grandi invalidi per servizio di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra e per servizio militare affetti da invalidità comunque specificate nella tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che siano

insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

3. Le Ragionerie territoriali dello Stato, ovvero gli enti di previdenza competenti, nel caso di invalidità riconosciute dipendenti da cause di servizio, provvedono mensilmente al pagamento dell'assegno di cui al comma 1, previa domanda e verifica d'ufficio della sussistenza dei requisiti.

4. Per gli invalidi che, nell'anno precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno fruito dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore già previsto dalla presente legge prima della medesima data di entrata in vigore, il pagamento dell'assegno di cui al comma 1, avviene d'ufficio. Per coloro i quali non abbiano in precedenza fruito dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, il citato assegno è corrisposto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e, a tal fine, fa fede la data del timbro postale di spedizione».

923. All'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, il secondo comma è abrogato.

924. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 922, valutati in euro 542.400 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di

<p>fabbisogno e di indebitamento netto, valutati in euro 542.400 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a</p>	<p>legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p>
---	---

Il comma 922 modifica la disciplina dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, prevedendone la concessione, a domanda, per dodici mensilità in favore di taluni grandi invalidi di guerra. Tale comma, quindi, definisce la misura dell'assegno - non reversibile ed esente da imposte - a seconda della tipologia di invalidità.

Il medesimo comma, capoverso comma 2, prevede la concessione **anche** ai grandi invalidi per servizio affetti dalle medesime invalidità, nonché ai pensionati di guerra e per servizio militare affetti da invalidità che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare. Il medesimo comma, capoversi comma 3 e 4, ne disciplina le modalità di pagamento, mentre **il comma 923** reca norme abrogative.

Il comma 924 provvede alla stima degli oneri e all'individuazione della relativa copertura finanziaria.

La relazione tecnica ascrive maggiori oneri alle disposizioni in oggetto in termini di fabbisogno e indebitamento, pari a 542.400 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Non sono previsti effetti finanziari in termini di saldo netto da finanziare.

Il comma 922, al comma 1, sostituendo l'art. 1 della legge n. 288/2002, modifica la disciplina dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare²⁵.

La norma in commento prevede, dunque, la concessione, a domanda, di un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, non reversibile ed esente da imposte, da corrispondere per dodici mensilità in favore di taluni grandi invalidi di guerra²⁶, individuandoli nell'ambito della [tabella E](#)

²⁵ che attualmente prevede la possibilità di ottenere un accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva o, qualora non sia possibile procederne all'assegnazione, la possibilità di fruire di un assegno mensile sostitutivo, esente da imposte, pari a 878 euro mensili (che può essere adeguato con apposito decreto ministeriale); tale disciplina rimette ad un specifico decreto ministeriale ogni anno la determinazione del numero di assegni da liquidare.

²⁶ La norma fa riferimento, nello specifico, agli affetti dalle invalidità di cui di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo periodo, A-bis), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Si tratta di soggetti affetti da cecità, perdita anatomica di quattro arti, lesioni del sistema nervoso centrale che abbiano prodotto paralisi, alterazioni delle facoltà mentali (lettera A)), soggetti che hanno riportato la perdita di

[allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra](#). La norma poi specifica che, tra questi, per alcuni²⁷ la misura dell'assegno è fissata in euro 1.000 mensili a decorrere dal 1° gennaio 2026, per gli altri²⁸ tale assegno è corrisposto in misura ridotta al 50 per cento.

Il medesimo comma al capoverso comma 2 prevede che tale assegno spetta altresì ai grandi invalidi per servizio - di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111 (ovvero quelli affetti dalle medesime invalidità in precedenza richiamate, di cui alla richiamata tabella E) - nonché **ai pensionati di guerra e per servizio militare** - affetti da invalidità comunque specificate nella tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 - che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

Il capoverso comma 3 prevede che le Ragionerie territoriali dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero gli enti previdenza competenti, nel caso di invalidità riconosciute dipendenti da cause di servizio, provvedono mensilmente al pagamento di tale assegno, previa domanda e verifica d'ufficio della sussistenza dei requisiti.

Il capoverso comma 4 prevede il pagamento d'ufficio di tale assegno per gli invalidi che ne hanno già fruito nell'anno precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, precisando che per coloro che non ne hanno già beneficiato in precedenza, esso è corrisposto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (a tal fine, fa fede la data del timbro postale di spedizione).

Il comma 923 abroga il secondo comma dell'art. 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al DPR n. 915/1978, che disciplina la materia dell'assegno sostitutivo in questione, come modificato dall'art. 1 della legge n. 288/2002²⁹. Il comma 922, in combinato disposto con il comma 923, sostituendo integralmente tale art. 1 della legge n. 288/2002, disciplina direttamente la materia dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, al di fuori del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (senza più ricorrere, dunque, alla novella del richiamato art. 21 del medesimo testo unico).

ambo gli art superiori o la disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione (lettera A-bis), soggetti con lesioni del sistema nervoso centrale (lettera B n.1), soggetti che hanno riportato la perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato (lettera C) o l'amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza (lettera D), soggetti con alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi (lettera E, n.1)

²⁷ Gli invalidi di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3), 4), secondo periodo, e A-bis) della medesima tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978

²⁸ I soggetti con infermità di cui alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E

²⁹ In precedenza tale comma secondo dell'art. 21 del Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra era stato sostituito dall'art. 3 della legge n.261/1991.

Il comma 924 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 4, valutati in euro 542.400 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze , ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 (ovvero a valere sul fondo istituito a decorrere dal 1° gennaio 2003 per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano più fruire dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio).

Inoltre, si stabilisce che alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, valutati in euro 542.400 annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 1, commi 925-926
*(Proroga del credito d'imposta per le
attività di design e ideazione estetica)*

925. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 203-quater è inserito il seguente:

« 203-quater.1. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Il credito d'imposta di cui al presente comma è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2026 ed è utilizzabile in un'unica quota

annuale, ferme restando le altre condizioni di cui al comma 204. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al presente comma, l'impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy apposita comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato, secondo modalità e termini stabiliti con decreto direttoriale del medesimo Ministero».

926. Agli oneri di cui al comma 925, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

Il **comma 925** proroga il **credito di imposta** previsto dalla legge di bilancio 2020 per le attività di design e ideazione estetica per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro. Il credito d'imposta di cui al presente comma è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2026. Il comma 926 reca la copertura degli oneri mediante riduzione del fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo nel settore della microelettronica.

Come specificato dalla relazione tecnica, il **comma 926** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 925, pari a 60 milioni di euro per il 2027 – in considerazione dell'imputazione degli effetti in relazione alla modalità di fruizione, prevista nell'anno successivo a quello di maturazione del credito - mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa

prevista per il credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo nel settore della microelettronica che presenta le necessarie disponibilità atteso che non ha trovato attuazione per la mancata adozione del decreto attuativo del Ministro delle imprese e del made in Italy.

Nel dettaglio, il comma 925, tramite l'inserimento del comma 203-*quater*.1 all'articolo 1 della legge di bilancio 2020 ([legge n. 160 del 2019](#)), dispone che, per le **attività di design e ideazione** estetica previste dal comma 202 della medesima legge di bilancio 2020, il credito d'imposta è riconosciuto, per il **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025**, in misura pari al **10 per cento della relativa base di calcolo**, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

I commi da 198 a 209 della legge di bilancio 2020 introducono la disciplina del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese.

Il comma 202, in particolare dispone che sono considerate attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, sono dettati i criteri per la corretta applicazione del presente comma anche in relazione alle medesime attività svolte in settori diversi da quelli sopraindicati. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica, si considerano ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità una serie di spese.

Il credito d'imposta di cui al presente comma è riconosciuto nel **limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2026** ed è utilizzabile in un'unica quota annuale, ferme restando le altre condizioni di cui al comma 204. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al presente comma, l'impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy apposita comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato, secondo modalità e termini stabiliti con decreto direttoriale del medesimo Ministero.

Il comma 926 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 9215, pari a 60 milioni per il 2027, mediante la corrispondente riduzione del fondo per il credito di imposta a favore delle attività di ricerca

e sviluppo nel settore della microelettronica di cui all'articolo 5 del [decreto-legge n. 104 del 2023](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2023, in considerazione della disponibilità di risorse derivanti dalla mancata adozione del decreto attuativo del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Articolo 1, commi 927-931
***(Contributi a favore di enti e associazioni operanti
nel settore della disabilità)***

927. Al fine di sostenere la realizzazione di soggiorni abilitativi di inclusione sociale per ragazzi con disabilità plurime e complesse sul territorio nazionale, nonché attività di formazione, aggiornamento e riabilitazione per studenti, lavoratori e persone anziane in condizione di fragilità in tutta Italia, all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.Ri.Fo.R.) ETS è concesso un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

928. Al fine di sostenere il diritto all'inclusione delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire le iniziative di prevenzione della cecità, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti APS/ETS è concesso un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per lo sviluppo e il prosieguo del progetto di unione digitale e di gestione dei centri oculistici sociali.

929. Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, il contributo di cui all'articolo 75, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è corrisposto anche

all'Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neuro-sviluppo (ANFFAS) APS/ETS, nella medesima misura spettante ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 516.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

930. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

931. Ai fini della prosecuzione del progetto Comunic@Ens di cui all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzato in favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) un contributo di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

I commi 927-931 dispongono la concessione di alcuni contributi a favore di enti e associazioni operanti nel settore della disabilità. In particolare, vengono attribuiti:

- 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 all'**Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (comma 927)**;
- 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 all'**Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (comma 928)**;

- un contributo per il 2026 e il 2027, per cui è autorizzata la spesa di 516.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, all'**Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo (comma 929)**;
- 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 all'**Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (comma 930)**;
- un ulteriore contributo di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 all'**Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi** per la prosecuzione del progetto Comunic@Ens (**comma 931**).

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascrive alle suddette disposizioni, complessivamente, maggiori spese per **3,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2027**.

I **commi 927-931** stabiliscono l'attribuzione di alcuni contributi al fine di sostenere **enti e associazioni** operanti nel settore della **disabilità**.

In particolare, si prevede la concessione dei seguenti contributi:

- **1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 all'Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R.) ETS**, per il sostegno alla realizzazione di **soggiorni abilitativi di inclusione sociale per ragazzi con disabilità plurime e complesse** sul territorio nazionale e di attività di **formazione, aggiornamento e riabilitazione** indirizzate a studenti, lavoratori e persone anziane in condizione di fragilità in tutta Italia (**comma 927**);

Si ricorda che l'Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R. ETS), fondato nel 1991 dall'Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, è un ente del Terzo settore dedicato a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità visiva, per le quali progetta ed eroga servizi di formazione e riabilitazione.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 1, comma 236 della legge di bilancio per il 2025 ([L. n. 207 del 2024](#)) ha istituito un fondo, con una dotazione per l'anno 2025 pari a 1,5 milioni di euro, per l'erogazione di contributi a sostegno di enti, organismi e associazioni la cui finalità è la promozione dei diritti delle persone con disabilità e la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale.

- **1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti APS/ETS**, al fine di sostenere il **diritto all'inclusione delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità** e favorire le iniziative di **prevenzione della cecità**; tale

contributo è destinato specificamente al prosieguo del progetto di Unione Digitale e di gestione dei Centri Oculistici Sociali (**comma 928**);

Si ricorda che l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS (UICI), è un ente morale con personalità giuridica di diritto privato, cui la legge e lo statuto affidano la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei non vedenti e degli ipovedenti nei confronti della pubblica amministrazione.

Il progetto Unione Digitale è volto a favorire l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità visiva mediante l'uso delle tecnologie digitali accessibili.

Il progetto COS (Centri oculistici sociali) prevede la realizzazione e il rafforzamento di strutture ambulatoriali per attività di prevenzione e riabilitazione visiva, anche in modalità di telemedicina; rivolte in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate delle periferie urbane. I COS sono ambulatori di base in grado di garantire visite oculistiche complete, favorire la diagnosi precoce delle principali patologie oftalmiche quali retinite, maculopatia e glaucoma, svolgere attività di prevenzione e riabilitazione visiva di primo livello.

- il contributo previsto dall'articolo 75, comma 2, del Codice del terzo Settore ([D.Lgs. n. 117 del 2017](#)³⁰), per ciascuno degli anni 2026 e 2027 – nella medesima misura spettante ai soggetti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della [legge n. 476 del 1987](#)³¹ - anche all'**Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS) APS/ETS**. Per l'attuazione di tale disposizione viene autorizzata la spesa di **516.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (comma 929)**;

Si ricorda che l'articolo 75, comma 2, del citato D.Lgs. n. 117 del 2017 stabilisce che il contributo spettante ai soggetti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 476 del 1987 continua a essere corrisposto, nella misura stabilita dall'articolo 1, comma 2, della [legge n.438 del 1998](#)³², a valere sulle risorse previste dall'articolo 73, comma 2, lettera b), del medesimo D.Lgs. n. 117 del 2017 (pari a 5,16 milioni di euro).

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 1, comma 1, lettera a), della citata legge n. 476 del 1987 dispone la concessione di contributi, da parte dello Stato, agli enti morali di diritto privato previsti dall'articolo 115 del [D.P.R. n. 116 del 1977](#)³³,

³⁰ *Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.*

³¹ *Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche.*

³² *Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale.*

³³ *Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.*

al fine di incoraggiare e sostenere attività di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonché per la promozione sociale e per la tutela degli associati.

Si ricorda, altresì, che l'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 438 del 1998 stabilisce che il suddetto contributo, previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della legge n. 476 del 1987, è ripartito in parti uguali tra i soggetti ivi previsti.

Si ricorda, infine, che con il [Decreto 13 ottobre 2025](#) è stato disposto il riparto di quota parte del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per l'anno 2025 per la promozione e realizzazione di progetti e iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico.

- **1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027** per il sostegno dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS), di cui alla [legge n. 889 del 1942](#)³⁴, alla [legge n. 698 del 1950](#)³⁵, e al [D.P.R. 31 marzo 1979](#)³⁶ (**comma 930**);
- un ulteriore contributo di **350.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027** all'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) per la prosecuzione del progetto Comunic@Ens, previsto dall'articolo 1, comma 455, della legge di bilancio per il 2020 ([L. n. 160 del 2019](#)) (**comma 931**).

Si ricorda che [Comunic@ENS](#) è un servizio dell'ENS, un *contact center* che consente di mettere in comunicazione persone sorde e udenti attraverso operatori specializzati e utilizzando le nuove tecnologie.

Si ricorda, inoltre, che il citato comma 455 dell'articolo 1 della L. n. 160 del 2019 ha autorizzato un contributo di 250.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022 in favore dell'ENS per la prosecuzione del progetto Comunic@Ens e in particolare per il servizio di videochiamata.

Si ricorda, infine, che con il [Decreto 26 settembre 2025](#) è stato stabilito il riparto di quota parte del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per l'anno 2025 per la promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei

³⁴ *Norme per la protezione, l'assistenza e l'educazione dei sordomuti.*

³⁵ *Norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.*

³⁶ *Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.*

segni italiana (LIS) e video interpretariato a distanza nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 213, lettera g), della [legge 30 dicembre 2023, n. 213](#).

Articolo 1, comma 932
(Regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee)

932. All'articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « di cui al comma 692,» sono inserite le seguenti: « la regione di raccolta,».

Il comma 932 introduce la regione di raccolta tra gli elementi che il documento emesso dal soggetto acquirente di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali, nelle ipotesi nelle quali non trovi applicazione la ritenuta a titolo d'imposta prevista dalla legislazione vigente, **deve necessariamente contenere.**

Il comma 932 non determina effetti finanziari.

In tal senso, **il comma 932** modifica l'**articolo 1, comma 697 della legge n. 145 del 2018** (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) stabilendo che per le operazioni di acquisto di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del **comma 695** del medesimo articolo, il soggetto acquirente emette un **documento d'acquisto** dal quale **deve risultare** anche la **regione di raccolta** dei prodotti in oggetto.

Il citato comma 695 dispone che i raccoglitori occasionali di tartufi applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. L'imposta sostitutiva di cui si tratta è alternativa rispetto alla ritenuta sopra indicata.

Si fa presente che l'**articolo 1, commi 692-698 della legge n. 145 del 2018** di cui sopra ha introdotto una **imposta sostitutiva** ai fini IRPEF e delle relative addizionali, pari a **100 euro** per i redditi derivanti dallo svolgimento in via occasionale delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi (funghi, tartufi, bacche, eccetera) e di piante officinali spontanee. L'imposta va versata entro il **16 febbraio dell'anno di riferimento** dalle persone fisiche in possesso del titolo di raccolta rilasciato dalla regione o enti subordinati.

Si ricorda che sono esclusi dal versamento dell'imposta coloro i quali effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo. L'attività di raccolta di

prodotti si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il **limite annuo di 7.000 euro**.

Articolo 1, comma 933
**(Collegamento degli impianti di produzione di biometano
 alla rete di gas naturale)**

933. L'articolo 20 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

« Art. 20. - (Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale) - 1. Le imprese che svolgono attività di trasporto e distribuzione di gas naturale sono tenute ad allacciare alla propria rete sia gli impianti di produzione di biometano realizzati ex novo sia quelli risultanti dalla riqualificazione di preesistenti impianti di produzione di biogas, secondo le regole stabilite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambienti (ARERA).

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA aggiorna la propria regolazione relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi ai sensi del comma 1.

3. Gli atti di regolazione di cui al comma 2, nel rispetto delle esigenze di sicurezza fisica e di funzionamento del sistema di trasporto e distribuzione di gas:

a) stabiliscono le caratteristiche chimiche e fisiche minime del biometano, con particolare riguardo alla qualità, l'odorizzazione e la pressione del gas, necessarie per l'immissione nelle reti;

b) prevedono la realizzazione, anche congiunta fra diversi operatori se

ritenuto maggiormente efficiente sotto il profilo tecnico ovvero economico, dei necessari interventi di potenziamento della rete gas esistente per una maggiore integrazione tra le reti di trasporto e di distribuzione, tramite l'impiego di tecnologie per il superamento degli attuali limiti infrastrutturali di accettabilità del biometano nelle reti per favorire un ampio utilizzo del biometano; a tal fine, l'allacciamento non discriminatorio alla rete degli impianti di produzione di biometano di cui al comma 1 dovrà risultare coerente con criteri di fattibilità tecnici ed economici ed essere compatibile con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza, fermo restando che i costi associati allo sviluppo e all'adeguamento della rete esistente restano a carico degli operatori di rete;

c) definiscono le modalità di ripartizione dei costi, tra tutti i produttori che ne beneficiano, delle opere di connessione degli impianti di produzione di biometano alla rete gas; le modalità di ripartizione, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, tengono conto dei benefici che i produttori già connessi e quelli collegatisi successivamente traggono dalle connessioni;

d) stabiliscono, ai fini del perseguimento degli obiettivi legati alla transizione energetica individuati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), che una quota pari al 70 per cento dei costi degli investimenti di connessione alle reti di

trasporto o di distribuzione e al 100 per cento dei costi relativi ai sistemi di misura di cui alla lettera h) e dei costi relativi alla compressione, siano attribuiti ai gestori dei sistemi di trasporto o di distribuzione in relazione alla soluzione di connessione individuata, mentre la restante parte, pari al 30 per cento, dei costi degli investimenti di connessione ricada in capo ai produttori;

e) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per il collegamento alla rete del gas naturale degli impianti di produzione di biometano;

f) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione e la realizzazione della soluzione definitiva di allacciamento;

g) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;

h) definiscono un assetto dei sistemi di misura e di controllo della qualità funzionale a minimizzare i costi complessivi degli interventi da realizzare, garantendo il rispetto delle norme tecniche e delle esigenze di sicurezza delle reti di trasporto e di distribuzione;

i) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per l'allacciamento di nuovi impianti;

l) prevedono procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dalla stessa ARERA, vincolanti fra le parti;

m) stabiliscono le misure necessarie affinché l'imposizione tariffaria dei corrispettivi posti a carico del soggetto che immette in rete il biometano sia improntata al criterio di allocazione dei costi su scala nazionale».

La disposizione introduce disposizioni volte ad assicurare il collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete di gas naturale.

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in oggetto.

La disposizione in commento prevede la novella integrale dell'[articolo 20](#) del d.lgs. n. 28/2011.

In virtù della novella, l'art. 20 del decreto legislativo n. 28/2011,

- **al primo comma** prevede che le imprese che svolgono attività di trasporto e distribuzione di gas naturale sono tenute ad allacciare alla propria rete sia gli impianti di produzione di biometano realizzati ex novo sia quelli risultanti dalla riqualificazione di preesistenti impianti di produzione di biogas, secondo le regole stabilite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

- al **secondo comma** prevede che entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente aggiorna la propria regolazione relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi ai sensi del comma 1;
- al **terzo comma** prevede che gli atti di regolazione di cui al comma 2, nel rispetto delle esigenze di sicurezza fisica e di funzionamento del sistema di trasporto e distribuzione di gas:
 - a) stabiliscono le caratteristiche chimiche e fisiche minime del Biometano, con particolare riguardo alla qualità, l'odorizzazione e la pressione del gas, necessarie per l'immissione nelle reti;
 - b) prevedono la realizzazione, anche congiunta fra diversi operatori se ritenuto maggiormente efficiente sotto il profilo tecnico ovvero economico, dei necessari interventi di potenziamento della rete gas esistente per una maggiore integrazione tra le reti di trasporto e di distribuzione, tramite l'impiego di tecnologie per il superamento degli attuali limiti infrastrutturali di accettabilità del biometano nelle reti per favorire un ampio utilizzo del biometano; a tal fine, l'allacciamento non discriminatorio alla rete degli impianti di produzione di biometano di cui al comma 1 dovrà risultare coerente con criteri di fattibilità tecnici ed economici ed essere compatibile con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza, fermo restando che i costi associati allo sviluppo e all'adeguamento della rete esistente restano a carico degli operatori di rete;
 - c) definiscono le modalità di ripartizione dei costi, tra tutti i produttori che ne beneficiano, delle opere di connessione degli impianti di produzione di biometano alla rete gas; le modalità di ripartizione, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori tengono conto dei benefici che i produttori già connessi e quelli collegatisi successivamente traggono dalle connessioni;
 - d) stabiliscono, ai fini del perseguimento degli obiettivi legati alla transizione energetica individuati dal PNIEC, che una quota pari al 70 per cento dei costi degli investimenti di connessione alle reti di trasporto ovvero di distribuzione, e del 100 per cento dei costi relativi ai sistemi di misura di cui alla lettera h) e dei costi relativi alla compressione, siano attribuiti ai gestori dei sistemi di trasporto ovvero di distribuzione in relazione alla soluzione di connessione individuata, mentre la restante parte, pari al 30 per cento, dei costi di connessione ricada in capo ai produttori;

- e) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per il collegamento alla rete del gas naturale degli impianti di produzione di biometano;
- f) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione e la realizzazione della soluzione definitiva di allacciamento;
- g) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;
- h) definiscono un assetto dei sistemi di misura e di controllo della qualità funzionale a minimizzare i costi complessivi degli interventi da realizzare, garantendo il rispetto delle norme tecniche e delle esigenze di sicurezza delle reti di trasporto e di distribuzione;
- i) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per l'allacciamento di nuovi impianti;
- j) prevedono procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dalla stessa Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, vincolanti fra le parti;
- k) stabiliscono le misure necessarie affinché l'imposizione tariffaria dei corrispettivi posti a carico del soggetto che immette in rete il biometano sia improntata al criterio di allocazione dei costi su scala nazionale.

Articolo 1, commi 934-936
(Validazione unica delle richieste di rimborso dell'IVA)

934. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori dall'Unione europea, all'articolo 4-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Al fine di ottimizzare il processo per il rimborso dell'imposta pagata sulle cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, sono stabilite modalità di semplificazione delle procedure di evasione delle richieste di rimborso dell'IVA, contestualmente all'uscita dal territorio doganale, prevedendo un processo di validazione unico per tutte le fatture emesse ai sensi del comma 1 del presente articolo intestate al medesimo cessionario, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali».

935. All'articolo 38-quater, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la parola: « quarto » è sostituita dalla seguente: « sesto ».

936. Dall'attuazione dei commi 934 e 935 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

I commi 934-936 demandano a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con l'Agenzia delle entrate, la definizione di modalità semplificate di rimborso dell'IVA all'uscita dal territorio doganale, con validazione unica per le fatture elettroniche intestate allo stesso cessionario. Altresì, estendono da quattro a sei mesi il termine per la restituzione al cedente della fattura vistata in dogana.

Come indicato dal comma 936, le disposizioni in commento non determinano effetti finanziari.

L'articolo 1, commi 934-936, aggiunto in sede referente, interviene sulla disciplina del c.d. *tax free shopping*, ossia lo sgravio dell'IVA sulle

cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare per i **soggetti** domiciliati e residenti **al di fuori** dello spazio UE.

Al **comma 934**, la disposizione **aggiunge** il **comma 2-bis** all'[articolo 4-bis](#) del decreto-legge n. 193 del 2016. Nel nuovo comma il legislatore attribuisce al **direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli** il potere di **emanare**, di **concerto** con il **direttore dell'Agenzia delle entrate**, entro **120 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, un **provvedimento** con cui si stabiliscono le **modalità per semplificare le procedure di evasione delle richieste di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto** contestualmente all'uscita dal territorio doganale. La disposizione prevede altresì che tali modalità implicino un **processo di validazione unico per tutte le fatture emesse dal cedente in modalità elettronica e intestate al medesimo cessionario**. In più, è prescritto che il procedimento rispetti le norme sulla protezione dei dati personali.

Il **comma 935** **sostituisce**, nell'[articolo 38-quater](#) del d.P.R. n. 633 del 1972, il **termine** per la **restituzione della fattura al cedente** da parte del cessionario con l'indicazione degli estremi del passaporto – adesso pari a quattro mesi – con uno più lungo (**sei mesi**) dal momento di **compimento dell'operazione**.

L'articolo 38-quater del D.P.R. n. 633 del 1972, al comma 1, dispone che le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'IVA, **superiore a euro 70** (si ricorda che fino al 31 dicembre 2024, tale valore era pari a 154,94 euro) **destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima**, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale dell'UE, entro il quarto mese successivo all'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.

Il **comma 936** specifica che dall'attuazione dei commi 934 e 935 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 1, commi 937-939 (Disposizioni urgenti in materia di sanità)

937. All'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « entro il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2026»;

b) al secondo periodo, le parole: « anche negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: « anche negli anni 2024, 2025 e 2026».

938. Nelle more della revisione della disciplina delle aziende ospedaliero-universitarie, le aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale che abbiano stipulato appositi protocolli d'intesa con le università del territorio, che prevedano lo svolgimento di attività integrate di assistenza, ricerca e didattica, continuano ad operare sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, anche in

assenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 517 del 1999 e restano salvi i rapporti giuridici sorti in attuazione dei protocolli, purché, con riferimento ai rapporti di lavoro, siano rispettate la disciplina contrattuale vigente e le disposizioni vigenti in materia di spesa di personale.

939. All'articolo 15, commi 1 e 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: « 31 dicembre 2027» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2029». Il medesimo articolo 15, comma 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si interpreta nel senso che i contratti ivi previsti, nel rispetto dei limiti di spesa consentiti dalla normativa vigente in materia di personale, possono avere durata fino alla scadenza di efficacia del riconoscimento regionale.

I **commi 937-939** dettano disposizioni urgenti in materia di sanità.

In particolare, il **comma 937, lett. a)**, proroga al **31 dicembre 2026** l'autorizzazione, prevista dall'art. 2-bis, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 155 del 2024, per l'utilizzo delle **risorse stanziare per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, erogate nel 2020 e nel 2021** e ancora presenti sui **bilanci dei servizi sanitari regionali**, al fine di garantire l'attuazione dei Piani operativi per il **recupero delle liste d'attesa**.

Conseguentemente, la **lett. b) del comma 937** modifica l'art. 2-bis, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto legge, prevedendo che le Regioni e le Province autonome sono autorizzate ad avvalersi, oltre che per gli anni 2024 e 2025, anche per il **2026**, delle procedure disposte a normativa

vigente con riferimento ai **regimi tariffari straordinari**, introdotti per le finalità dei Piani Operativi regionali dirette al recupero delle liste d'attesa.

Il **comma 938** dell'articolo in commento prevede che, nelle more della revisione della disciplina delle aziende ospedaliero-universitarie, le aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale che abbiano stipulato appositi protocolli d'intesa con le università del territorio, che prevedano lo svolgimento di attività integrate di assistenza, ricerca e didattica, continuino ad operare sulla base delle disposizioni del [decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517](#)³⁷, anche in assenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo e restano salvi i rapporti giuridici sorti in attuazione dei protocolli, purché, con riferimento ai rapporti di lavoro, siano rispettate la disciplina contrattuale vigente e le disposizioni vigenti in materia di spesa di personale.

Il **comma 939** proroga, **fino al 31 dicembre 2029**, la previsione di cui all'art. 15, comma 1, del [D.L. n. 34/2023](#), concernente **l'esercizio temporaneo in deroga**, relativo a qualifiche di professioni mediche, sanitarie o di interesse sanitario conseguite all'estero, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore.

Inoltre, proroga, **fino al 31 dicembre 2029**, il comma 2 dell'art. 15, del predetto D.L. n. 34/2023, che stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 27 (*ingresso di stranieri in casi particolari*) e 27-quater (*ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE*) del T.U. in materia di immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.lgs. n. 286 del 1998) si applicano altresì al personale medico e infermieristico assunto ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 15, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private, sulla base del riconoscimento regionale, con contratto libero-professionale ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi, a carattere rinnovabile.

Lo stesso comma, dettando una **norma di interpretazione autentica**, precisa che il medesimo articolo, 15, comma 4, si interpreta nel senso che i contratti ivi previsti, nel rispetto dei limiti di spesa consentiti dalla normativa vigente in materia di personale, possono avere durata fino alla scadenza di efficacia del riconoscimento regionale.

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in oggetto.

³⁷ *Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419.*

I **commi 937-939** dettano disposizioni urgenti in materia di sanità.

In particolare, il **comma 937, lett. a)**, proroga al 31 dicembre 2026 l'autorizzazione, prevista dall'art. 2-*bis*, comma 1, primo periodo, del [D.L. n. 155 del 2024](#)³⁸ (conv. L. n.189/2024), all'utilizzo delle **risorse stanziare per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, erogate nel 2020 e nel 2021** e ancora presenti sui **bilanci dei servizi sanitari regionali**, al fine di garantire l'attuazione dei Piani operativi per il **recupero delle liste d'attesa**.

Conseguentemente, la **lett. b) del comma 937** modifica l'art. 2-*bis*, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto, prevedendo che le Regioni e le Province autonome sono autorizzate ad avvalersi, oltre che per gli anni 2024 e 2025, anche per il **2026**, delle procedure disposte a normativa vigente con riferimento ai **regimi tariffari straordinari**, introdotti per le finalità dei Piani Operativi regionali dirette al recupero delle liste d'attesa.

Si ricorda che l'articolo 2-*bis* del D.L. n. 155 del 2024 (conv. con modif. dalla Legge n. 189 del 2024), è volto ad autorizzare **l'utilizzo**, tassativamente entro il 2025, delle **risorse stanziare per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, erogate nel 2020 e nel 2021** e ancora residualmente presenti sui **bilanci dei servizi sanitari regionali**, al fine di garantire l'attuazione dei Piani operativi per il **recupero delle liste d'attesa**.

Conseguentemente, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate ad avvalersi delle misure previste dalle disposizioni di cui all'[articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 luglio 2021, n. 106](#), nonché dalle disposizioni di cui all'[articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2021, n. 234](#).

Le misure di cui all'art. 26, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 hanno pertanto permesso alle regioni e alle province autonome di poter **derogare ai regimi tariffari ordinari**, per il **recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione** (vale a dire a carattere programmabile e non urgente) e di **specialistica ambulatoriale e di screening**, per le finalità dei diversi Piani Operativi Regionali per il **recupero delle liste di attesa**.

Il **comma 938** in commento prevede che, nelle more della revisione della disciplina delle aziende ospedaliero-universitarie, le aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale che abbiano stipulato appositi protocolli d'intesa con le università del territorio, che prevedano lo svolgimento di attività integrate di assistenza, ricerca e didattica, continuano ad operare sulla base

³⁸ *Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali*

delle disposizioni del [decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517](#)³⁹, anche in assenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo e restano salvi i rapporti giuridici sorti in attuazione dei protocolli, purché, con riferimento ai rapporti di lavoro, siano rispettate la disciplina contrattuale vigente e le disposizioni vigenti in materia di spesa di personale.

Si ricorda che il [decreto legislativo n. 517 del 1999](#)⁴⁰ disciplina i rapporti fra servizio sanitario nazionale e università. Con tale decreto legislativo, viene costituito un **unico modello**, l'Azienda ospedaliero-Universitaria (AOU), con funzioni di assistenza, ricerca e didattica.

In primo luogo si stabilisce che l'attività assistenziale, necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle università, è determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le università ubicate nel proprio territorio.

In tal senso, vengono di fatto superati i precedenti diversi modelli aziendali (quali policlinici universitari e aziende miste) in favore di una nuova tipologia di azienda, che mira alla integrazione, e non più all'inscindibilità, di assistenza, didattica e ricerca. Per conseguire simile obiettivo il D. Lgs. 517/1999 prevede essenzialmente due strumenti:

- la **partecipazione delle università all'elaborazione dei Piani sanitari regionali**, poiché si prevede che le regioni devono acquisire il parere delle università sedi di facoltà di medicina ubicate nel territorio regionale, prima dell'adozione o dell'adeguamento del documento di programmazione regionale in materia sanitaria;

- il **rafforzamento dello strumento dei Protocolli di Intesa tra le regioni e le università**, che devono assicurare definitivamente ed in concreto l'integrazione attraverso l'individuazione di attività, strutture e programmi.

L'istituzione delle Aziende Ospedaliere Universitarie prevista dal D. Lgs. 517/1999, pertanto, avrebbe dovuto superare il dualismo storico esistente tra Policlinici Universitari e Aziende, ma l'inattuazione della disciplina ha impedito di raggiungere tale risultato.

Nelle more, dunque, si continua ad applicare la disciplina transitoria di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 517. In particolare, l'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto prevede che la costituzione delle aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale oltre quelle di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, nonché di nuovi policlinici gestiti da università non statali, anche attraverso l'utilizzazione di strutture pubbliche o private già accreditate, avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

³⁹ *Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419.*

⁴⁰ *Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419.*

proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Con la norma in oggetto si prevede che tali aziende ospedaliere continuino ad operare sulla base delle disposizioni del predetto decreto legislativo, anche in assenza del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il **comma 939** proroga, **fino al 31 dicembre 2029**, la previsione di cui all'art. 15, comma 1, del [D.L. n. 34/2023](#), conv. con modif. dalla Legg n. 56 del 2023⁴¹, concernente **l'esercizio temporaneo in deroga**, relativo a qualifiche di professioni mediche, sanitarie o di interesse sanitario conseguite all'estero, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore.

Inoltre, proroga, **fino al 31 dicembre 2029**, il comma 4 dell'art. 15, del D.L. n. 34/2023, che riproduce sostanzialmente l'ultimo periodo della disposizione introdotta dall'articolo 4-ter, comma 1, lett. b) del [D.L. 29 dicembre 2022, n. 1984](#)⁴², stabilendo che le disposizioni di cui agli articoli 27 (*ingresso di stranieri in casi particolari*) e 27-quater (*ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE*) del T.U. in materia di immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ([D.lgs. n. 286 del 1998](#)) si applicano altresì al personale medico e infermieristico assunto ai sensi del comma 1, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private, sulla base del riconoscimento regionale, con contratto libero-professionale di cui all'articolo 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi, a carattere rinnovabile.

Lo stesso comma, dettando una norma di interpretazione autentica, precisa che il medesimo articolo 15, comma 4, del D.L. n. 34/2023, si interpreta nel senso che i contratti ivi previsti, nel rispetto dei limiti di spesa consentiti dalla normativa vigente in materia di personale, possono avere durata fino alla scadenza di efficacia del riconoscimento regionale.

Si ricorda che l'articolo 15 consente, al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario sul territorio nazionale, l'esercizio temporaneo in deroga dell'attività lavorativa svolta sul territorio nazionale da parte di coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche, ovvero private o private accreditate, una professione medica (specificata aggiunta dalla Camera dei deputati), sanitaria ovvero una attività prevista per gli operatori di interesse sanitario, in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero.

La deroga è disposta prevedendo un regime temporaneo speciale di disapplicazione di quanto previsto agli articoli 49 **sul riconoscimento dei titoli**

⁴¹ *Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.*

⁴² *Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.*

abilitanti all'esercizio delle professioni e 50 sugli **esercenti le professioni sanitarie** previsto dal DPR n. 394 del 31 agosto 1999⁴³ e rispetto alle disposizioni di cui al D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 206⁴⁴ che disciplina, tra l'altro, l'attuazione della [direttiva 2005/36/CE](#) relativa al **riconoscimento delle qualifiche professionali**.

Per effetto della deroga, pertanto, si consente l'**esercizio temporaneo** delle qualifiche sanitarie interessate **anche senza l'iscrizione ai corrispondenti Albi professionali**, secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente.

Qui l'elenco delle arti ausiliarie e degli operatori di interesse sanitario riconosciuti dal Ministero della salute (v. [anche questo link](#)):

Gli **operatori di interesse sanitario** considerati sono quelli di cui alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 2, della L. n. 43 del 2006⁴⁵. Tale disciplina stabilisce la competenza delle Regioni e Province autonome nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie definite dalla medesima legge n. 43 (professioni infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione), oltre che quelle previste dal Ministero della salute ([qui il link](#)), i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione, tra cui, in particolare, per gli operatori di interesse sanitario, le qualifiche di:

Profilo professionale	Riferimenti normativi
Massofisioterapista	Legge 19 maggio 1971, n. 403, art.1, abrogato dall'art.1, comma 542 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e Legge 1 febbraio 2006 n. 43 , comma 2, art. 1
Operatore socio-sanitario	Accordo Stato – Regioni 22.02.2001
Assistente di Studio Odontoiatrico	Accordo Stato-Regioni 7.10.2022 recepito con DPCM 09.03.2022

Con riguardo all'ultimo periodo che introduce la norma di interpretazione autentica relativa al comma 4 dell'art. 15, si ricorda che **i limiti della spesa per il personale degli enti del SSN** a cui fa riferimento sono quelli previsti all'articolo 11, del [D.L. 35/2019](#)⁴⁶, conv. con modif. dalla Legge n. 60/2019.

⁴³ Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

⁴⁴ Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

⁴⁵ Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali.

⁴⁶ Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.

Articolo 1, comma 940
(Inquadramento nei ruoli dirigenziali di medici veterinari)

940. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

« 8-ter. Al fine di contrastare e gestire le emergenze legate alle epizootie sul territorio nazionale, i medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi del presente articolo che, alla data del 1° gennaio 2026, risultano titolari di incarico convenzionale a tempo indeterminato per 38 ore settimanali, presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale e sono in possesso del titolo di specializzazione richiesto per l'accesso all'area funzionale di destinazione, previo giudizio di idoneità da espletare con le procedure comparative di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1997, n. 365, a domanda possono essere inquadrati dalle predette aziende ed enti nei ruoli dirigenziali, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente

contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della sanità per i dirigenti veterinari, nel rispetto dei relativi piani dei fabbisogni di personale corrispondentemente incrementati e nei limiti di una spesa non superiore all'ammontare delle risorse relative alle ore rese indisponibili per gli incarichi di medicina veterinaria specialistica ambulatoriale convenzionata a seguito delle cessazioni annuali derivanti dal nuovo inquadramento di cui al presente comma, ovvero alle ore rese indisponibili per la medesima finalità a seguito delle cessazioni a qualsiasi titolo intervenute dei medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Le regioni rendicontano annualmente al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa sancita in data 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli inquadramenti disposti di cui al primo periodo operanti negli ambiti territoriali di competenza in applicazione del presente comma, le risorse utilizzate a tale scopo e le corrispondenti ore di incarico convenzionale rese indisponibili».

Il **comma 940** prevede che i medici veterinari specialisti ambulatoriali, titolari di incarico convenzionale a tempo indeterminato con enti e aziende del Servizio sanitario nazionale per almeno 38 ore a settimana, possano essere inquadrati nei ruoli dirigenziali, a domanda e previo giudizio di idoneità. I soggetti in esame devono comunque essere in possesso del titolo di specializzazione richiesto per l'Area funzionale di destinazione.

La **relazione tecnica di passaggio** presentata alla Camera dei deputati (in seconda lettura) e l'allegato **prospetto riepilogativo** non ascrivono effetti finanziari per il **comma in esame**.

Il giudizio di idoneità si svolge secondo le procedure di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1997 n. 365](#).

In base all'inquadramento nei ruoli dirigenziali, è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto (dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della Sanità) per i dirigenti veterinari. L'inquadramento è in ogni caso subordinato al rispetto dei piani dei fabbisogni di personale e del limite di spesa corrispondente alle risorse relative: alle ore rese indisponibili per gli incarichi di medicina veterinaria specialistica ambulatoriale convenzionata, a seguito delle cessazioni annuali derivanti dal nuovo inquadramento in oggetto; alle ore rese indisponibili per la medesima funzione a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo intervenute, dei medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

Le regioni rendicontano annualmente al Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti⁴⁷ sugli inquadramenti in esame, operati negli ambiti territoriali di competenza, sulle risorse utilizzate a tale scopo e sulle corrispondenti ore di incarico convenzionale rese indisponibili.

⁴⁷ Di cui all'articolo 12 dell'[intesa](#) "in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della L. 30 dicembre 2004, n. 311" (intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005).

Articolo 1, commi 941-943
(Misure per le dimissioni ospedaliere protette)

941. Al fine di ridurre il rischio di infezioni e complicanze postoperatorie e ridurre le ospedalizzazioni evitabili, l'assistenza domiciliare integrata è prioritariamente orientata alle attività di dimissione protetta di pazienti cronici complessi, anche attraverso programmi di telemonitoraggio e assicurando idonei presidi presso il domicilio del paziente.

942. Al fine di garantire l'omogeneità sul territorio nazionale dei percorsi di dimissione protetta, il Ministro della salute, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, le linee guida per la gestione delle dimissioni protette. Le linee guida individuano le modalità con cui i programmi di assistenza domiciliare integrata possono concorrere a evitare ospedalizzazioni o a dimettere i pazienti non appena conclusa la fase acuta e con cui i reparti ospedalieri attivano, attraverso le centrali operative territoriali, i programmi delle dimissioni protette gestiti dal livello distrettuale.

943. Alle attività di cui ai commi 941 e 942 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

I commi 941-943 prevedono che l'assistenza domiciliare integrata venga prioritariamente orientata all'attività di dimissione protetta di pazienti cronici complessi, anche attraverso programmi di telemonitoraggio e assicurando idonei presidi presso il domicilio del paziente, al fine di ridurre il rischio di infezioni e complicanze post-operatorie e ridurre le ospedalizzazioni evitabili (comma 941).

Al fine di garantire l'omogeneità sul territorio nazionale dei percorsi di dimissione protetta viene attribuito al Ministro della salute il compito di adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, **Linee guida per la gestione delle dimissioni protette**. Esse individuano le modalità con cui i programmi di Assistenza domiciliare integrata possono concorrere a evitare ospedalizzazioni o a dimettere i pazienti non appena conclusa la fase acuta e con cui i reparti ospedalieri attivano, attraverso le centrali operative territoriali, i programmi delle dimissioni protette gestiti dal livello distrettuale (comma 942).

Viene poi prevista **la clausola di invarianza degli oneri finanziari**, disponendosi che alle attività del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 943).

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in oggetto.

I commi 941-943 prevedono che, al fine di ridurre il rischio di infezioni e complicanze post-operatorie e ridurre le ospedalizzazioni evitabili, l'assistenza domiciliare integrata venga prioritariamente orientata **all'attività di dimissione protetta di pazienti cronici complessi**, anche attraverso programmi di telemonitoraggio e assicurando idonei presidi presso il domicilio del paziente, (**comma 941**).

In proposito va ricordato che la “dimissione protetta” è un insieme di azioni che costituiscono il processo di passaggio organizzato di un paziente dall'ambiente ospedaliero o simile ad un ambiente di cura di tipo familiare, al fine di garantire la continuità assistenziale e promuovere percorsi di aiuto a sostegno della salute e del benessere della persona tramite interventi coordinati tra sanitario e sociale. Essa si profila quindi come una dimissione da un contesto sanitario che prevede una continuità di assistenza e cure attraverso un programma concordato tra il medico curante, i servizi sociali territoriali dell'Asl di appartenenza e dell'Ente locale. Il paziente può così tornare a casa o essere ricoverato in strutture qualificate pur restando in carico al Servizio Sanitario Nazionale e “seguito” da un'adeguata assistenza sanitaria per un periodo di tempo e, ove necessario, poi preso in carico dai servizi sociali.

La legge di bilancio 2022 ([L. 234/2021](#), comma 170) ha approvato sei Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) **prioritari** e uno di questi è costituito dai “Servizi sociali per le dimissioni protette”.

I LEPS, come noto, garantiscono l'eguaglianza di accesso alle prestazioni sociali da parte dei cittadini e devono essere garantiti in tutti i comuni, anche in forma associata (su questo cfr. anche *infra* artt. 124-126). L'attività volta a garantire le dimissioni protette è individuata fra le azioni prioritarie da attivare in tutti gli Ambiti, visto il suo riconoscimento come LEPS.

Va inoltre ricordato che l'articolo 22 del D.P.C.M, LEA ([D.P.C.M. 17 gennaio 2017](#)⁴⁸) prevede che il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, percorsi assistenziali a domicilio costituiti dall'insieme organizzato di trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici e di aiuto infermieristico necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita. Le cure e l'assistenza domiciliari, come risposta ai bisogni delle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, si integrano con le prestazioni di assistenza sociale e di supporto alla famiglia, secondo quanto previsto dal [DPCM 14.2.2001](#) – “Atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione sociosanitaria”

⁴⁸ Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Quanto ai pazienti cronici complessi ai quali si riferisce la disposizione in commento, si tratta di persone con più patologie croniche, spesso anziane, che necessitano di un'assistenza sanitaria e sociale integrata e continua a causa della loro fragilità clinica, rischio di riacutizzazioni e necessità di monitoraggio multidisciplinare per evitare ricoveri.

Il comma 942, al fine di garantire l'omogeneità sul territorio nazionale dei percorsi di dimissione protetta, rimette al Ministro della salute il compito di adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, **Linee guida per la gestione delle dimissioni protette**. Ad esse spetta individuare le modalità con cui i programmi di Assistenza domiciliare integrata possono concorrere a evitare ospedalizzazioni o a dimettere i pazienti non appena conclusa la fase acuta e con cui i reparti ospedalieri attivano, attraverso le centrali operative territoriali, i programmi delle dimissioni protette gestiti dal livello distrettuale.

Infine **il comma 943** prevede la **clausola di invarianza degli oneri finanziari**, disponendo che alle attività del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 1, commi 944 e 945

(Imposta sostitutiva sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dipendenti da strutture private accreditate)

944. L'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali comunali e regionali con aliquota pari al 5 per cento, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, si applica anche ai compensi per lavoro straordinario per il personale dipendente delle strutture sanitarie, nonché ai compensi per lavoro straordinario per il personale dipendente delle RSA e delle altre strutture residenziali e socio-

assistenziali, erogati agli infermieri dipendenti delle strutture sanitarie e sociosanitarie private accreditate.

945. La disposizione di cui al comma 944 è applicata dal sostituto d'imposta ai compensi erogati dall'anno 2026, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 51, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

I **commi 944 e 945** estendono agli infermieri dipendenti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate il regime di imposta sostitutiva dell'IRPEF già previsto⁴⁹ per i compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale. Tale regime contempla – a titolo di imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali – un'aliquota pari al 5 per cento.

La **relazione tecnica di passaggio** presentata alla Camera dei deputati (in seconda lettura) e l'allegato **prospetto riepilogativo** quantificano le minori entrate tributarie derivanti dai **commi in esame** in 15,8 milioni di euro per l'anno 2026, 17,0 milioni per l'anno 2027 e in 16,9 milioni annui a decorrere dal 2028.

L'estensione in esame è operata con riferimento ai compensi erogati dall'anno 2026⁵⁰ per il lavoro straordinario del personale suddetto.

⁴⁹ Cfr. l'articolo 1, comma 354, della [L. 30 dicembre 2024, n. 207](#).

⁵⁰ Sono escluse, in base al richiamo dell'articolo 51, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni, le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2026 dai datori di lavoro con riferimento all'anno 2025.

Articolo 1, comma 946
(Tavolo interistituzionale nel settore delle ceramiche)

946. E' istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un tavolo interistituzionale con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di valutare le questioni connesse alla gravosità della professione dei	ceramisti e dei conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta. Per la partecipazione al tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
---	---

Il **comma 946** prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un tavolo interistituzionale, con la partecipazione di rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, per la valutazione delle questioni connesse alla gravosità della professione dei ceramisti e dei conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta. Per la partecipazione al tavolo è escluso ogni tipo di emolumenti o di rimborsi di spese.

La **relazione tecnica di passaggio** presentata alla Camera dei deputati (in seconda lettura) e l'allegato **prospetto riepilogativo** non ascrivono effetti finanziari per il **comma in esame**.

Articolo 1, comma 947

(Misure per un efficiente funzionamento dell'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari)

947. All'articolo 10-ter del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) su richiesta del produttore in sede di istanza o di istruttoria, inserimento nella proposta transattiva delle sole imputazioni iscritte come esigibili nel Registro nazionale dei debiti. E' fatta salva la facoltà per il produttore di aderire a una proposta transattiva includente sia le campagne con imputazioni esigibili sia le campagne con imputazioni non esigibili, previa ricezione di ricalcolo comunicato dall'organismo»;

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ragione dell'importo del debito e tenuto conto della situazione economica del produttore, la proposta può prevedere la rateizzazione della somma dovuta per una durata non superiore a dieci anni, con applicazione degli interessi legali»;

c) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero della prima rata del piano di rateizzazione sottoscritto»;

d) al comma 7, secondo periodo, le parole: « nella misura massima del 10 per cento rispetto alla precedente proposta» sono sostituite dalle seguenti: « nella misura massima del 15 per cento rispetto alla precedente

proposta, previa adozione da parte dello stesso organismo di parametri preventivi, con l'applicazione di criteri di maggior favore per le aziende agricole ancora in attività o per le posizioni debitorie in capo agli eredi di produttori deceduti»;

e) al comma 9, dopo le parole: « dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: « e sono svincolate le somme oggetto di pignoramento anche presso terzi, ai soli fini del pagamento delle somme dovute per la transazione conclusa»;

f) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

« 10-bis. Il ricalcolo degli importi del prelievo con le modalità disciplinate ai commi 2 e 3 dell'articolo 10-bis, comunicato al produttore dall'organismo di cui al comma 1 del presente articolo con la proposta transattiva, ha valore di notifica e sostituisce, in caso di sottoscrizione della stessa, le previsioni di notifica previste, dal comma 4 dell'articolo 10-bis, in capo all'AGEA. Il ricalcolo effettuato dall'organismo non è impugnabile.

10-ter. Al fine di favorire la chiusura delle posizioni debitorie pendenti, l'AGEA procede entro novanta giorni alla escussione delle fidejussioni bancarie e assicurative prestate dalle aziende sanzionate e all'acquisizione dei pegni prestati dalle medesime aziende ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 30 maggio 2003, n. 119. All'esito positivo delle predette

escussioni ed acquisizioni, l'AGEA provvede tempestivamente ad informare l'organismo di cui al comma 1. Nell'ipotesi di conclusione della transazione con rateazione, l'AGEA dispone l'annullamento del carico

affidato all'agente della riscossione; il mancato pagamento delle somme dovute a titolo di transazione determina la reiscrizione a ruolo del carico da parte della stessa AGEA».

Il **comma 947** opera una modifica della normativa riguardante le procedure dell'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Nel complesso, alla disposizione, volta a migliorare l'efficienza dell'azione amministrativa e a favorire la definizione delle posizioni debitorie pendenti, **non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica.**

In particolare, la **lettera a)** aggiunge successivamente alla lettera c), comma 3 dell'articolo 10-ter del [decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103](#), la lettera **c-bis**, la quale introduce la possibilità da parte del **produttore** di richiedere, in sede di istanza o di istruttoria, l'inserimento nella proposta transattiva delle **sole imputazioni esigibili**, come presenti nel Registro Nazionale Debiti, istituito dal decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 10 febbraio 2009, n.33. La disposizione in commento, inoltre, fa salva, in ogni caso, la possibilità da parte dell'istante di inserire anche le **imputazioni non esigibili**, previa ricezione di ricalcolo dall'Organismo.

A tale riguardo è utile ricordare come l'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, istituito con la [legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 554](#), opera con lo scopo di superare il contenzioso relativo al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e favorire la risoluzione definitiva delle controversie in essere. A fronte dell'incremento del contenzioso e della necessità di ricalcolare moltissime posizioni debitorie, la disposizione in esame ha lo scopo di favorire la risoluzione definitiva delle controversie. L'obiettivo è incentivare il debitore ad aderire all'accordo transattivo, in modo da ottenere il pagamento immediato di somme di difficile riscossione e la contestuale rinuncia ad ipotesi di ricorso giudiziale.

Il Registro nazionale dei debiti, invece, è stato istituito dall'art. 8-ter del [D.L. n. 5/2009](#) presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel quale sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati a debito dei produttori agricoli, risultanti dai

registri degli organismi pagatori riconosciuti, nonché quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome, connessi a provvidenze ed aiuti agricoli dalle stesse erogati. Nel Registro sono iscritti anche gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare del regime delle quote latte.

• *Il regime delle quote latte*

Il regime delle quote latte – cessato il 31 marzo 2015 - consiste in un complesso di meccanismi normativi ed organizzativi finalizzati a porre un limite alle eccedenze produttive di latte e derivati da parte degli stati membri della UE, con l'obiettivo di conseguire un equilibrio tra produzione e consumo tale che i Paesi membri con produzione "eccedentaria" trovino in quelli con produzione insufficiente un bacino di mercato in cui smaltire le eccedenze stesse. A tal fine a ciascuno Stato membro sono stati assegnati i "quantitativi nazionali di riferimento", che in pratica costituiscono il quantitativo massimo di latte che ciascuno stato membro può produrre senza incorrere nel meccanismo di regolazione del mercato previsto dalla Unione per il superamento dei quantitativi stessi. Per la ricostruzione della vicenda delle cosiddette quote latte si rinvia al focus dei temi dell'attività parlamentare. Si ritiene opportuno ricordare che, con l'art. 10-*bis* del D.L. n. 69/2023, sono state introdotte disposizioni urgenti in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - procedura di infrazione n. 2013/2092 - prevedendo che AGEA esegua le operazioni nazionali di compensazione e la rideterminazione del prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo.

La **lettera b)** prevede la facoltà di richiedere la **rateizzazione** della somma dovuta per una durata non superiore a dieci anni, con l'applicazione degli interessi legali.

La **lettera c)** novella il comma 6 dell'articolo 10-*ter* della norma sopra citata, in modo da permettere al debitore di procedere, nei 120 giorni dal ricevimento del verbale sottoscritto da parte dell'Organismo, con il pagamento della sola **prima rata** del piano sottoscritto, al posto dell'intera somma dovuta, completando la previsione della lettera precedente.

La **lettera d)** aggiorna il comma 7, secondo periodo della norma in questione, aumentando la misura della riduzione massima apportabile alla proposta transattiva aggiornata in caso di presentazione di elementi ulteriori di valutazione da parte dell'istante. In particolare, la **riduzione massima** passa da 10 punti percentuali a **15 punti percentuali**.

La **lettera e)** amplia il comma 9, permettendo lo svincolo delle somme del produttore oggetto di pignoramento, anche presso terzi, al solo fine del pagamento delle somme dovute per la transazione conclusa, nel periodo compreso fra la data di presentazione dell'istanza e i 120 giorni successivi alla ricezione del verbale sottoscritto ai sensi dell'articolo 10-ter, comma 6.

La **lettera f)** aggiunge, infine, due commi successivamente al comma 10 della sopracitata norma: il **comma 10-bis**, il quale determina che la comunicazione del ricalcolo degli importi, effettuata attraverso la proposta transattiva, sostituisca la comunicazione ex art. 10-bis, comma 4 della medesima norma, in caso di sottoscrizione della stessa, precisando inoltre che tale ricalcolo non è impugnabile; il **comma 10-ter** introduce, invece, l'obbligo in capo ad AGEA di procedere all'escussione delle fidejussioni bancarie ed assicurative all'acquisizione dei pegni prestati dalle aziende sanzionate entro 90 giorni, al fine di favorire la chiusura delle posizioni debitorie, con l'obbligo di notificare all'Organismo l'esito positivo. Nel caso di transazione con rateazione, l'AGEA disporrà l'annullamento del carico affidato all'agente della riscossione, che sarà iscritto nuovamente in caso di mancato pagamento.

In estrema sintesi, si richiama il [comma 2 dell'art. 10-bis del D.L. n. 69/2023](#), il quale prevede che AGEA per la compensazione e la rideterminazione del prelievo supplementare si basi sui propri dati nazionali di produzione. La riduzione del prelievo dovuto dai produttori con esubero produttivo è calcolata con modalità diverse a seconda della relativa campagna lattiera. Inoltre, il comma 3 dell'art. 10-bis del D.L. n. 69/2023 prevede che in sede di ricalcolo AGEA applica, in via perequativa, l'importo del prelievo che risulta meno oneroso per il produttore tra quello precedentemente imputato e quello che risulta dal ricalcolo di cui al comma 2 e ridetermina contestualmente gli interessi dovuti con decorrenza, in conformità al principio di affidamento, dalla data del 27 giugno 2019.

Articolo 1, commi 948-949
***(Disposizioni recanti la istituzione di una centrale unica
di committenza dedicata alla ricerca)***

948. Al fine di migliorare l'efficienza, la rapidità e l'economicità dei processi di acquisto per le amministrazioni e gli enti di ricerca vigilati del Ministero dell'università e della ricerca, la società Consip S.p.A. realizza, anche mediante la creazione di apposite sezioni nell'ambito dei propri sistemi informatici di e-procurement, una specifica infrastruttura tecnica da destinare in via esclusiva alla gestione degli acquisti di beni, servizi e lavori direttamente funzionali alle attività e ai programmi di ricerca scientifica, della quale le università e gli enti di ricerca possono avvalersi, ferme restando le facoltà e le possibilità di acquisto autonomo previste a normativa vigente. Per i predetti scopi, entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, le modalità con cui la Consip S.p.A. svolge le funzioni di centrale di committenza per il settore della ricerca scientifica in ambito nazionale.

949. Per le attività di cui al comma 948 è previsto un incremento delle dotazioni destinate al finanziamento della Consip S.p.A., anche nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2026.

Il **comma 948** prevede che, al fine di migliorare l'efficienza, la rapidità e l'economicità dei processi di acquisto per le amministrazioni e gli enti di ricerca vigilati del Ministero dell'università e della ricerca, la società Consip S.p.A. realizza, anche mediante la creazione di apposite sezioni nell'ambito dei propri sistemi informatici di *e-procurement*, una specifica infrastruttura tecnica da destinare in via esclusiva alla gestione degli acquisti di beni, servizi e lavori direttamente funzionali alle attività ed ai programmi di ricerca scientifica, della quale le università e gli enti di ricerca possono avvalersi, ferme restando le facoltà e le possibilità di acquisto autonomo previste a normativa vigente. Per i predetti scopi, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, le modalità con cui la Consip S.p.A. svolge le funzioni di centrale di committenza per il settore della ricerca scientifica in ambito nazionale. Il **comma 949** prevede, per le attività prima indicate, un incremento pari a euro 1.000.000 per il 2026 delle dotazioni destinate al finanziamento della Consip S.p.A., anche nell'ambito del

[Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione](#) del Ministero dell'economia e delle finanze.

In relazione al **comma 949**, il prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica di passaggio evidenzia una maggiore spesa, pari a € 1 mln, per il 2026, in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto.

Per approfondimenti, si veda la [Determinazione del 14 novembre 2024, n. 156](#) (*Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Consip S.p.A. 2022*), della Corte dei conti, pp. 2-9.

Come sopra segnalato, il **comma 948** prevede che, al fine di migliorare l'efficienza, la rapidità e l'economicità dei processi di acquisto per le amministrazioni e gli enti di ricerca vigilati del Ministero dell'università e della ricerca, la società Consip S.p.A. realizza, anche mediante la creazione di apposite sezioni nell'ambito dei propri sistemi informatici di *e-procurement*, una specifica infrastruttura tecnica da destinare in via esclusiva alla gestione degli acquisti di beni, servizi e lavori direttamente funzionali alle attività ed ai programmi di ricerca scientifica, della quale le università e gli enti di ricerca possono avvalersi, ferme restando le facoltà e le possibilità di acquisto autonomo previste a normativa vigente. Per i predetti scopi, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, le modalità con cui la Consip S.p.A. svolge le funzioni di centrale di committenza per il settore della ricerca scientifica in ambito nazionale.

Il **comma 949** prevede, per le attività prima indicate, un incremento pari a euro 1.000.000 per il 2026 delle dotazioni destinate al finanziamento della Consip S.p.A., anche nell'ambito del [Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione](#) del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per approfondimenti sul programma in questione, si vedano la [Relazione al Parlamento per l'anno 2023](#) del Ministero dell'economia e delle finanze nonché la [Determinazione del 14 novembre 2024, n. 156](#) (*Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Consip S.p.A. 2022*), della Corte dei conti, pp. 10-11.

Articolo 1, comma 950
(Fondo in favore della minoranza slovena)

950. Il fondo di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è incrementato di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Il **comma 950** incrementa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 il Fondo nel bilancio della regione Friuli-Venezia Giulia destinato al sostegno delle attività e delle iniziative culturali ed educative in favore della minoranza slovena.

Il comma 950 determina effetti finanziari in termini di maggiori oneri pari a 0,5 milioni per gli anni 2026 e 2027.

Il **comma 950** interviene sulla dotazione del **Fondo** istituito dall'articolo 16 della [legge 23 febbraio 2001, n. 38](#) (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), destinato al **finanziamento degli interventi a tutela della minoranza linguistica slovena** della regione Friuli-Venezia Giulia disponendo, in particolare, un incremento delle risorse del suddetto Fondo pari a **0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027**.

In particolare, a norma del comma 1 del sopra citato articolo 16, tale Fondo è istituito nel bilancio della regione Friuli-Venezia Giulia ed è finanziato dallo Stato al fine di sostenere le attività e le iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative e editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione della normativa in materia di tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche storiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e della legge 5 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche).

Il comma 2 stabilisce invece lo stanziamento per gli anni 2001 e 2002 rinviando, per gli anni successivi, alla legge di bilancio dello Stato.

Articolo 1, comma 951
(Prosecuzione del Piano di rientro della Regione Abruzzo)

951. Al fine di perseguire il miglioramento dell'assistenza sanitaria nel proprio territorio in coerenza con le risorse disponibili, la regione Abruzzo adotta, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, un Programma operativo di prosecuzione del piano di rientro, per il periodo 2026-2028, idoneo a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e a ricondurre strutturalmente in equilibrio il bilancio sanitario regionale entro il citato triennio. Entro il 15 febbraio 2026 i Tavoli tecnici e i Ministeri affiancanti valutano il predetto Programma operativo, anche con

prescrizioni vincolanti per la regione, da recepire entro i successivi dieci giorni. A seguito dell'approvazione definitiva del citato Programma operativo e comunque entro i termini di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la regione provvede all'adozione formale dei provvedimenti inerenti alle risorse regionali del bilancio regionale 2026 eventualmente necessarie ad assicurare l'equilibrio sull'anno 2025. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Il **comma 951** prevede che la Regione Abruzzo, **entro il 31 gennaio 2026**, adotti il **Programma Operativo 2026-2028 di prosecuzione del Piano di rientro sanitario**, idoneo a garantire l'erogazione dei LEA e a ricondurre strutturalmente in equilibrio il bilancio sanitario regionale entro il suddetto triennio. Inoltre, stabilisce che, **entro il 15 febbraio 2026**, i Tavoli tecnici e i Ministeri affiancanti **valutino tale Programma Operativo**, da recepire entro i successivi dieci giorni. Infine, dispone, a seguito dell'approvazione definitiva del citato Programma Operativo, l'adozione formale, da parte della Regione, di **provvedimenti relativi alle risorse regionali del bilancio regionale 2026 necessarie eventualmente a garantire l'equilibrio sull'anno 2025**.

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alla disposizione in oggetto.

Il **comma 951** stabilisce l'adozione, da parte della Regione Abruzzo, **entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026** - con l'obiettivo del miglioramento dell'assistenza sanitaria nel proprio territorio, coerentemente con le risorse disponibili - del **Programma Operativo per il triennio 2026-2028 di prosecuzione del Piano di Rientro** (v. *box infra*). Tale Programma è idoneo ad assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di

assistenza (LEA) e a ricondurre strutturalmente in equilibrio il bilancio sanitario regionale entro il suddetto triennio 2026-2028.

Inoltre, dispone, **entro il 15 febbraio 2026**, la **valutazione da parte dei Tavoli tecnici e dei Ministeri affiancanti** del citato Programma Operativo, anche con prescrizioni vincolanti per la regione, da parte dei Tavoli tecnici e dei Ministeri affiancanti, da recepire entro i successivi dieci giorni.

Prevede anche che, a seguito dell'approvazione definitiva del suddetto Programma Operativo – e in ogni caso entro i termini previsti dall'articolo 1, comma 174, della [legge n. 311 del 2004](#)⁵¹ (v. *infra*) – la Regione adotta formalmente i **provvedimenti relativi alle risorse regionali del bilancio regionale 2026 necessarie eventualmente a garantire l'equilibrio sull'anno 2025.**

Stabilisce, infine, che resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 86, della [legge n. 191 del 2009](#) (v. *infra*).

Si ricorda che il citato comma 174 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, più volte modificato da successivi interventi normativi, stabilisce che, in caso di disavanzo di gestione del servizio sanitario regionale, che persista nel quarto trimestre di un dato esercizio finanziario a fronte del quale non siano stati adottati in corso di esercizio i necessari provvedimenti, ovvero i medesimi non siano risultati sufficienti, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la Regione a provvedervi **entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento**; qualora la Regione persista nella propria inerzia, entro i successivi trenta giorni il Presidente della regione, in qualità di commissario *ad acta*, determina il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il ripiano, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale Irpef e le maggiorazioni dell'aliquota Irap entro i limiti previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui i suddetti provvedimenti non vengano adottati dal commissario *ad acta* **entro il 31 maggio**, si applicano comunque il divieto di effettuare spese non obbligatorie fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica e nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale Irpef e le maggiorazioni dell'aliquota Irap. Scaduto il termine del 31 maggio, la regione non può assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte.

Si ricorda, inoltre, che il citato comma 86 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 stabilisce che, nel caso in cui venga accertato, in sede di verifica annuale, il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, l'aliquota dell'Irap e l'aliquota dell'addizionale all'Irpef siano incrementate rispettivamente nella misura fissa di

⁵¹ *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).*

0,15 punti percentuali e di 0,30 punti percentuali rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 174, della citata legge n. 311 del 2004 (v. *supra*).

• ***Titolo Regione Abruzzo e piano di rientro***

L'Accordo per il Piano di rientro dal disavanzo sanitario è stato sottoscritto dalla Regione Abruzzo il 6 marzo 2007 (poi recepito con Deliberazione della Giunta Regionale - DGR 224 del 13 marzo 2007) e prevede una serie di interventi per il recupero del disavanzo sanitario e la concomitante riorganizzazione del Servizio sanitario regionale nel rispetto dell'erogazione dei LEA.

Il predetto Piano di Rientro, non essendosi concluso nei termini previsti, è proseguito dapprima con il Programma Operativo 2010 (DCA 77/2010) e successivamente con il Programma Operativo 2011-2012 (DCA 22/2011), il Programma Operativo 2013-2015 (DCA 112/2013), il Programma Operativo 2016-2018 (DCA 55/2016 e successiva DGR n. 505/2016 di presa d'atto e di approvazione del Piano, poi modificata ed integrata dalla DGR 576/2016), denominato Piano di riqualificazione del servizio sanitario abruzzese.

Dopo il Programma Operativo 2019-2021, approvato con DGR 94/2021, è stato adottato il Programma Operativo 2022-2024 (adottato con DGR 14/2023).

Articolo 1, commi 952-953

(Misure per il potenziamento degli screening neonatali estesi)

952. Al fine di consentire la sperimentazione, l'organizzazione e l'implementazione di nuovi screening neonatali, presso il Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione pari a 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, che costituisce limite di spesa.

953. Le risorse del fondo di cui al comma 952 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di

Conferenza unificata, e sono attribuite, di anno in anno, al fine di implementare nuovi screening neonatali. L'attribuzione delle risorse è vincolata alla presentazione, da parte delle regioni e province autonome, di progetti finalizzati alla sperimentazione e implementazione di nuovi screening neonatali non già compresi nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167.

I commi 952-953 destinano alcune risorse per gli *screening neonatali*.

Il **comma 952** istituisce un **fondo presso il Ministero della salute**, con una dotazione pari a **500 mila** euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, che costituisce limite di spesa, al fine di consentire la sperimentazione, l'organizzazione e l'implementazione di nuovi *screening neonatali*.

Il **comma 953** stabilisce che il riparto delle predette risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano avvenga previa intesa in Conferenza unificata, e siano attribuite, di anno in anno, al fine di implementare nuovi *screening neonatali*. L'attribuzione delle risorse è vincolata alla presentazione, da parte delle regioni e province autonome, di progetti finalizzati alla sperimentazione e all'implementazione di nuovi *screening neonatali* non compresi già nell'elenco di cui all'articolo 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167⁵².

I commi 952-953 prevedono interventi pari a un importo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026-2027 che costituisce limite di spesa, ai fini della dotazione del descritto Fondo.

I commi 952-953 destinano alcune risorse per gli *screening neonatali*.

Il **comma 952** istituisce un **Fondo presso il Ministero della salute**, con una dotazione pari a **500 mila** di euro per ciascuno degli anni **2026 e 2027**, che costituisce limite di spesa, al fine di consentire la sperimentazione, l'organizzazione e l'implementazione di **nuovi screening neonatali**.

⁵² Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie.

Lo *screening* neonatale rappresenta una delle più importanti misure di prevenzione c.d. secondaria. In Italia esso è garantito gratuitamente ed è stato reso obbligatorio per specifiche patologie (fenilchetonuria, ipotiroidismo congenito e fibrosi cistica) con la [legge n. 104/1992](#), poi esteso a circa 40 malattie metaboliche ereditarie dalla [legge n. 167/2016](#) (screening neonatale esteso - SNE). Il decreto sull'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza - LEA (DPCM 12 gennaio 2017), in particolare, garantisce anche a tutti i neonati lo *screening* uditivo e visivo per la sordità e la cataratta congenite. Tramite lo SNE è possibile identificare precocemente i soggetti affetti da malattie metaboliche ereditarie, procedere all'accertamento diagnostico in caso di diagnosi confermata ed avviare il paziente al trattamento specifico per la malattia identificata, con successivo richiamo di controllo.

La legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 544, [Legge n. 145 del 2018](#)), successivamente modificata, ha rivisto in più punti la citata [legge n. 167/2016](#) incrementandone la copertura finanziaria di 4 milioni di euro (da 25,715 a 29,715 milioni) a valere sul fabbisogno sanitario nazionale a decorrere dal 2019, al fine di estendere gli **accertamenti diagnostici obbligatori** anche alle malattie neuromuscolari genetiche, alle immunodeficienze congenite severe e alle malattie da accumulo lisosomiale. Ha previsto inoltre una revisione periodica, almeno biennale, della lista di patologie da ricercare attraverso *screening* neonatale, revisione a cura del Ministero della salute, in collaborazione con ISS, regioni e province autonome, sentite le società scientifiche di settore, oltre che l'inserimento nei LEA della diagnosi precoce di queste patologie genetiche.

Anche il [decreto del 25 novembre 2024 del Ministero della Salute](#), di concerto con il Mef, che modifica il DM 23 giugno 2023 "Decreto Tariffe" (entrato in vigore dal 30 dicembre 2024) interviene ad aggiornare il nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e quello dell'assistenza protesica. Tra gli interventi più rilevanti per la specialistica ambulatoriale si ricorda l'erogazione omogenea su tutto il territorio delle prestazioni delle *screening* neonatali.

Il **comma 953** stabilisce che il riparto delle predette risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano avvenga previa intesa in Conferenza unificata, e siano attribuite, di anno in anno, al fine di implementare nuovi *screening* neonatali. L'attribuzione delle risorse è vincolata alla presentazione, da parte delle regioni e province autonome, di progetti finalizzati alla sperimentazione e all'implementazione di nuovi *screening* neonatali non già compresi nell'elenco di cui all'articolo 2 della citata legge 19 agosto 2016, n. 167.

La norma prevede che le risorse stanziare siano destinate dalle regioni e dalle province autonome a progetti finalizzati alla sperimentazione e implementazione di nuovi *screening* neonatali non già compresi nell'elenco di cui all'art. 6, comma 2, della Legge n. 167/2016.

In proposito si segnala che l'elenco delle patologie riscontrabili tramite screening neonatale, di cui alla Legge n. 167/2016, è previsto dall'articolo 2 della predetta legge, stabilendo invece l'art. 6, comma 2, le modalità di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'inserimento dei predetti accertamenti diagnostici neonatali nei livelli essenziali di assistenza.

Si ricorda che al comma 340 una parte delle risorse stanziata (in totale 238 milioni di euro) è destinata alla realizzazione di accertamenti diagnostici nell'ambito degli *screening* neonatali per l'individuazione precoce della leucodistrofia metacromatica.

Articolo 1, commi 954-956
(Programma di screening per le patologie legate all'inquinamento ambientale)

954. Al fine di potenziare la prevenzione sanitaria e la diagnosi precoce delle patologie, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione di un programma di screening per le patologie legate all'inquinamento ambientale.

955. Lo screening delle patologie legate all'inquinamento ambientale è volto a individuare precocemente potenziali malattie causate da esposizioni a sostanze inquinanti e

valutare interventi di prevenzione mirati, con particolare riferimento ai siti di interesse nazionale per le bonifiche, sulla base del rapporto tra causa ed effetto tra fonti di esposizioni ambientali ed eccessi di mortalità.

956. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 954 e 955.

Le disposizioni in esame autorizzano la spesa di **2 milioni di euro** per ciascuno degli **anni 2026 e 2027** per la realizzazione di un **programma di screening per le patologie legate all'inquinamento ambientale (comma 954)**, con l'obiettivo di **individuare precocemente potenziali malattie** causate da esposizioni a sostanze inquinanti e di valutare **interventi di prevenzione**, con particolare riferimento ai siti di interesse nazionale per le bonifiche (SIN) (**comma 955**). I **criteri e le modalità di attuazione** di tali disposizioni sono definiti con **decreto del Ministro della salute**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (**comma 956**).

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascrive alle disposizioni del comma 954 maggiori spese per **2 milioni di euro per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027**.

Il **comma 954**, al fine di rafforzare la prevenzione sanitaria e la diagnosi precoce delle patologie, dispone l'autorizzazione di spesa di **2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027** per la realizzazione di un **programma di screening per le patologie legate all'inquinamento ambientale**.

Il **comma 955** specifica che lo *screening* relativo alle patologie legate all'inquinamento ambientale è indirizzato all'**individuazione precoce di potenziali malattie causate da esposizione a sostanze inquinanti** e alla **valutazione di interventi di prevenzione** mirati, con riferimento

particolare ai **siti di interesse nazionale per le bonifiche (SIN)**, sulla base del rapporto causa-effetto tra fonti di esposizioni ambientali ed eccessi di mortalità.

Si ricorda che, in base a quanto previsto dall'articolo 252, comma 1, del [D.Lgs. n. 152 del 2006](#)⁵³, i **siti di interesse nazionale (SIN)**, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. Attualmente il numero complessivo dei SIN è di 42⁵⁴. La procedura relativa alla bonifica dei SIN è di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che si avvale, ai fini dell'istruttoria tecnica, del Sistema nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) e dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e di altri soggetti, pubblici o privati, qualificati. La superficie a terra dei SIN copre poco meno di 148.000 ettari, pari allo 0,49% della superficie del territorio italiano, mentre l'estensione delle aree marine è poco più 76.000 ettari. In base a quanto previsto dall'articolo 17-*bis* del [D.L. n. 152 del 2021](#)⁵⁵, sono in corso di svolgimento le attività di ricognizione finalizzate alla ripermimetrazione dei siti contaminati classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica⁵⁶.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 27 del [D.L. n. 36 del 2022](#)⁵⁷ ha istituito il **Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS)**. Tale Sistema è inteso a migliorare e armonizzare le politiche e le strategie del Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate, direttamente e indirettamente, a rischi ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici. Le attività del Sistema si svolgono anche mediante adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA)- previsto dalla [legge n. 132 del 2016](#)⁵⁸ - e devono fare particolare riferimento alle esigenze di tutela delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità.

Il comma 956 rimette ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei **criteri** e delle **modalità per l'attuazione delle disposizioni** recate dai commi 954 e 955.

⁵³ *Norme in materia ambientale.*

⁵⁴ [Qui](#) i riferimenti normativi per i siti di interesse nazionale.

⁵⁵ *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose* (conv. con mod. dalla L. n. 233 del 2021).

⁵⁶ Per maggiori dettagli si consulti la [pagina dedicata ai SIN](#) del sito dell'ISPRA.

⁵⁷ *Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)* (conv. con mod. dalla L. n. 79 del 2022).

⁵⁸ *Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.*

Articolo 1, commi 957-959 (Fondi per Vibo Valentia)

957. Ai fini dell'ammodernamento dell'oratorio dell'ente « Parrocchia di Santa Maria del Soccorso», con sede in Vibo Valentia, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2026.

958. Ai fini della realizzazione di una scuola primaria nella frazione Vena Superiore del comune di Vibo

Valentia, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2027.

959. E' autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2026 in favore dell'associazione « Il Dono», con sede in Via della Pace, nel comune di Jonadi, al fine di consentire la realizzazione di un centro sportivo e di un'area giochi.

I **commi 957-959** autorizzano la spesa, rispettivamente, di **300.000 euro**, per l'anno **2026**, per l'ammodernamento dell'oratorio dell'Ente "**Parrocchia S. Maria del Soccorso**" con sede in Vibo Valentia, di **400.000 euro** per il **2027**, ai fini della realizzazione di una **scuola primaria** sita nella frazione "Vena Superiore" del comune di Vibo Valentia, e di **150.000 euro** per l'anno **2026** in favore dell'Associazione "**Il Dono**", con sede in Via della Pace, del comune di Jonadi (Vibo Valentia).

I commi 957-959 producono effetti, in termini di **maggiori spese**, pari a **450.000 euro per l'anno 2026 e pari a 400.000 per l'anno 2027**.

Il **comma 957** autorizza la **spesa di 300.000 di euro per l'anno 2026**, ai fini **dell'ammodernamento dell'oratorio dell'Ente "Parrocchia S. Maria del Soccorso"** con sede in Vibo Valentia (VV).

Il **comma 958** autorizza la **spesa di 400.000 di euro per il 2027**, ai fini della realizzazione di una **scuola primaria sita nella frazione "Vena Superiore"** del comune di Vibo Valentia (VV).

Il **comma 959** autorizza la **spesa di 150.000 euro per l'anno 2026** in favore dell'Associazione "Il Dono", con sede in Via della Pace, del comune di Jonadi (Vibo Valentia), al fine di consentire la realizzazione di un centro sportivo e di un'area giochi.

Articolo 1, commi 960-961
(Rafforzamento della struttura del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu - *Callinectes sapidus*)

960. All'articolo 7 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» sono soppresse e le parole: «, collocata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» sono sostituite dalle seguenti: «, collocata presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Presso la struttura di cui al comma 2 opera un contingente composto da una unità di livello dirigenziale non generale individuata tra quelle in servizio nell'ambito della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la quale svolge l'incarico nell'ambito delle funzioni dirigenziali assegnate, e da personale non dirigenziale, dipendente dalle seguenti pubbliche amministrazioni: n. 1 unità dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; n. 1 unità dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; n. 1 unità

dal Reparto Pesca Marittima del Corpo delle capitanerie di porto. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il personale della struttura deve essere in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità fissati dal Commissario straordinario con propria ordinanza»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per le esigenze di gestione della contabilità e della rendicontazione delle spese, il Commissario straordinario si avvale degli uffici del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

d) al comma 4, dopo le parole: « con gli enti predetti» sono inserite le seguenti: «, nonché delle articolazioni territoriali delle amministrazioni centrali»;

e) al comma 8, le parole: « Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 5 e 6,» sono sostituite dalle seguenti: « Per l'espletamento delle funzioni attuative del piano di cui al comma 5,».

961. Alle attività di cui al comma 960 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

I **commi 960 e 961** incidono sulla disciplina prevista per **struttura del Commissario straordinario** nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie **granchio blu**. È, infatti, **ridefinito l'organico della struttura**, che viene **trasferita presso il Ministero dell'agricoltura**, della sovranità alimentare e delle foreste. Inoltre si prevede che il **Commissario straordinario utilizzi** gli **uffici del MASAF** per la contabilità e la rendicontazione delle spese, e le **strutture del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera** per l'esercizio di **tutte le funzioni attuative del Piano** di intervento.

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in commento e prevede che le risorse già stanziare a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per un ammontare complessivo pari a circa 5 milioni di euro nel 2026, sono trasferite nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il **comma 960** apporta le seguenti modificazioni alla normativa prevista dall'[art. 7](#) del decreto-legge n. 63/2024 per la **struttura del Commissario straordinario** nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie **granchio blu**:

- la **lettera a)** incide sul comma 2 dell'art. 7 con due interventi normativi: si elimina la partecipazione del Ministro dell'economia e delle finanze al procedimento di adozione delle ordinanze commissariali per la costituzione e il funzionamento della struttura di supporto (sopprimendo le parole «adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze») e **si trasferisce la struttura** di supporto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica **al Ministero dell'agricoltura**, della sovranità alimentare e delle foreste;
- la **lettera b)** sostituisce il comma 3 dell'art. 7 relativo al **contingente di personale** assegnato alla **struttura** del Commissario straordinario. La disposizione in esame **introduce un'unità di livello dirigenziale non generale**, da individuare tra quelle in servizio nell'ambito della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MASAF, e chiamata a svolgere l'incarico nell'ambito delle funzioni dirigenziali assegnate. Si **riduce**, inoltre, il **personale non dirigenziale da 7 a 3 unità**: da una parte si confermano 1 unità dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, 1 unità dal Ministero dell'ambiente e della

sicurezza energetica, 1 unità dal Reparto Pesca Marittima del Corpo delle capitanerie di porto, e, dall'altra, si sopprimono 1 unità dal Ministero dell'economia e delle finanze, 1 unità dal Ministero del turismo, 1 unità dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 1 unità dal Ministero della salute. La disposizione in esame, infine, stabilisce che le competenze e i requisiti professionali, richiesti al personale della struttura di supporto, sono individuati dal Commissario straordinario con ordinanza;

- la **lettera c)**, inserendo il comma 3-*bis* all'art. 7, stabilisce che il **Commissario straordinario si avvale degli uffici del Ministero dell'agricoltura**, della sovranità alimentare e delle foreste per la **gestione della contabilità** e la **rendicontazione** delle spese, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- la **lettera d)** modifica il comma 4 dell'art. 7, prevedendo che la **struttura di supporto**, nei limiti di ulteriori 6 unità di personale non dirigenziale, **sia integrata** non solo dagli enti territoriali interessati dagli interventi per contenere e contrastare la proliferazione del granchio blu, ma anche **dalle articolazioni territoriali delle amministrazioni centrali**;
- la **lettera e)**, modificando il comma 8 dell'art. 7, stabilisce che il **Commissario straordinario può avvalersi delle strutture del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera** per l'esercizio di **tutte le funzioni attuative del Piano di intervento**, eliminando il riferimento alle attività previste ai commi 5 e 6 dell'art. 7.

Si ricorda che l'art. 7 del sopra citato D.L. n. 63 del 2024 ha previsto la nomina, fino al 31 dicembre 2026, di un Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti volti a contenere e a contrastare il fenomeno della diffusione della specie invasiva del granchio blu (*Callinectes sapidus*). La stessa disposizione disciplina, oltre alla struttura a supporto del Commissario straordinario ed il contingente di personale ad essa preposto, il Piano di intervento.

Il comma 5, infatti, prevede l'adozione di un Piano di intervento, in cui sono delineate le diverse misure atte al contenimento e al contrasto della specie del granchio blu. Il predetto Piano - che è trasmesso dal Commissario Straordinario al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - contiene diversi interventi tra i quali quelli diretti a:

- 1) salvaguardare la biodiversità degli habitat colpiti dall'emergenza;
- 2) catturare la specie del granchio blu, incentivando la progettazione e la realizzazione di nuovi attrezzi per la cattura;
- 3) porre in essere strutture idonee a contenere l'invasione delle suddette specie;

- 4) impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico;
- 5) promuovere e sostenere la ripresa delle attività economiche esercitate dalle imprese che operano nel settore ittico.

Il comma 6 stabilisce che per la redazione del Piano sopra illustrato - che è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - il Commissario può avvalersi dell'ISPRA, del CNR e del CREA.

Si rappresenta che con [DPCM del 12 settembre 2024](#) il dottor Enrico Catarino è stato nominato Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu.

Il [22 gennaio 2025](#) è stato presentato al MASAF il "Piano di intervento per contenere e contrastare il fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu", la cui finalità è la tutela della biodiversità degli habitat colpiti, attraverso il contenimento e il contrasto della proliferazione della specie invasiva. Il Piano, inoltre, mira a prevenire ulteriori danni economici e promuovere la ripresa delle attività di allevamento e pesca. Tra le principali misure si segnalano il contenimento e lo smaltimento del granchio blu, la protezione delle strutture di acquacoltura, la valorizzazione delle biomasse attraverso utilizzi alternativi e il sostegno economico alle imprese del settore.

Il **comma 961** contiene la clausola di invarianza finanziaria, per cui all'attuazione della disposizione in esame si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

• *Diffusione e proliferazione della specie granchio blu*

Si ricorda che con [decreto del 19 marzo 2024](#), è stata dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento di diffusione della specie Granchio blu nei territori della regione Veneto (analoghi decreti, [decreto 19 marzo 2024](#), e [decreto 23 maggio 2024](#), hanno interessato le regioni Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna). Tali decreti sono stati emanati ai sensi dell'[art. 6](#) del decreto legislativo n. 102 del 2004 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione di interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati, le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale.

Tra le principali risorse stanziati per fronteggiare l'emergenza si ricordano:

- **2,9 milioni di euro** in favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura, che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della specie del granchio blu (art. 10, comma 1, D.L. n. 104/2023);

- l'istituzione di un Fondo con dotazione di **500 mila euro** per l'anno 2023 in favore delle imprese e consorzi che svolgono attività di acquacoltura (art. 10, comma 1, D.L. n. 104/2023);

- **1 milione di euro** per l'anno **2024**, **3 milioni** per l'anno **2025** e **6 milioni** per il **2026** per l'attuazione del Piano di intervento (art. 7, comma 9, D.L. n. 63/2024);

- **3,7 milioni di euro** per l'anno **2024** al Commissario straordinario nazionale per l'emergenza del granchio blu al fine di indennizzare le imprese della pesca e dell'acquacoltura, operanti nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, che hanno subito danni a causa del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (art. 1, comma 6-*octies*, D.L. n. 155/2024);

- le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nel limite complessivo di **32 milioni di euro**, sono **destinate ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva cerealicola, nonché ad imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu** (art. 1, comma 5, D.L. n. 63/2024);

- **10 milioni** di euro a favore dei Consorzi, delle cooperative, delle imprese della pesca e dell'acquacoltura per contenere gli effetti della crisi economica generata dalla proliferazione della specie granchio blu ([D.M. 13 novembre 2023](#)).

Si fa presente, infine, che la questione della misure da adottarsi con riferimento alla proliferazione della specie del granchio blu è stata affrontata nella risoluzione Castiglione [n. 8-00027](#) e nella risoluzione Davide Bergamini n. [8-00028](#) entrambe approvate dalla Commissione XIII Agricoltura della Camera dei deputati in data 17 ottobre 2023.

Articolo 1, commi 962-965 (Benefici per imprese energivore)

962. Alle imprese rientranti, per l'anno 2025, nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica o nell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) è riconosciuto, in relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, un credito d'imposta nelle misure stabilite dai commi 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

963. Il credito d'imposta di cui al comma 962 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta di cui al comma 962

non è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

964. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 962, nonché le percentuali massime del credito d'imposta erogabile, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 963.

965. Al credito d'imposta di cui al comma 962 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, ad eccezione di quelle di cui al comma 6 del medesimo articolo, e quelle di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024.

La previsione introduce benefici finanziari sotto forma di credito d'imposta per le cd. imprese energivore.

La disposizione determina oneri corrispondenti al limite di spesa previsto normativamente, pari a **10 milioni di euro nel 2026**.

La previsione dispone al **comma 962** che alle imprese rientranti, nell'[elenco](#) delle imprese a forte consumo di energia elettrica o nell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale (cd. energivore) istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali ([CSEA](#)) è riconosciuto, in relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli [allegati A](#) e [B](#) alla legge n.

232/2016, un **credito d'imposta** nelle misure stabilite dai [commi 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 19/2024 \(legge n. 56/2024\)](#).

Il **comma 963** prevede che il credito d'imposta di cui al comma 962 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di **10 milioni di euro per l'anno 2026** ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997](#) (si segnala che la disposizione da ultimo menzionata è confluita nell'[art. 3 del d.lgs. n. 33/2025](#)).

Il **comma 964** prevede che con decreto interministeriale siano definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 962, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 963. *Si valuti l'opportunità di prevedere un termine entro il quale il decreto attuativo debba essere adottato.*

Il **comma 965** prevede che al credito d'imposta di cui al comma 962 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38 del decreto-legge n. 19/2024, ad eccezione di quelle di cui al comma 6 del medesimo articolo, e quelle di cui al [decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.183 del 6 agosto 2024.

Articolo 1, comma 966
(Contributo per il comune di Latina e per
l'Orchestra sinfonica di Milano)

966. Al comune di Latina per la gestione e la manutenzione di opere stradali e all'Orchestra sinfonica di Milano sono assegnati rispettivamente un contributo di 2 milioni di euro annui	per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per il comune di Latina, e un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2026 per l'Orchestra sinfonica di Milano.
--	--

Il comma 966 assegna un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per il Comune di Latina per la gestione e la manutenzione di opere stradali, e di 2 milioni di euro per l'anno 2026 per l'Orchestra sinfonica di Milano.

Il comma 966 produce effetti, in termini di maggiori spese, pari a 4 milioni di euro per il 2026 e a 2 milioni di euro per il 2027.

Il comma 966, assegna un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per il Comune di Latina, per la gestione e la manutenzione di opere stradali, e di 2 milioni di euro per l'anno 2026 per l'Orchestra sinfonica di Milano.

Il testo in commento sembra riferirsi alla [Fondazione Orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi](#), ospitata dall'**Auditorium di Milano**.

La citata fondazione, nata nel **2002** come evoluzione della precedente Associazione, come recita lo [statuto](#), si pone l'obiettivo di formare, promuovere e diffondere espressioni della cultura e dell'arte, con particolare riferimento alla musica, svolgendo attività sinfonica, concertistica, lirica o comunque musicale, a Milano e nella Regione Lombardia, in un contesto di educazione del pubblico alla musica ed agli ambiti e profili culturali ad essa connessi, assumendo nel contempo la funzione di ambasciatrice, in Italia e all'estero, dei valori culturali espressi.

Si fa presente che la predetta Fondazione, è destinataria, **per l'anno 2025**, di un contributo a valere sul **Fondo nazionale per lo spettacolo da vivo**, ambito "Musica", settore "Istituzioni concertistico-orchestrali", pari a **1.536.512,00 euro** ([decreto direttoriale n. 1125 del 23 luglio 2025](#)).

Articolo 1, comma 967
***(Deroga alla razionalizzazione periodica
delle partecipazioni pubbliche)***

967. All'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con

riferimento alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche in società quotate, ivi comprese quelle di cui all'articolo 26, commi 5 e 5-bis, e alle partecipazioni da queste ultime detenute».

Il comma 967 prevede una deroga all'applicazione della disciplina in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche per le partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche in società quotate nonché per le partecipazioni da queste ultime detenute.

Al comma 967 non sono ascrivibili oneri in termini di saldo netto da finanziare.

Il comma 967 aggiunge il comma 9-bis all'articolo 20 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui decreto legislativo n. 175 del 2016, volto a prevedere una deroga all'applicazione della disciplina in materia di **razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche**, contenuta all'articolo 20 decreto legislativo n. 175 del 2016.

Sinteticamente, il citato articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 **prevede** una procedura di carattere ordinario che le amministrazioni pubbliche devono effettuare annualmente, con proprio provvedimento, consistente in **un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni**, dirette o indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un **piano di riassetto ai fini della razionalizzazione** del sistema societario, ricorrendo anche alla fusione ovvero alla soppressione mediante messa in liquidazione o cessione delle società stesse.

Il nuovo **comma 9-bis** stabilisce che le previsioni normative di cui all'articolo 20 **non si applicano alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche in società quotate** - comprese le società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, hanno adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati nonché le società emittenti strumenti

finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati - **e alle partecipazioni da queste ultime detenute.**

Articolo 1, comma 968
(Potenziamento delle reti del servizio idrico integrato nelle Regioni del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto)

968. Per sostenere gli interventi volti alla riduzione degli impatti antropici sui corsi d'acqua nelle regioni del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, nonché per potenziare le reti del servizio idrico integrato, mediante la realizzazione di opere e infrastrutture di collettamento, fognatura e depurazione, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del gestore del servizio idrico « Livenza Tagliamento Acque S.p.A.». Ai relativi oneri si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nei limiti delle risorse disponibili non ancora assegnate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse sono assegnate al medesimo ente gestore con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), previa approvazione dell'elenco degli interventi e dei relativi crono-programmi.

Il **comma 968**, al fine di sostenere gli interventi volti alla riduzione degli impatti antropici sui corsi d'acqua nelle Regioni del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto nonché per potenziare le reti del servizio idrico integrato, autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del gestore del servizio idrico "Livenza Tagliamento Acque S.p.A.".

Alla copertura degli oneri citati si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).

Gli effetti finanziari ascritti al comma in esame sono pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

La disposizione in esame – al fine di sostenere gli interventi volti alla riduzione degli impatti antropici sui corsi d'acqua nelle Regioni del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto, nonché per potenziare le reti del servizio idrico integrato, mediante la realizzazione di opere e infrastrutture di collettamento, fognatura e depurazione – autorizza la spesa di **10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027** in favore del gestore del servizio idrico "**Livenza Tagliamento Acque S.p.A.**" (LTA S.p.A.).

Nel [sito internet della LTA S.p.A.](#) si legge che "Livenza Tagliamento Acque S.p.A. è la società per azioni a totale controllo pubblico che gestisce il ciclo integrato delle acque nei comuni di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Portogruaro, Pramaggiore, Santo Stino di Livenza, Gruaro,

Teglio Veneto, Fossalta di Portogruaro, San Michele al Tagliamento, Caorle (frazione Brussa) in provincia di Venezia, Meduna di Livenza in Provincia di Treviso, Morsano al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Cordovado, Azzano Decimo, Chions, Pasiano di Pordenone, Pravisdomini, Sesto al Reghena, Fiume Veneto, Casarsa, Zoppola, San Martino al Tagliamento, Valvasone-Arzene e San Giorgio della Richinvelda, Brugnera, Cordenons, Cavasso Nuovo, Fanna, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Meduno, Porcia, Prata di Pordenone, Sacile, San Quirino, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vajont, Vivaro in provincia di Pordenone”.

Nel [bilancio d'esercizio 2024 della LTA S.p.A.](#) viene ricordato che la LTA:

- è una società per azioni a capitale totalmente pubblico;
- è beneficiaria di affidamento *in-house* per la gestione, del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) nel territorio dei 42 Comuni Soci fino al 30 giugno 2039;
- serve un territorio di 1.689 km², in cui risiedono circa 300.000 persone.

Alla **copertura degli oneri** relativi si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 177, della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), vale a dire del **Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)**, nei limiti delle risorse disponibili non ancora assegnate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Viene altresì stabilito che all'**assegnazione delle risorse** al medesimo ente gestore si provvede **con delibera del CIPESS**, previa approvazione dell'elenco degli interventi e dei relativi cronoprogrammi.

Articolo 1, comma 969
(Programma Tourism Digital Hub-TDH)

969. Al fine di garantire la continuità operativa e il mantenimento delle funzionalità e dei servizi offerti dal programma Tourism Digital Hub (TDH) oltre la scadenza del finanziamento previsto dal PNRR, è istituito, nello stato di previsione del	Ministero del turismo, un Fondo volto a sostenere l'operatività del portale nazionale del turismo « Tourism Digital Hub - TDH», con una dotazione di 4,2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.
--	---

Il **comma 969** istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo volto a sostenere l'operatività del portale nazionale del turismo «*Tourism Digital Hub - TDH*», con una dotazione di 4,2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

Alla misura si ascrivono effetti finanziari pari a **4,2 milioni** di euro per l'anno **2026** e di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2027.

A tale riguardo si ricorda che il [*Tourism Digital Hub*](#) (TDH) è una piattaforma digitale nazionale italiana, finanziata dal PNRR, che mira a connettere l'intero ecosistema turistico (imprese, operatori, istituzioni) attraverso il portale Italia.it, per valorizzare e promuovere l'offerta turistica italiana in modo integrato, offrendo alle aziende servizi di visibilità, dati e formazione, e ai turisti informazioni complete e personalizzate.

La disposizione in esame, pertanto, attraverso il finanziamento sopra citato, mira a dare continuità operativa e a mantenere le funzionalità e i servizi offerti dal programma *Tourism Digital Hub* (TDH) oltre la scadenza del finanziamento previsto dal [PNRR](#).

Articolo 1, commi 970-971 (Disposizioni su aeroporto di Pescara)

970. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: « Brindisi,» è inserita la seguente: « Pescara,».

971. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Pescara, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026,

di 2,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2028. La regione Abruzzo può concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento degli oneri di cui al primo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi finalizzata a individuare altresì, sulla base delle risorse individuate ai sensi del presente comma, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Pescara, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal citato regolamento (CE) n. 1008/2008.

I commi 970 e 971 introducono nuove disposizioni concernenti l'aeroporto di Pescara.

Il comma 971 prevede interventi pari a un importo **500 mila euro per l'anno 2026, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2027, 2,5 milioni di euro per l'anno 2028.**

Il **comma 970** prevede che tra gli aeroporti che godono di continuità territoriale di cui all' [articolo 82 comma 1 della legge 27 dicembre 2002 n. 289](#) sia inserito l'aeroporto di Pescara.

Il **comma 971** prevede che per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Pescara, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli [articoli 16 e 17 del regolamento \(Ce\) numero 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008](#) è autorizzata la spesa di **500 mila euro per l'anno 2026, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2027, 2,5 milioni di euro per l'anno 2028.** La regione Abruzzo può concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento degli oneri di cui al primo periodo come definiti in apposita conferenza di servizi finalizzata a individuare altresì sulla base delle risorse individuate ai sensi del presente comma, il contenuto degli

oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Pescara, in ottemperanza nei limiti di quanto disposto dal citato regolamento CE n. 1080/ 2008.

Articolo 1, comma 972
(Contributo all'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia e alla Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca)

972. A ciascuno dei due istituti con ordinamento speciale rispettivamente di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, e di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, in occasione dei venti anni dalla loro istituzione, è attribuito un contributo, a

incremento della quota base del Fondo di funzionamento ordinario, in misura pari rispettivamente a 1 milione di euro e complessivamente a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato a riequilibrare la distribuzione del finanziamento per il funzionamento degli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale, al fine di sostenerne lo sviluppo, comprensivo dei necessari investimenti tecnologici e infrastrutturali.

Il **comma 972** attribuisce un contributo, a incremento della quota base del Fondo di funzionamento ordinario, in misura pari, rispettivamente, a 1 milione di euro e complessivamente a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 a ciascuno dei due istituti con ordinamento speciale rispettivamente denominati [Istituto universitario di studi superiori \(I.U.S.S.\) di Pavia](#) e [Scuola IMT \(istituzioni, mercati, tecnologie\) Alti Studi di Lucca](#), in occasione dei venti anni dalla loro istituzione, destinato a riequilibrare la distribuzione del finanziamento per il funzionamento degli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale, al fine di sostenerne lo sviluppo, comprensivo dei necessari investimenti tecnologici e infrastrutturali.

Il prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica di passaggio evidenzia una maggiore spesa, pari a € 2 mln, per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028, in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto.

Come sopra anticipato, la disposizione in esame attribuisce un contributo, a incremento della quota base del Fondo di funzionamento ordinario, in misura pari, rispettivamente, a 1 milione di euro e complessivamente a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 a ciascuno dei due istituti con ordinamento speciale rispettivamente

denominati [Istituto universitario di studi superiori \(I.U.S.S.\) di Pavia](#) e [Scuola IMT \(istituzioni, mercati, tecnologie\) Alti Studi di Lucca](#), in occasione dei venti anni dalla loro istituzione, destinato a riequilibrare la distribuzione del finanziamento per il funzionamento degli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale, al fine di sostenerne lo sviluppo, comprensivo dei necessari investimenti tecnologici e infrastrutturali.

In particolare, il [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 luglio 2005](#), pubblicato nella GU n. 178 del 2 agosto 2005, ha disposto l'istituzione, a decorrere dall'a.a. 2004-2005, dell'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia, quale Scuola superiore ad ordinamento speciale, e ha al contempo approvato il relativo statuto. I corsi ordinari, che costituiscono compito specifico dell'istituto e integrano il percorso formativo seguito dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Università di Pavia, sono articolati in quattro distinte classi: 1) classe di scienze umane; 2) classe di scienze sociali; 3) classe di scienze e tecnologie; 4) classe di scienze biomediche. L'Istituto istituisce inoltre: a) corsi di master di secondo livello; b) corsi di dottorato di ricerca; c) corsi di perfezionamento post-dottorali; d) corsi di alta formazione permanente; e) corsi di laurea magistrale sulla base di specifici accordi convenzionali con l'Università di Pavia.

Il [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 18 novembre 2005](#), pubblicato nella GU n. 279 del 30 novembre 2005, ha istituito, a decorrere dall'a.a. 2005-2006, la Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca, quale istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale, della quale ha altresì approvato lo statuto. La Scuola, per l'attuazione delle proprie finalità, istituisce corsi di dottorato di ricerca e attività di formazione post-dottorale sui temi dell'innovazione sociale, istituzionale, economica e tecnologica.

In base alla [tabella A](#) allegata al [DM n. 595 del 7 agosto 2025](#), recante i *Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2025*, l'importo totale a valere sul FFO 2025, comprensivo della quota base, di quella premiale, dell'intervento perequativo e dei piani straordinari è pari a € 15.037.761 per l'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia e a € 12.667.170 per la Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca.

Articolo 1, comma 973
(Clausola di salvaguardia)

973. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano	compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
--	--

Il **comma 973** prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano le misure di cui alla presente legge compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

La disposizione non determina effetti finanziari.

La previsione in commento stabilisce quindi che le disposizioni della legge di bilancio 2024 non sono idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti speciali di regioni e province autonome (si tratta pertanto di una clausola a salvaguardia dell'autonomia riconosciuta a tali autonomie territoriali). Tale inidoneità, che la previsione in esame esplicita, trae origine dal rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, dall'impossibilità che norme di rango primario possano legittimamente incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione (il cui ambito di competenza è anch'esso previsto da norme statutarie di rango costituzionale)⁵⁹. Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti.

Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti legislativi che intervengono su ambiti materiali ascrivibili alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme introdotte, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale. La mancata

⁵⁹ In questo senso si vedano Corte costituzionale n. 20 del 1956, n. 180 del 1980, n. 237 del 1983, n. 212 del 1984, n. 160 del 1985, n. 213 del 1998, n. 341 del 2001, n. 353 del 2001, n. 51 del 2006, n. 82 del 2015, n. 198 del 2018, n. 31 del 2019 e n. 63 del 2023. Al riguardo si rileva che, anche recentemente la Corte costituzionale ha ribadito tali conclusioni, affermando in particolare ancora una volta che le norme di attuazione degli statuti speciali si basano su un potere attribuito dalle norme costituzionali degli statuti medesimi in via permanente e stabile, e sono dotate di competenza «riservata e separata» rispetto a quella esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica (si vedano da ultimo Corte costituzionale n. 120 del 2024 e n. 9 del 2024).

previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte costituzionale nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali).

La presenza di una siffatta clausola tuttavia non esclude *a priori* la possibilità che una o più norme del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, *"allorquando tale clausola entri in contraddizione con quanto testualmente affermato dalle norme impugnate, che facciano esplicito riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome"*⁶⁰.

La disposizione in esame specifica che il rispetto degli statuti speciali e delle norme di attuazione è assicurato anche con *"riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*, di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. L'articolo 10 della citata legge costituzionale ha introdotto la cosiddetta clausola di maggior favore nei confronti delle regioni e delle province con autonomia speciale. L'articolo prevede infatti che, *"sino all'adeguamento dei rispettivi statuti"*, le disposizioni della richiamata legge costituzionale (e quindi, ad esempio, le disposizioni che novellano l'articolo 117 della Costituzione rafforzando le competenze legislative in capo alle regioni ordinarie) si applichino ai predetti enti *"per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite"*.

Tale disposizione è così suscettibile di attribuire agli enti territoriali ad autonomia speciale competenze aggiuntive rispetto a quelle già previste nei rispettivi statuti e consente alla Corte costituzionale di valutare, in sede di giudizio di legittimità, se prendere, ad esempio, a parametro l'articolo 117 della Costituzione, anziché le norme statutarie, nel caso in cui la potestà legislativa da esso conferita nell'ambito di una determinata materia assicuri un'autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali.

⁶⁰ Si veda Corte costituzionale n. 40 del 2016. Sul tema si vedano altresì Corte costituzionale n.156 del 2011 e n. 77 del 2015.

SEZIONE II

APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE

Articolo 2

(Stato di previsione dell'entrata)

Art. 2. Stato di previsione dell'entrata

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2026, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento,

accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Ai sensi dell'**articolo 2**, l'ammontare delle entrate previste per l'**anno finanziario 2026** è stabilito nell'annesso **stato di previsione** dell'Entrata di cui alla **Tabella n. 1**.

Le **entrate finali** risultanti dalla legge di bilancio ammontano a **768.779 milioni di euro** per il **2026**, a 774.408 milioni di euro per il 2027 e 786.873 milioni di euro per il 2028.

Rispetto al dato a legislazione vigente, la manovra ha determinato **maggiori entrate per 10.539 milioni** per il **2026**, risultante dalla somma tra maggiori entrate tributarie per 1.167 milioni e maggiori entrate extratributarie per 9.372 milioni.

Ai sensi dell'**articolo 2** si definisce l'ammontare delle **entrate** previste per l'**anno finanziario 2026** afferenti imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento **accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato**, per effetto di leggi, decreti, regolamenti e ogni altro titolo, secondo quanto **risulta** dall'annesso stato di previsione dell'entrata, di cui alla **Tabella n. 1**.

Previsioni delle Entrate per il triennio 2026-2028*(Dati di competenza, importi in milioni di euro)*

ENTRATA	2026		2027		2028	
	BLV	Legge	BLV	Legge	BLV	Legge
Entrate tributarie	674.170	675.337	688.283	689.386	703.983	703.690
Entrate extratributarie	83.817	93.189	82.178	84.770	82.144	82.932
Entrate per alienazioni, ammortamenti e riscossioni	252	252	253	253	251	251
ENTRATE FINALI	758.239	768.779	770.715	774.408	786.378	786.873
Accensione di prestiti	484.383	484.383	440.770	440.770	432.751	432.751
ENTRATE COMPLESSIVE	1.242.622	1.253.161	1.211.484	1.215.178	1.219.130	1.219.624

In particolare, le previsioni di competenza integrate delle **entrate finali** per l'anno **2026** risultano pari a **768.779** milioni di euro, così ripartite:

- 675.337 milioni di euro per le entrate tributarie;
- 93.189 milioni di euro per le entrate extra-tributarie;
- 252 milioni di euro per le entrate da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti.

Articolo 3***(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)***

Art. 3. Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, è stabilito in 135.000 milioni di euro per l'anno 2026, in 115.000 milioni di euro per l'anno 2027 e in 80.000 milioni di euro per l'anno 2028.

3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2026, rispettivamente, in 10.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 64.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2026, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di

ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.

5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte della SACE Spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è fissato, per l'esercizio finanziario 2026, in 260.000 milioni di euro.

6. Il limite di cui all'articolo 1, comma 267, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è fissato, per l'anno 2026, in 13.000 milioni di euro.

7. Per l'anno 2026, il limite massimo di impegni che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può assumere è fissato in 140.000 milioni di euro, riferibili all'esposizione di garanzie in essere al 31 dicembre 2025 e all'ammontare di nuove garanzie concedibili nel corso dell'esercizio finanziario 2026.

8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma « Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione « Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2026, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.200 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 800 milioni di euro e 10.212 milioni di euro.

9. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2026, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2026, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per lo svolgimento dei referendum dal programma « Fondi da assegnare», nell'ambito della missione

« Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali, a nomine dei presidenti di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2026, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma « Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione « Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

14. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2026, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma « Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », nonché nel programma « Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna ed esterna del Paese », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

15. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della Guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2026, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.

16. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile con propria deliberazione alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2026, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere

generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

17. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce « Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e illeciti » dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2026, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

19. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla

gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo».

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026, iscritti nel programma « Oneri per il servizio del debito statale», e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma « Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

21. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati,

destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della Guardia di finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la « Sezione paralimpica Fiamme Gialle».

22. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2026, variazioni compensative, in termini di residui e cassa, con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2021 e seguenti, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni « Competitività e sviluppo delle imprese» e « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», classificate nella categoria economica « Acquisizione di attività finanziarie - Acquisto azioni e altre partecipazioni».

23. Il limite di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, è fissato, per l'anno 2026, in 500 milioni di euro.

24. A decorrere dall'anno 2026, le risorse residue della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per la realizzazione di interventi relativi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.

L'articolo 3 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese relative al Ministero dell'economia e delle finanze in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

Nella scheda si dà, inoltre, conto delle variazioni delle leggi di spesa vigenti del Ministero che sono state effettuate direttamente in II Sezione, e riportate in allegato allo stato di previsione (*vedi tabella in calce alla scheda*).

L'articolo in esame autorizza spese finali per il Ministero dell'economia e delle finanze pari a 548.030 milioni per il 2026, a 535.074,7 milioni per il 2027 e a 511.439,4 milioni per il 2028.

La manovra di bilancio ha determinato sullo stato di previsione del Ministero, rispetto alla legislazione vigente, maggiori spese per 14.555,4 milioni per il 2026, 5.458,8 milioni per il 2027 e 6.145,5 milioni per il 2028, determinate da interventi normativi di Sezione I e da variazioni degli stanziamenti di leggi di spesa del Ministero in Sezione II.

Il comma 1 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinate nel relativo stato di previsione contenuto nella Tabella n. 2.

Si riportano di seguito le spese finali e le spese complessive del Ministero per gli anni 2026-2028 autorizzate dalla legge di bilancio, a seguito della manovra attuata con la I e la II Sezione, a raffronto con il dato a legislazione vigente.

Spese del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2026-2028

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MEF	2026		2027		2028	
	BLV	Legge	BLV	Legge	BLV	Legge
Spese correnti	448.581,8	458.111,2	454.758,4	456.379,8	458.958,9	461.857,2
Spese in c/capitale	84.893,0	89.919,0	74.857,5	78.694,9	46.335,0	49.582,3
SPESE FINALI	533.474,8	548.030,2	529.615,9	535.074,7	505.293,9	511.439,4
Rimborso passività finanziarie	329.999,4	329.999,4	302.843,3	302.843,3	340.774,5	340.774,5
SPESE COMPLESSIVE	870.166,2	878.029,6	836.799,4	837.918,0	850.770,2	852.214,0

Per una analisi delle spese del Ministero, con riferimento alle missioni e ai programmi di spesa, si rinvia alla relativa scheda contenuta nel volume V sulla Sezione II.

Il comma 2 fissa, ai sensi dell'art. 21, comma 11-ter, della legge n. 196 del 2009, il limite massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni

debitorie per ciascun anno del triennio. Il limite è stabilito in **135 miliardi di euro per il 2026, 115 miliardi per il 2027 e 80 miliardi per il 2028.**

I **commi da 3 a 5** disciplinano l'attività dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE S.p.A.). Il comma 3 indica, per l'anno finanziario **2026, i limiti di impegni assumibili in 10 miliardi di euro per le garanzie di durata fino a 24 mesi e in 64 miliardi per le garanzie di durata superiore a 24 mesi** (comma 3).

Il **comma 4** fissa i **limiti** entro i quali SACE S.p.A. è autorizzata a rilasciare **garanzie e coperture assicurative** per il rischio di mancato rimborso per finanziamenti, prestiti obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti finanziari, ivi inclusi quelli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, connessi al processo di **internazionalizzazione di imprese italiane** operanti anche attraverso società di diritto estero a loro collegate o da loro controllate. Nel dettaglio, le garanzie e coperture assicurative concesse da SACE S.p.A. per il **2026 non devono superare il 30 per cento** dei limiti indicati al comma 3 (10 miliardi per le garanzie fino a due anni, 64 miliardi per le garanzie sopra i due anni); inoltre, **almeno il 50 per cento** di queste garanzie deve essere destinato a favore di **piccole e medie imprese** secondo la definizione comunitaria, e la parte **rimanente** è destinata a imprese con fatturato annuo non superiore a 250 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 11-*quinquies*, comma 3, del decreto-legge [24 marzo 2005, n. 35](#).

Viene infine definito (comma 5) il **limite cumulato degli impegni** derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea che SACE S.p.A. e il Ministero dell'economia, per conto dello Stato e senza vincolo di solidarietà, per un massimo di **260 miliardi**, per l'esercizio finanziario **2026**.

Il comma 6 fissa in **13 miliardi** il **limite massimo degli impegni** assumibili per il 2026 da parte di **SACE S.p.A.** nell'ambito dello **schema di garanzia c.d. Archimede**, di cui all'articolo 1, comma 267, della legge di bilancio 2024.

Il **comma 7** fissa in **140 miliardi** di euro, per l'esercizio finanziario 2026, il **limite massimo di impegni** che il **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese** può assumere con riferimento all'esposizione di garanzie in essere alla data del 31 dicembre 2025 e all'ammontare di nuove garanzie concedibili nel corso dell'esercizio finanziario 2026.

Il **comma 8** autorizza la dotazione per l'anno finanziario 2026 dei **fondi** di cui agli artt. 26-29 della legge n. 196 del 2009, nei seguenti importi:

- **900 milioni** per il **Fondo di riserva per le spese obbligatorie** (art. 26 della legge n. 196 del 2009);
- **1.200 milioni** per Fondo speciale per la **riassegnazione dei residui** passivi della spesa di parte **corrente** eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa (art. 27, della legge n. 196 del 2009);
- **1.500 milioni** per il Fondo speciale per la **riassegnazione dei residui** passivi della spesa in **conto capitale** eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa (art. 27, della legge n. 196 del 2009);
- **800 milioni** per il **Fondo di riserva per le spese impreviste** (art. 28 della legge della legge n. 196 del 2009);
- **10.212 milioni** per il **Fondo di riserva** per le autorizzazioni di **cassa** (art. 29 della legge n. 196 del 2009).

Inoltre, i **commi 9 e 10** dispongono che, ai sensi degli articoli 26 e 28 della legge legge [30 dicembre 2009, n. 196](#), **gli elenchi delle spese considerate obbligatorie e delle spese impreviste** per le quali è possibile esercitare la facoltà prevista dalle norme sono riportati rispettivamente nell'**allegato 1** e nell'**allegato 2** dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

I **successivi commi** recano **disposizioni di carattere contabile**, finalizzate alle attività di gestione delle dotazioni di competenza e cassa del Ministero, cui si provvede con decreti del Ministro o del Ragioniere generale dello Stato.

Nel dettaglio, è consentito al **Ministro dell'economia e delle finanze**, mediante **proprio decreto**, quanto segue:

- comma 12: **trasferire** al MEF, al Ministero della giustizia, al Ministero degli esteri, al Ministero dell'Interno e al Ministero della difesa, i **fondi necessari** per effettuare le spese relative all'effettuazione delle **elezioni**;
- comma 13: **trasferire** alle amministrazioni interessate (il Ministero dell'Interno) le risorse necessarie al rimborso del debito statale, in relazione alle operazioni di **rimborso anticipato** o di **rinegoziazione dei mutui** con onere a totale o parziale carico dello Stato;
- comma 18: **adeguare**, sulla base delle effettive riscossioni, gli stanziamenti dei **capitoli** destinati al **pagamento dei premi e delle vincite su giochi**, scommesse e lotterie;
- comma 20: effettuare **variazioni compensative** tra capitoli dello stato di previsione del MEF per **consentire la contrazione di mutui** o di

altre operazioni finanziarie **qualora risultino più convenienti** rispetto **all'emissione** di **titoli** del debito pubblico. Nel dettaglio, possono essere effettuate variazioni compensative tra i capitoli 2214 (interessi sui BTP) e 2223 (interessi sui prestiti contratti con la BEI – Banca europea degli investimenti), e tra i capitoli 9502 (rimborso della quota capitale dei BTP) e 9503 (rimborso della quota capitale dei prestiti contratti con la BEI – Banca europea degli investimenti);

- comma 22: apportare **variazioni compensative**, in termini di residui e di cassa, alle **somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione nell'anno 2021 e seguenti, non utilizzate nel medesimo anno**, relative alla missioni “Competitività e sviluppo delle imprese” e “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica”, classificate nella categoria economica “Acquisizione di attività finanziarie – **Acquisto azioni e altre partecipazioni**” (codice economico 31.04.00). Il disegno di legge di bilancio 2026 (A.S. 1689, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, [Tomo III](#), Allegato n. 2 “Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico”, pag. 2043) **non** riporta **nessun capitolo** in corrispondenza del citato codice economico.

Inoltre, nel dettaglio, è consentito al Ragioniere generale dello Stato, mediante proprio decreto, di:

- comma 11: **riassegnare** al programma “Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria”, nello stato di previsione MEF, le somme versate all'entrata dalle regioni e dalle province autonome, al fine di effettuare le **compensazioni** per la **mobilità sanitaria** per tipologia di prestazioni disciplinate dall'articolo 12, comma 3, lettera *b*) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Si rammenta che la citata disposizione prevede che la quota capitaria di finanziamento del Fondo sanitario nazionale assegnata alle Regioni sia compensata, in sede di riparto, sulla base di contabilità analitiche per singolo caso fornite dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e le province autonome;
- comma 14: effettuare prelevamenti dal **Fondo della Guardia di finanza** “per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione” del MEF, per destinarli alle spese di una serie di capitoli di bilancio indicati dall'elenco n. 5 allegato allo stato di previsione del MEF. La lista puntuale dei capitoli è presente nell'elenco n. 5 (disegno di legge di bilancio, A.S. 1689, [Tomo III](#), stato di previsione del MEF, elenco n. 5, pag. 225);
- comma 16: dopo il versamento all'entrata, riassegnare le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio ed

assegnate dal **CIPRESS** per il 2026 e destinate alla costituzione di **unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici**;

- comma 17: riassegnare, a un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del MEF, le entrate rivenienti dagli **utili** realizzati da Equitalia Giustizia S.p.A. mediante la **gestione finanziaria del Fondo** su cui sono tra l'altro riversate le **somme di denaro sequestrate** nell'ambito di procedimenti penali, quelle rivenienti da proventi da **beni confiscati**, e da irrogazione di sanzioni amministrative, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
- comma 19: riassegnare al programma "Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio" dello stato di previsione del MEF le somme avanzate, e quindi versate all'entrata, relative alla **liquidazione del Fondo gestione istituti contrattuali dei lavoratori portuali** istituito dalla legge n. 26 del 1981 e posto in liquidazione mediante il [Decreto dell'Ispettore generale degli enti disciolti \(IGED\) del 26 maggio 2003](#), e alla gestione **liquidatoria** denominata "**particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo**", istituita con [decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19](#) e posta in liquidazione mediante il [DM MEF del 26 maggio 2003](#);
- comma 21: riassegnare allo stato di previsione del MEF le somme destinate alle **attività dei gruppi sportivi del Corpo della Guardia di finanza e degli atleti paralimpici** tesserati con la "Sezione paralimpica Fiamme Gialle", rivenienti dalle somme versate all'entrata dal CONI, dalla società Sport e salute S.p.A., dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dagli enti territoriali e da altri enti;

Infine, sono previste alcune disposizioni diverse:

- comma 15: il **numero massimo** degli **ufficiali ausiliari del Corpo della Guardia di finanza** da mantenere in servizio nel 202 è stabilito in 70 unità;
- comma 23: il **limite massimo cumulato** entro il quale possono essere rilasciate le **garanzie** dal **Fondo Italiano per lo Sport** (garanzie anche di portafoglio su finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi compresi crediti, garanzie, fidejussioni e altri impegni di firma, concessi da banche ed intermediari finanziari), di cui all'articolo 9-ter, commi 5 e 9, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, è fissato in **500 milioni per il 2026**. Trattandosi di un limite cumulato, ed essendo il limite 2025 stabilito in 175 milioni, la fissazione del limite

cumulato pari a 500 milioni per il 2026 comporta che l'ulteriore rilascio di garanzie previsto per il 2026 sia pari ad effettivi ulteriori 375 milioni;

- comma 24: dispone, a decorrere dall'anno 2026, che le **risorse residue** della quota dell'otto per mille IRPEF a diretta gestione statale di cui all'articolo 7, comma 1, del D.L. n. 105 del 2023 (**scelte non espresse** dai contribuenti), possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per la realizzazione di interventi relativi alla prevenzione e al recupero dalle **tossicodipendenze** e dalle altre dipendenze patologiche.

* * *

Di seguito, si riportano le **leggi di spesa del Ministero** interessate dalle operazioni di **refinanziamento, definanziamento e riprogrammazioni** effettuate in **Sezione II**, costituenti parte integrante della manovra di finanza pubblica. Tali variazioni, come risultanti dalle proposte contenute nel disegno di legge di bilancio e integrate dalle modifiche introdotte nel corso dell'esame parlamentare hanno determinato nel complesso **un aumento della dotazione del Ministero per 5.913,2 milioni nel 2026**, 2.247,7 milioni nel 2027 e 3.782,9 milioni per gli anni 2028 e successivi.

<i>Ministero dell'economia e delle finanze</i>					
		2026	2027	2028	2029 ss
RIFINANZIAMENTI					
DL n. 269/2003 art. 50 "Monitoraggio spesa sanitaria" - (Cap-pg: 7585/1) - (Scad. Variazione 2036)	LV	16,6	16,4	16,4	163,6
	Rif.	7,0	35,0	35,0	280,0
DLG n. 300/1999 art. 65 "Agenzia del demanio per acquisto immobili" - (Cap-pg: 7754/1) - (Scad. Variazione 2030)	LV	64,8	84,7	43,2	747,7
	Rif.	-	25,0	30,0	45,0
LS n. 147/2013 art. 1, co. 377 "Policlinico Gemelli Universitari" (*) - (Cap-pg: 2707/1) - (Scad. Variazione 2027)	LV	40,8	35,0	50,0	50,0
	Rif.	-	5,8	-	-
LF n. 266/2005 art. 1, co. 99 "Partecipazione dell'Italia all'IFFIM" - (Cap-pg: 1649/1) - (Scad. Variazione 2030)	LV	30,0	30,0	30,0	60,0
	Rif.	15,0	15,0	15,0	30,0
LB n. 232/2016 art. 1, co. 582 "Partecipazione italiana a centri di ricerca europei e internazionali e alle iniziative promosse da banche e fondi di sviluppo" - (Cap-pg: 1607/1) - (Scad. Variazione 2028)	LV	0,5	-	-	-
	Rif.	77,3	0,5	0,5	-
L n. 145/2016 art. 4, co. 1 "Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali" (*) - (Cap-pg: 3006/1) - (Scad. Variazione 2026)	LV	1.064,1	1.570,0	1.570,0	1.570,0
	Rif.	250,0	-	-	-
L n. 40/2025 art. 6, co. 1 "Spese di funzionamento dei commissari straordinari alla ricostruzione" - (Cap-pg: 2066/1) - (Scad. Variazione 2027)	LV	-	-	-	-
	Rif.	9,6	9,6	-	-

Ministero dell'economia e delle finanze					
		2026	2027	2028	2029 ss
DL n. 93/2013 art. 10, co. 1 " Fondo emergenze nazionali " (*) - (Cap-pg: 7441/1) - (Scad. Variazione 2028)	LV	483,0	490,0	490,0	490,0
	Rif.	300,0	380,0	380,0	-
LF n. 266/2005 art. 1, co. 86 "Contributo in conto impianti a Ferrovie dello stato S.P.A. " - (Cap-pg: 7122/5) - (Scad. Variazione 2028)	LV	390,8	1.854,0	678,8	2.100,0
	Rif.	90,0	1.660,0	1.910,0	-
LB n. 207/2024 art. 1, co. 902 " Fondo terzo settore " (*) - (Cap-pg: 2040/1) - (Variazione Permanente)	LV	0,5	0,5	-	-
	Rif.	6,0	6,0	6,0	6,0
DL n. 181/2006 art. 1, co. 19, punto A "Esercizio delle funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri " (SPORT) - (Cap-pg: 2111/2) - (Scad. Variazione 2027)	LV	19,5	19,5	19,5	39,0
	Rif.	15,0	15,0	-	-
L n. 119/1981 art. 38, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria)" Debito pubblico - (Cap-pg: 2214/1) - (Variazione Permanente)	LV	64,1	67,2	69,0	633,0
	Rif.	6,0	68,0	239,0	4.120,0
LB n. 213/2023 art. 1, co. 512 " Fondazione Sussidiarietà " (*) - (Cap-pg: 2062/2) - (Variazione Permanente)	LV	0,5	-	-	-
	Rif.	-	-	0,5	0,5
DL n. 59/2021 art. 1, co. 2, punto A primum " PCM Piattaforma PAGOPA E APP IO " - (Cap-pg: 7484/1) - (Scad. Variazione 2027)	LV	2,1	-	-	-
	Rif.	-	2,0	-	-
DLG n. 209/2023 art. 62, co. 1 "Istituzione fondo per l'attuazione della delega fiscale " - (Cap-pg: 3832/1) - (Scad. Variazione 2026)	LV	32,8	287,6	202,5	2.062,5
	Rif.	80,0	-	-	-
DL n. 25/2025 art. 14, co. 1, punto A "Fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei ministeri e della Presidenza del Consiglio Dei Ministri" (*) - (Cap-pg: 3065/2) - (Variazione Permanente)	LV	13,2	13,2	13,2	13,2
	Rif.	7,9	7,9	7,9	7,9
DL n. 137/2020 art. 1 quater, co. 1 " Fondo perequativo delle misure fiscali e di ristoro " - (Cap-pg: 3085/1) - (Scad. Variazione 2028) (<i>vedi anche ulteriore rifinanziamento Senato</i>)	LV	64,4	42,2	-	-
	Rif.	50,0	130,0	280,0	-
LB n. 234/2021 art. 1, co. 178 "Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità " (*) - (Cap-pg: 3088/1) - (Variazione Permanente) (<i>vedi anche definanziamento</i>)	LV	9,7	8,8	-	-
	Rif.	-	50,0	50,0	50,0
Modifiche introdotte nel corso dell'esame parlamentare al Senato					
L n. 83 / 2023 art. 10, comma 3 "Fondo destinato al finanziamento dei comuni di frontiera " (*) - (Cap-pg: 7775/1) - (Scad. Variazione 2026)	LV	89,0	89,0	89,0	89,0
	Rif.	19,0	-	-	-
LB n. 213 / 2023 art. 1, comma 210 " Fondo disabili " (*) - (Cap-pg: 1431/1) - (Scad. Variazione 2027) (<i>vedi anche definanziamento</i>)	LV	418,6	468,6	328,6	328,6
	Rif.	9,7	-	-	-
DL n. 34 / 2020 art. 27, comma 17 " Patrimonio destinato " Cassa DD.PP. - (Cap-pg: 7415/1) - (Scad. Variazione 2035)	LV	-	460,0	-	-
	Rif.	679,0	610,0	90,0	659,0
LB n. 213 / 2023 art. 1, comma 519 "Incremento del fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso " - (Cap-pg: 3035/1) - (Scad. Variazione 2031)	LV	3.211,7	1.500,0	1.500,0	15.000,0
	Rif.	4.870,0	-	600,0	1.410,0
DL n. 282 / 2004 art. 10, comma 5 "Fondo interventi strutturali politica economica – FISPE " - (Cap-pg: 3075/1) - (Variazione Permanente) (<i>vedi anche definanziamento</i>)	LV	554,3	516,1	696,4	4.943,5
	Rif.	480,0	165,0	741,5	4.285,3
DL n. 137 / 2020 art. 1 quater, comma 1 " Fondo perequativo delle misure fiscali e di ristoro " - (Cap-pg: 3085/1) - (Scad. Variazione 2028)	LV	209,4	42,2	105,0	490,0
	Rif.	78,6	7,0	81,4	251,7

Ministero dell'economia e delle finanze					
		2026	2027	2028	2029 ss
Variazione 2032) (vedi anche rifinanziamento originario)					
DEFINANZIAMENTI					
DL n. 50/2022 art. 26, co. 7 "Istituzione fondo per l'avvio di opere indifferibili " - (Cap-pg: 7492/1) - (Scad. Variazione 2026)	LV	3.309,3	1.717,0	-	-
	Def.	-250,0	-	-	-
LB n. 213/2023 art. 1, co. 210 " Fondo disabili " (*) - (Cap-pg: 1431/1) - (Scad. Variazione 2027) (vedi anche rifinanziamento)	LV	418,6	468,6	328,6	328,6
	Def.	-	-90,0	-	-
LB n. 207/2024 art. 1, co. 875 "Istituzione del fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello stato per il finanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture " - (Cap-pg: 7558/1) - (Scad. Variazione 2036)	LV	-	615,6	267,4	4.612,9
	Def.	-	-156,0	-124,4	-958,0
LS n. 208/2015 art. 1, co. 639 "Incremento fondo per esigenze indifferibili " - (Cap-pg: 3076/1) - (Variazione Permanente)	LV	104,1	171,5	140,4	1.630,0
	Def.	-0,7	-0,7	-0,7	-6,8
LB n. 232/2016 art. 1, co. 365, punto B " Assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni dello stato" (*) - (Cap-pg: 3056/1) - (Variazione Permanente)	LV	334,1	331,7	331,7	331,4
	Def.	-91,0	-91,0	-91,0	-91,0
<i>Definanziamenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2024 (art. 30, co. 2, lett. b)</i>					
LB n. 160/2019 art. 1, co. 871 "Trasferimento regione Sardegna per spese di investimento"- (Cap-pg: 7509/1) - (Scad. Variazione 2026)	LV	111,4	117,0	95,0	630,0
	Def.	-62,4	-	-	-
DL n. 32/2019 art. 8, co. 2 "Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici della regione Molise e dell' area Etnea " - (Cap-pg: 8009/2) - (Scad. Variazione 2026)	LV	30,0	-	-	-
	Def.	-30,0	-	-	-
LB n. 145/2018 art. 1, co. 95, punto F bis " Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7019/3) - (Scad. Variazione 2026)	LV	2,8	0,1	0,1	6,3
	Def.	-2,2	-	-	-
Modifiche introdotte nel corso dell'esame parlamentare al Senato					
DL n. 137 / 2020 art. 1 quater, comma 1 " Fondo perequativo delle misure fiscali e di ristoro " - (Cap-pg: 3085/1) - (Scad. Variazione 2032) (vedi anche rifinanziamento)	LV	209,4	42,2	105,0	490,0
	Def.	-99,0	-140,0	-215,0	-
DL n. 50 / 2017 art. 66, comma 1 " Incremento fondo esigenze indifferibili " - (Cap-pg: 3076/1) - (Variazione Permanente)	LV	80,7	86,5	61,4	1.954,8
	Def.	-30,0	-27,0	-27,0	-270,0
LB n. 234 / 2021 art. 1, comma 178 " Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità " (*) - (Cap-pg: 3088/1) - (Variazione Permanente)	LV	9,7	8,8	-	-
	Def.	-9,7	-	-	-
DL n. 282 / 2004 art. 10, comma 5 "Fondo interventi strutturali politica economica – FISPE " - (Cap-pg: 3075/1) - (Variazione Permanente)	LV	554,3	516,1	696,4	4.943,5
	Def.	-194,8	-176,3	-125,6	-3.362,4
L n. 386/1975 art. 4 "In relazione alle effettive esigenze, le occorrenti somme saranno prelevate dal conto corrente di tesoreria per affluire in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata ai fini della correlativa assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze" (Cap-pg: 7757/1) - (Scad. Variazione 2026)	LV	110,0	-	-	-
	Def.	-110,0	-	-	-

Ministero dell'economia e delle finanze					
		2026	2027	2028	2029 ss
L n. 122 / 1983 "Norme per il coordinamento della finanza della regione Sardegna con la riforma tributaria e finanziamento del D.P.R. 7/6/79, n. 259, e del D.P.R. 19/6/79, n. 348; e disposizioni in materia finanziaria per la regione Friuli-Venezia Giulia." - (Cap-pg: 2790/2) - (Variazione Permanente)	LV	4.000,0	4.000,0	4.000,0	40.389,6
	Def.	-215,1	-205,1	-0,3	-97,1
Ddl bilancio 2026, art. 1, co. 757 " Fondo da ripartire destinato al potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato"	LV	-	-	98,9	-
	Def.	-	-	-98,9	-
RIPROGRAMMAZIONI					
DL n. 59/2021 art. 1, co. 2, punto B primum " Sisma 2009 e 2016 " - (Cap-pg: 8008/1) - (Scad. Variazione 2029)	LV	80,0	150,0	10,0	90,0
	Ripr.	-20,0	-70,0	-10,0	+100,0
DL n. 59/2021 art. 1, co. 2, punto A quater "PCM ecosistemi al sud in contesti urbani marginalizzati " - (Cap-pg: 7487/1) - (Scad. Variazione 2028)	LV	34,7	-	-	-
	Ripr.	-22,0	+12,0	+10,0	-

Fonte: elaborazione Servizio Studi della Camera dei deputati sull'allegato "Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, comma 3, lettera b))", previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, **in allegato allo stato di previsione** del Ministero dell'economia e delle finanze ([A.C 2750/I, Nota di Variazioni](#), pp 296 ss.).

Articolo 4

(Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy)

Art. 4. Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle imprese e del made in Italy, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2026, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo

stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.

3. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci « Entrate da recuperi e rimborsi di spese », « Altre entrate extratributarie » e « Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato » dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.

L'articolo 4 reca l'autorizzazione ad impegnare e a pagare le spese relative al **Ministero delle imprese e del made in Italy** (MIMIT) in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

Nella scheda si dà, inoltre, conto delle variazioni delle **leggi di spesa vigenti del Ministero** che sono state effettuate direttamente in **II Sezione**, e riportate in allegato allo stato di previsione (*vedi tabella in calce alla scheda*).

L'articolo in esame autorizza spese finali per il Ministero delle imprese e del *made in Italy* pari a **9.383,7 milioni di euro** per il 2026, a **8.876,9 milioni di euro** per il 2027 e a **6.924,7 milioni di euro** per il 2028.

La **manovra** di bilancio ha determinato sullo **stato di previsione del Ministero**, rispetto alla legislazione vigente, **maggiori spese per 23,2 milioni per il 2026, 583,3 milioni per il 2027 e minori spese per 44,3 milioni per il 2028**, determinate da interventi normativi di Sezione I e da variazioni degli stanziamenti di leggi di spesa del Ministero in Sezione II.

L'articolo 4 si compone di 3 commi.

Il comma 1 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, come determinate nel relativo stato di previsione contenuto nella Tabella n. 3.

Si riportano di seguito le spese finali del Ministero per gli anni 2026-2028 autorizzate dalla legge di bilancio, a seguito della manovra attuata con la I e la II Sezione, a raffronto con il dato a legislazione vigente.

Spese del Ministero delle imprese e del *made in Italy* per gli anni 2026-2028

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MIMIT	2026		2027		2028	
	BLV	Legge	BLV	Legge	BLV	Legge
Spese correnti	521,1	536,0	485,3	487,4	471,8	474,4
Spese in c/capitale	8.826,8	8.835,1	7.795,4	8.376,6	6.497,2	6.450,3
Rimborso passività finanziarie	12,6	12,6	12,9	12,9	-	-
SPESE FINALI	9.360,5	9.383,7	8.293,6	8.876,9	6969	6.924,7

Per una analisi delle spese del Ministero, con riferimento alle missioni e ai programmi di spesa, si rinvia alla relativa scheda contenuta nel volume V sulla Sezione II.

Il comma 2 dispone che le somme impegnate in relazione agli interventi di sostegno nelle aree di crisi siderurgica di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 410/1993 (L. n. 513/1993), **resesi disponibili** a seguito dei provvedimenti di revoca, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno 2026, con decreti del Ministero dell'economia e finanze - Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del MIMIT ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410/1993⁶¹.

⁶¹ Il [decreto-legge n. 120/1989](#) (l. n. 181/1989) ha disposto misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano di risanamento della siderurgia e, in particolare, con gli articoli 5 e 8, ha affidato alla SPI (allora Società per la promozione e lo sviluppo industriale, confluita nel 2000 in Sviluppo Italia, ora INVITALIA) la realizzazione di un Piano di promozione industriale. Successivamente a tale decreto, il [decreto-legge n. 410/1993](#) (l. n. 513/1993) ha disposto, all'articolo 1, che la SPI (ora INVITALIA), previa autorizzazione dell'allora Ministero dell'industria potesse utilizzare i fondi destinati alle iniziative rientranti nel programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica (di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del D.L. n. 120), nonché taluni fondi (di cui alla legge n. 408/1989 e al decreto-legge n. 415/1989), già assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del 3 agosto 1993, **per erogare direttamente contributi e finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud in crisi siderurgica** (indicate dal medesimo decreto-legge n. 120/1989), nonché per assumere partecipazioni di minoranza nelle iniziative di promozione industriale in tutte le aree di intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per area già definita in sede CIPI. Per le stesse finalità, è stato consentito alla SPI di utilizzare anche ulteriori risorse resesi disponibili per lo scopo, comprese quelle da revoche o riprogrammazioni di cui alla legge sugli interventi straordinari del Mezzogiorno (legge n. 64/1986).

Il **comma 3** dispone che gli **importi dei versamenti** effettuati con imputazione alle voci «Entrate da recuperi e rimborsi di spese» e «Altre extra-tributarie» e «Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato» dello stato di previsione **dell'entrata sono correlativamente iscritti in competenza e di cassa**, con decreti Ragioniere generale dello Stato, negli **appositi capitoli** dei pertinenti programmi dello **stato di previsione del MIMIT**, relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo (**cap. 7342**) e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile (**cap. 7483**).

Di seguito, si riportano le **leggi di spesa del Ministero** interessate dalle operazioni di **rifinanziamento e definanziamento** effettuate in **Sezione II**, costituenti parte integrante della manovra di finanza pubblica. Tali variazioni hanno determinato nel complesso **una riduzione della dotazione del MIMIT** per 10 milioni nel 2027 e un **aumento per 2,0 milioni nel 2027** e nel **2028**.

Ministero delle imprese e del made in Italy					
<i>(milioni di euro)</i>		2026	2027	2028	2029 ss
RIFINANZIAMENTI					
<i>Modifiche introdotte nel corso dell'esame parlamentare al Senato</i>					
DL n. 34 / 2020 art. 42, comma 5 "Risorse da destinare alla costituzione della “Fondazione ENEA TECH” - (Cap-pg: 7631/1) - (Scad. Variazione 2028)	LV	1,2	-	-	10,0
	Rif.	-	2,0	2,0	-
DEFINANZIAMENTI					
<i>Definanziameti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2024 (art. 30, co. 2, lett. b)</i>					
DL n. 321 / 1996 art. 5, co. 2, punto C "Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico" - (Cap-pg: 7420/2) - (Scad. Variazione 2027)	LV	50,0	61,5	56,5	183,5
	Def.	-	-10,0	-	-

Fonte: Allegato “Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, comma 3, lettera b)”, previsto della legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, **in allegato allo stato di previsione** del Ministero delle imprese e del *made in Italy* ([A.C 2750/I, Nota di Variazioni](#), pp. 391).

Infine, l'[articolo 27](#) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (l. n. 134/2012) ha riordinato la disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa. Anche la nuova disciplina si alimenta con i “rientri” (da finanziamenti, rifinanziamenti, riscatti di partecipazioni azionarie ed eventuali revoche) che con cadenza semestrale da INVITALIA vengono versati in entrata al bilancio dello Stato per essere poi riassegnati al competente capitolo di spesa del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Si tratta del **capitolo 7483** “Fondo rotativo per la crescita sostenibile”, p.g.1) per le finalità di cui alla L. 181/89. Le risorse sono successivamente trasferite alla contabilità speciale del **Fondo crescita sostenibile** (n. 1201).

Articolo 5

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

Art. 5. Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Le risorse finanziarie derivanti dal bilancio di chiusura dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n.

75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, anche con profilo pluriennale, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le eventuali risorse, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono acquisite all'erario.

L'**articolo 5** autorizza l'**impegno e il pagamento delle spese** relative al **Ministero del lavoro e delle politiche sociali** in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

Nella scheda si dà, inoltre, conto delle variazioni delle **leggi di spesa vigenti del Ministero** che sono state effettuate direttamente in **II Sezione**, e riportate in allegato allo stato di previsione (*vedi tabella in calce alla scheda*).

L'articolo in esame autorizza spese finali per il Ministero pari a 186.214,3 mln di euro per il 2026, a 186.632,9 mln di euro per il 2027 e a 184.881,7 mln di euro per il 2028.

La **manovra** di bilancio ha determinato sullo **stato di previsione del Ministero**, rispetto alla legislazione vigente, **maggiori spese per 525,2 milioni per il 2026, 2.088,5 mln di euro per il 2027 e per 1.000 mln di euro per il 2028**, determinate da interventi normativi di Sezione I e da variazioni degli stanziamenti di leggi di spesa del Ministero in Sezione II.

Il **comma 1** autorizza l'**impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, come determinate nel relativo stato di previsione contenuto nella **Tabella n. 4**.

Si riportano di seguito le **spese finali del Ministero** per gli anni **2026-2028** autorizzate dalla legge di bilancio, **a seguito della manovra** attuata con la I e la II Sezione, a raffronto con il dato a legislazione vigente.

Spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli anni 2026-2028

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MLPS	2026		2027		2028	
	BLV	Legge	BLV	Legge	BLV	Legge
Spese correnti	185.614,6	186.140,9	184.465,5	186.554	183.812,8	184.812,8
Spese in c/capitale	74,6	73,4	79,1	78,9	69,1	68,9
SPESE FINALI	185.689,2	186.214,3	184.544,6	186.632,9	183.881,9	184.881,7

Per una analisi delle spese del Ministero, con riferimento alle missioni e ai programmi di spesa, si rinvia alla relativa scheda contenuta nel **volume V** sulla Sezione II.

Il successivo **comma 2** dispone che le risorse finanziarie derivanti dal bilancio di chiusura dell'ANPAL – le cui funzioni sono state trasferite al Ministero dal 1° marzo 2024 (ai sensi dell'art. 3 del D.L. 75/2023) - sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, anche con profilo pluriennale, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le eventuali risorse, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono acquisite all'erario.

* * *

Di seguito, si riportano le **leggi di spesa del Ministero** interessate dalle operazioni di **rifinanziamento e definanziamento** effettuate in **Sezione II**, costituenti parte integrante della manovra di finanza pubblica. Tali variazioni hanno determinato nel complesso **una riduzione della dotazione del Ministero** per **1,1 milioni** nel **2026** e per 60,2 milioni per gli anni 2027 e successivi.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali					
(milioni di euro)		2026	2027	2028	2029 ss
RIFINANZIAMENTI					
DLG n. 39/1993 art. 1, co. 1, punto 1 "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche" - (Cap-pg: 7821/1) - (Scad. Variazione 2036)	LV	12,6	12,6	11,8	126,7
	Rif.	-	1,0	1,0	8,0

Ministero del lavoro e delle politiche sociali					
<i>(milioni di euro)</i>		2026	2027	2028	2029 ss
DEFINANZIAMENTI					
LB n. 178/2020 art. 1, co. 334 "Fondo interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico delle attività non professionali del caregiver familiare " (*) - (Cap-pg: 3555/1) - (Variazione Permanente)	LV	57,5	61,2	64,2	64,2
	Def.	-1,1	-61,2	-61,2	-61,2

Fonte: Allegato "Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, comma 3, lettera b))", previsto della legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, **in allegato allo stato di previsione** del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ([A.C 2750/I, Nota di Variazioni](#), pp. 435).

Articolo 6

(Stato di previsione del Ministero della giustizia)

Art. 6. Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma « Amministrazione penitenziaria » e nel programma « Giustizia minorile e di comunità », nell'ambito della missione «

Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2026.

3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, delle somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi « Giustizia civile e penale » e « Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria » nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2026.

L'articolo 6 reca l'autorizzazione ad impegnare e a pagare le spese relative al **Ministero della giustizia**, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5), e **autorizza** altresì **il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare alla missione Giustizia somme versate all'entrata del bilancio statale** al fine di destinarle all'assistenza e alla rieducazione dei detenuti, all'attività sportiva di detenuti e polizia penitenziaria, al funzionamento degli uffici giudiziari e alla cooperazione giudiziaria internazionale.

L'articolo in esame autorizza spese per il Ministero della giustizia pari a 11.404 milioni di euro per il 2026, a 11.247 milioni di euro per il 2027 e a 11.010 milioni di euro per il 2028.

La **manovra** di bilancio ha determinato sullo **stato di previsione del Ministero**, rispetto alla legislazione vigente, **minori spese per 127,8 milioni per il 2026, 71,7 per il 2027 e maggiori spese per 67,2 milioni per il 2028**, determinate da interventi normativi di Sezione I e da variazioni degli stanziamenti di leggi di spesa del Ministero in Sezione II.

Il **comma 1** autorizza l'**impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia**, come determinate nel relativo stato di previsione contenuto nella **Tabella n. 5**.

Si riportano di seguito le **spese finali del Ministero** per gli anni **2026-2028** autorizzate dalla legge di bilancio, **a seguito della manovra** attuata con la I e la II Sezione, a raffronto con il dato a legislazione vigente.

Spese del Ministero della giustizia per gli anni 2026-2028

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

Ministero della giustizia	2026		2027		2028	
	BLV	Legge	BLV	Legge	BLV	Legge
Spese correnti	10.786,9	10.790	10.472	10.511,1	10.421,6	10.523,1
Spese in c/capitale	745	614,1	846,8	736	521,3	487
SPESE FINALI	11.531,9	11.404,1	11.318,8	11.247,1	10.942,9	11.010,1

*Per una analisi delle spese del Ministero, con riferimento alle missioni e ai programmi di spesa, si rinvia alla relativa scheda contenuta nel **volume V** sulla Sezione II.*

I **commi 2 e 3** recano disposizioni volte ad **autorizzare il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare**, con propri decreti, **alla missione «Giustizia»** dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2026 talune somme versate al bilancio dello Stato.

In particolare, il **comma 2** autorizza il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare **somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati** all'entrata del bilancio dello Stato, nei seguenti programmi nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2026:

- «Amministrazione penitenziaria» (6.1);
- «Giustizia minorile e di comunità» (6.3).

Si tratta di somme destinate:

- alle spese per il **mantenimento**, per l'**assistenza** e per la **rieducazione** dei detenuti e degli internati;

- per gli interventi e per gli investimenti finalizzati al **miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali**;
- per le **attività sportive** del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati.

Analogamente, il **comma 3** autorizza il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare le **somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato**, nei seguenti programmi nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2026:

- «Giustizia civile e penale» (6.2);
- «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria» (6.6).

Si tratta di somme derivanti:

- da **convenzioni** stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame;
- da **contributi, rimborsi e finanziamenti** provenienti da organismi, anche internazionali.

Le suddette somme sono destinate alle **spese per il funzionamento degli uffici giudiziari** e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici, nonché al potenziamento delle attività connesse alla **cooperazione giudiziaria internazionale**.

* * *

Di seguito, si riportano le **leggi di spesa del Ministero** interessate dalle operazioni di **definanziamento** effettuate in **Sezione II**, costituenti parte integrante della manovra di finanza pubblica. Tali variazioni hanno determinato nel complesso **una riduzione della dotazione del Ministero per 98,8 milioni nel 2026**, 79,5 milioni nel 2027, e 24,8 milioni per gli anni 2028 e successivi.

Ministero della giustizia					
		2026	2027	2028	2029 ss
<i>Definanziamenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2024 (art. 30, co. 2, lett. b)</i>					
LB n. 178/2020 art. 1, co. 155 "Interventi straordinari per l'ampliamento di spazi destinate al lavoro dei detenuti e cablaggio di I.P." - (Cap-pg: 7304/1) - (Scad. Variazione 2026)	LV	10,6	-	-	-
	Def.	-0,6	-	-	-
LB n. 205/2017 art. 1, co. 1072, punto M quinquies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7321/6) - (Scad. Variazione 2026)	LV	1,5	0,7	0,7	30,7
	Def.	-0,8	-	-	-

Ministero della giustizia					
		2026	2027	2028	2029 ss
LB n. 232/2016 art. 1, co. 623 "Fondo potenziamento mezzi corpi di polizia e CNVVF " - (Cap-pg: 7321/4-7321/5) - (Scad. Variaz. 2026)	LV	13,0	18,0	10,6	21,3
	Def.	-0,2	-	-	-
LB n. 197/2022 art. 1, co. 855 "Adeguamento strutturale e impiantistico degli edifici adibiti ad uffici giudiziari " - (Cap-pg: 7200/19 - 7200/20) - (Scad. Variazione 2027)	LV	125,7	70,4	-	41,2
	Def.	-13,5	-43,9	-	-
LB n. 160/2019 art. 1, co. 14, punto F quinquies " Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7200/17) - (Scad. Variazione 2026)	LV	5,3	-	-	-
	Def.	-5,3	-	-	-
LB n. 205/2017 art. 1, co. 1072, punto F quinquies " Edilizia pubblica , compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7200/11 - 7200/12) - (Scad. Variazione 2028)	LV	37,3	58,4	31,9	4,7
	Def.	-17,0	-8,7	-11,0	-
LB n. 145/2018 art. 1, co. 95, punto F quinquies " Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7200/13) - (Scad. Variazione 2026)	LV	43,5	68,6	47,8	32,0
	Def.	-25,6	-	-	-
LB n. 232/2016 art. 1, co. 140, punto E novies "Ripartizione fondo investimenti di cui all'art. 1, co. 140 della legge n. 232/2016" - (Cap-pg: 7200/10 - 7200/7 - 7200/8 - 7200/9) - (Scad. Variazione 2028)	LV	52,4	43,3	28,7	-
	Def.	-7,4	-11,9	-13,8	-
DL n. 91/2017 art. 11 quater "Spese relative alla progettazione, ristrutturazione e messa in sicurezza delle strutture giudiziarie ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia " - (Cap-pg: 7233/1 - 7233/2) - (Scad. Variazione 2027)	LV	35,1	47,4	-	-
	Def.	-25,1	-15,0	-	-
LB n. 197/2022 art. 1, co. 899, punto A "Fondo da ripartire per l'attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza per il conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale" - (Cap-pg: 7503/18) - (Scad. Variazione 2026)	LV	11,1	1,3	-	-
	Def.	-0,2	-	-	-
DL n. 105/2023 art. 2, co. 1, punto A "Spese per la realizzazione delle infrastrutture informatiche " - (Cap-pg: 7503/19) - (Scad. Variazione 2026)	LV	0,1	-	-	-
	Def.	-0,1	-	-	-
LB n. 205/2017 art. 1, co. 1072, punto H quinquies " Digitalizzazione delle amministrazioni statali " - (Cap-pg: 7503/9) - (Scad. Variazione 2026)	LV	3,0	1,4	2,3	31,2
	Def.	-0,6	-	-	-
LB n. 205/2017 art. 1, co. 1072, punto M quinquies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico , la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7503/10) - (Scad. Variazione 2026)	LV	3,2	3,3	2,1	68,3
	Def.	-0,03	-	-	-
LB n. 232/2016 art. 1, co. 140, punto G primum "Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, co. 140 della legge n. 232 del 2016" - - informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria (Cap-pg: 7503/8) - (Scad. Variazione 2026)	LV	90,0	92,1	128,3	143,4
	Def.	-2,4	-	-	-

Fonte: Allegato "Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, comma 3, lettera b))", previsto della legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, **in allegato allo stato di previsione** del Ministero della giustizia ([A.C 2750/I, Nota di Variazioni](#), pp. 473 e ss.).

Articolo 7

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

Art. 7. Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla

base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2026, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il medesimo anno, è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'**articolo 7** autorizza l'impegno e il pagamento delle spese relative al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (Tabella n. 6), oltre a contenere disposizioni di natura contabile relative allo stato di previsione del medesimo Ministero.

Nella scheda si dà, inoltre, conto delle operazioni di **definanziamento** delle **leggi di spesa vigenti del Ministero** che sono state effettuate direttamente in **II Sezione**, e riportate in allegato allo stato di previsione (*vedi tabella in calce alla Scheda*).

L'articolo in esame autorizza spese finali per il MAECI pari a **3.833,9** milioni per il 2026, a **3.655,4** milioni per il 2027 e a **3.191** milioni per il 2028.

La **manovra** di bilancio ha determinato sullo **stato di previsione del Ministero**, rispetto alla legislazione vigente, maggiori **spese per 63,3 milioni per il 2026, 76,6 milioni per il 2027 e per 84,3 milioni per il 2028**, complessivamente determinate da interventi normativi di Sezione I e da variazioni degli stanziamenti di leggi di spesa del Ministero in Sezione II.

Il **comma 1** autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale per l'anno finanziario **2026**, in conformità all'annesso stato di previsione (**Tabella n. 6**).

Si riportano di seguito le **spese finali del Ministero** per gli anni **2026-2028** autorizzate dalla legge di bilancio, **a seguito della manovra** attuata con la I e la II Sezione, a raffronto con il dato a legislazione vigente.

Spese del MAECI per gli anni 2026-2028

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MAECI	2026		2027		2028	
	BLV	Legge	BLV	Legge	BLV	Legge
Spese correnti	3.720,9	3.796,4	3.534,1	3.621,2	3.088,1	3.175,9
Spese in c/capitale	49,6	37,6	44,7	34,1	18,6	15,1
SPESE FINALI	3.770,6	3.833,9	3.578,8	3.655,4	3.106,7	3.191,0

*Per una analisi delle spese del Ministero, con riferimento alle missioni e ai programmi di spesa, si rinvia alla relativa scheda contenuta nel **volume V** sulla Sezione II.*

Il **comma 2** autorizza il MAECI ad effettuare operazioni in valuta estera per le disponibilità esistenti nei conti costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero.

Più in dettaglio, il **comma 2** autorizza il Ministero ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della [legge 6 febbraio 1985, n. 15](#), e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato,

sulla base delle indicazioni del MAECI, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2026, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero.

Il MAECI, per il medesimo anno, è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del MEF su richiesta della competente Direzione generale del MAECI.

Relativamente alle variazioni disposte in **Sezione II**, si registrano:

1) un **definanziamento di 9,5 milioni per il 2026 (e 8 milioni per il 2027)** nell'ambito delle riduzioni degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di reiscrizione in bilancio, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, lettera b) della legge di contabilità, relativo all'**efficientamento energetico**;

2) un **definanziamento di 63,7 milioni nel 2026 e 49,7 milioni a decorrere dal 2027** per il programma 4.2 Cooperazione allo sviluppo.

Nella successiva tabella sono indicate le autorizzazioni di spesa interessate dai definanziamenti effettuati in **Sezione II**, che costituiscono parte integrante della **manovra di finanza pubblica**, che hanno determinato nel complesso **minori stanziamenti** per il Ministero per **73,2 milioni di euro** nel 2026, **57,7 milioni di euro** per il 2027 e **49,7 milioni di euro** per il 2028.

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale					
		2026	2027	2028	2029 ss
DEFINANZIAMENTI					
L n. 125 / 2014 art. 18 " Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo " (*) (Cap-pg: 2185/1)- (Variazione Permanente)	LV	626,6	634,0	636,0	636,0
	Def.	-63,7	-49,7	-49,7	-49,7
<i>Definanzimenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2024 (art. 30, co. 2, lett. b)</i>					
LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto Q sexies "Sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico , anche mediante il rinnovo del parco tecnologico" - (Cap-pg: 7255/3) - (Scad. Variazione 2027)	LV	9,5	8,0	-	-
	Def.	-9,5	-8,0	-	-

Fonte: Allegato "Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, comma 3, lettera b))", previsto della legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, in allegato allo stato di previsione del MAECI ([A.C 2750/I, Nota di Variazioni, pag. 517](#)).

Articolo 8

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative)

Art. 8. Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri

per realizzare azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti in età scolare.

3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dagli enti locali in relazione a revoche o rinunce del finanziamento degli interventi di edilizia scolastica.

L'articolo 8 reca l'autorizzazione ad impegnare e a pagare le spese relative al **Ministero dell'istruzione e del merito** e altre disposizioni ad esso connesse, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

L'articolo 8 autorizza **spese finali** per il **Ministero dell'istruzione e del merito** pari a **57.947,5 milioni** per il 2026, a **57.345,2 milioni** per il 2027 e a **57.151,2 milioni** per il 2028.

La **manovra** di bilancio ha determinato sullo **stato di previsione del Ministero**, rispetto alla legislazione vigente, **maggiori spese per 74,8 milioni per il 2026 e minori spese per 361,2 milioni per il 2027 e per 301,7 milioni per il 2028**, determinate da interventi normativi di Sezione I.

L'articolo 8 si compone di 3 commi.

Il **comma 1** autorizza **l'impegno e il pagamento** delle spese del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

Si riportano di seguito le **spese finali del Ministero** per gli anni **2026-2028** autorizzate dalla legge di bilancio, **a seguito della manovra** attuata con la Sezione I, a raffronto con il dato a legislazione vigente.

Si segnala che la Seconda II non determina alcuna variazione per lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.

Spese del Ministero dell'istruzione e del merito per gli anni 2026-2028

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MIM	2026		2027		2028	
	BLV	Legge	BLV	Legge	BLV	Legge
Spese correnti	56.458,8	56.469,1	56.104,2	56.090,8	55.895,5	55.877,8
Spese in c/capitale	1.413,9	1.478,4	1.602,1	1.254,4	1.5587,4	1.273,4
SPESE FINALI	57.872,7	57.947,5	57.706,4	57.345,2	57.452,9	57.151,2

Il **comma 2** autorizza il Ragioniere generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla **riassegnazione ai pertinenti programmi** dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare **azioni educative di prevenzione** dell'uso di **sostanze stupefacenti in età scolare**.

Il **comma 3** autorizza il Ragioniere generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla **riassegnazione al fondo unico per l'edilizia scolastica** di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (legge 17 dicembre 2012, n. 221) iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dagli enti locali in relazione a revoche o rinunce del finanziamento degli interventi di edilizia scolastica.

*Per una analisi delle spese del Ministero, con riferimento alle missioni e ai programmi di spesa, si rinvia alla relativa scheda contenuta nel **volume V** sulla Sezione II.*

Articolo 9

(Stato di previsione del Ministero dell'interno)

Art. 9. Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2026, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2026, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose », nell'ambito della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2026, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare

le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2026, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno « Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e « Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle

competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» della missione « Ordine pubblico e sicurezza», sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2025.

10. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'esercizio finanziario 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

11. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco per le attività di vigilanza di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e per quelle relative alla formazione del personale di cui all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo, mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del personale addetto, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 1806, istituito nel programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» della missione « Soccorso civile», sui pertinenti capitoli

dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2026, le risorse iscritte nel capitolo 2501, piano gestionale 21, istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nei capitoli dei corrispondenti oneri riflessi e dell'IRAP, laddove prevista dalla normativa vigente, in attuazione dell'articolo 1808, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

L'articolo 9 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese relative al Ministero dell'interno in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

Nella scheda si dà, inoltre, conto delle variazioni delle **leggi di spesa vigenti del Ministero** che sono state effettuate direttamente in **II Sezione**, e riportate in allegato allo stato di previsione (*vedi tabella in calce alla scheda*).

L'articolo in esame autorizza spese finali per il Ministero dell'interno pari a 30.329,3 milioni di euro per il 2026, a 30.456,3 milioni di euro per il 2027 e a 30.035,7 milioni di euro per il 2028.

La **manovra** di bilancio ha determinato sullo **stato di previsione del Ministero**, rispetto alla legislazione vigente, **maggiori spese per 55,2 milioni per il 2026, 182,4 per il 2027 e 138,7 per il 2028**, determinate da interventi normativi di Sezione I e da variazioni degli stanziamenti di leggi di spesa del Ministero in Sezione II.

Il **comma 1** autorizza **l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno**, come determinate nel relativo stato di previsione contenuto nella **Tabella n. 8**.

Si riportano di seguito le **spese finali del Ministero** per gli anni **2026-2028** autorizzate dalla legge di bilancio, **a seguito della manovra** attuata con la I e la II Sezione, a raffronto con il dato a legislazione vigente.

Spese del Ministero dell'interno per gli anni 2026-2028

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

Ministero dell'interno	2026		2027		2028	
	BLV	Legge	BLV	Legge	BLV	Legge
Spese correnti	26.747,5	27.076,6	27.161,1	27.529,5	27.128,2	27.425,7
Spese in c/capitale	3.526,6	3.252,8	3.243,7	2.926,8	2.768,8	2.610,1
SPESE FINALI	30.274,1	30.329,3	30.273,9	30.456,3	29.897,0	30.035,7
Rimborso passività finanziarie	24,0	24,0	23,7	23,7	25,1	25,1
SPESE COMPLESSIVE	30.298,0	30.353,3	30.297,6	30.480,1	29.922,1	30.060,8

*Per una analisi delle spese del Ministero, con riferimento alle missioni e ai programmi di spesa, si rinvia alla relativa scheda contenuta nel **volume V** sulla Sezione II.*

Il **comma 2** prevede che le **somme versate all'entrata del bilancio dal CONI**, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dagli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni) e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, siano riassegnate con decreti del Ragioniere generale dello Stato ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Tali somme sono destinate alle **spese per l'educazione fisica, l'attività sportiva e le infrastrutture sportive** del Corpo nazionale dei **vigili del fuoco**.

Ai sensi del **comma 3**, l'**elenco n. 1** allegato allo stato di previsione del Ministero dell'interno individua le **spese dell'amministrazione della pubblica sicurezza** per le quali si possono fare prelevamenti nel 2026 dal Fondo di cui all'art. 1, legge n. 1001/1969 (che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione, indicati in apposita tabella: cfr. cap. 2676, che reca nella legge di bilancio 14,8 milioni per il 2026).

Il **comma 4** autorizza, per il 2026, il Ministro dell'economia a trasferire agli stati di previsione dei Ministeri interessati, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le risorse iscritte nel cap. 2313 relativo al pagamento delle speciali **elargizioni in favore delle vittime del terrorismo** e le risorse iscritte nel cap. 2872 relativo al pagamento alle elargizioni in favore delle **vittime del dovere**, in attuazione delle norme

vigenti (art. 1, comma 562, legge n. 266/2005; art. 34, D.L. n. 159/2007 e art. 2, comma 106, legge n. 244/2007).

Per quanto concerne il cap. 2313, nel quale sono iscritte risorse pari a 73,58 milioni per il 2026, è stata aumentato di 10 milioni lo stanziamento di competenza e cassa a legislazione vigente. Il capitolo 2872, per il quale sono iscritte risorse pari a 100 milioni per il 2026, non ha invece subito modifiche.

Il **comma 5** autorizza il Ragioniere generale dello Stato a **riassegnare**, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il 2026, i **contributi** relativi al **rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno**, versati all'entrata del bilancio dello Stato, in quanto destinati al c.d. **Fondo rimpatri**, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza (art. 14-*bis* del TU in materia di immigrazione, adottato con D.Lgs. n. 286/1998).

L'articolo 5, comma 2-*ter*, del citato TU immigrazione sottopone la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno all'obbligo di versare un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento. Per alcuni permessi di soggiorno è stabilita un'esenzione dal pagamento del contributo.

Per il medesimo anno, il **comma 6** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare - nello stato di previsione del Ministero dell'interno - le **variazioni compensative di bilancio**, anche tra missioni e programmi diversi, al fine di reperire le **risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito** di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza (art. 14-*ter*, del TU in materia di immigrazione).

Il **comma 7** autorizza per il 2026 il Ministro dell'economia ad apportare nello stato di previsione del Ministero dell'interno le variazioni compensative di bilancio tra i due programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali.

Il **comma 8** autorizza il Ministro dell'interno ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno delle risorse iscritte nella Missione 3, Programma 3.1 (nel capitolo 2502, che reca previsioni integrate di

competenza per il 2026 pari a 13,4 milioni) al fine di consentire la corresponsione delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con Poste italiane Spa, ANAS Spa e con l'Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori.

Il **comma 9** dispone che, nelle more del perfezionamento del decreto annuale del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sul numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario (*ex art. 43, co. 13, legge n. 121 del 1981*), trovi applicazione, ai fini del pagamento dei compensi per **lavoro straordinario** del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, il decreto adottato per il 2025.

Il **comma 10** autorizza il Ministro dell'economia e finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio (anche in conto residui) per l'attuazione per l'esercizio finanziario 2026 dell'articolo 1, comma 767 della legge n. 145 del 2018 (il quale ha previsto che il Ministero dell'interno ponga in essere processi di revisione e **razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione**, nonché interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti, con risparmi connessi all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per un ammontare almeno pari, per gli anni che qui interessino, a 650 milioni annui).

Il **comma 11** autorizza il Ministro dell'interno ad effettuare, con propri decreti, previo assenso della Ragioneria generale dello Stato, le necessarie **variazioni compensative di bilancio** delle risorse iscritte sul capitolo 1806, istituito nel programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», della missione «Soccorso civile», sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, al fine di consentire la corresponsione delle **competenze accessorie dovute al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco** per le attività di vigilanza di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e per quelle relative alla formazione del personale previste dall'articolo 43 del medesimo decreto, realizzate mediante proprie strutture e avvalendosi del personale addetto.

Il **comma 12** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2026, le risorse iscritte nel capitolo 2501, p.g. 21, istituito nel programma «Contrasto al

crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», **relativo alla somme per l'assegno di lungo servizio all'esterno e indennità speciale del personale della Polizia di Stato destinato all'estero** (che reca previsioni integrate di competenza per il 2026 pari a 5,9 milioni).

Il **trasferimento delle risorse** è funzionale all'attuazione dell'articolo 1808, co. 1, del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. n. 66/2010), che prevede la corresponsione di un assegno di lungo servizio all'estero mensile e un'indennità speciale **per il personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare** destinato isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all'estero, presso enti, comandi od organismi internazionali, ovvero per conto delle agenzie di cooperazione internazionale, dai quali non sono corrisposti stipendi o paghe.

* * *

Di seguito, si riportano le **leggi di spesa del Ministero** interessate dalle operazioni di **definanziamento** effettuate in **Sezione II**, costituenti parte integrante della manovra di finanza pubblica. Tali variazioni hanno determinato nel complesso **una riduzione della dotazione del Ministero per 116,3 milioni nel 2026**, 44,1 milioni nel 2027, e 15,8 milioni per il 2028 e 16,3 per gli anni successivi.

Ministero dell'interno					
		2026	2027	2028	2029 ss
DEFINANZIAMENTI					
<i>Definanziamenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2024 (art. 30, co. 2, lett. b)</i>					
LB n. 160/2019 art. 1, co. 14, punto H octies "Digitalizzazione delle amministrazioni statali" - (Cap-pg: 7396/2) - (Scad. Variazione 2026)	LV	0,1	-	-	-
	Def.	-0,1	-	-	-
LB n. 197/2022 art. 1, co. 660 "Fondo per gli interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della polizia di stato ecc." - (Cap-pg: 7421/1) - (Scad. Variazione 2027)	LV	0,1	12,4	27,0	125,9
	Def.	-	-11,5	-	-
LB n. 160/2019 art. 1, co. 14, punto F octies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7411/18 - 7411/19 - 7411/20 - 7411/21 - 7411/22) - (Scad. Variazione 2028)	LV	17,1	8,2	8,4	43,9
	Def.	-7,3	-	-3,8	-
DL n. 133/2023 art. 11, co. 1, punto A "Risorse destinate alla polizia di stato per l'acquisto e il potenziamento dell'armamento speciale, di acquisto e manutenzione straordinaria e adattamento di strutture" - (Cap-pg: 7423/2) - (Scad. Variazione 2026)	LV	4,7	2,5	2,5	4,5
	Def.	-2,5	-	-	-
DL n. 113/2018 art. 22, co. 1, punto A "Potenziamento di apparati tecnico logistici della polizia di stato " - (Cap-pg: 7456/11) - (Scad. Variazione 2026)	LV	0,01	-	-	-
	Def.	-0,01	-	-	-
LB n. 205/2017 art. 1, co. 1072, punto F octies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7411/10 - 7411/9) - (Scad. Variazione 2029)	LV	21,3	48,7	10,8	37,9
	Def.	-20,7	-0,8	-	-7,3

Ministero dell'interno					
		2026	2027	2028	2029 ss
DEFINANZIAMENTI					
LB n. 205/2017 art. 1, co. 1072, punto I octies "Prevenzione del rischio sismico " - (Cap-pg: 7411/11) - (Scad. Variazione 2028)	LV	9,0	9,0	9,0	-
	Def.	-9,0	-9,0	-9,0	-
LB n. 145/2018 art. 1, co. 95, punto M octies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico , la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7456/13) - (Scad. Variazione 2026)	LV	4,3	-	-	3,5
	Def.	-3,2	-	-	-
LB n. 232/2016 art. 1, co. 623 "Fondo potenziamento mezzi corpi di polizia e CNVVFF " - (Cap-pg: 7456/6 - 7456/7 - 7456/8 - 7456/9 - 7460/1) - (Scad. Variazione 2027)	LV	69,8	66,3	75,2	434,0
	Def.	-5,0	-0,1	-	-
LB n. 232/2016 art. 1, co. 140, punto E sexies "Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, co. 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7411/7) - (Scad. Variazione 2031)	LV	6,2	4,1	3,7	12,2
	Def.	-5,0	-3,0	-3,0	-9,0
DL n. 50/2017 art. 41, co. 4 "Acquisto e manutenzione mezzi di soccorso alla popolazione civile a seguito eventi sismici ." - (Cap-pg: 7481/2) - (Scad. Variazione 2026)	LV	0,7	-	-	-
	Def.	-0,7	-	-	-
DL n. 21/2022 art. 32 ter, co. 1, punto A "Risorse in favore della polizia di stato per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi per il settore motorizzazione, armamento e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti" - (Cap-pg: 7411/24 - 7411/25) - (Scad. Variazione 2027)	LV	3,8	7,8	-	0,1
	Def.	-	-7,8	-	-
LB n. 160/2019 art. 1, co. 14, punto M octies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico , la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7457/10) - (Scad. Variazione 2027)	LV	0,5	0,4	-	-
	Def.	-0,5	-0,4	-	-
DL n. 50/2017 art. 41, co. 4 "Acquisto e manutenzione mezzi di soccorso alla popolazione civile a seguito eventi sismici ." - (Cap-pg: 7305/2) - (Scad. Variazione 2026)	LV	0,7	-	-	-
	Def.	-0,7	-	-	-
DL n. 21/2022 art. 32 ter, co. 1, punto B "Risorse in favore del dipartimento dei vigili del fuoco , del soccorso pubblico e della difesa civile per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e di adattamento di strutture ed impianti" - (Cap-pg: 7300/8) - (Scad. Variazione 2026)	LV	0,7	-	-	-
	Def.	-0,7	-	-	-
LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto M octies " Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico , la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7325/35) - (Scad. Variazione 2026)	LV	2,4	4,2	1,7	5,4
	Def.	-0,007	-	-	-
LB n. 197 / 2022 art. 1, comma 675 "Fondo per le strutture alloggiative del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco " - (Cap-pg: 7302/12) - (Scad. Variazione 2026)	LV	0,1	-	-	-
	Def.	-0,1	-	-	-
LB n. 197 / 2022 art. 1, comma 673 "Spese connesse allo sviluppo della capacità di risposta delle squadre di intervento del corpo nazionale dei vigili del fuoco per lo spegnimento degli incendi" - (Cap-pg: 7325/42) - (Scad. Variazione 2027)	LV	2,0	2,0	-	-
	Def.	-2,0	-2,0	-	-
LB n. 197 / 2022 art. 1, comma 682 "Spese per aggiornamento e potenziamento del sistema di risposta al rischio Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico al corpo nazionale dei vigili del fuoco " - (Cap-pg: 7326/4) - (Scad. Variazione 2026)	LV	3,9	-	-	-
	Def.	-3,9	-	-	-
LB n. 197 / 2022 art. 1, comma 672, punto 1 "Spese connesse allo sviluppo della capacità di risposta delle squadre di intervento del corpo nazionale dei vigili del fuoco con uso di nuove tecnologie" - (Cap-pg: 7325/41) - (Scad. Variazione 2027)	LV	10,5	10,5	-	-
	Def.	-4,5	-4,5	-	-

Ministero dell'interno					
		2026	2027	2028	2029 ss
DEFINANZIAMENTI					
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 1005 "Acquisto e adeguamento sedi strutturali VVF" - (Cap-pg: 7302/5) - (Scad. Variazione 2026)	LV	10,9	5,0	-	-
	Def.	-10,9	-5,0	-	-
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto M octies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7325/19 - 7325/21) - (Scad. Variazione 2026)	LV	12,0	6,9	5,0	8,0
	Def.	-6,0	-	-	-
DL n. 113 / 2018 art. 22, comma 1, punto B "Potenziamento di apparati tecnico logistici del corpo nazionale dei vigili del fuoco." - (Cap-pg: 7325/15 - 7326/3) - (Scad. Variazione 2026)	LV	2,6	-	-	-
	Def.	-2,6	-	-	-
L n. 124 / 2015 art. 8, comma 3 "Contributo per l'istituzione del NUE" - (Cap-pg: 7312/1 - 7325/9) - (Scad. Variazione 2026)	LV	0,1	-	-	-
	Def.	-0,1	-	-	-
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto M octies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7325/26 - 7325/28) - (Scad. Variazione 2026)	LV	20,1	10,8	9,9	58,5
	Def.	-4,7	-	-	-
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F octies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7302/7) - (Scad. Variazione 2026)	LV	14,3	4,6	1,1	11,4
	Def.	-13,3	-	-	-
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 623 "Fondo potenziamento mezzi corpi di polizia e CNVVFF" - (Cap-pg: 7325/29) - (Scad. Variazione 2026)	LV	18,5	0,6	-	37,9
	Def.	-5,6	-	-	-
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto B quinquies "Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7325/2) - (Scad. Variazione 2026)	LV	0,001	-	-	-
	Def.	-0,001	-	-	-
DL n. 21 / 2022 art. 32 ter, comma 1, punto B "Risorse in favore del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e di adattamento di strutture ed impianti" - (Cap-pg: 7311/9 - 7325/38 - 7325/39) - (Scad. Variazione 2026)	LV	9,6	2,6	2	16,9
	Def.	-7,2	-	-	-

Fonte: Allegato "Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, comma 3, lettera b))", previsto della legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'interno ([A.C. 2750/I, Nota di Variazioni](#), pp. 612).

Articolo 10
**(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica)**

Art. 10. Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

L'**articolo 10** autorizza l'**impegno** e il **pagamento** delle spese relative al **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE)**, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Nella scheda si dà inoltre conto delle variazioni delle **leggi di spesa vigenti del Ministero** che sono state effettuate direttamente in **II Sezione** e riportate in allegato allo stato di previsione (*vedi tabella in calce alla scheda*).

L'articolo in esame autorizza **spese finali** per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pari a 3.444 milioni di euro per il 2026, a 2.989,1 milioni per il 2027 e a 2.500,7 per il 2028.

La **manovra** di bilancio ha determinato sullo stato di previsione del Ministero, rispetto alla legislazione vigente, **minori spese finali per 539,2 milioni per il 2026**, per **254,3 milioni per il 2027** e per **249 milioni per il 2028**, determinate da interventi normativi di Sezione I e da variazioni degli stanziamenti di leggi di spesa del Ministero in Sezione II.

L'articolo in esame autorizza l'**impegno** e il **pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE)**, come determinate nel relativo stato di previsione contenuto nella **Tabella n. 9**.

Si riportano di seguito le **spese finali del Ministero** per gli anni **2026-2028** autorizzate dalla legge di bilancio, **a seguito della manovra** attuata con la I e la II Sezione, a raffronto con il dato a legislazione vigente.

Spese del MASE per gli anni 2026-2028

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2026		2027		2028	
	BLV	Legge	BLV	Legge	BLV	Legge
Spese correnti	1.234,9	1.188,8	1.161,5	1.192,0	1.149,7	1.141,5
Spese in c/capitale	2.748,3	2.255,2	2.081,9	1.797,1	1.600,0	1.359,2
SPESE FINALI	3.983,2	3.444,0	3.243,4	2.989,1	2.749,7	2.500,7

*Per una analisi delle spese del Ministero, con riferimento alle missioni e ai programmi di spesa, si rinvia alla relativa scheda contenuta nel **volume V** sulla Sezione II.*

* * *

Di seguito, si riportano le **leggi di spesa del Ministero** interessate dalle operazioni di **definanziamento** effettuate in **Sezione II**, costituenti parte integrante della manovra di finanza pubblica. Tali variazioni hanno determinato nel complesso **una riduzione della dotazione del Ministero per 105,3 milioni nel 2026**.

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica					
		2026	2027	2028	2029 ss
DEFINANZIAMENTI					
<i>Definanziamenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2024 (art. 30, co. 2, lett. b)</i>					
LB n. 145/2018 art. 1, co. 95, punto D ter " Ricerca " - (Cap-pg: 7620/3) - (Scad. Variazione 2026)	LV	123,1	77,4	15,5	328,1
	Def.	-94,0	-	-	-
LB n. 205/2017 art. 1, co. 1072, punto D ter " Ricerca " - (Cap-pg: 7620/2) - (Scad. Variazione 2026)	LV	5,1	-	-	15,1
	Def.	-3,2	-	-	-
LB n. 145/2018 art. 1, co. 232 "Potenziamento e accelerazione del programma di riqualificazione energetica degli immobili della pa centrale " - (Cap-pg: 7660/4) - (Scad. Variazione 2026)	LV	8,1	-	-	-
	Def.	-8,1	-	-	-

Fonte: Allegato "Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, comma 3, lettera b)", previsto della legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, **in allegato allo stato di previsione** del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ([A.C 2750/I, Nota di Variazioni](#), pag. 670).

Non sono effettuate, dalla sezione II, operazioni di **rifinanziamento o riprogrammazione**.

Articolo 11

(Stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti)

Art. 11. Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2026, ai sensi dell'articolo 803 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 245 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 6 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissato, per l'anno 2026, in 170 unità.

4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2026, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

5. Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 5 ottobre 2022, n. 181, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale o bancario intestato all'ente, al distaccamento o al reparto di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento.

6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.

7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2026, quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla

definizione delle eventuali pendenze | con i concessionari uscenti.

L'**articolo 11 autorizza** l'impegno e il pagamento delle spese del **Ministero delle infrastrutture e trasporti (MIT)**, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10) e reca altresì disposizioni relative al personale e alle spese del Corpo delle Capitanerie di porto, nonché sulla riassegnazione di somme al Ministero per la definizione di eventuali pendenze con i concessionari autostradali uscenti.

Nella scheda si dà, inoltre, conto delle operazioni di **rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa vigenti del Ministero** che, non necessitando di modifiche normative, sono state effettuate direttamente in **II Sezione**, e riportate in allegato allo stato di previsione (*si veda tabella in calce alla Scheda*).

L'articolo in esame autorizza per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti spese pari a 18.547,3 milioni di euro per il 2026, a 21.393,3 milioni di euro per il 2027 e a 19.015,3 milioni di euro per il 2028.

Rispetto alla **legislazione vigente**, la **manovra** di bilancio ha determinato sullo stato di previsione del Ministero **minori spese per 307,7 milioni per il 2026, maggiori spese per 777,4 milioni di euro riferite al 2027 e per 851,9 milioni di euro con riferimento al 2028**, determinate da interventi normativi di Sezione I e da variazioni degli stanziamenti di leggi di spesa del Ministero in Sezione II.

Il **comma 1** autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, come determinate nel relativo stato di previsione contenuto nella **Tabella n. 10**.

Si riportano di seguito le **spese finali del Ministero** per gli anni **2026-2028** autorizzate dalla legge di bilancio, **a seguito della manovra** attuata con la I e la II Sezione, a raffronto con il dato a legislazione vigente.

Spese del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per gli anni 2026-2028

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MIT	2026		2027		2028	
	BLV	Legge	BLV	Legge	BLV	Legge
Spese correnti	7.715	8.010,8	7.618	7.865,6	7.691,5	7.785,7
Spese in c/capitale	11.140	10.536,5	12.997,9	13.527,7	10.471,9	11.229,6
SPESE FINALI	18.855	18.547,3	20.615,9	21.393,3	18.163,4	19.015,3

*Per una analisi delle spese del Ministero, con riferimento alle missioni e ai programmi di spesa, si rinvia alla relativa scheda contenuta nel **volume V** sulla Sezione II.*

I commi successivi dell'art. 11 prevedono:

- il numero massimo degli **ufficiali ausiliari del Corpo delle Capitanerie di porto** da mantenere in servizio come forza media nel 2026 (245 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, 35 ufficiali piloti di complemento e 6 ufficiali delle forze di completamento) (**comma 2**);
- il numero massimo degli **allievi del Corpo delle capitanerie di porto** da mantenere alla frequenza dei **corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare**, per l'anno 2026, pari a 170 unità (**comma 3**);
- il rinvio all'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del MIT, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, che indica le spese per le quali possono effettuarsi, per il 2026, con **decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste»**, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» (**comma 4**);
- la **possibilità di versare** in conto corrente postale o bancario intestato all'ente, distaccamento o reparto, da parte dei funzionari delegati, i **fondi** di qualsiasi provenienza, ai sensi del **regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera** (**comma 5**);
- l'applicazione delle **disposizioni** legislative e regolamentari in vigore presso il **Ministero della difesa**, in quanto compatibili, alla gestione dei **fondi**, delle **infrastrutture** e dei **mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto** (**comma 6**);
- l'**autorizzazione al Ragioniere Generale dello Stato a riassegnare**, allo **stato di previsione del MIT** per il 2026, quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai **corrispettivi di concessione** offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni **autostradali** nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti (**comma 7**).

Di seguito si riportano le **leggi di spesa** interessate dalle variazioni effettuate in **Sezione II**, che costituiscono parte integrante della manovra di finanza pubblica, che hanno determinato nel complesso un **decremento** nella **dotazione del Ministero** per **9,2 milioni, interamente di conto capitale**.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti					
		2026	2027	2028	2029 ss
RIFINANZIAMENTI					
LB n. 234/2021 art. 1, co. 397 "Contratto di programma ANAS 2021- 2025" - (Cap-pg: 7002/55) - (Scad. Variazione 2028)	LV	543,0	1.476,0	948,0	8.703,4
	Rif.	-	600,0	1.000,0	-
DL n. 133/2014 art. 3, co. 12 " Infrastrutture carcerarie " - (Cap-pg: 7471/1) - (Scad. Variazione 2028)	LV	13,3	10,0	10,0	41,0
	Rif.	35,0	80,0	42,0	-
Modifiche introdotte nel corso dell'esame parlamentare al Senato					
LB n. 213/2023, art. 1, co. 272 "Somme per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina - (Cap-pg: 7190/5) - (Scad. Variazione 2033)	LV	1.068,0	1.340,0	1.435,0	4.022,0
	Rif.	-	-	-	780,0
DL n. 104 / 2020 art. 95, comma 17 "Attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE " (*) - (Cap-pg: 7200/7) - (Scad. Variazione 2028)	LV	35,1	35,1	35,1	35,1
	Rif.	10,0	10,0	10,0	-
DL n. 76 / 2020 art. 7, comma 1 "Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche " - Fondo prezzi (Cap-pg: 7007/1) - (Scad. Variazione 2027)	LV	5,7	-	-	109,2
	Rif.	600,0	500,0	-	-
LB n. 207 / 2024 art. 1, comma 403 " Piano Casa Italia " - (Cap-pg: 7448/2) - (Scad. Variazione 2028)	LV	-	-	150,0	410,0
	Rif.	116,0	166,0	28,0	-
DEFINANZIAMENTI					
<i>Definanziamenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2024 (art. 30, co. 2, lett. b)</i>					
LB n. 197/2022 art. 1, co. 461 " Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR)" - (Cap-pg: 7014/1) - (Scad. Variazione 2026)	LV	100,0	-	-	-
	Def.	-100,0	-	-	-
LB n. 197/2022 art. 1, co. 511 " Strada statale 106 Jonica " - (Cap-pg: 7538/1) - (Scad. Variazione 2027)	LV	-	100,0	-	2.000
	Def.	-	-50,0	-	-
LB n. 197/2022 art. 1, co. 515 " Strada Statale 4 Salaria " - (Cap-pg: 7541/1) - (Scad. Variazione 2027)	LV	2,5	50,0	-	47,5
	Def.	-	-50,0	-	-
LB n. 197/2022 art. 1, co. 479 "Fondo di sviluppo di ciclovie urbane intermodali " - (Cap-pg: 7582/7) - (Scad. Variazione 2026)	LV	2,0	-	-	-
	Def.	-2,0	-	-	-
DL n. 16/2020 art. 3, co. 12 bis "Interventi nei territori delle regioni lombardia e veneto e delle province autonome di trento e di bolzano per le olimpiadi invernali 2026 " - (Cap-pg: 7582/6) - (Scad. Variazione 2026)	LV	1,0	-	-	-
	Def.	-1,0	-	-	-
-LF n. 350/2003 art. 4, co. 176, punto 9 bis " Fondo opere strategiche " - (Cap-pg: 7065/2) - (Scad. Variazione 2026)	LV	4,0	-	-	4,0
	Def.	-4,0	-	-	-
LB n. 205/2017 art. 1, co. 1072, punto A decies " Trasporti e viabilità " - (Cap-pg: 7002/46 - 7002/47 - 7701/2) - (Scad. Variazione 2028)	LV	82,1	120,1	137,0	849,1
	Def.	-31,5	-74,8	-53,3	-
DL n. 98/2011 art. 32, co. 6 "Fondo per la ripartizione delle quote annuali di limiti di impegno e di contributi pluriennali revocati " - (Cap-pg: 7685/1) - (Scad. Variazione 2027)	LV	16,2	2,0	-	-
	Def.	-16,2	-2,0	-	-
DL n. 109/2018 art. 1, co. 6 "Spese per la ricostruzione delle infrastrutture, in ripristino del sistema viario e attività connesse" - (Cap-pg: 7650/1) - (Scad. Variazione 2027)	LV	24,5	30,0	-	10,0
	Def.	-24,5	-10,0	-	-
DL n. 91/2017 art. 16 bis, co. 1 "Interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 E A 25 " - (Cap-pg: 7701/1) - (Scad. Variazione 2026)	LV	135,3	135,0	185,0	370,0
	Def.	-0,3	-	-	-

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti					
		2026	2027	2028	2029 ss
DL n. 59/2021 art. 1, co. 2, punto C quinquies "Fondo investimenti complementari PNRR- MIMS- strade sicure - messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) " - (Cap-pg: 7701/4) - (Scad. Variazione 2028)	LV	175,0	200,0	60,0	246,5
	Def.	-150,0	-90,0	-	-
DL n. 59/2021 art. 1, co. 2, punto C duodecies "Fondo investimenti complementari pnrr- mims- strategia nazionale aree interne - miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade" - (Cap-pg: 7408/1) - (Scad. Variazione 2026)	LV	70,0	-	-	-
	Def.	-20,0	-	-	-
-LB n. 234/2021 art. 1, co. 403 "Contributo per la realizzazione dell' autostrada Regionale Cispadana " - (Cap-pg: 7359/1) - (Scad. Variazione 2026)	LV	40,0	50,0	-	40,0
	Def.	-10,0	-	-	-
LB n. 234/2021 art. 1, co. 400 "Contributo in favore di Società Autostrada Tirrenica SPA " - (Cap-pg: 7358/1) - (Scad. Variazione 2026)	LV	81,0	-	-	19,0
	Def.	-80,0	-	-	-
LB n. 160/2019 art. 1, co. 14, punto F decies " Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7340/4) - (Scad. Variazione 2028)	LV	13,3	15,0	15,0	-
	Def.	-13,3	-15,0	-15,0	-
DL n. 104/2023 art. 19, co. 1 " Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni " - (Cap-pg: 7004/1) - (Scad. Variazione 2026)	LV	10,8	-	-	-
	Def.	-0,8	-	-	-
DL n. 133/2014 art. 3, co. 3, punto B "Somme da assegnare ai provveditorati interregionali alle opere pubbliche per interventi di completamento di beni immobili demaniali " - (Cap-pg: 7219/1 - 7219/3) - (Scad. Variazione 2027)	LV	1,9	0,9	-	-
	Def.	-1,9	-0,9	-	-
DL n. 133/2014 art. 3, co. 3, punto B bis "Somme da assegnare ai provveditorati interregionali alle opere pubbliche per l'attuazione di interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico " - (Cap-pg: 7219/2 - 7219/4) - (Scad. Variazione 2027)	LV	2,4	0,4	-	-
	Def.	-2,4	-0,4	-	-
LB n. 205/2017 art. 1, co. 1072, punto C decies "Infrastrutture anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione" - (Cap-pg: 7008/2) - (Scad. Variazione 2026)	LV	15,2	-	-	-
	Def.	-15,2	-	-	-
LB n. 145/2018 art. 1, co. 95, punto C decies "Infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione" - (Cap-pg: 7202/3) - (Scad. Variazione 2026)	LV	4,9	0,2	4,1	29,8
	Def.	-4,7	-	-	-
LB n. 145/2018 art. 1, co. 95, punto E decies "Difesa del suolo, dissesto idrogeologico , risanamento ambientale e bonifiche" - (Cap-pg: 7219/5) - (Scad. Variazione 2026)	LV	23,4	14,6	2,8	95,0
	Def.	-10,0	-	-	-
DL n. 69/2013 art. 18, co. 9 " Programma 6.000 campanili " - (Cap-pg: 7543/1) - (Scad. Variazione 2026)	LV	0,7	-	-	-
	Def.	-0,7	-	-	-
LB n. 145/2018 art. 1, co. 95, punto F decies " Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7554/3) - (Scad. Variazione 2026)	LV	2,3	1,9	0,1	13,4
	Def.	-0,5	-	-	-
LS n. 208/2015 art. 1, co. 338 "Interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali " - (Cap-pg: 7554/1) - (Scad. Variazione 2027)	LV	8,7	6,1	6,0	48,0
	Def.	-2,7	-0,1	-	-
LS n. 190/2014 art. 1, co. 241 "Spese per tutelare e promuovere il patrimonio culturale e storico " - (Cap-pg: 7531/1) - (Scad. Variazione 2027)	LV	24,5	22,5	12,7	52,0
	Def.	-6,7	-4,9	-	-
LS n. 147/2013 art. 1, co. 99 "Completamento pagamento ex	LV	0,02	-	-	-

<i>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</i>					
		2026	2027	2028	2029 ss
AGENSUD" - (Cap-pg: 7544/2) - (Scad. Variazione 2026)	Def.	-0,02	-	-	-
LB n. 205/2017 art. 1, co. 1079 "Fondo progettazione enti locali" - (Cap-pg: 7009/1) - (Scad. Variazione 2026)	LV	4,3	-	1,5	88,5
	Def.	-4,3	-	-	-
LB n. 232/2016 art. 1, co. 140, punto E bis "Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, co. 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7341/5) - (Scad. Variazione 2026)	LV	0,005	-	-	-
	Def.	-0,005	-	-	-
DLG n. 50/2016 art. 202, co. 1 "Progettazione infrastrutture sviluppo paese" - (Cap-pg: 7008/4 - 7008/5) - (Scad. Variazione 2026)	LV	23,2	-	-	-
	Def.	-23,2	-	-	-
- LB n. 160/2019 art. 1, co. 14, punto O decies "Incentivi imprese private" - (Cap-pg: 7309/5) - (Scad. Variazione 2026)	LV	0,5	-	-	2,3
	Def.	-0,3	-	-	-
LB n. 145/2018 art. 1, co. 95, punto O decies "Incentivi imprese private" - (Cap-pg: 7309/3) - (Scad. Variazione 2026)	LV	8,5	-	-	-
	Def.	-8,5	-	-	-
LB n. 234/2021 art. 1, co. 392 "Fondo per la strategia di mobilità sostenibile" - (Cap-pg: 7311/1) - (Scad. Variazione 2026)	LV	23,0	140,0	140,0	1.385,2
	Def.	-13,0	-	-	-
DL n. 40/2010 art. 4, co. 6 "Fondo per le infrastrutture portuali" - (Cap-pg: 7258/1) - (Scad. Variazione 2026)	LV	15,9	45,0	115,0	430,0
	Def.	-5,9	-	-	-
LS n. 190/2014 art. 1, co. 239 "Spese potenziamento trasporto marittimo Stretto di Messina" - (Cap-pg: 7255/1) - (Scad. Variazione 2026)	LV	12,1	-	-	-
	Def.	-2,1	-	-	-
LS n. 190/2014 art. 1, co. 153 "Opere di accesso agli impianti portuali" - (Cap-pg: 7275/1) - (Scad. Variazione 2026)	LV	36,1	-	-	-
	Def.	-36,1	-	-	-
LS n. 190/2014 art. 1, co. 236 "Competitività dei porti ed efficienza del trasferimento ferroviario all'interno dei sistemi portuali" - (Cap-pg: 7600/1) - (Scad. Variazione 2026)	LV	24,9	10,5	-	4,5
	Def.	-24,9	-	-	-
LS n. 190/2014 art. 1, co. 357 "Contributi per progetti innovativi di prodotti e processi in ambito navale" - (Cap-pg: 7604/2) - (Scad. Variazione 2026)	LV	5,8	4,5	4,5	27,0
	Def.	-1,3	-	-	-
LB n. 232/2016 art. 1, co. 140, punto A primum "Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, co. 140 della legge n.232 del 2016" - (Cap-pg: 7712/1) - (Scad. Variazione 2026)	LV	4,5	-	-	-
	Def.	-4,5	-	-	-
LB n. 232/2016 art. 1, co. 140, punto B primum "Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, co. 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7258/2 - 7622/2) - (Scad. Variazione 2026)	LV	25,5	17,3	17,3	51,9
	Def.	-5,5	-	-	-
DL n. 59/2021 art. 1, co. 2 ter, punto A "Fondo investimenti complementari pnrr- mims- rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - navi - rinnovo e ammodernamento delle navi anche in fase di costruzione" - (Cap-pg: 7605/1) - (Scad. Variazione 2026)	LV	28,9	-	-	-
	Def.	-28,9	-	-	-
DL n. 59/2021 art. 1, co. 2 ter, punto C "Fondo investimenti complementari PNRR- MIMS- rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - navi - realizzazione di impianti di liquefazione di gas naturale per la decarbonizzazione dei trasporti marittimi" - (Cap-pg: 7603/1) - (Scad. Variazione 2026)	LV	10,5	15,0	15,0	5,0
	Def.	-10,5	-	-	-
LB n. 197/2022 art. 1, co. 483 "Risorse Linea metropolitana M4 di Milano" - (Cap-pg: 7418/6) - (Scad. Variazione 2026)	LV	15,7	750	-	28,5
	Def.	-15,0	-	-	-
LB n. 197/2022 art. 1, co. 478 "Risorse Linea C della metropolitana di Roma" - (Cap-pg: 7419/2) - (Scad. Variazione 2026)	LV	100,0	350,0	200,0	1.450,0
	Def.	-50,0	-	-	-

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti					
		2026	2027	2028	2029 ss
LB n. 197/2022 art. 1, co. 484 "Estensione rete del trasporto rapido di massa relativa al collegamento tra Afragola e la Metropolitana di Napoli e fornitura di treni per linea Metropolitana di Napoli " - (Cap-pg: 7421/3) - (Scad. Variazione 2026)	LV	30,0	15,0		
	Def.	-15,0	-	-	-
DLG n. 157/2022 art. 12, co. 1 "Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (ue) 2019/1020 e semplificazione e riordino del sistema di vigilanza del mercato " - (Cap-pg: 7136/1) - (Scad. Variazione 2026)	LV	0,05	-	-	-
	Def.	-0,05	-	-	-
LB n. 205/2017 art. 1, co. 26 "Fondo interventi di demolizione opere abusive " - (Cap-pg: 7446/1) - (Scad. Variazione 2026)	LV	0,1	-	-	-
	Def.	-0,1	-	-	-
LB n. 160/2019 art. 1, co. 14, punto M decies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico , la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7842/4) - (Scad. Variazione 2037)	LV	1,2	1,2	1,2	10,0
	Def.	-	-	-	-10,0
LB n. 205/2017 art. 1, co. 1072, punto M decies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico , la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7842/2) - (Scad. Variazione 2032)	LV	19,1	6,6	3,0	10,7
	Def.	-	-	-3,0	-4,0
DL n. 73/2021 art. 1 septies, co. 8 " Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021" - (Cap-pg: 7006/2) - (Scad. Variazione 2026)	LV	6,6	-	-	-
	Def.	-6,6	-	-	-
Modifiche introdotte nel corso dell'esame parlamentare al Senato					
LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 443 " Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare " - (Cap-pg: 7447/1) - (Scad. Variazione 2028)	LV	93,3	27,1	28,4	-
	Def.	-1,0	-27,0	-28,0	-
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto E bis "Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - (cap-pg: 7442/2) - (Scad. Variazione 2027)	LV	5,0	39,0	-	11,0
	Def.	-5,0	-39,0	-	-
LB n. 213 / 2023 art. 1, comma 302 "Interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori." - (Cap-pg: 7216/1) - (Scad. Variazione 2026)	LV	10,0	-	-	7,5
	Def.	-10,0	-	-	-
RIPROGRAMMAZIONI					
DL n. 59/2021 art. 1, co. 2, punto C quinquies "Fondo investimenti complementari PNRR- MIMS- strade sicure - messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) " - (Cap-pg: 7701/4) - (Scad. Variazione 2028)	LV	175,0	200,0	60,0	246,5
	Ripr.	-	-30,0	+30,0	-
DL n. 59/2021 art. 1, co. 2, punto C ter "Fondo investimenti complementari PNRR- MIMS- rafforzamento delle linee ferroviarie regionali " - (Cap-pg: 7150/5) - (Scad. Variazione 2029)	LV	10,0	250,0	160,0	-
	Ripr.	-	-72,0	+20,0	+52,0

Fonte: Allegato "Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, comma 3, lettera b))", previsto della legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, **in allegato allo stato di previsione** del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ([A.C 2750/I, Nota di Variazioni](#), pp. 722).

Articolo 12

(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca)

Art. 12. Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca | dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero

L'**articolo 12** autorizza l'**impegno** e il **pagamento** delle spese del **Ministero dell'università e della ricerca (MUR)** per l'anno finanziario **2026**, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Nella scheda si dà inoltre conto delle variazioni delle **leggi di spesa vigenti del Ministero** che sono state effettuate direttamente in **II Sezione** e riportate in allegato allo stato di previsione (*vedi tabella in calce alla scheda*).

L'articolo in esame autorizza **spese finali** per il Ministero dell'università e della ricerca pari a 13.902 milioni per il 2026, 14.274 milioni per il 2027 e 13.991 per il 2028.

La **manovra** di bilancio ha determinato sullo stato di previsione del medesimo Ministero incrementi delle spese finali pari a 210,5 milioni per il 2026, 247,3 milioni per il 2027 e 221,1 milioni per il 2028.

L'**articolo 12** autorizza l'**impegno** e il **pagamento** delle spese del **Ministero dell'università e della ricerca**, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Si riportano di seguito le **spese finali del Ministero** per gli anni **2026-2028** autorizzate dalla legge di bilancio, **a seguito della manovra** attuata con la I e la II Sezione, a raffronto con il dato a legislazione vigente.

Spese finali del MUR per gli anni 2026-2028

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2026		2027		2028	
	BLV	Legge	BLV	Legge	BLV	Legge
Spese correnti	10.864,8	11.113,1	10.868,1	11.151,9	10.871,0	11.152,3
Spese in c/capitale	2.827,1	2.789,3	3.158,2	3.121,8	2.899,2	2.838,9
SPESE FINALI	13.691,9	13.902,4	14.026,3	14.273,6	13.770,2	13.991,3

Si riportano di seguito le **spese del Ministero** per gli anni **2026-2028** autorizzate dal disegno di legge di bilancio, in raffronto al bilancio 2025.

Spese del Ministero dell'Università e della ricerca - anni 2026-2028

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2025		PREVISIONI LEGGE BILANCIO 2026-2028			
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	2026	DIFF. BIL. 2026/ ASS. 2025	2027	2028
SPESE FINALI	14.036,6	14.084,9	13.902,4	-134,2	14.273,6	13.991,3
% sulle spese finali STATO	1,53%	1,51%	1,5 %		1,6 %	1,6 %
Rimborso passività finanziarie	4,6	4,6	4,7	0,1	4,9	5,1
SPESE COMPLESSIVE	14.041,1	14.089,4	13.907,1	-134	14.278,5	13.996,4

* * *

Di seguito, si riportano le **leggi di spesa del Ministero** interessate dalle operazioni di **rifinanziamento** delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, comma 3, lett. *b*) della legge di contabilità) effettuate in **Sezione II**, costituenti parte integrante della manovra di finanza pubblica. Tali variazioni hanno determinato nel complesso **un incremento della dotazione del Ministero per 200.000 euro** per ciascuno degli anni **2026 e 2027**.

(in milioni di euro)

<i>Ministero dell'università e della ricerca</i>					
		2026	2027	2028	2029 ss
RIFINANZIAMENTI					
1. Ricerca e innovazione (17)					
1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.2)					
LS n. 208/2015 art. 1, comma 213 "Tutela, promozione e sviluppo delle competenze scientifiche e della conoscenza della storia, delle lingue e delle culture dell'Africa e dell'Oriente – (Cap-pg: 1760/1) (scad. variazione 2027)	LV	2,71	2,71	2,71	2,71
	Rif.	2,81	2,81	-	-
LB n. 178/2020 art. 1, comma 543 "Incremento fondo per le infrastrutture europee delle scienze umane, sociali e per la ricerca digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale"	LV	2,57	2,57	2,57	2,57
	Rif.	2,67	2,67	-	-

Fonte: Allegato "Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, comma 3, lettera *b*)", previsto della legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, **in allegato allo stato di previsione** del Ministero dell'università e della ricerca ([A.C. 2750/I, Nota di Variazioni](#), pp. 781).

Non sono effettuate, dalla sezione II, operazioni di **definanziamento o riprogrammazione**.

Articolo 13

(Stato di previsione del Ministero della difesa)

Art. 13. Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2026, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 149;
- 2) Marina n. 115;
- 3) Aeronautica n. 80;
- 4) Carabinieri n. 0;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 0;
- 2) Marina n. 49;
- 3) Aeronautica n. 48;

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 117;
- 2) Marina n. 75;

3) Aeronautica n. 40;

4) Carabinieri n. 200.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2026, come segue:

- 1) Esercito n. 361;
- 2) Marina n. 428;
- 3) Aeronautica n. 412;
- 4) Carabinieri n. 132.

4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2026, come segue:

- 1) Esercito n. 280;
- 2) Marina n. 420;
- 3) Aeronautica n. 600.

5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2026, come segue:

- 1) Esercito n. 460;
- 2) Marina n. 205;
- 3) Aeronautica n. 120.

6. Il numero massimo dei volontari in ferma iniziale da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2026 ai sensi

dell'articolo 803, comma 1, lettera b-quater), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

- 1) Esercito n. 882;
- 2) Marina n. 0;
- 3) Aeronautica n. 0.

7. Alle spese per le infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), sostenute a carico del programma « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza», nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», e dei programmi « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari ed infrastrutturali», nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.

8. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2026, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi rispettivamente alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, delle

somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.

10. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

11. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2026 nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della produttività del personale civile dello stato di

previsione del Ministero della difesa in applicazione dell'articolo 1805-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

13. Il Ministro della difesa è autorizzato, per l'anno finanziario 2026, ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero relativi ai fondi scorta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Il Ministero della difesa, con proprie determinazioni, assicura l'integrale versamento, nel medesimo esercizio, degli importi iscritti nelle unità elementari di bilancio dello stato di previsione dell'entrata, di cui al comma 4 del predetto articolo 7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016.

14. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF) tese a sostenere

ulteriormente le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2026, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della difesa, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero, nell'ambito della stessa categoria economica di spesa, ad eccezione delle categorie economiche I e III, tra gli stanziamenti della missione « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare», e la missione « Difesa e sicurezza del territorio», programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza».

16. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di progetti di investimenti aventi rilevanza strategica.

L'**articolo 13** contiene disposizioni di natura contabile relative allo stato di previsione del Ministero della difesa, oltre ad autorizzare l'impegno e il pagamento delle spese contenute nel relativo stato di previsione.

Nella scheda si dà, inoltre, conto delle operazioni di **rifinanziamento e definanziamento** delle **leggi di spesa vigenti del Ministero** che, non necessitando di modifiche normative, sono state effettuate direttamente in

II Sezione, e riportate in allegato allo stato di previsione (*vedi tabella in calce alla Scheda*).

L'articolo in esame autorizza spese finali per il Ministero della difesa pari a **32.415,8** milioni di euro per il 2026, a **32.718,2** per il 2027 e a **32.082,9** per il 2028.

La **manovra** di bilancio ha determinato sullo **stato di previsione del Ministero**, rispetto alla legislazione vigente, **minori spese** per **130,2** milioni di euro per il **2026**, **maggiori spese** per **230,1** milioni di euro per il **2027** e **minori spese** per **204,5** milioni di euro per il **2028**.

Più in dettaglio, l'articolo 13 autorizza, al **comma 1**, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (**Tabella n. 12**).

Si riportano di seguito le **spese finali del Ministero** per gli anni **2026-2028** autorizzate dal disegno di legge di bilancio, **a seguito della manovra** attuata con la I e la II Sezione, a raffronto con il dato a legislazione vigente.

Spese del Ministero della Difesa per gli anni 2026-2028

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

Ministero della difesa	2026		2027		2028	
	BLV	Legge	BLV	Legge	BLV	Legge
Spese correnti	22.546,1	22.579,2	22.048,4	22.060,4	21.850,0	21.850,2
Spese in c/capitale	9.999,9	9.836,6	10.439,8	10.657,8	10.437,5	10.232,8
SPESE FINALI	32.546,0	32.415,8	32.488,1	32.718,2	32.287,4	32.082,9

*Per una analisi delle spese del Ministero, con riferimento alle missioni e ai programmi di spesa, si rinvia alla relativa scheda contenuta nel **volume V** sulla Sezione II.*

L'articolo reca inoltre disposizioni di natura contabile, volte a regolare modalità di gestione ovvero determinazioni quantitative che le leggi vigenti rinviano alla legge di bilancio annuale.

In particolare, i **commi da 2 a 6**, stabiliscono, rispettivamente, per l'anno 2026: il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media per l'anno 2026; la consistenza organica: degli allievi ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri; degli allievi delle scuole sottoufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri; degli allievi delle scuole militari; e il numero massimo dei volontari in ferma iniziale da mantenere in servizio come forza media per il 2026.

Il **comma 7**, consente di applicare alle spese per infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico di alcuni programmi della

missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, le direttive NATO in materia di procedure di negoziazione in materia di affidamento dei lavori.

Il **comma 8** rinvia agli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'individuazione delle spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2025, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 66/2010).

Il **comma 9** prevede la riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato Italiano Paralimpico, dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.

Il **comma 10** autorizza il Ragioniere generale dello Stato a provvedere alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e sicurezza» delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma stessa.

Il **comma 11** autorizza il Ministero della Difesa, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte per l'anno 2026 da destinare alle associazioni combattentistiche di cui all'articolo 2195 del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 66/2010).

Il **comma 12** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le variazioni compensative tra il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze Armate e il fondo per la retribuzione della produttività del personale civile dello stato di previsione della Difesa.

Il **comma 13** autorizza il Ministro della Difesa ad apportare, per l'anno finanziario 2025, le variazioni compensative tra capitoli di spesa del proprio stato di previsione ai fondi scorta.

Il **comma 14** autorizza il Ragioniere generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della Difesa, per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato **dalle istituzioni dell'Unione europea**, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo **strumento europeo per la pace (EPF - *European Peace Facility*)** tese a sostenere ulteriormente **le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine**.

Il **comma 15** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le variazioni compensative nell'ambito della stessa categoria economica di spesa, ad eccezione delle categorie economiche I e III, tra gli

stanziamenti della Missione “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente” - Programma “Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare” e la Missione “Difesa e sicurezza del territorio” Programma “Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza”.

Il **comma 16** autorizza il Ragioniere generale dello Stato a provvedere alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2026 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di **progetti di investimenti aventi rilevanza strategica**.

La **sezione II** determina per il **2026** una **riduzione di 160,3 milioni** di euro, derivanti da numerosi definanziamenti dettagliati nella tabella che segue.

Sul fronte dei **rifinanziamenti**, si segnala il rifinanziamento del **Fondo da destinare all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale** (capitolo 7140 - si veda la prima riga della tabella che segue), per **30 milioni nel 2027, 15 milioni nel 2028 e 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036**. Tale rifinanziamento, tuttavia, **non interessa il 2026**.

* * *

Di seguito, si riportano le **leggi di spesa** interessate dalle variazioni di Sezione II, che costituiscono parte integrante della **manovra di finanza pubblica**, che hanno determinato nel complesso **una minore dotazione del Ministero** per 160,3 milioni di euro nel 2026, 23,1 milioni per il 2027 e di 75,7 milioni per il 2028.

<i>Ministero della difesa</i>					
		2026	2027	2028	2029 ss
RIFINANZIAMENTI					
DLG n. 66/2010 art. 608 " Spese di investimento del ministero della difesa " - (Cap-pg: 7140/1) - (Scad. Variazione 2036)	LV	-	-	-	-
	Rif.	-	30,0	15,0	120,0
DEFINANZIAMENTI					
<i>Definanziamenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2024 (art. 30, co. 2, lett. b)</i>					
LB n. 145/2018 art. 1, co. 95, punto M duodecies " Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico , la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7763/7) - (Scad. Variazione 2026)	LV	21,3	25,0	25,0	206,8
	Def.	-1,3	-	-	-
LB n. 232/2016 art. 1, co. 140, punto H quater " Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, co. 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7763/5) - (Scad. Variazione 2027)	LV	9,0	11,3	8,2	57,7
	Def.	-	-2,4	-	-

Ministero della difesa					
		2026	2027	2028	2029 ss
LB n. 160/2019 art. 1, co. 14, punto G duodecies " Attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni" - (Cap-pg: 7120/42) - (Scad. Variazione 2026)	LV	1,9	-	-	-
	Def.	-1,9	-	-	-
LB n. 205/2017 art. 1, co. 1072, punto E duodecies "Difesa del suolo, dissesto idrogeologico , risanamento ambientale e bonifiche" - (Cap-pg: 7120/30) - (Scad. Variazione 2029)	LV	28,4	25,0	17,7	230,4
	Def.	-1,2	-1,3	-9,0	-0,1
LB n. 205/2017 art. 1, co. 1072, punto F duodecies " Edilizia pubblica , compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7120/31) - (Scad. Variazione 2028)	LV	57,8	192,9	181,0	1.108,6
	Def.	-25,9	-3,8	-5,2	-
LB n. 145/2018 art. 1, co. 95, punto E duodecies "Difesa del suolo, dissesto idrogeologico , risanamento ambientale e bonifiche" - (Cap-pg: 7120/36) - (Scad. Variazione 2029)	LV	6,3	22,6	19,5	79,1
	Def.	-2,4	-0,3	-6,9	-5,1
LB n. 145/2018 art. 1, co. 95, punto F duodecies " Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7120/37) - (Scad. Variazione 2027)	LV	27,9	21,0	27,7	200,0
	Def.	-9,1	-2,0	-	-
LB n. 232/2016 art. 1, co. 140, punto E quater "Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, co. 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7120/26) - (Scad. Variazione 2029)	LV	36,1	185,7	292,8	1,740,9
	Def.	-15,2	-0,3	-	-0,001
LB n. 232/2016 art. 1, co. 140, punto D ter "Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, co. 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7120/25) - (Scad. Variazione 2028)	LV	20,0	25,8	21,6	121,4
	Def.	-4,3	-0,9	-11,2	-
LB n. 232/2016 art. 1, co. 140, punto H quater "Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, co. 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7120/28) - (Scad. Variazione 2028)	LV	33,3	56,0	60,9	271,5
	Def.	-13,6	-4,5	-10,9	-
LB n. 232/2016 art. 1, co. 140, punto F ter "Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, co. 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7120/27) - (Scad. Variazione 2026)	LV	16,0	2,0	2,0	2,3
	Def.	-1,0	-	-	-
LB n. 160/2019 art. 1, co. 14, punto G duodecies " Attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni" - (Cap-pg: 7220/42) - (Scad. Variazione 20)	LV	119,7	291,7	271,5	164,5
	Def.	-8,3	-	-1,5	-
LB n. 145/2018 art. 1, co. 95 " Fondo investimenti amministrazioni centrali " - (Cap-pg: 7220/2) - (Scad. Variazione 2026)	LV	20,0			
	Def.	-20,0			
LB n. 205/2017 art. 1, co. 1072, punto M duodecies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico , la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7220/34) - (Scad. Variazione 2029)	LV	79,0	93,1	38,9	45,7
	Def.	-1,0	-16,9	-24,3	-9,7
LB n. 205/2017 art. 1, co. 1072, punto E duodecies "Difesa del suolo, dissesto idrogeologico , risanamento ambientale e bonifiche" - (Cap-pg: 7220/30) - (Scad. Variazione 2027)	LV	5,8	2,2	1,3	6,7
	Def.	-0,8	-	-	-
LB n. 205/2017 art. 1, co. 1072, punto G duodecies " Attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni" - (Cap-pg: 7220/32) - (Scad. Variazione 2027)	LV	157,3	123,9	70,2	57,0
	Def.	-18,2	-6,0	-	-
LB n. 205/2017 art. 1, co. 1072, punto H duodecies " Digitalizzazione delle amministrazioni statali " - (Cap-pg: 7220/33) - (Scad. Variazione 2026)	LV	16,8	41,5	6,4	254,2
	Def.	-1,9	-	-	-
LB n. 145/2018 art. 1, co. 95, punto C duodecies "Infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione" - (Cap-pg: 7220/35) - (Scad. Variazione 2026)	LV	2,0	1,0	1,0	5,0
	Def.	-1,0	-	-	-

Ministero della difesa					
		2026	2027	2028	2029 ss
LB n. 145/2018 art. 1, co. 95, punto D duodecies " Ricerca " - (Cap-pg: 7101/5) - (Scad. Variazione 2026)	LV	7,0	5,0	5,0	25,0
	Def.	-2,0	-	-	-
LB n. 145/2018 art. 1, co. 95, punto E duodecies "Difesa del suolo, dissesto idrogeologico , risanamento ambientale e bonifiche" - (Cap-pg: 7220/36) - (Scad. Variazione 2026)	LV	0,9	4,7	2,3	0,9
	Def.	-0,6	-	-	-
LB n. 145/2018 art. 1, co. 95, punto H duodecies " Digitalizzazione delle amministrazioni statali " - (Cap-pg: 7220/39) - (Scad. Variazione 2027)	LV	32,7	63,2	59,7	340,3
	Def.	-7,9	-1,2	-	-
LB n. 145/2018 art. 1, co. 95, punto G duodecies " Attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni" - (Cap-pg: 7220/38) - (Scad. Variazione 2028)	LV	204,5	224,3	150,3	163,9
	Def.	-14,4	-2,9	-2,0	-
LB n. 145/2018 art. 1, co. 95, punto M duodecies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico , la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7220/40) - (Scad. Variazione 2028)	LV	125,8	316,8	190,1	619,2
	Def.	-0,7	-0,3	-0,4	-
LB n. 232/2016 art. 1, co. 140, punto B ter "Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, co. 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7220/23) - (Scad. Variazione 2028)	LV	31,1	58,9	44,0	184,9
	Def.	-6,5	-3,0	-9,3	-
LB n. 232/2016 art. 1, co. 140, punto E quater "Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, co. 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7220/26) - (Scad. Variazione 2026)	LV	1,5	29,6	17,7	62,6
	Def.	-0,004	-	-	-
LB n. 232/2016 art. 1, co. 140, punto D ter "Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, co. 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7220/25) - (Scad. Variazione 2028)	LV	15,7	26,4	26,2	65,1
	Def.	-0,5	-2,5	-6,2	-
LB n. 232/2016 art. 1, co. 140, punto F ter "Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, co. 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7220/27) - (Scad. Variazione 2030)	LV	152,2	432,8	700,1	2.405,3
	Def.	-1,1	-3,2	-3,8	-1,7
LB n. 197/2022 art. 1, co. 724 "Partecipazione dello stato italiano quale sottoscrittore del fondo multi-sovrano di venture capital denominato NATO INNOVATION FUND " - (Cap-pg: 7103/1) - (Scad. Variazione 2027)	LV	7,6	8,0	-	-
	Def.	-	-0,3	-	-

Fonte: Allegato "Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, comma 3, lettera b))", previsto della legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, **in allegato allo stato di previsione** della difesa ([A.C. 2750/I, Nota di Variazioni](#), pp. 836).

Articolo 14
***(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste)***

Art. 14. Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

3. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2026, a provvedere con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana

al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra i competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della citata legge n. 157 del 1992.

4. Per l'anno finanziario 2026 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 « Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale », istituito nel programma «

Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

L'articolo 14 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese relative al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

Nella scheda si dà, inoltre, conto delle variazioni delle leggi di spesa vigenti del Ministero che sono state effettuate direttamente in II Sezione, e riportate in allegato allo stato di previsione (*vedi tabella in calce alla scheda*).

L'articolo in esame autorizza spese finali per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste pari a 1.758 milioni di euro per il 2026, a 1.617 milioni di euro per il 2027 e a 995 per il 2028.

La manovra di bilancio ha determinato sullo stato di previsione del Ministero, rispetto alla legislazione vigente, maggiori spese per 434 milioni per il 2026, 465 milioni per il 2027 e minori spese per 37 milioni per il 2028, determinate da interventi normativi di Sezione I e da variazioni degli stanziamenti di leggi di spesa del Ministero in Sezione II.

Il comma 1 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, come determinate nel relativo stato di previsione contenuto nella Tabella n. 13.

Si riportano di seguito le spese finali del Ministero per gli anni 2026-2028 autorizzate dalla legge di bilancio, a seguito della manovra attuata con la I e la II Sezione, a raffronto con il dato a legislazione vigente.

Spese del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per gli anni 2026-2028

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	2026		2027		2028	
	BLV	Legge	BLV	Legge	BLV	Legge
Spese correnti	770	1.262	723	1.214	710	702
Spese in c/capitale	545	496	444	403	320	293
SPESE FINALI	1.315	1.758	1.167	1.617	1.030	995

*Per una analisi delle spese del Ministero, con riferimento alle missioni e ai programmi di spesa, si rinvia alla relativa scheda contenuta nel **volume V** sulla Sezione II.*

Il **comma 2** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, per l'anno 2026, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

Il **comma 3** autorizza il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo assenso del MEF-RGS, per l'anno 2026, a provvedere con propri decreti al riparto tra i competenti capitoli dello stato di previsione del MASAF del Fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute.

Il **comma 4** autorizza il Ministro dell'economia e finanze, per l'anno 2026, ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, allo stato di previsione del MASAF occorrenti all'attuazione della disciplina sulla soppressione e riorganizzazione di taluni enti vigilati dal MASAF (art. 12 e 23-quater del D.L. n. 95/2012).

Il **comma 5** autorizza il Ministro dell'economia e finanze, per l'anno 2026, alla ripartizione, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810, denominato "Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale".

* * *

Di seguito, si riportano le **leggi di spesa del Ministero** interessate dalle operazioni di **definanziamento** effettuate in **Sezione II**, costituenti parte integrante della manovra di finanza pubblica. Tali variazioni hanno determinato nel complesso **una riduzione della dotazione del Ministero** per **0,4 milioni** nel **2026**, 5,37 milioni nel 2027, e 7,7 milioni per gli anni 2028.

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste					
		2026	2027	2028	2029 ss
DEFINANZIAMENTI					
<i>Definanziamenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2024 (art. 30, co. 2, lett. b)</i>					
LF n. 244/2007 art. 2, co. 133, punto B " Piano irriguo nazionale" - (Cap-pg: 7438/5) - (Scad. Variazione 2028)	LV	-	3,0	7,7	-
	Def.	-	-3,0	-7,7	-
LF n. 296/2006 art. 1, co. 1059, punto 2 "Somme per garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal piano irriguo nazionale" - (Cap-pg: 7438/4) - (Scad. Variazione 2027)	LV	1,8	2,0	-	-
	Def.	-	-2,0	-	-
LB n. 205/2017 art. 1, co. 1072, punto D ter decies " Ricerca " - (Cap-pg: 7904/3 - 7905/2) - (Scad. Variazione 2027)	LV	1,3	1,4	-	-
	Def.	-0,4	-0,3	-	-
LB n. 205/2017 art. 1, co. 1072, punto F ter decies " Edilizia pubblica , compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7857/2) - (Scad. Variazione 2027)	LV	0,5	0,6	-	-
	Def.	-	-0,07	-	-

Fonte: Allegato "Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, comma 3, lettera b)", previsto della legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, **in allegato allo stato di previsione** del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ([A.C. 2750/I, Nota di Variazioni](#), pp. 881).

Articolo 15

(Stato di previsione del Ministero della cultura)

Art. 15. Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo », nell'ambito della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi al Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della

cultura, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2026, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

L'articolo 15 reca l'autorizzazione ad impegnare e a pagare le spese relative al **Ministero della cultura** in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

Nella scheda si dà, inoltre, conto delle variazioni delle **leggi di spesa vigenti del Ministero** che sono state effettuate direttamente in **II Sezione**, e riportate in allegato allo stato di previsione (*vedi tabella in calce alla scheda*).

L'articolo in esame autorizza **spese finali** per il **Ministero della cultura** pari a **3.066,6 milioni** per il 2026, a **3.248,5 milioni** per il 2027 e a **3.028,8 milioni** per il 2028.

La **manovra** di bilancio ha determinato sullo **stato di previsione del Ministero**, rispetto alla legislazione vigente, **minori spese per 179,3 milioni per il 2026, 115,0 milioni per il 2027 e per 318,1 milioni per il 2028**, determinate da interventi normativi di Sezione I e da variazioni degli stanziamenti di leggi di spesa del Ministero in Sezione II.

L'articolo 15 si compone di 4 commi.

Il **comma 1** autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del **Ministero della cultura**, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

Si riportano di seguito le **spese finali del Ministero** per gli anni **2026-2028** autorizzate dalla legge di bilancio, **a seguito della manovra** attuata con la I e la II Sezione, a raffronto con il dato a legislazione vigente.

Spese del Ministero della cultura per gli anni 2026-2028

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MIC	2026		2027		2028	
	BLV	Legge	BLV	Legge	BLV	Legge
Spese correnti	1.877,0	1.888,9	1.830,6	1.834,5	1.823,9	1.831,4
Spese in c/capitale	1.368,9	1.177,7	1.532,9	1.414,0	1.523,0	1.197,4
SPESE FINALI	3.245,9	3.066,6	3.363,5	3.248,5	3.346,9	3.028,8
<i>Rimborso del debito pubblico</i>	<i>3,1</i>	<i>3,1</i>	<i>3,2</i>	<i>3,2</i>	<i>3,3</i>	<i>3,3</i>
SPESE COMPLESSIVE	3.248,9	3.069,7	3.466,7	3.251,7	3.350,2	3.032,1

Ai sensi del **comma 2** del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di

previsione del Ministero della cultura, relativi al **Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo**.

Il **comma 3** poi prevede che ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2026, il **Ministro dell'economia e delle finanze** è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, **le occorrenti variazioni compensative** di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi agli **acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità**, nonché per l'esercizio del diritto di **prelazione** da parte dello Stato su **immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte** antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su **materiale archivistico** pregevole e materiale **bibliografico**, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e **pubblicazioni periodiche**, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

Il **comma 4**, infine, dispone che al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del **piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura** dal relativo personale si provvede mediante **ordini collettivi di pagamento** con il sistema denominato "**cedolino unico**", ai sensi dell'art. 2, comma 197, della [legge n. 191 del 2009](#). A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2026, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa, su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 316 della [legge di bilancio 2018](#) prevede che, nel **limite massimo di 5 milioni di euro annui** a decorrere dal 2018 (incrementati a **7 milioni di euro annui** dall'articolo 87, comma 3 del disegno di legge in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia), **le operazioni e i servizi svolti** in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura **dal relativo personale** si considerano **prestazioni accessorie diverse dallo straordinario**.

*Per una analisi delle spese del Ministero, con riferimento alle missioni e ai programmi di spesa, si rinvia alla relativa scheda contenuta nel **volume V** sulla Sezione II.*

Di seguito, si riportano le **leggi di spesa del Ministero** interessate dalle operazioni di **rifinanziamento** e **definanziamento** effettuate in **Sezione II**, costituenti parte integrante della manovra di finanza pubblica. Tali variazioni hanno determinato nel complesso **una riduzione della dotazione del Ministero per 31,9 milioni nel 2026**.

Ministero della cultura					
		2026	2027	2028	2029 ss
RIFINANZIAMENTI					
L n. 163/1985 art. 2, co. 1, punto N " Promozione cinematografica " - (Cap-pg: 8780/1) - (Scad. Variazione 2036)	LV	-	-	-	-
	Rif.	-	55,0	33,4	425,0
LB n. 205/2017 art. 1, co. 334 "Contributo in favore dell'istituto Don Luigi Sturzo " (*) - (Cap-pg: 2560/2) - (Variazione Permanente)	LV	-	-	-	-
	Rif.	0,5	0,5	0,5	0,5
L n. 140/2022 art. 2, co. 1 "Celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi" - (Cap-pg: 2551/26) - (Scad. Variazione 2026)	LV	1,7	0,2	-	-
	Rif.	0,5	-	-	-
DEFINANZIAMENTI					
<i>Definanziamenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2024 (art. 30, co. 2, lett. b)</i>					
LB n. 160/2019 art. 1, co. 375, punto 1 "Conservazione, potenziamento, realizzazione di progetti sperimentali " - (Cap-pg: 7815/4) - (Scad. Variazione 2027)	LV	2,2	2,2	1,8	12,8
	Def.	-0,4	-0,4	-	-
LB n. 205/2017 art. 1, co. 1072, punto N quater decies "Eliminazione delle barriere architettoniche " - (Cap-pg: 8105/8 - 8106/8 - 8107/8) - (Scad. Variazione 2027)	LV	8,6	8,6	9,9	52,6
	Def.	-1,2	-0,1	-	-
LS n. 190/2014 art. 1, co. 9 "Fondo per la tutela del patrimonio culturale " - (Cap-pg: 8099/1) - (Scad. Variazione 2028)	LV	161,5	156,5	154,7	1.144,2
	Def.	-21,0	-7,0	-0,2	-
LB n. 205/2017 art. 1, co. 1072, punto F quater decies " Edilizia pubblica , compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 8105/6 - 8105/7 - 8106/6 - 8107/7 - 8108/6 - 8108/7) - (Scad. Variazione 2027)	LV	33,1	31,6	35,4	181,2
	Def.	-6,3	-0,7	-	-
LB n. 205/2017 art. 1, co. 1072, punto H quater decies " Digitalizzazione delle amministrazioni statali " - (Cap-pg: 8105/11) - (Scad. Variazione 2026)	LV	0,9	0,8	1,1	6,3
	Def.	-0,01	-	-	-
LB n. 205/2017 art. 1, co. 1072, punto I quater decies "Prevenzione del rischio sismico " - (Cap-pg: 8105/9 - 8106/9 - 8108/9) - (Scad. Variazione 2026)	LV	18,5	18,4	21,3	111,9
	Def.	-2,3	-	-	-
LB n. 205/2017 art. 1, co. 1072, punto L quater decies "Investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie" - (Cap-pg: 8105/10) - (Scad. Variazione 2026)	LV	3,2	3,3	3,8	19,8
	Def.	-0,3	-	-	-
LB n. 145/2018 art. 1, co. 95, punto P quater decies " Tutela patrimonio culturale " - (Cap-pg: 8099/3) - (Scad. Variazione 2027)	LV	12,5	130,9	69,6	385,2
	Def.	-1,4	-0,1	-	-

Fonte: Allegato "Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, comma 3, lettera b))", previsto della legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, in allegato allo stato di previsione del Ministero della cultura ([A.C. 2750/I, Nota di Variazioni](#) p. 933).

Articolo 16

(Stato di previsione del Ministero della salute)

Art. 16. Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Per l'anno finanziario 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della

salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione « Ricerca e innovazione » dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

L'**articolo 16** autorizza l'**impegno** e il **pagamento delle spese** relative al **Ministero della salute** in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

Nella scheda si dà, inoltre, conto delle variazioni delle **leggi di spesa vigenti del Ministero** che sono state effettuate direttamente in **II Sezione**, e riportate in allegato allo stato di previsione (*vedi tabella in calce alla scheda*).

L'articolo in esame autorizza spese finali per il **Ministero della salute** pari a **2578,8 milioni di euro per il 2026**, a **2.479,7 milioni di euro per il 2027** e a **2.359,3 milioni di euro per il 2028**.

La **manovra** di bilancio ha determinato sullo **stato di previsione del Ministero**, rispetto alla legislazione vigente, **minori spese per 188,7 milioni di euro per il 2026**, **maggiori spese per 14,1 milioni di euro per il 2027** e **maggiori spese per 69,3 milioni di euro per il 2028**, determinate da interventi normativi di Sezione I e da variazioni degli stanziamenti di leggi di spesa del Ministero in Sezione II.

Il **comma 1** autorizza l'**impegno** e il **pagamento delle spese del Ministero della salute**, come determinate nel relativo stato di previsione contenuto nella **Tabella n. 15**.

Di seguito si riportano le **spese finali del Ministero** per gli anni **2026-2028** autorizzate dalla legge di bilancio, **a seguito della manovra** attuata con la I e la II Sezione, a raffronto con il dato a legislazione vigente.

Spese del Ministero della salute per gli anni 2026-2028*(dati di competenza, valori in milioni di euro)*

Ministero della salute	2026		2027		2028	
	BLV	Legge	BLV	Legge	BLV	Legge
Spese correnti	2.257,0	2.118,2	2.031,1	2.024,3	1.891,1	1.935,7
Spese in c/capitale	510,5	460,6	434,5	455,4	398,9	423,6
SPESE FINALI	2.767,5	2.578,8	2.465,6	2.479,7	2.290,0	2.359,3

*Per una analisi delle spese del Ministero, con riferimento alle missioni e ai programmi di spesa, si rinvia alla relativa scheda contenuta nel **volume V** sulla Sezione II.*

Il **comma 2** dispone che, per l'anno finanziario 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, **variazioni compensative**, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota prevista dall'articolo 12, comma 2, del [D.Lgs. n. 502 del 1992](#)⁶², iscritti in bilancio nell'ambito della missione "Ricerca e innovazione" dello stato di previsione del Ministero della salute. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Si ricorda che l'articolo 12, comma 2, del citato D.Lgs. n. 502 del 1992 prevede che **una quota pari all'1 per cento del Fondo sanitario nazionale** è destinata al finanziamento di attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da particolari istituti a carattere sanitario (tra cui ISS, IRCCS di diritto pubblico e privato e Istituti zooprofilattici), di iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale per progetti di ricerca a carattere interregionale o nazionale (inerenti agli aspetti gestionali, alla valutazione dei servizi, alle tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, alle tecnologie e biotecnologie sanitarie e alle attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo), oltre che dei rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, per spese derivanti da prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia, previa autorizzazione del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

* * *

Di seguito, si riportano le **leggi di spesa del Ministero** interessate da due operazioni di **rifinanziamento** e una operazione di **riprogrammazione** effettuate in Sezione II, costituenti parte integrante della manovra di finanza pubblica. Tali variazioni hanno determinato nel complesso **una riduzione della dotazione del Ministero per 25 milioni di euro nel 2026 e un**

⁶² Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1, legge 23 ottobre 1992, n. 421.

aumento per 20 milioni di euro nel 2027, 25 milioni di euro nel 2028 e 80 milioni di euro per gli anni 2029 e successivi.

<i>Ministero della salute</i>					
		2026	2027	2028	2029 ss
RIFINANZIAMENTI					
LB n. 145/2018 art. 1, co. 95, punto F quinquies decies "Opere per adeguamento sismico, antincendio, ristrutturazione, manutenzione straordinaria strutture ospedaliere " - (Cap-pg: 7112/3) - (Scad. Variazione 2036)	LV	54,0	55,0	55,0	318,0
	Rif.	-	8,0	8,0	64,0
L n. 94/1997 "Modifiche alla legge n. 468 del 1978, di contabilità generale dello stato in materia di bilancio" - (Cap-pg: 7121/1) - (Scad. Variazione 2036)	LV	0,1	0,1	0,01	2,2
	Rif.	-	2,0	2,0	16,0
RIPROGRAMMAZIONI					
DL n. 59/2021 art. 1, co. 2, punto E ter "Somme da destinare agli investimenti per l' ecosistema innovativo della salute " - (Cap-pg: 7213/1) - (Scad. Variazione 2028)	LV	35,0	-	-	-
	Ripr.	-25,0	10,0	15,0	-

Fonte: Allegato "Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, comma 3, lettera b))", previsto della legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, **in allegato allo stato di previsione del Ministero della salute** ([A.C. 2750/I, Nota di Variazioni](#), p. 973).

Articolo 17

(Stato di previsione del Ministero del turismo)

<p>Art. 17. Stato di previsione del Ministero del turismo</p> <p>1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero</p>	<p>del turismo, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).</p>
---	---

L'articolo 17 reca l'autorizzazione ad impegnare e a pagare le spese relative al **Ministero del turismo**, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

Nella scheda si dà, inoltre, conto delle variazioni delle **leggi di spesa vigenti del Ministero** che sono state effettuate direttamente in **II Sezione**, e riportate in allegato allo stato di previsione (*vedi tabella in calce alla scheda*).

L'articolo in esame autorizza spese finali per il Ministero del turismo pari a **273,1 milioni di euro** per il **2026**, a **293,5 milioni di euro** per il **2027** e a **207,4 milioni di euro** per il **2028**.

La **manovra** di bilancio ha determinato sullo **stato di previsione del Ministero**, rispetto alla legislazione vigente, **maggiori spese per 27,9 milioni per il 2026, 27,4 milioni per il 2027 e per 67 milioni per il 2028**, determinate da interventi normativi di Sezione I e da variazioni degli stanziamenti di leggi di spesa del Ministero in Sezione II.

L'articolo 150 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del **Ministero del turismo**, come determinate nel relativo stato di previsione contenuto nella **Tabella n. 16**.

Si riportano di seguito le **spese finali del Ministero** per gli anni **2026-2028** autorizzate dalla legge di bilancio, **a seguito della manovra** attuata con la I e la II Sezione, a raffronto con il dato a legislazione vigente.

Spese del Ministero del turismo per gli anni 2026-2028

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

Ministero del turismo	2026		2027		2028	
	BLV	Legge	BLV	Legge	BLV	Legge
Spese correnti	118,2	147,5	109,5	138,0	85,9	114,4
Spese in c/capitale	127,0	125,6	156,6	155,5	54,5	93,0
SPESE FINALI	245,2	273,1	266,1	293,5	140,4	207,4

*Per una analisi delle spese del Ministero, con riferimento alle missioni e ai programmi di spesa, si rinvia alla relativa scheda contenuta nel **volume V** sulla Sezione II.*

Di seguito, si riportano le **leggi di spesa del Ministero** interessate dalle operazioni di **rifinanziamento** effettuate in **Sezione II**, costituenti parte integrante della manovra di finanza pubblica. Tali variazioni hanno determinato nel complesso **un aumento della dotazione del Ministero** per 37,5 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2026-2028 e successivi.

Ministero del turismo					
		2026	2027	2028	2029 ss
RIFINANZIAMENTI					
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 368 " Fondo unico per il turismo di conto capitale " - (Cap-pg: 7115/1) - (Variazione permanente)	LV	1,7	1,7	1,7	70,3
	Rif.	12,5	12,5	12,5	125,0
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 366 " Fondo unico per il turismo " - (Cap-pg: 2025/1) - (Variazione permanente)	LV	-	-	-	-
	Rif.	25,0	25,0	25,0	25,0

Fonte: Allegato "Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, comma 3, lettera b))", previsto della legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, **in allegato allo stato di previsione** del Ministero turismo ([A.C. 2750/I, Nota di Variazioni](#), pp 1000).

Non sono effettuate, dalla Sezione II, operazioni di **definanziamento** o di **riprogrammazione**.

Articolo 18

(Totale generale della spesa)

Art. 18. Totale generale della spesa	1.278.258.446.154, in euro
1. Sono approvati, rispettivamente,	1.231.073.435.771 e in euro
in euro 1.253.161.463.689, in euro	1.232.377.690.369 in termini di cassa, i
1.215.177.793.154 e in euro	totali generali della spesa dello Stato
1.219.623.868.567 in termini di	per il triennio 2026-2028.
competenza, nonché in euro	

L'**articolo 18** dispone l'approvazione del **totale generale della spesa** per il triennio 2026-2028.

La tabella che segue riporta i **totali generali della spesa complessiva del bilancio dello Stato** per il **triennio 2026-2028**, comprensivi del rimborso delle passività finanziarie, in termini di competenza e di cassa, come approvati dall'**articolo 18**.

Totali generali della spesa

(valori in milioni di euro)

	COMPETENZA			CASSA		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028
SPESE COMPLESSIVE	1.253.161	1.215.178	1.219.624	1.278.258	1.231.073	1.232.378

Articolo 19

(Quadro generale riassuntivo)

Art. 19. Quadro generale riassuntivo

1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio

2026-2028, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

L'articolo 19 dispone l'approvazione dei **quadri generali riassuntivi** del bilancio dello Stato per il triennio 2026-2028.

Il **quadro generale riassuntivo** del bilancio dello Stato espone, nelle tabelle in esso allegate, le **entrate e le spese del bilancio integrato** dello Stato, in termini di competenza e di cassa, e i **risultati differenziali** del bilancio, quali il **saldo netto da finanziare** (corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali), il **risparmio pubblico** (pari alla differenza tra entrate tributarie ed extra-tributarie e le spese correnti), il **ricorso al mercato** (differenza tra le entrate finali e le spese complessive).

La tabella che segue riporta i **dati del quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato 2026-2028**, approvato dall'articolo 19.

Quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato – dati di competenza

(valori in milioni di euro)

	2026	2027	2028
Entrate Tributarie	675.337	689.386	703.690
Entrate Extra-tributarie	93.189	84.770	82.932
Entrate per alienazione e ammortamento beni patrimoniali	252	253	251
ENTRATE FINALI	768.779	774.408	786.873
Spese correnti	791.229	788.655	790.660
Spese conto capitale	131.888	123.634	88.154
SPESE FINALI	923.117	912.289	878.815
Rimborso prestiti	330.045	302.889	340.809
SPESE COMPLESSIVE	1.253.161	1.215.178	1.219.624
RISULTATI DIFERENZIALI			
Saldo netto da finanziare	-154.338	-137.881	-91.942
Risparmio pubblico	-22.703	-14.499	-4.039
Ricorso al mercato	-484.382	-440.770	-432.751

Nel **quadro generale riassuntivo** è inoltre esposta la **ripartizione delle spese** del bilancio dello stato **per Ministero**, in termini di competenza e di cassa, secondo la classificazione funzionale COFOG per **divisioni** e secondo la classificazione economica per **categorie**.

Nella tabella che segue sono riepilogate, in termini di competenza, le spese complessive del bilancio dello Stato ripartite per **divisioni** (classificazione funzionale COFOG).

Ripartizione delle spese del bilancio dello stato per divisioni – dati di competenza

(valori in milioni di euro)

DIVISIONI	2026	2027	2028
Servizi generali delle PA	769.726	743.366	787.094
Difesa	29.249	29.785	29.197
Ordine pubblico e sicurezza	31.607	31.872	31.333
Affari economici	127.684	115.686	83.994
Protezione dell'ambiente	3.427	3.141	2.402
Abitazione e assetto territoriale	8.429	8.897	7.752
Sanità	18.736	18.676	16.979
Attività ricreative, culturali e di culto	8.044	7.890	7.383
Istruzione	69.363	68.956	68.543
Protezione sociale	186.895	186.909	184.957
SPESE COMPLESSIVE	1.253.161	1.215.178	1.219.624

Nelle due tabelle che seguono sono riepilogate, in termini di competenza, le **spese** e le **entrate finali** del bilancio dello Stato ripartite per **categorie** (classificazione economica), come esposte nel quadro generale riassuntivo.

Ripartizione delle spese finali per categorie economiche – dati di competenza

(valori in milioni di euro)

CATEGORIE	2026	2027	2028
Redditi da lavoro dipendente	114.017	115.345	117.012
Consumi intermedi	15.959	15.111	14.954
Imposte pagate sulla produzione	5.831	5.781	5.751
Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	367.941	368.210	365.788
Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	14.885	15.017	14.511
Trasferimenti correnti a imprese	9.036	9.090	8.363
Trasferimenti correnti all'estero	1.982	1.802	1.361
Risorse proprie UE	25.560	25.960	27.750
Interessi passivi altri oneri finanziari	108.908	112.973	114.364
Rimborsi e poste correttive delle entrate	104.492	104.281	104.705
Ammortamenti	0	0	0
Altre uscite correnti	3.340	3.378	3.289
Fondi da ripartire di parte corrente	18.636	11.704	12.813
TOTALE SPESE CORRENTI	791.229	788.655	790.660
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	13.097	14.483	13.296
Contributi investimenti ad amministrazioni pubbliche	40.152	43.437	35.863
Contributi agli investimenti ad imprese	67.284	55.152	30.561
Contributi investimenti a famiglie e istituzioni sociali private	321	318	43
Contributi agli investimenti a estero	620	574	514
Altri trasferimenti in conto capitale	4.211	3.634	3.530

CATEGORIE	2026	2027	2028
Fondi da ripartire in conto capitale	3.825	3.789	3.083
Acquisizioni di attività finanziarie	2.378	2.247	1.264
TOTALE SPESE CONTO CAPITALE	131.888	123.634	88.154
TOTALE SPESE FINALI	923.117	912.289	878.815

Ripartizione delle entrate finali per categorie economiche – dati di competenza

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

CATEGORIE	2026	2027	2028
Imposte sul patrimonio e sul reddito	374.074	380.636	387.967
Tasse e imposte sugli affari	247.412	253.436	259.550
Imposte sulla produzione e sui consumi	35.331	36.322	36.717
Entrate tributarie da gestione monopoli	12.034	12.288	12.623
Tasse e imposte su attività di giuoco	6.489	6.704	6.833
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	675.337	689.386	703.690
Risorse proprie dell'Unione Europea	3.300	3.500	3.600
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrim.	1.758	1.757	1.757
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	2.862	1.148	1.148
Entrate di tipo finanziario	11.599	12.935	12.957
Entrate derivanti dal controllo e repressione di irregolarità e illeciti	17.911	17.911	17.935
Entrate da contributi versati allo Stato	16.596	10.137	9.292
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	10.375	10.416	10.408
Partite che si compensano nella spesa	616	616	616
Altre entrate extra-tributarie	28.172	26.349	25.219
TOTALE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	93.189	84.769	82.932
Totale alienazione ed ammortamento beni, ecc.	252	253	251
ENTRATE FINALI	768.778	774.408	786.873

Articolo 20

(Disposizioni diverse)

Art. 20. Disposizioni diverse

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2026, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2026, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta dei Ministri competenti e comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 « Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, le

variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito e tra gli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2026, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi dell'Unione europea nei riguardi del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti

programmi dei rispettivi stati di previsione.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

10. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.

11. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

12. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, per

l'anno finanziario 2026, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2025, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.

13. Le somme stanziare sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto

dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

15. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, le risorse iscritte nel fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione « Fondi da ripartire », programma « Fondi da assegnare », capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte nei pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2025. E' autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2025.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

17. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica » e programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2025.

18. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, le somme

versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

20. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8-bis, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2026, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

21. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse del capitolo « Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso », iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2026. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

23. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2026, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.

24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, variazioni compensative, in termini di

competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nel programma « Politica economica e finanziaria in ambito internazionale », nell'ambito della missione « L'Italia in Europa e nel mondo » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », programma « Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario », del medesimo stato di previsione.

25. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle amministrazioni centrali cui compete la gestione dei programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2026, delle somme di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

26. Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all'articolo 45 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2026, è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta dell'amministrazione

competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse allo scopo destinate per ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che ciascuna amministrazione deve adottare per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche.

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare nell'anno finanziario 2026, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni interessate, in applicazione dei provvedimenti

legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo anno. Ai fini dell'immediata attuazione dei detti provvedimenti legislativi, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

28. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2026, nel rispetto dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, variazioni compensative tra stati di previsione, anche in termini di residui e cassa, con riferimento a somme oggetto di rimborso in virtù di apposite convenzioni, intese o accordi stipulati tra le amministrazioni.

L'articolo 20 riporta norme aventi carattere gestionale.

In particolare, il **Ministro dell'economia e delle finanze** viene autorizzato per l'anno finanziario 2026:

- ad **istituire nuovi capitoli**, nell'ambito dei programmi interessati, in relazione all'accertamento dei **residui** di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli, con decreti da comunicare alla Corte dei conti (**comma 1**);
- a **trasferire**, su proposta dei Ministri interessati, le disponibilità esistenti su **altri programmi** degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea (**comma 2**);
- ad effettuare le **variazioni compensative** di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie in relazione a provvedimenti di **riorganizzazione delle amministrazioni** pubbliche (**comma 3**);
- ad effettuare le **variazioni di bilancio** connesse con l'**attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro** del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato (**comma 4**).

- ad effettuare le **variazioni di bilancio** necessarie per l'utilizzo dei fondi destinati **all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia** nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale. Per tali fondi, è **autorizzata la conservazione in bilancio** delle risorse finanziarie non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, nel conto dei residui (**comma 5**).

■

Il **comma 13** stabilisce che le somme stanziare sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinate agli **interventi** già di competenza della **soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico**, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge n. 311 del 2004, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extra-erariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

I **restanti commi dell'articolo 20** recano disposizioni che **autorizzano variazioni compensative** di bilancio **tra capitoli** ad opera del **Ministro dell'economia** e delle finanze o del **Ragioniere generale dello Stato**, con propri decreti, relativamente a specifiche poste di bilancio ovvero a riassegnazione di somme versate all'entrata del bilancio.

Tali variazioni sono autorizzate solo **per l'anno finanziario 2026**.

In particolare, sono autorizzate, per l'anno finanziario 2026, con **decreti del Ministro dell'economia e delle finanze**:

- **variazioni compensative** di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «**cedolino unico**» (**comma 6**);
- **variazioni di bilancio** occorrenti per l'applicazione del D.Lgs. n. 56 del 2000, concernente disposizioni in materia di **federalismo fiscale** (**comma 9**);
- **variazioni compensative**, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle **spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie** relative ad operazioni di **mutui** il cui onere di **ammortamento** è posto a **carico dello Stato** (**comma 11**);
- **variazioni di bilancio**, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per **l'acquisto di beni e servizi** (**comma 14**);
- **ripartizione** tra le amministrazioni interessate delle risorse iscritte nel fondo per corrispondere alle **eccezionali** indifferibili **esigenze di servizio** (istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 385 del 1978, cap. 3026/MEF), sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito DPCM. È autorizzata l'erogazione

dei relativi **compensi** nelle more del perfezionamento dell'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (**comma 15**);

- **variazioni compensative**, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di **sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato** (**comma 16**);
- **ripartizione**, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, dei fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno in relazione al pagamento delle **competenze accessorie** del personale delle **Forze di polizia** e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa **antimafia**. È autorizzata l'erogazione dei compensi - nei limiti stabiliti per l'anno 2025 - nelle more del perfezionamento del decreto annuale del Ministro dell'interno, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia (**comma 17**);
- **variazioni compensative**, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le **spese per la manutenzione dei beni acquistati** nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di **polizia giudiziaria** scritte nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'interno (**comma 19**);
- **variazioni compensative**, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, relativi all'attuazione del programma di interventi per il **miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione**, e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (**comma 20**);
- **riassegnazione**, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, delle risorse del capitolo «**Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso**». È prevista la **conservazione in bilancio** delle risorse del Fondo non utilizzate nel corso dell'esercizio, per l'utilizzo nell'esercizio successivo (**comma 22**);
- **variazioni compensative** tra le **spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali** e le **spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate** dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nello stato di previsione del MEF (**comma 24**);
- le occorrenti **variazioni di bilancio** negli stati di previsione dell'entrata e della spesa **in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo anno**. Ai fini dell'immediata attuazione dei detti provvedimenti legislativi, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria (**comma 27**);
- **variazioni compensative tra stati di previsione**, anche in termini di residui e cassa, con riferimento a somme oggetto di **rimborso** in virtù di **apposite convenzioni, intese o accordi stipulati tra le amministrazioni**, nel rispetto

dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze (**comma 28**).

Sono autorizzate, per l'anno finanziario 2026, con **decreti del Ragioniere generale dello Stato**:

- **riassegnazione**, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle **somme rimborsate dalla Commissione europea** per spese sostenute dalle amministrazioni medesime, affluite al Fondo di rotazione per le politiche comunitarie (c.d. Fondo IGRUE), e versate all'entrata del bilancio dello Stato (**comma 7**);
- **riassegnazione** negli stati di previsione delle amministrazioni interessate delle **somme versate all'entrata** del bilancio dalle istituzioni dell'Unione europea per il **rimborso delle spese di missione** presso gli organismi dell'UE (**comma 8**);
- **riassegnazione** negli stati di previsione delle amministrazioni interessate delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle **spese di gestione degli asili nido**, nonché a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al **benessere del personale** (**comma 10**);
- **riassegnazione**, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella **gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa**, delle somme residuali al 31 dicembre 2025, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico (**comma 12**);
- **riassegnazione** allo stato di previsione del Ministero della difesa delle somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del **personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni** (**comma 18**);
- **riassegnazione** negli stati di previsione delle amministrazioni interessate delle somme versate all'entrata del bilancio dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati a titolo di contribuzione alle **spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro** nelle PA (**comma 21**);
- **riassegnazione** agli appositi capitoli di spesa delle somme affluite all'entrata del bilancio per effetto di **donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche** dello Stato puntualmente individuate (**comma 23**);
- **riassegnazione** ai pertinenti programmi delle amministrazioni centrali cui compete la gestione dei **programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale**, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (**comma 25**);
- **riassegnazione**, su proposta dell'amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione, delle somme versate all'entrata del bilancio riguardanti le

risorse destinate per ciascun **appalto di lavori, servizi o forniture** da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante (**comma 26**).

Articolo 21 **(Entrata in vigore)**

Art. 21. Entrata in vigore

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2026.

L'articolo 21 dispone che la legge di bilancio entri in vigore il **1° gennaio 2026**, ove non diversamente previsto.

Una diversa entrata in vigore, fissata al giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* è stabilita, in particolare, dalle seguenti disposizioni:

- comma 197 (misure in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita e di incentivazione al posticipo del pensionamento);
- comma 336 (rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale);
- comma 372 (quote premiali del SSN);
- comma 398 (finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù);
- comma 460 (misure in materia di credito di imposta “ZES unica per l'agricoltura, la pesca e l'acquacultura”);
- comma 571 (proroga del comando, distacco e fuori ruolo del personale del Commissario sisma 2016);
- comma 766 (incremento delle risorse destinate a far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche).